

DISCORSI DEI PAPI ALLA ROTA ROMANA 1939-2016



DISCORSI DEI PAPI ALLA ROTA ROMANA 1939-2016

PIO XII

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1939, in L'Osservatore Romano, 2-3 ottobre 1939, n. 232, p. 1

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 1° ottobre 1940, in L'Osservatore Romano, 2 ottobre 1940, n. 228, p. 1

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 3 ottobre 1941, in AAS, 33 (1941), pp. 421-426

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 1° ottobre 1942, in AAS, 34 (1942), pp. 338-343

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, in AAS, 36 (1944), pp. 281-290

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1945, in AAS, 37 (1945), pp. 256-262

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 6 ottobre 1946, in AAS, 38 (1946), pp. 391-397

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 29 ottobre 1947, in AAS, 39 (1947), pp. 493-498

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 13 novembre 1949, in AAS, 41 (1949), pp. 604-608

GIOVANNI XIII

Giovanni XXIII, Discorso alla Rota Romana, 19 ottobre 1959, in AAS, 51 (1959), pp. 822-825

Giovanni XXIII, Discorso alla Rota Romana, 25 ottobre 1960, in AAS, 52 (1960), pp. 898-903

Giovanni XXIII, Discorso alla Rota Romana, 13 dicembre 1961, in AAS, 53 (1961), pp. 817-820

PAOLO VI

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 13 dicembre 1963, in L'Osservatore Romano, 13 dicembre 1963, n. 288, p. 1

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 11 gennaio 1965, in AAS, 57 (1965), pp. 233-236

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 1966, in AAS, 58 (1966), pp. 152-155

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 1967, in AAS, 59 (1967), pp. 142-145

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 12 febbraio 1968, in AAS, 60 (1968), pp. 202-207

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1969, in AAS, 61 (1969), pp. 174-178

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1970, in AAS, 62 (1970), pp. 111-118

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1971, in AAS, 63 (1971), pp. 135-142

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1972, in AAS, 64 (1972), pp. 202-205

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 8 febbraio 1973, in AAS, 65 (1973), pp. 95-103

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 31 gennaio 1974, in AAS, 66 (1974), pp. 84-88

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1975, in AAS, 67 (1975), pp. 179-183

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 9 febbraio 1976, in AAS, 68 (1976), pp. 204-208 [latino]

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 4 febbraio 1977, in AAS, 69 (1977), pp. 147-153 [latino]

Paolo VI, Discorso alla Rota

Romana, 28 gennaio 1978, in AAS, 70 (1978), pp. 181-186

GIOVANNI PAOLO II

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 17 febbraio 1979, in AAS, 71 (1979), pp. 422-427

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 4 febbraio 1980, in AAS, 72 (1980), pp. 172-178

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 24 gennaio 1981, in AAS, 73 (1981), pp. 228-234

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1982, in AAS, 74 (1982), pp. 449-454

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 26 febbraio 1983, in AAS, 75 (1983), pp. 554-559

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 1984, in AAS, 76 (1984), pp. 643-649

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1986, in AAS, 78 (1986), pp. 921-925

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 5 febbraio 1987, in AAS, 79 (1987), pp. 1453-1459

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 1988, in AAS, 80 (1988), pp. 1178-1185

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 1989,

in AAS, 81 (1989), pp. 922-927

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, in AAS, 82 (1990), pp. 872-877

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1991, in AAS, 83 (1991), pp. 947-953

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 1992, in AAS, 85 (1993), pp. 140-143

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1993, in AAS, 85 (1993), pp. 1256-1260

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 947-952

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 10 febbraio 1995, in AAS, 87 (1995), pp. 1013-1019

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 1996, in AAS, 88 (1996), pp. 773-777

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997, in AAS, 89 (1997), pp. 486-489

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 17 gennaio 1998, in AAS, 90 (1998), pp. 781-785

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 1999, in AAS, 91 (1999), pp. 622-627

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2000,

in AAS, 92 (2000), pp. 350-355

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 1° febbraio 2001, in AAS, 93 (2001), pp. 358-365

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, in AAS, 94(2002), pp. 340-346

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 2003, in AAS, 95 (2003), pp. 393-397

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2004, in AAS, 96 (2004), pp. 348-352

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2005, in AAS, 97 (2005), pp. 164-166

BENEDETTO XVI

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), pp. 135-138

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2007, in AAS, 99 (2007), pp. 86-91

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2008, in AAS, 100 (2008), pp. 84-88

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2009, in AAS, 101 (2009), pp. 124-128

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2010, in AAS, 102 (2010), pp. 110-114.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 2011, in AAS 103 (2011) 108-113

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2012, in AAS, 104 (2012), pp. 103-107

BENEDETTO XVI Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2013, in AAS 105 (2013) 168-172.

FRANCESCO

Papa Francesco, Discorso alla Rota, 24 gennaio 2014, in AAS (2014) 89-90

Papa Francesco, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 2015, in AAS, 107 (2015), pp. 182-185

Papa Francesco, Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 2016, in AAS, 108 (2016), pp.____

PIO XII

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1939, in L'Osservatore Romano, 2-3 ottobre 1939, n. 232, p. 1

Particolarmente gradite sono a Noi la presenza vostra, dilette Figli, e la grave e assennata voce del degno e benemerito vostro Decano, il cui augurio si accompagna quest'oggi con l'inaugurazione del nuovo anno delle vaste sollecitudini affidate all'inclito Collegio degli Uditori della Sacra Romana Rota per lo splendore della giustizia nel mondo cattolico. In questa inaugurazione la benedizione da voi invocata, se torna lieto a Noi il largirla con pienezza di affetto paterno, si associa, nella mente e nel cuore Nostro, alla visione dell'anno trascorso e al ricordo dell'immagine veneranda dell'indimenticabile e incomparabile Nostro Antecessore, sotto la cui ombra benigna di benedizione e di autorità si era iniziato. Da lui abbiamo ereditato, – e ad un tempo rinfiammato in Noi –, l'amore che egli nutriva per voi; quell'amore di alta stima, che a voi è dovuto per doppio titolo: come sacerdoti del tribunale della giustizia e sacerdoti dell'altare della fede. Non è forse – ed è stato già ben rilevato – *itidem nobilissimum sacerdotium* (Constit. Apost. *Ad incrementum*, 15 Aug. 1934) l'ufficio di servire alla giustizia e definirla, come pure pensavano i grandi giureconsulti romani? A questo sacerdozio voi vi accostate insigniti dell'alto sacerdozio dell'altare; e, all'altare, nei solenni riti pontifici, voi servite e sedete sul gradino, ai piedi del trono papale, quasi scolte che ripetano al Vicario di Cristo: La giustizia e il giudizio sono la base del tuo soglio: *Iustitia et iudicium praeparatio sedis tuae* (*Psal.* 88, 11).

Nei nobili vostri titoli di Prelati Domestici e Familiari del Sommo Pontefice perdura e vive il duplice vostro ufficio, che a voi i Nostri Predecessori nel volgere dei secoli

assegnavano di *Cappellani Auditores causarum sacri palatii apostolici*, quando l'antica sapienza romana del diritto, illuminata e sorretta dalla fiaccola della giustizia cristiana, uscì dal fervido lavoro del Medio Evo a riflettere e a splendere nelle menti intorno al trono pontificio e dalle alte cattedre elevate dai Papi fra le nazioni. Gloriosa storia accompagna la vita della Sacra Romana Rota, Tribunale collegiale ordinario della Sede Apostolica; storia consegnata in numerosi volumi allo studio dei prudenti del clero e del laicato, scrutatori delle sue Decisioni, frutto del connubio fra la Ragione giuridica dei Romani e la Fede della Chiesa. Questi ricordi dell'alta vostra dignità e della vostra gloria passata ridesta oggi in Noi la presenza vostra, come pure l'eloquente discorso, in cui il vostro Decano, dopo di aver giustamente commemorato il trentennio della ricostituita Rota per opera del grande Pontefice Pio X di santa memoria, Ci ha esposto i gravi risultati dell'operoso vostro studio sopra le molte cause a voi affidate; di guisa che all'antico voi aggiungete nuovo lustro di onore e di encomio.

Le vostre decisioni sono un inno alla giustizia; a quella giustizia, che tutti invocano, tutti lodano, tutti esaltano, eppure vediamo tanto spesso e gravemente conculcata nella vita privata, nella pubblica e nei rapporti fra le Nazioni; a quella giustizia, che "il Maestro di color che sanno" paragona agli astri e dice più ammirabile e fulgida del bel pianeta dell'aurora e del crepuscolo! (Aristotele, *Ethica*, t. V, cap. 4, n. 45). Che se la giustizia è la fermezza dei troni umani (*Prov.* 46, 42), pur sempre caduchi nella loro potenza e stabilità, non è meno necessario fondamento nel regno di Dio che sta dentro dell'uomo, dove la carne insidia allo spirito, le passioni e la malizia contrastano alla ragione e alla fede; e non si riporta la vittoria che nella conscia e lenta sommissione a un giudizio e a un consiglio di verace bene.

Fra le sentenze date dalla Rota Romana primeggiano per numero quelle matrimoniali, che riguardano la dignità e l'inviolabilità del Sacramento, il quale è grande in Cristo e nella Chiesa. L'amore e l'unione di Cristo con la Chiesa è vincolo sublime di Sposo e di Sposa, è comunanza di santità, è fecondità di beati, è inseparabilità di vita eterna. Cristo con la sua Chiesa militante sta vincitore fino alla consumazione dei secoli; con lei purgante sta pietoso confortatore per i meriti infiniti del suo sangue divino; con lei trionfante sta coronatore delle sue vittorie nelle lotte del mondo. Queste mistiche nozze di Cristo con la Chiesa, indissolubili attraverso le vie mondane e oltremondane della salvezza, imprimono come per sigillo la loro eccelsa immagine nel matrimonio cristiano e lo innalzano nella luce del sacramento, che santifica gli affetti, la convivenza e le culle della famiglia cattolica, per tutto il mondo, dovunque gli araldi della fede piantano una croce e iniziano un lavacro di rigenerazione. Non possiamo tuttavia dissimulare che il notevole numero delle cause matrimoniali, se, da un lato, dimostra che l'universale

famiglia di Cristo e della Chiesa si amplia, si moltiplica e si estende da Roma ai confini estremi del globo, dove sono anime da liberare, da confortare, da pacificare, da salvare e d'avviare a fiducia e a bene, d'altra parte, manifesta pur troppo il decadimento dei sani costumi in non pochi Paesi, e la leggerezza, anzi talvolta – lo diciamo con dolore – la malizia, con cui alcuni contraggono o simulano di contrarre il santo matrimonio.

L'universalità che l'affluire di cause da tutte le nazioni della terra dà al Tribunale della Rota Romana, come è gloria della sua sapienza e prudenza, è a un tempo sigillo dell'unità della Chiesa fondata su Pietro, nel cui nome esso amministra la giustizia con quella giurisprudenza autorevole, che tanta lode si acquistò già nel mondo; e le sue sentenze, qualunque parte riguardino, lontana o vicina, bassa od alta, non distinguono di fronte alla verità e alla giustizia fra gli umili e i grandi. La povertà o la ricchezza non pesano sulle sue bilance nè le fanno tracollare. Ricchi e poveri sono contemplati con un medesimo sguardo in faccia alla giustizia e alle passioni o agli artifici che la insidiano; e, se nella trattazione delle cause trionfa un privilegio, non è dei ricchi e dei potenti, ma dei poveri e degli umili che ottengono il gratuito patrocinio o la gratuita assistenza, generoso dovere a cui sono tenuti gli avvocati di questo Tribunale. Superiore a ogni sospetto nel suo criterio e nel suo giudizio, la Sacra Rota Romana, se è vindice di giustizia, conosce pure la variabilità dei cuori e degli affetti umani, la frode di un pensiero differente da quel che suona il labbro, e leva alto il grido della fede, della inviolabilità della retta coscienza e della giusta libertà umana, della santità e dell'unità delle nozze, per elevare le anime a Cristo.

Per tal modo in questo Tribunale ordinario il mondo riconosce i responsi dei giureconsulti e le costituzioni dei Cesari uniti coi canoni dei Successori di Pietro; e Roma, madre del diritto, dalle sponde del Tevere ai confini della terra, continua a esserne maestra, insegnando e promovendo un diritto umano-divino, raggio di quel Verbo divino umanato, il lume del cui volto è segnato sopra la nostra ragione e la cui luce illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Non ne è forse quasi una prova e un documento lo Studio annesso a questo Tribunale e il numero crescente dei giovani laureati in diritto canonico e dei sacerdoti, che da tante parti del globo vi accorrono sotto la direzione del Promotore di giustizia?

Lieti pertanto, pur in tempi così procellosi, di inaugurare il nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota, Ci compiaciamo vivamente nell'animo di avervi per la prima volta intorno a Noi. La Nostra parola rivolta al vostro antico e nobilissimo Collegio non è, come ben vedete, un monito, bensì lode meritata e assodata dal passato, dalla recente e instancabile opera vostra, dalla presente e futura vostra preparazione dello spirito a

procedere e a proseguire nel faticoso e glorioso cammino della giustizia, con quell'esperienza assennata, al vostro Collegio propria, che, mentre esalta la giustizia, non umilia, ma esalta insieme la misericordia e la carità.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 1° ottobre 1940, in L'Osservatore Romano, 2 ottobre 1940, n. 228, p. 1

Mentre il tumulto del mondo e delle fiere sue lotte accresce in Noi l'ansia di quella giusta pace, che sospiriamo rinata e rifiorita fra i popoli, il convegno vostro, diletti figli, intorno a Noi e la saggia voce del vostro Decano Ci richiamano col pensiero e Ci riconducono alla contemplazione di quelle controversie, che sono l'arena, dove il Tribunale della Sacra Romana Rota opera perché giustizia e pace si abbraccino. Dai piedi dell'altare, innanzi al quale avete invocata la divina assistenza dello Spirito che è amore del Padre e del Figlio, siete a Noi venuti per implorare la Nostra benedizione a inaugurare il nuovo anno giuridico delle decisioni che il mondo cattolico chiede all'inclito vostro Collegio; e con la pienezza del Nostro affetto paterno Ci è dolce il largirvela, affinché essa promuova e avvalori quella pace, di cui il vostro Tribunale vuole essere mediatore nei contrasti per la giustizia e il diritto.

Di tanto benemerita vostra sollecitudine e studio per il trionfo della giustizia e della pace sono testimonio e conferma le ponderate parole del degno vostro Decano, che, esponendoCi i motivi di soddisfazione, lo svolgimento dei lavori, il numero, la qualità e le decisioni delle cause trattate nel decorso anno giuridico, addita il cammino del passato come limitare, donde è per iniziarsi a procedere l'avvenire e la via del nuovo anno della Sacra Romana Rota. Già voi non tenete il metro del *"ritroso fanciul..., – Quando la madre a' suoi trastulli il fura, – Che il piè va lento innanzi, e l'occhio indietro"* (Monti, *Bassvilliana*, canto 1); ma imitate il grande Apostolo Paolo, il quale, dimentico di quel che aveva dietro le spalle, allungando il passo e con tutto lo sforzo stendendosi verso le cose che gli stavano davanti, si avanzava nella sua corsa verso la mèta: *Unum autem: quae quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero, quae sunt priora, extendens meipsum, ad destinatum persequor, ad bravium supernae vocationis Dei in Cristo Jesu (Philip. 3, 13-14)*. Anche la vostra è superna vocazione di Dio in Cristo per il premio eterno, alla quale vocazione voi indirizzate quaggiù il servizio della giustizia, non già con lento piede, bensì con quella diligenza e prontezza, che non torna con l'occhio indietro come sosta nel cammino, ma solo per attingere maggior lume e consiglio dai tesori di sapienza del passato. A raccogliere nuovi meriti voi movete il vostro animo e la mente vostra coll'anno giuridico che oggi inaugurate; a quella scienza perspicace e prudente, di cui è andato illustre e famoso il vostro Tribunale, e per la quale sono ricercati i molti volumi delle sue

decisioni e sentenze, vi sarà compagna e guida nel nuovo arringo e nelle ambagi delle questioni per la ricerca del vero; perché figlia della verità vuol essere la giustizia, se ha da farsi madre di pace; onde in fine del Digesto voi leggete che *res iudicata pro veritate accipitur* (fr. 207 D. de div. regulis iur. ant. L, 17); nè altro gaudium appaga, tranquilla e libera l'anima umana che la verità.

Fonte di quella verità, che è giustizia, è Dio, creatore e imperatore dell'universo, che lassù siede in trono inaccessibile col sublime triregno della divinità, della giustizia e della misericordia; misericordia che non toglie la giustizia, ma la compie e sopresalta (*S. Th.*, p. 1, q. 21, a. 3 ad 2). Innanzi a questo Dio di giustizia e di misericordia voi vi siete inchinati, adorando e invocando il suo Spirito d'amore; perché la Chiesa, la quale fu vivificata dalle sue fiamme nel Cenacolo, è madre, che, nel rendere a ciascun figlio il suo, ha pure un triregno di autorità divina, di giustizia e di misericordia che ne orna la fronte. Figlia della Chiesa, anche la Sacra Romana Rota sa congiungere la giustizia con la misericordia; perché la sua misericordia, compagna della giustizia, non è ignara della infermità, della timidezza e della malizia umana; e, come concede ampia libertà alla difesa e assiste il povero, non inceppa il cammino all'incorrotta e imparziale applicazione della legge, che fa la giurisprudenza; la quale voi ammirate, in uno degli spicchi della volta nella Stanza della Segnatura, raffigurata da Raffaello in una donna tenente nella destra la spada alzata alla separazione del torto e del diritto e nella sinistra la bilancia dai due piatti pari: *ius suum unicuique tribuit*. Vanto e decoro della Sede Apostolica è il vostro Tribunale, a cui da tutte le regioni del mondo cattolico si ricorre e si appella e il Vicario stesso di Cristo commette soluzioni di cause particolari, di guisa che siete chiamati in parte di quella sollecitudine di tutte le Chiese, che è ufficio del Pastore universale.

E poiché nel vostro Foro predominano le cause matrimoniali, la Sacra Romana Rota ha la gloria di essere il Tribunale della famiglia cristiana, umile o alta, ricca o povera, nella quale entra la giustizia a far trionfare la legge divina nell'unione coniugale, come vindice del vincolo indissolubile, della piena libertà del consenso nell'unità di vita, della santità del sacramento. Perciò voi con attentissima cura esaminate e vagliate le deposizioni delle parti, le testimonianze, le relazioni dei periti, i documenti, gli indizi, al fine di svelare possibili frodi e di impedire così la violazione di un talamo benedetto, dove il Creatore pose la fonte della moltiplicazione del genere umano, dei consorti degli angeli beati fino alla consumazione dei secoli, quando le innumerevoli schiere dei figli di Adamo si presenteranno al Tribunale di Cristo, giudice dei vivi e dei morti, a render conto delle opere loro, buone o malvage.

Nel consorzio familiare si inizia la società umana, vigoreggiano e grandeggiano i nomi di padre e di madre, l'albero della casa trova i suoi germogli, la patria i suoi campioni, la Chiesa i suoi ministri. Così la Rota Romana splende nell'ordine giudiziario come palladio delle sacre nozze, e torna a gran vostra lode che lo Studio Rotale e le aule del Tribunale della Rota assurgano a scuola di procedura e di discussione giuridica per il numero sempre crescente di sacerdoti, di religiosi e di laici di ogni regione e lingua dell'universo cattolico, che vi convengono e apprendono come la Roma cristiana non cessi di farsi maestra del diritto alle genti, erede ed emula di quella severa e scrutatrice sapienza, che rese famosi i giuriconsulti cesarei.

Ma se la Sacra Rota è guardiana e paladina della indissolubilità delle nozze, sa pure ben da essa distinguere il matrimonio invalidamente contratto, e quindi non mai esistito. In tal caso, infatti, spetta *iure naturae* ai coniugi, che non siano stati colpevolmente causa dell'impedimento o della nullità, il diritto di accusare il matrimonio; diritto a cui corrisponde nel giudice, il quale sia giunto *ex actis et probatis* a formarsi la certezza morale della invalidità del matrimonio, l'obbligo di dichiararlo nullo nel pronunciare la sua sentenza.

Lasciate infine che il Nostro pensiero e il Nostro cuore ritornino alla fonte del Nostro dolore nella contemplazione di figli, gli uni contro gli altri armati e combattenti, quasi non fossero fratelli di una fede e di una speranza. Questa lotta dissanguatrice e distruttrice la giudicherà, come vuole, la storia; ma il pensiero e il giudizio dell'uomo non sono il giudizio e il pensiero di Dio. Al suo tribunale le famiglie delle genti, attraverso il corso dei secoli, ascoltano una sentenza che infallibilmente si compie: *consilium Domini in aeternum manet* (Ps. 32, 11); e mentre il Signore *dissipat consilia gentium, reprobant autem cogitationes populorum et reprobant consilia principum* (Ps. 32, 10), con giustizia e misericordia atterra e suscita, dà e toglie gl'imperi, ne cancella e seppellisce i nomi sotto i muschi dei ruderi e sotto le sabbie dei deserti, come disperdeva già a tutti i venti le reliquie d'Israele sulla faccia della terra (cfr. *Ezech.* 5, 1-4 e 12; 9, 8-11). A questo Dio di misericordia e di giustizia, la cui misericordia trionfa su tutte le opere sue, Noi Ci rivolgiamo, invocando la sua pietà; perché al suo Tribunale di giustizia sui peccati degli uomini non vale a porgere appello se non la preghiera, che la sua misericordia avvalori. Preghiamo, dilette figlie; imploriamo la divina pietà e clemenza, affinché la tempesta scatenatasi sopra la misera umanità si tranquillizzi, il cielo si rassereni e rifulga l'aurora della sospirata pace.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 3 ottobre 1941, in AAS, 33 (1941), pp. 421-426

Già per la terza volta, dilette figli, grava sulla solenne inaugurazione dell'anno giuridico della S. R. Rota l'irruente e dolorosa atmosfera di guerra, che di mese in mese, di stagione in stagione, di anno in anno, qual bufera che tutto aggira, rapisce e sconvolge, si dilata e cresce in sempre più vasto spazio senza confini, oltre ogni riva, in sempre più immani mutamenti, forme e rovine. Il tragico carattere di questa situazione del mondo, così dal lato umano come dal lato morale e religioso, preme altamente sull'animo Nostro e ne aumenta il travaglio e le pene tanto più affliggenti ed estese, quanto più il Nostro amore di Pastore universale dei fedeli è aperto ad abbracciare tutti i popoli. Questi Nostri sentimenti – come abbiamo anche rilevato dalle nobili parole del vostro degno Decano – trovano piena comprensione in voi, che per l'ufficio affidatovi dalla Sede Apostolica siete nel centro spirituale della Cristianità ministri del diritto, eletti rappresentanti di una potestà giudiziaria penetrata da sacro senso di responsabilità, dedicata al bene ordinato con giustizia ed equità nel mondo cattolico. Giacché non è cosa nuova per voi che l'amministrazione della giustizia nella Chiesa è una funzione della cura delle anime, un'emanazione di quella potestà e sollecitudine pastorale, la cui pienezza e universalità sta radicata e inclusa nella consegna delle chiavi al primo Pietro.

Perciò, in mezzo alle contrastanti e dissolventi tendenze di un mondo agitato e sconvolto, la Chiesa sempre ha proceduto ferma e serena nel suo cammino di giustizia, non pavida dei nemici, non servilmente ligia agli amici. E voi, studiando i fasti della sua storia densa di lotte e di vittorie, la vedete, immota e immobile sull'incrollabile fondamento della costituzione a lei data dal suo divino Fondatore, far sorgere, nel corso dei secoli, sotto il soffio dello Spirito e come espressione della feconda pienezza della sua vita, un diritto che, offrendo a tutti i popoli e le nazioni, a tutte le stirpi e le lingue la medesima giuridica situazione, ha largito all'universale *grex dominicus* tale un ordinamento, in cui unità e vastità, libertà e disciplina vengono mirabilmente a trovarsi congiunte, animate e sostenute. E nell'età presente, quanto più appare scosso in non pochi il rispetto alla maestà del diritto, quanto più al diritto prevalgono considerazioni di utilità e di interesse, di forza e di ricchezza, tanto più conviene che gli organi della Chiesa dediti all'amministrazione della giustizia diano e infondano al popolo cristiano la viva coscienza che la Sposa di Cristo non viene mai meno a se stessa, nè muta cammino per mutare di giornata, ma sempre è e si avvanza fedele alla sua sublime missione. A così alto scopo mira in grado eminente il vostro insigne Collegio.

È ben noto in qual grande estimazione salgano le decisioni del vostro Tribunale presso gli altri Tribunali ecclesiastici, non meno che presso i Moralisti e i Giuristi. Ma, quanto

maggiore è l'autorità di cui gode, tanto più la S. R. Rota è tenuta a santamente osservare e fedelmente interpretare le norme del diritto, secondo la mente del Romano Pontefice, sotto i cui occhi, come strumento e organo della stessa Santa Sede, esercita il proprio ufficio. Il che, se deve dirsi per qualunque materia di cui si occupa, vale in particolare per le sempre frequenti cause matrimoniali, sulle quali ha testè riferito l'illustre vostro Decano, e la cui retta risoluzione tende a che nel miglior modo possibile sia provveduto così alla santità e alla fermezza del matrimonio, come al naturale diritto dei fedeli, tenendo nel debito conto il bene comune della umana società e il bene privato dei singoli.

1º E in primo luogo, se si considera *il diritto al matrimonio*, i Nostri gloriosi Predecessori Leone XIII e Pio XI insegnarono già che "niuna legge umana può togliere all'uomo il diritto naturale e primitivo del coniugio". Tale diritto invero, poiché fu dato all'uomo immediatamente dall'Autore della natura, supremo Legislatore, non può essere ad alcuno negato, se non si provi che egli, o vi abbia liberamente rinunciato o sia incapace di contrarre matrimonio per difetto di mente o di corpo. Ma, perché nei casi particolari il matrimonio da contrarre venga impedito o già contratto sia dichiarato nullo, è necessario che questa incapacità antecedente e perpetua consti non soltanto in modo dubbio o probabile, ma con morale certezza; e in tale condizione di certezza, nè il matrimonio si può permettere, nè già celebrato può dirsi valido.

Cause concernenti questa incapacità, sia psichica – cioè di mente – sia somatica, per natura loro tanto delicate e spesso intricatissime, sono non di rado deferite alla S. R. Rota; e torna a suo decoro e a sua gloria l'averle trattate con criterio di gran diligenza e senza accettazione di persone.

Della incapacità psichica, fondata in qualche difetto patologico, la S. R. Rota si è di recente occupata; e in tale occasione la sentenza giudiziale ebbe ad addurre alcune teorie presentate come nuovissime da moderni psichiatri e psicologi. Cosa certamente lodevole e segno di assidua e larga indagine; perché la giurisprudenza ecclesiastica non può nè deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano la materia morale e giuridica; nè può riputarsi lecito e convenevole il respingerle soltanto perché sono nuove. Forse che la novità è nemica della scienza? Senza nuovi passi oltre il vero già conquistato, come potrebbe avanzare l'umana conoscenza nell'immenso campo della natura? Occorre però esaminare e ponderare con acume e accuratezza se si tratti di vera scienza, cui bastevoli esperimenti e prove conferiscano certezza, e non già soltanto di vaghe ipotesi e teorie, non sostenute da positivi e solidi argomenti; nel qual caso, non varrebbero a costituire la base per un sicuro giudizio, che escluda cioè ogni dubbio prudente.

Anche della incapacità somatica ha dovuto trattare più volte la S. R. Rota. Nella quale delicata altrettanto che difficile questione due tendenze sono da evitarsi: quella che nell'esaminare gli elementi costitutivi dell'atto della generazione dà peso unicamente al fine primario del matrimonio, come se il fine secondario non esistesse o almeno non fosse *finis operis* stabilito dall'Ordinatore stesso della natura; e quella che considera il fine secondario come ugualmente principale, svincolandolo dalla essenziale sua subordinazione al fine primario, il che per logica necessità condurrebbe a funeste conseguenze. Due estremi, in altre parole, se il vero sta nel mezzo, sono da fuggirsi: da una parte, il negare praticamente o il deprimere eccessivamente il fine secondario del matrimonio e dell'atto della generazione; dall'altra, lo sciogliere o il separare oltre misura l'atto coniugale dal fine primario, al quale secondo tutta la sua intrinseca struttura è primieramente e in modo principale ordinato.

2º Quanto alle *dichiarazioni di nullità dei matrimoni*, nessuno ignora essere la Chiesa guardinga e aliena dal favorirle. Se infatti la tranquillità, la stabilità e la sicurezza dell'umano commercio in genere esigono che i contratti non siano con leggerezza proclamati nulli, ciò vale ancor più per un contratto di tanto momento, qual è il matrimonio, la cui fermezza e stabilità sono richieste dal bene comune della società umana e dal bene privato dei coniugi e della prole, e la cui dignità di Sacramento vieta che ciò che è sacro e sacramentale vada di leggieri esposto al pericolo di profanazione. Chi non sa poi che i cuori umani sono, in non rari casi, pur troppo proclivi, – per questo o quel gravame, o per dissenso e tedio dell'altra parte, o per aprirsi la via ad unirsi con altra persona peccaminosamente amata, – a studiare di liberarsi dal vincolo coniugale già contratto? Ond'è che il giudice ecclesiastico non deve mostrarsi facile a dichiarare la nullità del matrimonio, ma ha piuttosto da adoperarsi innanzi tutto a far sì che si convalidi ciò che invalidamente è stato contratto, massime allorché le circostanze del caso particolarmente lo consigliano.

Che se la convalidazione riesce impossibile, perché osta un impedimento dirimente da cui la Chiesa non può o non suole dispensare o perché le parti rifiutano di dare o di rinnovare il consenso, allora la sentenza di nullità non può essere negata a chi, secondo le prescrizioni canoniche, giustamente e legittimamente la chiede, purché consti dell'assenta invalidità, per quel *constare* che nelle cose umane suol dirsi ciò di cui si ha *morale* certezza, che cioè escluda ogni dubbio prudente, ossia fondato su ragioni positive. Non può esigersi la certezza *assoluta* della nullità, la quale cioè escluda non solo ogni positiva probabilità, ma anche la mera possibilità del contrario. La norma del diritto secondo cui “matrimonium gaudet favore iuris; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur” (canone 1014), non si intende infatti se non

della morale certezza del contrario, della quale deve constare. Nessun Tribunale ecclesiastico ha il diritto e il potere di esigere di più. Esigendo di più, facilmente si viene a ledere lo stretto diritto degli attori al matrimonio: giacché, non essendo essi in realtà legati da alcun vincolo matrimoniale, godono del naturale diritto di contrarlo.

3º Finalmente, per ciò che concerne lo *scioglimento del vincolo* validamente contratto, in taluni casi anche la S. R. Rota è chiamata a investigare se sia stato compiuto tutto ciò che previamente si richiede per la valida e lecita soluzione del vincolo e, per conseguenza, se possa consigliarsi al Sommo Pontefice la concessione della relativa grazia.

Questi pre-requisiti riguardano innanzi tutto la dissolubilità stessa del matrimonio. È superfluo avanti a un Collegio giuridico qual è il vostro, ma non disdice al Nostro discorso il ripetere che il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna potestà umana (can. 1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale.

Nel dire che il giudice ecclesiastico è chiamato a investigare se consti della esistenza di tali presupposti, voi subito comprendete come l'importanza dell'argomento bastevolmente indica che una simile investigazione vuol essere condotta con ogni severità, rigore e diligenza; tanto più che, trattandosi di uso di potestà vicaria in materia di diritto divino, la validità stessa dello scioglimento del vincolo dipende dalla esistenza dei necessari requisiti. In ogni caso poi e in ogni stadio del processo è dovere l'osservare pienamente e strettamente le regole, che la modestia cristiana impone in così delicata materia.

Del resto non è da dubitare che vale anche qui il principio già sopra enunciato: essere cioè sufficiente la certezza morale, che escluda ogni dubbio prudente del contrario. È ben vero che ai nostri tempi, in cui il disprezzo o la noncuranza della religione hanno fatto rivivere lo spirito di un nuovo paganesimo gaudente e superbo, si manifesta in non pochi luoghi quasi una mania per il divorzio, la quale tenderebbe a contrarre e sciogliere i matrimoni con maggior facilità e leggerezza che non si fa per i contratti di locazione e di conduzione. Ma tale mania, inconsiderante e inconsiderata, non può contarsi per ragione, onde i Tribunali ecclesiastici recedano dalla norma e dalla prassi, che dettano e approvano il sano giudizio e la coscienza timorata. Per la indissolubilità o dissolubilità del

matrimonio non può nella Chiesa valere altra norma e prassi se non quella stabilita da Dio, Autore della natura e della grazia.

Al quale riguardo due sono i passi dei Libri Santi, che in certo modo indicano i limiti, entro i quali la soluzione del vincolo deve rimanere, e che escludono sia il lassismo odierno sia il rigorismo contrario alla volontà e al mandato divino. L'uno è: "Quod Deus coniunxit, homo non separet" ¹; vale a dire, non l'uomo, ma Dio può separare i coniugi, e quindi è nulla la separazione ove Dio non scioglie il loro vincolo. L'altro è: "Non servituti subiectus est frater aut soror... : in pace autem vocavit nos Deus" ²; vale a dire, non vi è più servitù nè vincolo ove Dio lo scioglie e permette così al coniuge di passare lecitamente a nuove nozze. In ogni caso, la norma suprema, secondo la quale il Romano Pontefice fa uso della sua potestà vicaria di sciogliere matrimoni, è quella che già in principio abbiamo additata come la regola dell'esercizio del potere giudiziario nella Chiesa, vale a dire la *salus animarum*, per il cui conseguimento così il bene comune della società religiosa, e in generale dell'umano consorzio, come il bene dei singoli trovano la dovuta e proporzionata considerazione.

Siano queste Nostre parole, che inaugurano il nuovo anno giuridico della S. R. Rota, un augurio anche per voi, dilette figli, che valga, mercè la grazia divina, a rendere innanzi a Dio meritorii del premio degli atleti, contendenti nella palestra della giurisprudenza cristiana, i vostri severi e faticosi passi nella ricerca e nell'affermazione della giustizia e della pace fra i fedeli per qualunque causa ricorrenti al vostro Tribunale. Ma all'inizio di questo nuovo anno la Nostra voce vuole altresì salutare l'ingresso della S. R. Rota nella sua nuova sede da Noi, compiendo l'opera dell'immortale Nostro Antecessore, preparata e disposta nelle maestose sale della Cancelleria Apostolica, dove meditabondi pensieri v'insinueranno lo scavato suolo dell'antica Roma, le pareti istoriate, le scale e i portici, testimoni di una storia e di un'arte famosa. Onde è per Noi di particolare soddisfazione il dare al benemerito Decano e agli altri membri di cotesto inclito Collegio una tale manifesta prova della Nostra stima per il loro sapiente ed esemplare lavoro. E perciò nutriamo fiducia, e Ci pare già di vedere, che in quelle nuove aule e stanze, meglio rispondenti alla posizione centrale, alla importanza della dignità gerarchica di cotesto Tribunale, la giurisprudenza ecclesiastica maturerà nuovi e più splendidi frutti per il decoro della Chiesa e per la salute delle anime.

¹ Matth., 19, 6.

² I Cor., 7, 15.

In tale aspettazione e con tale fiduciosa speranza invochiamo su tutti e su ciascuno dei presenti i limiti e l'assistenza dell'Onnipotente, mentre a tutti di cuore impartiamo la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 1º ottobre 1942, in AAS, 34 (1942), pp. 338-343

Il vedervi intorno a Noi, dilette figli, convenuti per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico della S. R. Rota, è per l'animo Nostro un augurio e un conforto, non solo per quel che l'accurata e saggia parola del degnissimo vostro Decano Ci ha manifestato sopra i vostri lavori e le molteplici cause trattate, ma più ancora perché a questa adunanza di omaggio filiale è preceduta la devota rituale invocazione dei carismi dello Spirito Santo, Spirito mandato dal Padre **1** e da Cristo **2** a rinnovare la faccia della terra **3**. Oh se la faccia della terra, sotto il moto di questo vivifico Spirito, che si librava sulle originarie tenebre dell'abisso, anche oggi si rinnovasse! Oh se il mondo dell'umanità, turbato dai disastrosi urti dei popoli e delle nazioni, si rinnovasse in una primavera di giustizia e di pace! Ma certo lo Spirito di Dio, che rinnova a Noi la letizia di parlare a voi, rinnova in voi la vita e il vigore delle forze per le fatiche sapienti che vi aspettano a tutela del diritto e della giustizia in mezzo al popolo cristiano; laddove la Nostra parola raffermi, come se la rinnovasse, la dignità e l'autorità che al Tribunale della S. R. Rota i Nostri Predecessori vollero assegnate e affidate.

Lo Spirito di Cristo, Redentore del genere umano, che col suo Vangelo elevò a più alta perfezione la fede e il culto del vero Dio, rinnovò anche il costume morale dell'uomo e del coniugio umano, restaurando il matrimonio nella sua unità e indissolubilità, che sono, come parlano i fatti, la più estesa materia delle vostre sentenze giudiziarie. Delle condizioni del matrimonio per la sua validità, degli impedimenti e degli effetti del vincolo coniugale (salvo la competenza dello Stato riguardo agli effetti meramente civili) è custode e difenditrice la Chiesa con la sua autorità, ricevuta dal divin Fondatore e supremamente impersonata nel Romano Pontefice.

1. Nelle cause concernenti la incapacità psichica o somatica di contrarre le nozze, non meno che in quelle riguardanti la dichiarazione di nullità del matrimonio o lo scioglimento, in taluni determinati casi, del vincolo validamente contratto, Noi, nel discorso pronunziato dinanzi a voi l'anno passato, avemmo ad osservare come occorra la

1 IOA. XIV, 26.

2 IOA. XVI, 7.

3 Ps. CIII, 30.

certezza morale. L'importanza dell'argomento Ci fa stimar utile di esaminare più accuratamente questo concetto; poiché, a norma del can. 1869 § 1, si richiede la certezza morale circa lo stato di fatto della causa da giudicare acciocché il giudice possa procedere a pronunciare la sua sentenza. Ora tale certezza, la quale si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana, ammette vari gradi.

Vi è una certezza assoluta, nella quale ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e la insussistenza del contrario è totalmente escluso. Tale assoluta certezza però non è necessaria per proferire la sentenza. In molti casi raggiungerla non è possibile agli uomini; l'esigerla equivarrebbe al richiedere cosa irragionevole dal giudice e dalle parti: importerebbe il gravare l'amministrazione della giustizia al di là di una tollerabile misura, anzi ne incepperebbe in vasta proporzione la via.

In opposizione a questo supremo grado di certezza il linguaggio comune chiama non di rado certa una cognizione che, strettamente parlando, non merita un tale appellativo, ma deve qualificarsi come una maggiore o minore probabilità, perché non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare. Questa probabilità o quasi-certezza non offre una base sufficiente per una sentenza giudiziaria intorno alla obbiettiva verità del fatto.

In tal caso, quando cioè la mancanza di certezza circa il fatto da giudicare impedisce di pronunciare un giudizio positivo sul merito della causa, la legge, ed in particolare l'ordinamento dei processi, danno al giudice regole obbligatorie sopra il modo di procedere, nelle quali le *praesumptiones iuris* e i *favores iuris* hanno una importanza decisiva. Di queste regole di diritto e di procedura il giudice non può non tener conto. Sarebbe però da riguardarsi come una esagerata o erronea applicazione di tali norme e come una falsa interpretazione della volontà del legislatore, se il giudice volesse a quelle ricorrere, quando si ha non solo una quasi-sicurezza, ma una certezza nel proprio e vero senso. Contro la verità e la sua sicura conoscenza non si danno nè presunzioni nè favori di diritto.

Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella *certezza morale*, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro, ed a cui Noi intendiamo principalmente di riferirCi. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza, anche se nel caso particolare sarebbe possibile di conseguire per via diretta o

indiretta una certezza assoluta. Solo così può aversi una regolare e ordinata amministrazione della giustizia, che proceda senza inutili ritardi e senza eccessivo gravame del tribunale non meno che delle parti.

2. Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità; il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un'altra essenzialmente diversa: [testo in greco] ⁴; ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La certezza promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente. Se dunque nella motivazione della sua sentenza il giudice afferma che le prove addotte, considerate separatamente, non possono dirsi sufficienti, ma, prese unitamente e come abbracciate con un solo sguardo, offrono gli elementi necessari per addivenire ad un sicuro giudizio definitivo, si deve riconoscere che tale argomentazione in massima è giusta e legittima.

3. Ad ogni modo, questa certezza va intesa come certezza obbiettiva, cioè basata su motivi oggettivi; non come una certezza puramente soggettiva, che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, forse anche su personale credulità, sconsideratezza, inesperienza. Una tale certezza morale oggettivamente fondata non si ha, se vi sono per la realtà del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno in qualche modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il contrario debba qualificarsi come non soltanto assolutamente possibile, ma altresì, in qualche maniera, probabile.

Per rendere sicura la oggettività di questa certezza, il diritto processuale stabilisce ben definite regole d'inchieste e di prove. Si richiedono determinate prove o corroboramenti di prove; altre sono invece indicate per insufficienti ⁵; si costituiscono speciali uffici e persone, incaricati durante il procedimento di tenere innanzi agli occhi, affermare e

⁴ ARISTOTEL., *De coelo* I, 1.

⁵ Cfr. C. I. C. libr. IV, p. 1, tit. X *De probationibus*, can. 1747-1836. Come anche varie disposizioni particolari del diritto criminale e matrimoniale.

difendere determinati diritti o fatti ⁶. Che cosa è questo se non un giusto formalismo giuridico, che riguarda talvolta più il lato materiale, tal altra più il lato formale del processo o del caso giuridico?

La coscienziosa osservanza di tali norme è un dovere del giudice; ma, d'altra parte, nella loro applicazione egli ha da tener presente che non sono fine a se stesse, bensì mezzi al fine, vale a dire per procurare e assicurare una certezza morale oggettivamente fondata circa la realtà del fatto. Non deve avvenire che ciò che secondo la volontà del legislatore ha da essere un aiuto e una garanzia per la scoperta della verità, ne divenga invece un impedimento. Qualora l'osservanza del diritto formale si tramutasse in una ingiustizia o in una mancanza di equità, è sempre possibile il ricorso al legislatore.

4. Di qui voi vedete perché nella moderna procedura giudiziaria, anche ecclesiastica, non sia posto in prima linea il principio del formalismo giuridico, ma la massima del libero apprezzamento delle prove. Il giudice deve – senza pregiudizio delle menzionate prescrizioni processuali – decidere secondo la sua propria scienza e coscienza se le prove addotte e la inchiesta ordinata sono o no sufficienti ⁷, bastevoli cioè alla necessaria certezza morale circa la verità e la realtà del caso da giudicare.

Senza dubbio possono talvolta sorgere conflitti tra il “formalismo giuridico” e il “libero apprezzamento delle prove”, ma essi sono nella maggior parte dei casi soltanto apparenti e quindi d'ordinario non difficilmente solubili. Giacché, come una è la verità obbiettiva, così anche la certezza morale obbiettivamente determinata non può essere che una sola. Non è dunque ammissibile che un giudice dichiari di avere personalmente, in base agli atti giudiziari, la morale certezza circa la verità del fatto da giudicare, e al tempo stesso deneghi, in quanto giudice, sotto l'aspetto del diritto processuale, la medesima obbiettiva certezza. Tali contrasti dovrebbero piuttosto indurlo a un ulteriore e più accurato esame della causa. Essi derivano non di rado dal fatto che alcuni lati della questione, i quali acquistano il loro pieno rilievo e valore soltanto considerati nell'insieme, non sono stati rettamente valutati, ovvero che le norme giuridico-formali sono state interpretate inesattamente o applicate contro il senso e la intenzione del legislatore. Ad ogni modo, la fiducia, che i tribunali debbono godere nel popolo, esige che vengano evitati e risolti, sempre che sia in qualche maniera possibile, simili conflitti tra l'opinione ufficiale dei giudici e i sentimenti ragionevoli del pubblico specialmente colto.

⁶ Cfr. can. 1585-1590.

⁷ Cfr. can. 1869 § 3.

5. Ma, perché la certezza morale ammette, come abbiamo detto, vari gradi, quale grado il giudice può o deve esigere per essere in stato di procedere ad emanar la sentenza? Primieramente deve in tutti i casi accertarsi, se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità. Una volta ciò assicurato, egli, di regola, non deve chiedere un più alto grado di certezza, se non quando la legge, massime a cagione della importanza del caso, lo prescriva **8**. Potrà bensì talora la prudenza consigliare che il giudice, quantunque non si abbia una espressa disposizione di legge, in cause di più grave momento non si appaghi di un grado infimo di certezza. Se però, dopo seria considerazione ed esame, si avrà una sicurezza corrispondente alle prescrizioni legali e all'importanza del caso, non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perché si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi.

Con questa esposizione del Nostro pensiero sopra un punto così delicato dell'ufficio del giudice, intendiamo di salutare, encomiare e ringraziare in voi i sagaci membri di cotesto insigne Collegio e Tribunale della cristiana giurisprudenza, in voi i quali non solo non ignorate, ma praticate la sentenza dell'Angelico Dottore che *unusquisque debet niti ad hoc quod de rebus iudicet, secundum quod sunt* **9**. Perché la verità val quanto l'entità e la realtà: onde il nostro intelletto, che prende la scienza dalle cose, ne prende ancora la regola e la misura secondo che le cose sono o non sono; di modo che la verità è la legge della giustizia **10**. Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità; perché la giustizia è, disse già il gran Filosofo di Stagira, *et in bello et in pace utilis*: [testo in greco] **11**. L'eterno Sole di giustizia illumini la terra e i suoi reggitori; e in voi, a gloria di Dio e della Chiesa e del popolo cristiano, scorga ogni passo nella ricerca della realtà di quel vero, che tranquilla nella morale certezza il volto della giustizia.

Mentre pertanto, con questo sacro auspicio, invochiamo sopra tutti e ciascuno di voi i più luminosi favori della divina Sapienza, con effusione di paterno affetto v'impartiamo la Nostra Apostolica Benedizione.

8 Cfr. can. 1869 § 3 e can. 1791 § 2.

9 *Summa Theol.* 2^a 2^{ae} p. q. 60 a. 4 ad 2.

10 Cfr. *Summa Theol.* 1 p. q. 21 a. 2.

11 ARISTOTELE, *Rhetoric.* I, 9.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1944, in AAS, 36 (1944), pp. 281-290

Il fine unico nella trattazione delle cause matrimoniali

L'inaugurazione del nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota Ci porse negli anni passati l'occasione di mettere in rilievo alcuni punti particolari nella trattazione delle cause matrimoniali, e di mostrare in qual modo la Chiesa, secondo la sua missione e il suo carattere, tali punti vede e considera, e come perciò vuole che siano veduti e trattati anche dal giudice e dagli ufficiali ecclesiastici.

Parlammo anzitutto del diritto naturale al matrimonio e dell'incapacità psichica e somatica di contrarre le nozze. Parimente discorremmo di alcuni principi fondamentali concernenti la dichiarazione di nullità del matrimonio e lo scioglimento del vincolo validamente contratto. Esponemmo poi varie riflessioni sulla certezza richiesta acciocché il giudice possa procedere a pronunciare la sua sentenza, e rilevammo essere sufficiente la certezza morale, vale a dire quella che esclude ogni ragionevole dubbio circa la verità del fatto, ricordando altresì che essa deve avere un carattere oggettivo e non essere fondata solamente sulla opinione o sul sentimento meramente soggettivo del giudice.

Con la stessa intenzione di esprimere lo spirito e la volontà della Chiesa, che al matrimonio attribuisce una somma importanza per il bene del popolo cristiano e la santità della famiglia, Ci proponiamo oggi – dopo aver ascoltato l'ampia ed accurata relazione annuale del vostro degno e benemerito Decano – di dire alcune parole sulla unità dello scopo, che deve dare speciale forma all'opera e alla collaborazione di tutti coloro, che partecipano alla trattazione delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici di ogni grado e specie, e deve animarli e congiungerli in una medesima unità di intento e di azione.

Triplice elemento della unità di azione

1. In generale è da premettere che la unità dell'azione umana risulta e proviene dai seguenti elementi: un unico scopo, un comune indirizzo di tutti verso questo scopo unico, un obbligo giuridico-morale di prendere e di conservare un tale indirizzo. Di questi elementi voi ben comprendete che il fine unico costituisce il principio e il termine formale, tanto dal lato oggettivo, quanto dal lato soggettivo. Poiché, come ogni moto riceve la sua determinazione dal fine, verso cui tende, così anche la cosciente attività umana si specifica dallo scopo a cui mira¹.

¹ Cfr. S. Th. 1^a 2^{ae} p. q. 1 a. 2.

Orbene, nel processo matrimoniale il *fine unico* è un giudizio conforme alla verità e al diritto, concernente nel processo di nullità la asserita non esistenza del vincolo coniugale, nel processo informativo de *vinculo solvendo* la esistenza, o no, dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo. In altri termini, il fine è l'accertare autorevolmente e il porre in vigore la verità e il diritto ad essa corrispondente, relativamente all'esistenza o alla continuazione di un vincolo matrimoniale.

L'*indirizzo personale* si ha mediante la volontà dei singoli che hanno parte nella trattazione della causa, in quanto essi dirigono e subordinano ogni loro pensiero, volere e atto nelle cose del processo al raggiungimento di quel fine. Se pertanto tutti i partecipanti seguono costantemente questo indirizzo, ne viene per naturale conseguenza la loro unità di azione e di cooperazione.

Infine il terzo elemento, ossia l'*obbligo giuridico-morale* di mantenere tale indirizzo, deriva nel processo matrimoniale dal diritto divino. Infatti il contratto nuziale è, per la sua propria natura, e fra i battezzati per la sua elevazione alla dignità di Sacramento, ordinato e determinato non dal volere umano, ma da Dio. Basti ricordare la parola di Cristo: "Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non si attenti di separare"², e l'insegnamento di S. Paolo: "Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia"³. L'alta gravità di quest'obbligo, originato come da fonte suprema e inestinguibile dal diritto divino, a servizio della verità nel processo matrimoniale, deve essere sempre fortemente affermata e inculcata. Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie! Perciò tutti coloro, che vi hanno qualche parte, debbono serbare vigile la coscienza, e al bisogno risvegliarla e ravvivarla, per rammentare che questi processi vengono in fondo condotti non dinanzi al tribunale degli uomini, ma a quello del Signore onnisciente, e che per conseguenza i relativi giudizi, se qualche frode, che concerna la sostanza, li falsi, non hanno valore davanti a Dio e nel campo della coscienza.

L'unità di fine e di azione nei singoli partecipanti alle cause matrimoniali

2. L'unità e la collaborazione nelle cause matrimoniali si effettua dunque mediante l'unità del fine, l'indirizzo verso il fine, l'obbligo della subordinazione al fine. Questo triplice elemento impone all'azione propria dei singoli partecipanti esigenze essenziali e la segna di una particolare impronta.

² MATTH. 19, 6.

a) il giudice

a) Innanzi tutto, per ciò che riguarda il *giudice*, che è come la giustizia animata, l'opera di lui arriva al suo apice nella emanazione della sentenza; la quale accerta e fissa giuridicamente la verità e le dà valore legale, così per quel che concerne il fatto da giudicare, come per ciò che si riferisce al diritto da applicarsi nel caso. Ma a tale chiarimento e servizio della verità è ordinato come a suo scopo tutto il processo. Perciò in questo oggettivo ordinamento al fine il giudice trova anche una sicura norma direttiva in ogni personale indagine, giudizio, prescrizione, divieto, che lo svolgimento del processo porta con sé. Di qui appare come l'obbligo giuridico-morale, a cui sottostà il giudice, altro non è che quello già menzionato derivante dal diritto divino, vale a dire di ricercare e determinare secondo verità se un vincolo, che coi segni esterni è stato stretto, esiste in realtà, ovvero se vi sono i presupposti necessari per il suo scioglimento, e, stabilita la verità, di emanare la sentenza in conformità di essa. In ciò sta l'alta importanza e la personale responsabilità del giudice nella direzione e nella conclusione del processo.

b) il Difensore del vincolo

b) Al *Difensore del vincolo* spetta di sostenere la esistenza ovvero la continuazione del vincolo coniugale, non però in modo assoluto, ma subordinatamente al fine del processo, che è la ricerca e il risultamento della verità oggettiva.

Il Difensore del vincolo deve collaborare al fine comune, in quanto indaga, espone e chiarisce tutto ciò che si può addurre in favore del vincolo. Affinché egli, che è da considerare come "*Pars necessaria ad iudicii validitatem et integritatem*" ⁴, possa adempire efficacemente il suo ufficio, l'ordine processuale gli ha attribuito particolari diritti e assegnato determinate incombenze ⁵. E come non sarebbe compatibile con l'importanza della sua carica e con l'adempimento solerte e fedele del suo dovere, se egli si contentasse di una sommaria visione degli atti e di alcune superficiali osservazioni; così non è conveniente che tale ufficio venga affidato a coloro che mancano ancora di esperienza della vita e di maturità di giudizio ⁶. Da questa regola non esenta il fatto che le osservazioni del Difensore del vincolo vengono sottoposte all'esame dei giudici, poiché questi hanno da trovare nell'accurata opera di lui un aiuto e un complemento della

³ Eph. 5, 32.

⁴ BENED. XIV, constit. *Dei miseratione*, 3 Nov. 1731, § 7.

⁵ Cfr. p. e. can. 1967-1969.

⁶ Cfr. *Norm. S. R. Rotae Trib.* 29 Iunii 1934, art. 4 § 2.

propria attività, né è da pretendere che essi rifacciano sempre tutto il lavoro e tutte le indagini del Difensore, per potersi fidare della sua esposizione.

D'altra parte non si può nemmeno esigere dal Difensore del vincolo che egli componga e prepari ad ogni costo una difesa artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento oppure no. Una tale esigenza sarebbe contraria alla sana ragione; graverebbe il Difensore del vincolo di una fatica inutile e senza valore; non porterebbe nessun chiarimento, ma piuttosto una confusione della questione; trascinerrebbe dannosamente il processo per le lunghe. Nell'interesse stesso della verità e per la dignità del suo ufficio, si deve dunque riconoscere in massima al Difensore del vincolo, ove il caso lo richieda, il diritto di dichiarare: che dopo un diligente, accurato e coscienzioso esame degli atti, non ha rivenuta alcuna ragionevole obiezione da muovere contro la domanda dell'attore o del supplicante.

Questo fatto e questa coscienza di non dovere incondizionatamente sostenere una tesi ordinatagli, ma di essere al servizio della verità già esistente, preserverà il Difensore del vincolo dal proporre interrogazioni unilateralmente suggestive e insidiose; dall'esagerare e mutare possibilità in probabilità o perfino in fatti compiuti; dall'affermare o costruire contraddizioni, dove un sano giudizio non le vede o facilmente le scioglie; dall'impugnare la veridicità di testimoni a causa di discrepanze o inesattezze in punti non essenziali o senza importanza per l'oggetto del processo, discrepanze e inesattezze, di cui la psicologia delle deposizioni dei testi insegna che esse rimangono nell'ambito delle normali cause di errore e non tolgono valore alla sostanza della deposizione stessa. La coscienza di dover servire alla verità riterrà infine il Difensore del vincolo dal chiedere nuove prove, quando le già addotte siano pienamente sufficienti a stabilire la verità: ciò che anche in altra occasione designammo come da non approvarsi.

Né si obietti che il Difensore del vincolo deve scrivere le sue *animadversiones* non "*pro rei veritate*", ma "*pro validitate matrimonii*". Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l'esistenza o la continuazione del vincolo, l'osservazione è ben giusta. Se invece si volesse affermare che il Difensore del vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch'egli, come ad ultimo scopo, all'accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente e indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine: *pro rei veritate!*

c) il Promotore di giustizia

c) Non vorremmo omettere alcune brevi osservazioni anche per ciò che si riferisce al *Promotore di giustizia*. Può essere che il bene pubblico richieda la dichiarazione di nullità di un matrimonio e che il Promotore di giustizia ne faccia regolare petizione al tribunale competente. In nessun altro punto si potrebbe essere tanto inclinati a mettere in dubbio la unicità del fine e della collaborazione di tutti nel processo matrimoniale, quanto qui, ove due pubblici ufficiali sembrano prendere posizione l'uno contro l'altro dinanzi al tribunale: l'uno, il Difensore del vincolo, deve per ufficio negare ciò che l'altro, pure per ufficio, è chiamato a promuovere. Ed invece precisamente qui si mostrano in modo manifesto la unità del fine e l'unico indirizzo di tutti a questo fine; poiché ambedue, nonostante l'apparente opposizione, pongono in fondo al giudice la medesima richiesta: di emettere un giudizio secondo la verità e la realtà dello stesso fatto oggettivo. La rottura della unità del fine e della collaborazione si avrebbe soltanto se il *Defensor vinculi* e il *Promotor iustitiae* considerassero i loro prossimi e opposti fini come assoluti e li sciogliessero e separassero dalla loro connessione e subordinazione al comune scopo finale.

d) l'avvocato

d) Ma l'unità del fine, l'indirizzo verso il fine e l'obbligo della subordinazione al fine nel processo matrimoniale debbono considerarsi e ponderarsi con particolare attenzione a riguardo del consulente legale o *avvocato*, di cui l'attore o il convenuto o il supplicante si servono, perché nessuno è più esposto al pericolo di perderli di vista.

L'avvocato assiste il suo cliente nel formulare il libello introduttorio della causa, nel determinare rettamente l'oggetto e il fondamento della controversia, nel mettere in rilievo i punti decisivi del fatto da giudicare; gli indica le prove da addurre, i documenti da esibire; gli suggerisce quali testimoni siano da indurre in giudizio, quali punti nelle deposizioni dei testi siano perentori; durante il processo lo aiuta a valutare giustamente le eccezioni e gli argomenti contrari e a confutarli: in una parola, raccoglie e fa valere tutto ciò che può essere allegato in favore della domanda del suo patrocinato.

In questa molteplice attività l'avvocato può ben porre ogni studio per ottenere la vittoria alla causa del suo cliente; ma in tutta la sua azione non deve sottrarsi all'unico e comune scopo finale: lo scoprimento, l'accertamento, l'affermazione legale della verità, del fatto oggettivo. Voi qui presenti, insigni giuristi e integerrimi difensori del foro ecclesiastico, ben sapete come la consapevolezza di tale subordinazione deve guidare l'avvocato nelle sue riflessioni, nei suoi consigli, nelle sue asserzioni e nelle sue prove, e come essa non solo lo premunisce dal costruire artificialmente e dal prendere a

patrocinare cause prive di qualsiasi serio fondamento, dal valersi di frodi o d'inganni, dall'indurre le parti e i testimoni a deporre il falso, dal ricorrere a qualsiasi altra arte disonesta, ma lo porta anche positivamente ad agire in tutta la serie degli atti del processo secondo i dettami della coscienza. Al supremo termine della verità da far rifulgere è necessario che convergano tanto l'opera dell'avvocato, quanto quella del Difensore del vincolo, perché ambedue, pur movendo da punti opposti per fini prossimi diversi, hanno da tendere al medesimo scopo finale.

Da qui apparisce che cosa si debba pensare del principio purtroppo non di rado affermato o in fatto seguito. "L'avvocato – si dice – ha il diritto e il dovere di produrre tutto ciò che giova alla sua tesi, non meno che il Difensore del vincolo fa rispetto alla tesi opposta; per nessuno dei due vale la norma: *pro rei veritate!* L'apprezzamento della verità è ufficio esclusivamente del giudice; gravare l'avvocato con tale cura significherebbe impedirne od anche paralizzarne del tutto l'attività". Tale osservazione si basa sopra un errore teorico e pratico: essa disconosce l'intima natura e l'essenziale scopo finale della controversia giuridica. Questa nelle cause matrimoniali non può paragonarsi ad una gara o ad una giostra, ove i due contendenti non hanno un comune scopo finale, ma ognuno persegue il suo scopo particolare e assoluto, senza riguardo, anzi in opposizione a quello del suo antagonista, vale a dire sconfiggere l'avversario e riportare la vittoria. In tal caso il vincitore con la sua lotta coronata da successo crea il fatto oggettivo, che per il giudice del combattimento o della gara è motivo determinante nel conferimento del premio, poiché per lui è legge: Al vincitore il premio. Tutt'altrimenti accade nella contesa giuridica di un processo matrimoniale. Qui non si tratta di creare un fatto con la eloquenza e la dialettica, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto già esistente. Il summenzionato principio cerca di scindere l'attività dell'avvocato dal servizio della verità oggettiva, e vorrebbe in qualche modo attribuire all'abile argomentazione una forza creatrice del diritto, come l'ha il vittorioso combattimento in una gara.

La stessa considerazione dell'incondizionato obbligo verso la verità vale anche nel caso del semplice procedimento informativo in seguito alla domanda per scioglimento del vincolo. L'istruzione della causa nel foro ecclesiastico non prevede l'intervento di un patrocinatore legale del supplicante; ma è un naturale diritto di quest'ultimo di valersi, per suo conto, del consiglio e dell'assistenza di un giurista nella redazione e nella motivazione della supplica, nella scelta e presentazione dei testimoni, nel superamento delle sopravvenienti difficoltà. Il consulente legale o l'avvocato può anche qui mettere in opera tutto il suo sapere e la sua valentia in favore del suo cliente; ma anche in questa attività estragiudiziale egli deve ricordarsi dell'obbligo che lo lega al servizio della verità,

della sua sottomissione al fine comune e della parte che ha da compiere nel comune lavoro per il conseguimento di questo fine.

Da quanto abbiamo esposto appare manifesto come, nella trattazione delle cause matrimoniali nel foro ecclesiastico, giudice, difensore del vincolo, promotore di giustizia, avvocato debbono fare, per così dire, causa comune e insieme collaborare, non mescolando l'ufficio proprio di ciascuno, ma in cosciente e voluta unione e sottomissione al medesimo fine.

e) Le parti, i testimoni, i periti

e) È superfluo di aggiungere che la medesima legge fondamentale – indagare, rendere manifesta e far valere legalmente la verità – obbliga anche gli altri partecipanti al processo. Per assicurare il raggiungimento di tale scopo viene loro imposto il giuramento. In questa subordinazione al fine essi trovano una chiara norma per il loro orientamento interno e per la loro azione esterna, e ne attingono sicurezza di giudizio e quiete della coscienza. Né alle *parti*, né ai *testimoni*, né ai *periti* è lecito di costruire fatti non esistenti, dare agli esistenti una infondata interpretazione, negarli, confonderli od offuscarli. Tutto ciò contrasterebbe col servizio da prestarsi alla verità, cui obbligano la legge di Dio e il giuramento dato.

Il processo matrimoniale nel suo ordinamento e subordinazione al fine universale della Chiesa, la salute delle anime

3. Abbracciando ora con la mente il già detto, il nostro pensiero vede palesemente come il processo matrimoniale rappresenta una unità di fine e di azione, nella quale i singoli partecipanti debbono esercitare il loro particolare ufficio in reciproco coordinamento e in comune ordinamento al fine medesimo; a somiglianza dei membri di un corpo, che hanno bensì ciascuno la loro propria funzione e la loro propria attività, ma al tempo stesso sono reciprocamente coordinati e insieme ordinati al conseguimento dello stesso scopo finale, che è quello dell'intero organismo.

Tuttavia questa considerazione intorno all'intima natura del processo matrimoniale rimarrebbe incompleta, se non si desse uno sguardo anche ai suoi esterni rapporti.

Il processo matrimoniale nel foro ecclesiastico è una funzione della vita giuridica della Chiesa. Nella Nostra Enciclica sul Corpo mistico di Cristo abbiamo esposto come la cosiddetta "Chiesa giuridica" è bensì di origine divina, ma non è tutta la Chiesa; come essa in qualche modo rappresenta soltanto il corpo, che deve essere vivificato dallo spirito, vale a dire dallo Spirito Santo e dalla sua grazia. Nella stessa Enciclica spiegavamo altresì come tutta la Chiesa, nel suo corpo e nella sua anima, quanto alla partecipazione

dei beni e al profitto che ne deriva, è costituita esclusivamente per la “salvezza delle anime”, secondo la parola dell’Apostolo: “Omnia vestra sunt” ⁷. Con ciò è indicata la superiore unità e il superiore scopo, cui sono destinate e si dirigono la vita giuridica e ogni giuridica funzione nella Chiesa. Ne segue che anche il pensiero, il volere e l’opera personale nell’esercizio di una tale attività debbono tendere al fine proprio della Chiesa: la salute delle anime. In altri termini, il fine superiore, il principio superiore, l’unità superiore non dice altro che “cura delle anime”, come tutta l’opera di Cristo sulla terra fu cura delle anime, e cura delle anime fu ed è tutta l’azione della Chiesa.

Ma il giurista, che, come tale, guarda al nudo diritto e alla rigida giustizia, suole mostrarsi quasi istintivamente estraneo alle idee e agl’intenti della cura delle anime e propugna una chiara separazione tra i due fori, il foro della coscienza e quello dell’esterna convivenza giuridico-sociale. Questa tendenza verso una netta divisione dei due campi è fino a un certo grado legittima, in quanto il giudice e i suoi collaboratori nel procedimento giudiziario non hanno per ufficio proprio e diretto la cura pastorale. Sarebbe però un funesto errore l’affermare che non si trovino anch’essi in ultima e definitiva istanza al servizio delle anime. Essi verrebbero così a mettersi nel giudizio ecclesiastico fuori dello scopo e dell’unità di azione propri della Chiesa per divina istituzione; sarebbero come membri di un corpo, che non si inseriscono più nella sua totalità e non vogliono più sottoporre e ordinare la loro azione allo scopo dell’intero organismo.

Efficacia di tale ordinamento e subordinazione sull’attività giuridica

L’attività giuridica, e particolarmente la giudiziaria, non ha nulla da temere da tale ordinamento e subordinazione; che anzi essa ne è fecondata e promossa. La necessaria larghezza di vedute e di decisione ne è assicurata, poiché, mentre la unilaterale operosità giuridica nasconde sempre in sé il pericolo di un esagerato formalismo e attaccamento alla lettera, la cura delle anime garantisce un contrappeso, mantenendo desta nella coscienza la massima: “Leges propter homines, et non homines propter leges”. Perciò in altra occasione avemmo già ad avvertire che là ove la lettera della legge fosse di ostacolo al raggiungimento della verità e della giustizia, deve sempre essere aperto il ricorso al legislatore.

Il pensiero dell’appartenenza al servizio del fine della Chiesa conferisce inoltre a tutti coloro, che partecipano alla sua attività giuridica, anche la necessaria indipendenza ed

⁷ 1 Cor. 3, 22.

autonomia di fronte al potere giudiziario civile. Fra Chiesa e Stato, come rilevammo nella menzionata Enciclica sul Corpo mistico di Cristo, sebbene ambedue siano nel pieno significato della parola società perfette, vi è tuttavia una profonda differenza. La Chiesa ha un proprio particolare carattere di origine e di impronta divina. Da ciò deriva anche nella sua vita giuridica un tratto a lei proprio, un orientamento, fin nelle ultime conseguenze, verso pensieri e beni superiori, oltremondani, eterni. Quindi, piuttosto che un'opinione, è da considerare per vari motivi come un erroneo giudizio il dire di alcuni che l'ideale della prassi giuridica ecclesiastica consiste nella sua maggior possibile assimilazione e conformità all'ordinamento giudiziario civile; il che tuttavia non esclude che essa possa opportunamente avvantaggiarsi del vero progresso della scienza del diritto anche in questo campo.

Finalmente il pensiero dell'appartenenza alla superiore unità della Chiesa e della subordinazione al suo fine universale, la *salus animarum*, comunica all'attività giuridica la fermezza per procedere nel sicuro cammino della verità e del diritto, e la preserva non meno da una debole condiscendenza verso le disordinate brame delle passioni che da una dura e ingiustificata inflessibilità. La salute delle anime possiede come guida una norma suprema assolutamente sicura: la legge e la volontà di Dio. A questa medesima legge e volontà di Dio un'attività giuridica, che riconosce e ha coscienza di non avere nessun altro fine che quello della Chiesa, si indirizzerà fermamente nel regolamento dei casi particolari a lei sottoposti, e vedrà così confermata in un ordine superiore quella che già era nel suo proprio campo la sua massima fondamentale: servizio e affermazione della verità nell'accertamento del vero fatto e nell'applicazione ad esso della legge e della volontà di Dio.

Perciò Ci riesce di particolare soddisfazione il sapere che cotesto S. Tribunale è inconcussamente fedele a così eccelsa norma e può essere quindi additato come esempio ai Tribunali diocesani, che ad esso guardano come a modello e norma.

Voglia il Cielo che il nuovo anno giuridico della Sacra Romana Rota, il quale si inaugura oggi sotto la invocazione dello Spirito Santo, sia anche auspicio della inaugurazione di un nuovo anno giuridico di pace e di giustizia nel mondo!

Con tale voto invociamo su di voi e sull'opera vostra i lumi della divina Sapienza, mentre con effusione di cuore impartiamo a tutti e a ciascuno la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 2 ottobre 1945, in AAS, 37 (1945), pp. 256-262

Dacché piacque al Signore, giudice sovrano di tutte le giustizie umane, di costituirCi quaggiù suo Rappresentante e Vicario, oggi per la prima volta – dopo aver ascoltato l'ampia e dotta relazione annuale dell'attività di cotesto Sacro Tribunale, fattaCi dal vostro degnissimo Decano, – possiamo esprimervi, dilette figli, la Nostra gratitudine ed esporvi il Nostro pensiero, senza che il fragore delle armi copra la Nostra voce coi suoi rombi sinistri. Oseremmo Noi dire che è la pace? Non ancora pur troppo! Voglia il Signore che ne sia almeno l'aurora! Una volta cessata la violenza dei combattimenti, suona l'ora della giustizia, la cui opera consiste nel restaurare coi suoi giudizi l'ordine sconvolto o turbato. Formidabile dignità e potenza del giudice che, al di sopra di tutte le passioni e di tutti i preconcetti, deve riflettere la giustizia stessa di Dio, sia che si tratti di decidere le controversie o di reprimere i delitti!

Tale è invero l'oggetto di ogni giudizio, la missione di ogni potestà giudiziaria, ecclesiastica o civile. Un rapido sguardo superficiale alle leggi e alla prassi giudiziaria potrebbe far credere che l'ordinamento processuale ecclesiastico e il civile presentino differenze soltanto secondarie, press'a poco come quelle che si notano nell'amministrazione della giustizia in due Stati civili della stessa famiglia giuridica. Anche nello scopo immediato essi sembrano coincidere: attuazione o assicurazione del diritto stabilito dalla legge, ma nel caso particolare contestato o leso, per mezzo di sentenza giudiziaria, ossia mediante giudizio emanato dalla autorità competente in conformità della legge. I vari gradi delle istanze giudiziarie si trovano parimente in ambedue; il procedimento mostra presso entrambi i medesimi principali elementi: domanda d'introduzione della causa, citazione, esame dei testimoni, comunicazione dei documenti, interrogatorio delle parti, conclusione del processo, sentenza, diritto di appello.

Ciò nonostante, questa larga somiglianza esterna ed interna non deve far dimenticare le profonde differenze che esistono 1^o nella origine e nella natura, 2^o nell'oggetto, 3^o nel fine. – Ci restringeremo oggi a parlare del primo di questi tre punti, rimandando agli anni futuri, se così piacerà al Signore, la trattazione degli altri due.

I. La potestà giudiziaria è una parte essenziale ed una necessaria funzione del potere delle due società perfette, la ecclesiastica e la civile. Perciò la questione della origine della potestà giudiziaria si identifica con quella della origine del potere.

Ma appunto perciò, oltre alle rassomiglianze già accennate, si è creduto di trovarne altre anche più profonde.

È cosa singolare il vedere come alcuni seguaci delle varie concezioni moderne intorno al potere civile abbiano invocato, a conferma e a sostegno delle loro opinioni, le presunte analogie con la potestà ecclesiastica. Ciò vale non meno per il cosiddetto “totalitarismo” e “autoritarismo”, che per il loro polo opposto, la moderna democrazia. Però in realtà quelle più profonde somiglianze non esistono in nessuno dei tre casi, come un breve esame dimostrerà facilmente.

È incontestabile che una delle esigenze vitali di ogni umana comunanza, quindi anche della Chiesa e dello Stato, consiste nell'assicurare durevolmente la unità nella diversità dei suoi membri.

Ora il “totalitarismo” non è mai che possa provvedere a quella esigenza, perché esso dà al potere civile una estensione indebita, determina e fissa nel contenuto e nella forma tutti i campi di attività, e in tal modo comprime ogni legittima vita propria – personale, locale e professionale – in una unità o collettività meccanica, sotto l'impronta della nazione, della razza o della classe.

Noi abbiamo già nel Nostro Radiomessaggio del Natale 1942 additato particolarmente le tristi conseguenze per il potere giudiziario di quella concezione e di quella prassi, che sopprime la eguaglianza di tutti dinanzi alla legge e lascia le decisioni giudiziarie in balia di un mutevole istinto collettivo.

Del resto, chi potrebbe mai pensare che simili erronee interpretazioni violatrici del diritto abbiano potuto determinare la origine o influire sull'azione dei tribunali ecclesiastici? Ciò non è stato nè potrà mai essere, perché contrario alla natura stessa della potestà sociale della Chiesa, come vedremo in appresso.

Ma a quella esigenza fondamentale è ben lungi dal soddisfare anche l'altra concezione del potere civile, che può essere designata col nome di “autoritarismo”, perché esclude i cittadini da qualsiasi efficace partecipazione od influsso nella formazione della volontà sociale. Esso scinde per conseguenza la nazione in due categorie, quella dei dominatori e quella dei dominati, i cui reciproci rapporti vengono ad essere puramente meccanici, sotto l'impero della forza, ovvero hanno un fondamento meramente biologico.

Ora chi non vede come in tal guisa la vera natura del potere statale rimane profondamente sconvolta? Questo infatti, e per se stesso e mediante l'esercizio delle sue funzioni, deve tendere a ciò che lo Stato sia una vera comunità, intimamente unita nello scopo ultimo, che è il bene comune. Ma in quel sistema il concetto del bene comune diviene così labile e si palesa così chiaramente come un ingannevole manto dell'unilaterale interesse del dominatore, che uno sfrenato “dinamismo” legislativo

esclude ogni sicurezza giuridica, e quindi sopprime un elemento fondamentale di ogni vero ordine giudiziario.

Giammai un così falso dinamismo non potrebbe sommergere e rimuovere i diritti essenziali riconosciuti alle singole persone fisiche e morali nella Chiesa. La natura del potere ecclesiastico non ha nulla di comune con quell' "autoritarismo", al quale quindi non può riconoscersi alcun punto di riferimento con la costituzione gerarchica della Chiesa.

Resta da esaminare la forma democratica del potere civile, nella quale alcuni vorrebbero trovare una più stretta somiglianza col potere ecclesiastico. Senza dubbio, ove vige una vera democrazia teorica e pratica, essa adempie quella esigenza vitale di ogni sana comunità, a cui abbiamo accennato. Ma ciò si avvera, o può a parità di condizioni avverarsi anche nelle altre legittime forme di governo.

Certamente il medio evo cristiano, particolarmente informato dallo spirito della Chiesa, con la sua dovizia di fiorenti comunità democratiche mostrò come la fede cristiana sappia creare una vera e propria democrazia, ed anzi ne sia l'unica durevole base. Poiché una democrazia senza l'unione degli spiriti, almeno nelle massime fondamentali della vita, soprattutto relativamente ai diritti di Dio e alla dignità della persona umana, al rispetto verso la onesta attività e libertà personale, anche nelle cose politiche una tale democrazia sarebbe difettosa e malferma. Quando dunque il popolo si allontana dalla fede cristiana o non la pone risolutamente come principio del vivere civile, allora anche la democrazia facilmente si altera e si deforma e col trascorrere del tempo è soggetta a cadere nel "totalitarismo" e nell' "autoritarismo" di un solo partito.

Se, d'altra parte, si tiene presente la tesi preferita della democrazia – tesi che insigni pensatori cristiani hanno in ogni tempo propugnata –, vale a dire che il soggetto originario del potere civile derivante da Dio è il popolo (non già la "massa"), si fa sempre più chiara la distinzione fra la Chiesa e lo Stato anche democratico.

II. Essenzialmente diversa dal potere civile è infatti la potestà ecclesiastica, e quindi anche il potere giudiziario nella Chiesa.

L'origine della Chiesa, all'opposto di quella dello Stato, non è di diritto naturale. La più ampia e accurata analisi della persona umana non offre alcun elemento per concludere che la Chiesa, al pari della società civile, avrebbe dovuto naturalmente nascere e svilupparsi. Essa deriva da un atto positivo di Dio, al di là e al di sopra della indole sociale dell'uomo, per quanto con questa in perfetta armonia; perciò la potestà ecclesiastica – e quindi anche il corrispondente potere giudiziario – è nata dalla volontà e dall'atto, con cui

Cristo ha fondato la sua Chiesa. Ciò non toglie però che, una volta costituita la Chiesa, come società perfetta, per opera del Redentore, dall'intima sua natura scaturissero non pochi elementi di rassomiglianza con la struttura della società civile.

In un punto tuttavia quella differenza fondamentale apparisce particolarmente manifesta. La fondazione della Chiesa come società si è effettuata, contrariamente all'origine dello Stato, non dal basso all'alto, ma dall'alto al basso; vale a dire che Cristo, il quale nella sua Chiesa ha attuato sulla terra il Regno di Dio da lui annunziato e destinato per tutti gli uomini di tutti i tempi, non ha affidato alla comunità dei fedeli la missione di Maestro, di Sacerdote e di Pastore ricevuta dal Padre per la salute del genere umano, ma l'ha trasmessa e comunicata a un collegio di Apostoli o messi, da lui stesso eletti, affinché con la loro predicazione, col loro ministero sacerdotale e con la potestà sociale del loro ufficio facessero entrare nella Chiesa la moltitudine dei fedeli, per santificarli, illuminarli e condurli alla piena maturità dei seguaci di Cristo.

Esaminate le parole con le quali Egli ha comunicato loro i suoi poteri: potere di offrire il sacrificio in memoria di lui **1**, potere di rimettere i peccati **2**, promessa e conferimento della potestà suprema delle chiavi a Pietro e ai suoi Successori personalmente³, comunicazione del potere di legare e di sciogliere a tutti gli Apostoli **4**. Meditate infine le parole con le quali Cristo, prima della sua ascensione, trasmette a questi medesimi Apostoli la missione universale, che egli ha avuta dal Padre **5**. Vi è forse in tutto ciò qualche cosa che possa dar luogo a dubbi o ad equivoci? Tutta la storia della Chiesa, dal suo inizio sino ai giorni nostri, non cessa di far eco a quelle parole e di rendere la stessa testimonianza con una chiarezza e una precisione che nessuna sottigliezza potrebbe turbare o velare. Ora tutte queste parole, tutte queste testimonianze proclamano all'unisono che nella potestà ecclesiastica l'essenza, il punto centrale secondo la espressa volontà di Cristo, dunque per diritto divino, è la missione data da lui ai ministri dell'opera della salute presso la comunità dei fedeli e presso tutto il genere umano.

Il canone 109 del Codice di diritto canonico ha messo questo mirabile edificio in una chiara luce e in un rilievo scultorio: "Qui in ecclesiasticam hierarchiam cooptantur, non ex

1 LUC. 22, 19.

2 IO. 20, 21-23.

3 MATTH. 16, 19; IO. 21, 15-17.

4 MATTH. 18, 18.

5 MATTH. 28, 18-20; IO. 20, 21,

populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione adleguntur; sed in gradibus potestatis ordinis constituuntur sacra ordinatione; in supremo pontificatu, ipsomet iure divino, adimpleta conditione legitimae electionis eiusdemque acceptationis; in reliquis gradibus iurisdictionis, canonica missione”.

“Non ex populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione”: Il popolo fedele o la potestà secolare possono avere nel corso dei secoli partecipato spesso alla designazione di coloro, cui dovevano essere conferiti gli uffici ecclesiastici – ai quali, del resto, compreso il Pontificato supremo, possono essere eletti, tanto il discendente di nobile stirpe, quanto il figlio della più umile famiglia operaia. In realtà però i membri della Gerarchia ecclesiastica hanno ricevuto e ricevono sempre la loro autorità dall’alto e non debbono rispondere dell’esercizio del loro mandato che o immediatamente a Dio, a cui soltanto è soggetto il Romano Pontefice, ovvero, negli altri gradi, ai loro Superiori gerarchici, ma non hanno nessun conto da rendere né al popolo né al potere civile, salva naturalmente la facoltà di ogni fedele di presentare nelle dovute forme all’autorità ecclesiastica competente, od anche direttamente alla suprema potestà della Chiesa, le sue domande e i suoi ricorsi, specialmente quando il supplicante o ricorrente è mosso da motivi che toccano la sua personale responsabilità per la salute spirituale propria o altrui.

Da quanto abbiamo esposto derivano principalmente due conclusioni:

1º Nella Chiesa, altrimenti che nello Stato, il soggetto primordiale del potere, il giudice supremo, la più alta istanza d’appello, non è mai la comunità dei fedeli. Non esiste dunque, né può esistere nella Chiesa, quale è stata fondata da Cristo, un tribunale popolare o una potestà giudiziaria promanante dal popolo.

2º La questione dell’estensione e della grandezza della potestà ecclesiastica si presenta anch’essa in un modo del tutto differente da quella riguardante lo Stato. Per la Chiesa vale in primo luogo la espressa volontà di Cristo, che poteva darle, secondo la sua sapienza e bontà, mezzi e poteri maggiori o minori, salvo sempre quel minimo necessariamente richiesto dalla sua natura e dal suo fine. La potestà della Chiesa abbraccia tutto l’uomo, il suo interno e il suo esterno, in ordine al conseguimento del fine soprannaturale, in quanto che egli è interamente sottoposto alla legge di Cristo, della quale la Chiesa è stata dal suo divin Fondatore costituita custode ed esecutrice, così nel foro esterno, come nel foro interno o di coscienza. Potestà dunque piena e perfetta, quantunque aliena da quel “totalitarismo”, che non ammette né riconosce l’onesto

riferimento ai chiari e imprescrittibili dettami della propria coscienza e violenta le leggi della vita individuale e sociale scritte nei cuori degli uomini **6**. La Chiesa infatti con la sua potestà mira non ad asservire la persona umana, ma ad assicurarne la libertà e la perfezione, redimendola dalle debolezze, dagli errori e dai travimenti dello spirito e del cuore, i quali, prima o poi, terminano sempre nel disonore e nella schiavitù.

Il carattere sacro, che alla giurisdizione ecclesiastica deriva dalla sua origine divina e dalla sua appartenenza alla potestà gerarchica, deve ispirarvi, diletti figli, un'altissima stima del vostro ufficio e spronarvi ad adempirne con viva fede, con inalterabile rettitudine e con sempre vigile zelo gli austeri doveri. Ma, dietro il velo di questa austerità, quale splendore si rivela agli occhi di chi sa vedere nel potere giudiziario la maestà della giustizia, la quale in tutta la sua azione tende a far apparire la Chiesa, la Sposa di Cristo, "santa e immacolata" **7** davanti al suo Sposo divino e davanti agli uomini! In questo giorno in cui si apre il vostro nuovo anno giuridico, Noi invochiamo sopra di voi, diletti figli, i favori e gli aiuti del Padre dei lumi, di Cristo, al quale Egli ha rimesso ogni giudizio **8**, dello Spirito d'intelletto, di consiglio e di forza, della Vergine Maria, specchio di giustizia e sede della sapienza, mentre con effusione di cuore impartiamo a voi tutti qui presenti, alle vostre famiglie, a tutte le persone che vi sono care, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 6 ottobre 1946, in AAS, 38 (1946), pp. 391-397

Ecco che già un anno è trascorso, diletti figli, dacché Vi vedemmo l'ultima volta intorno a Noi, un anno per voi del più intenso lavoro, specialmente nel campo delle cause matrimoniali. Continuando lo studio iniziato nel Nostro precedente discorso, Noi cogliamo oggi l'occasione che esso Ci offre per tornare ancora una volta su questa materia, che costituisce la parte precipua della vostra attività, e sulla quale si è trattenuto nella sua consueta relazione anche il vostro venerato Decano.

Noi cominciammo nel passato anno a parlare delle differenze fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico ed il civile. Avendo infatti esaminata la fondamentale distinzione, nella loro origine e nella loro natura, dei due supremi Poteri, dei quali la potestà giudiziaria è una importante e necessaria funzione, ne deducemmo una simile essenziale

6 Rom. 2, 15.

7 Eph. 5, 27.

8 Io. 5, 22.

diversità fra i due ordinamenti giudiziari, nonostante le molteplici rassomiglianze, che nell'uno e nell'altro si riscontrano.

Alla medesima conclusione si giunge, se si mette a confronto l'*oggetto* proprio di ognuno. Anche qui troviamo elementi e lineamenti comuni. In ambedue le società perfette, invero, la tutela del *bonum commune* esige che i diritti e i beni dei loro membri possano essere per via giudiziaria attuati, garantiti, reintegrati. Inoltre quei diritti e quei beni sono in parte gli stessi nella Chiesa e nello Stato. Poiché anche la Chiesa è una società visibile, la cui vita è necessariamente legata al modo di essere fisico, alle condizioni di spazio e di tempo, in cui vive l'uomo. D'altra parte, però, vi sono diritti e beni così peculiari e propri della giurisdizione ecclesiastica, che per la loro natura non sono né possono essere oggetto del potere giudiziario dello Stato.

I. Tra i beni, per la difesa dei quali i tribunali ecclesiastici (così degli Ordinari dei luoghi, come della Sede Apostolica), nel corso della storia, sono – talvolta severamente – intervenuti, si deve segnalare la fede stessa, fondamento di tutta la vita soprannaturale. Il Tribunale per la tutela della fede è dunque un organo legittimo della potestà giudiziaria nella Chiesa, in quanto essa è una società religiosa perfetta. Il suo ufficio è di reagire giuridicamente contro ogni attacco diretto a colpire uno dei suoi più importanti e vitali beni. I delitti dell'eresia e dell'apostasia non potevano né possono lasciare la Chiesa indifferente od inerte. Senza dubbio nel volger dei secoli il tribunale per la difesa della fede ha potuto assumere forme e metodi non richiesti dalla natura stessa delle cose, ma che trovano la loro spiegazione alla luce delle particolari circostanze storiche; sarebbe tuttavia falso di volerne trarre un argomento contro la legittimità del tribunale stesso.

Noi non ignoriamo che il solo nome di questo tribunale urta il sentimento di non pochi uomini del nostro tempo. Sono coloro, il cui pensiero e il cui intimo senso si trovano sotto il fascino di una dottrina, che, escludendo ogni idea di soprannaturale e di rivelazione, attribuisce alla umana ragione la forza di comprendere a fondo il mondo, la prerogativa di dominare tutta la vita, e per conseguenza esige in ciò la piena indipendenza dell'uomo da qualsiasi vincolo di autorità. Di questa dottrina Noi conosciamo le fonti, i fautori, i progressi; sappiamo il suo influsso sulla vita intellettuale, morale, sociale, sulla economia e sulla politica, ma anche le sue peripezie nel corso della storia degli ultimi secoli, specialmente degli ultimi cento anni. I suoi rappresentanti si appellano al principio della "libertà di coscienza", al principio della "tolleranza" nelle materie concernenti la vita spirituale, soprattutto religiosa. Tuttavia troppo spesso essi stessi, appena conquistato il potere, non hanno avuto nulla di più urgente che di violentare le coscienze e d'imporre

alla parte cattolica del popolo un giogo opprimente, specialmente per ciò che si riferisce al diritto dei genitori nella educazione dei figli.

Se alla coscienza moderna può sembrare che la reazione contro i delitti a danno della fede nei secoli scorsi abbia talvolta oltrepassato i giusti limiti, ai tempi nostri invece la umana società mostra generalmente a questo riguardo una eccessiva insensibilità e indifferenza. I sempre più frequenti contatti e la promiscuità delle diverse confessioni religiose entro i confini di un medesimo popolo hanno condotto i tribunali civili a seguire il principio della “tolleranza” e della “libertà di coscienza”. Anzi vi è una tolleranza politica, civile e sociale verso i seguaci delle altre confessioni, che in tali circostanze è anche per i cattolici un dovere morale.

La Chiesa stessa nel can. 1351 del Codice di diritto canonico ha dato forza di legge alla massima: “*Ad amplexandam fidem catholicam nemo invitus cogatur*”: Nessuno venga costretto contro la sua volontà ad abbracciare la fede cattolica. Questo canone, che riproduce le parole stesse del Nostro grande Predecessore Leone XIII nell’Enciclica *Immortale Dei* del 1º Novembre 1885, è l’eco fedele della dottrina insegnata dalla Chiesa fin dai primi secoli del Cristianesimo. Ci basti ora di citare la testimonianza di Lattanzio, scritta verso gli anni 305-310: “... Non est opus vi et iniuria, quia religio cogi non potest: verbis potius quam verberibus agendum est, ut sit voluntas... Itaque nemo a nobis retinetur invitus – inutilis est enim deo qui devotione ac fide caret... Nihil est enim tam voluntarium quam religio, in qua si animus sacrificantis aversus est, iam sublata, iam nulla est...” ¹.

Se dunque, pochi giorni or sono, secondo le notizie riferite dalla stampa, in un tristissimo processo è stato affermato dal Pubblico Ministero che anche il Papa ha approvato le cosiddette “conversioni forzate”, ed anzi, quel che sarebbe ancor più grave, per scopi di imperialismo nazionale, Noi abbiamo il diritto e il dovere di respingere una così falsa accusa. E affinché la Nostra asserzione non manchi di essere debitamente documentata, stimiamo opportuno di darvi lettura di un Pro-Memoria della Nostra Segreteria di Stato, del 25 gennaio 1942, in risposta ad una domanda della Legazione di Jugoslavia presso la Santa Sede, sul movimento delle conversioni, nel quale, del resto, la Legazione medesima espressamente riconosceva che né la Santa Sede né l’Episcopato cattolico in Croazia avevano avuto parte alcuna. Ecco dunque il testo del Pro-Memoria:

¹ *Divinae institutiones*, I, 5 c. 19; *Corpus Script. Eccles. Lat.*, vol. XIX, pp. 463-465.

“Se référant à la Note de la Légation Royale de Yougoslavie près le Saint-Siège, n. 1/42 du 9 Janvier courant, la Secrétairerie d’État de Sa Sainteté a l’honneur de porter à la connaissance de la même Légation ce qui suit:

D’après les principes de la doctrine catholique, la conversion doit être le résultat, non pas contraintes extérieures, mais de l’adhésion de l’âme aux vérités enseignées par l’Église catholique.

C’est pour cela que l’Église catholique n’admet dans son sein les adultes, qui demandent à y entrer ou à y faire retour, qu’à la condition qu’ils soient pleinement conscients de la portée et des conséquences de l’acte qu’ils veulent accomplir.

Par conséquent, le fait que tout à coup grand nombre de dissidents croates demandât à être reçu dans l’Église catholique, ne pouvait pas ne pas préoccuper vivement l’Episcopat croate auquel revient naturellement la défense et la protection des intérêts catholiques en Croatie.

Loin de prendre acte officiellement, soit explicitement soit implicitement, de ce fait, il se fit un devoir de rappeler formellement à qui de droit la nécessité que le retour des dissidents pût s’accomplir en toute liberté et de revendiquer en même temps à l’Autorité ecclésiastique la compétence exclusive de donner des ordres et des directives en matière de conversions.

Si un Comité épiscopal fut aussitôt constitué avec la charge de traiter et de décider toutes les questions concernant cette matière, cela a été fait précisément dans le but d’obtenir que les conversions fussent, en conformité avec les principes de la doctrine catholique, le fruit de la persuasion et non pas d’une contrainte.

Le Saint-Siège, de son côté, ne négligea pas non plus de recommander et d’inculquer l’observance exacte des prescriptions canoniques et des directives données à ce sujet”.

Per riprendere ora il filo del Nostro ragionamento, dobbiamo aggiungere che il tribunale ecclesiastico nell’esercizio della sua giurisdizione non può far propria la stessa norma seguita dai tribunali civili. La Chiesa cattolica, come abbiamo già detto, è una società perfetta, la quale ha per fondamento la verità della fede infallibilmente rivelata da Dio. Ciò che a questa verità si oppone è necessariamente un errore e all’errore non si possono obiettivamente riconoscere gli stessi diritti che alla verità. In tal guisa la libertà di pensiero e la libertà di coscienza hanno i loro limiti essenziali nella veridicità di Dio rivelatore. Diciamo: i loro limiti essenziali, se realmente la verità non è uguale all’errore e se realmente la sana coscienza nell’uomo è la voce di Dio. Da ciò consegue che un membro della Chiesa non può senza colpa negare o ripudiare la verità cattolica già

conosciuta ed ammessa; e se la Chiesa, dopo di aver accertato il fatto della eresia e dell'apostasia, lo punisce, per esempio, escludendolo dalla comunione dei fedeli, rimane strettamente nella sua competenza ed agisce a tutela, per così dire, del suo diritto domestico.

II. Un altro oggetto, che fa risaltare chiaramente la differenza fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico ed il civile, è il matrimonio. Questo è, secondo la volontà del Creatore, una *res sacra*. Perciò, quando si tratta della unione fra battezzati, esso rimane per natura sua fuori della competenza dell'autorità civile. Ma anche fra i non battezzati i matrimoni legittimamente contratti sono nell'ordine naturale una cosa sacra, di guisa che i tribunali civili non hanno il potere di scioglierli, né la Chiesa in simili casi ha mai riconosciuto la validità delle sentenze di divorzio. Ciò non toglie che le semplici dichiarazioni di nullità dei matrimoni medesimi – relativamente rare in paragone dei giudizi di divorzio – possano in determinate circostanze essere giustamente pronunciate dai tribunali civili, e quindi riconosciute dalla Chiesa.

Senza dubbio circa gli effetti puramente civili del matrimonio anche fra battezzati è giudice competente, come è a tutti noto, l'autorità civile ². Ma ben più ampia e profonda è la competenza della Chiesa nelle questioni matrimoniali, perché da lei, per istituzione divina, dipende soprattutto ciò che riguarda la tutela del vincolo coniugale e della santità delle nozze.

A questa competenza partecipate anche voi, dilette figli, chiamati come siete a pronunciare le vostre sentenze nelle cause matrimoniali.

Se al principio del Nostro discorso vi abbiamo espresso la Nostra paterna riconoscenza per l'assidua opera vostra particolarmente in questo campo, non possiamo ora nascondervi la Nostra sollecitudine per il crescente numero di tali processi, sollecitudine che sappiamo essere anche la vostra, come le considerazioni esposte dal vostro degno interprete Ci hanno testé apertamente manifestato.

Non sono infatti le cause matrimoniali pendenti dinanzi al vostro Tribunale un indice e non danno forse la misura del progressivo dissolvimento della vita coniugale, dissolvimento che minaccia di avvelenare e di corrompere anche i costumi delle popolazioni cattoliche? Allo sviluppo di così funesto disordine ambedue le guerre mondiali, ma la seconda incomparabilmente più della prima, hanno largamente

² Can. 1016.

contribuito. Niuno può rimanere freddamente insensibile dinanzi alla tragedia che trascina ancora dietro di sé le sue lamentevoli conseguenze, al pensiero dei milioni di giovani sposi, che una forzata separazione ha tenuti lontani gli uni dagli altri per lunghi mesi ed anni. Quale somma di coraggio, di abnegazione, di pazienza, quale tesoro di amorosa mutua fiducia, quale spirito di fede cristiana, erano necessari per mantenere intatta la fede giurata, per resistere! Molti, senza dubbio, con l'aiuto della grazia implorata nella preghiera, hanno saputo rimanere saldi. Ma, accanto a loro, quanti altri sono stati meno forti! Quante rovine di focolari distrutti, quante ferite di anime colpite nella loro dignità umana, nella loro delicatezza coniugale, quante cadute mortali per la felicità familiare!

Ora si tratta di riparare queste rovine, di sanare queste piaghe, di curare questi mali. Il cuore materno della Chiesa sanguina alla vista delle indicibili angosce di tanti suoi figli; per venir loro in aiuto non risparmia alcuno sforzo, e spinge fino all'estremo limite la sua condiscendenza. Questo limite estremo trovasi solennemente formulato nel can. 1118 del Codice di diritto canonico: *“Matrimonium validum ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest”*.

Niuno dubita che al presente una delle cure principali della Chiesa deve essere quella di frenare con ogni mezzo il crescente decadimento del matrimonio e della famiglia, ed essa ne ha piena coscienza, pur essendo ben consapevole che le sue premure non potranno conseguire risultati effettivi che nella misura in cui le condizioni generali, economiche, sociali e soprattutto morali, renderanno praticamente meno grave la condotta di una vita coniugale accetta al Signore. A tale riguardo assai grandi sono le responsabilità che pesano sui poteri pubblici.

Frattanto, nell'attesa che questo miglioramento della pubblica moralità si sia ottenuto, voi dovrete, dilette figli, con “fatica e pazienza” ³ sopportare e dominare l'affluire incessante dei processi matrimoniali. Poiché altro è l'azione per il risanamento della vita coniugale e familiare, ed altro la procedura giudiziaria riguardo ai matrimoni. Questa ha l'ufficio di giudicare e di decidere i casi che le vengono presentati, oggettivamente, secondo lo stato di fatto e le norme del diritto canonico. Continuate ad apportare nell'esercizio della vostra carica, con la inalterabile imparzialità del giudice coscienzioso, la consapevolezza che con ciò voi altamente contribuite alla edificazione della Chiesa. La saggia equità, con cui cotesto Tribunale considera anche il lato finanziario delle cause

³ Cfr. Apoc. 2, 2.

medesime nelle difficili condizioni economiche presenti, – equità cui corrisponde la generosa cooperazione degli Avvocati rotali, – mostra già chiaramente che voi concepite l'opera vostra quale realmente è: un servizio reso al vero bene dei fedeli, alla salute delle anime.

III. Fra gli oggetti del potere giudiziario ecclesiastico Noi dobbiamo annoverare anche le materie che (oltre alla tutela della fede) sono proprie del tribunale della Suprema S. Congregazione del S. Offizio. La severità della sua procedura è voluta dalla santità dei beni, che esso ha la missione di difendere, e dalla gravità dei delitti, che è chiamato a giudicare. Non vi sarebbe motivo di farne particolare menzione, se il suo modo di procedere non venisse segnalato come in contrasto col principio, oggi generalmente ammesso, della pubblicità dei giudizi, considerata come una necessaria garanzia contro arbitri a danno della giustizia.

L'attività di quel Supremo tribunale anche nelle cause criminali si svolge in realtà con l'obbligo del segreto. Ma innanzi tutto è da ricordare che anche la procedura penale degli Stati civili prevede in alcuni casi che il dibattimento abbia luogo, o in tutto o in parte, "a porte chiuse", quando cioè un tale provvedimento è richiesto dal bene comune: ora appunto questo stesso principio la Chiesa applica nei processi penali del S. Offizio. D'altra parte però è indispensabile in simili casi che siano assicurate tutte le garanzie essenziali per un giusto ed equo giudizio: contestazione delle accuse all'imputato, con facoltà d'impugnarle o di indicare quanto stimi utile a sua discolpa; libera difesa sia personale, sia col ministero di un avvocato d'ufficio ovvero scelto dall'accusato; piena oggettività e coscienziosità dei giudici. Ora tutti questi requisiti trovano la loro attuazione nel tribunale del S. Offizio.

Il vostro ufficio è ben grave, diletti figli, non soltanto per la sua vastità, ma altresì per le responsabilità che esso importa e per l'intensità dell'austero lavoro che impone. Santo e benefico ufficio, esso è tuttavia ignorato da molti, misconosciuto da altri. Ma il Signore lo riguarda con compiacenza e, vedendo con quale animo voi lavorate per il suo onore, per il servizio della sua Chiesa, per l'interesse delle anime, per la salvezza della società, fa discendere su di voi l'abbondanza delle sue grazie, in auspicio delle quali impartiamo di cuore a voi tutti qui presenti la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 29 ottobre 1947, in AAS, 39 (1947), pp. 493-498

Ci torna particolarmente gradito il vedervi di nuovo qui adunati intorno a Noi, diletti figli, e il rivolgervi il Nostro riconoscente saluto, dopo aver raccolto dalle labbra del vostro venerato Decano la testimonianza del sempre crescente e arduo lavoro compiuto nello scorso anno da cotesto Sacro Tribunale. Anno per la Chiesa di conforti e di amarezze, di

conquiste e di lotte, nella sempre mutevole e contraddittoria, ma anche pertinace opposizione del mondo contro di lei, secondo la parola del Redentore: *“Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit”* ¹.

Così, ciò che ieri era per molti un dovere della Chiesa e si esigeva da lei con modi anche incomposti, di resistere cioè alle ingiuste imposizioni di governi totalitari oppressori delle coscienze e di denunciarle e condannarle dinanzi al mondo (il che essa non mancava mai di fare, ma di proprio e libero impulso e nelle debite forme), oggi è per quegli stessi uomini, saliti al potere, delitto e illecita intromissione nel campo proprio dell'autorità civile. E i medesimi argomenti, che i governi tirannici di ieri adducevano contro la Chiesa nella sua lotta per la difesa dei diritti divini e della giusta dignità e libertà umana, oggi sono usati dai nuovi dominatori per combattere la perseverante azione di lei a tutela della verità e della giustizia. Ma la Chiesa cammina diritta per la sua via, sempre tendendo al fine per cui è stata istituita dal divino suo Fondatore, cioè di condurre gli uomini, attraverso i sentieri soprannaturali della virtù e del bene, alla felicità celeste ed eterna: con che al tempo stesso promuove anche la pacifica e prospera convivenza umana.

Questo pensiero Ci riporta naturalmente al terzo punto del tema da Noi proposto negli ultimi due anni alla vostra considerazione. Perciò, avendo Noi già trattato delle differenze fra l'ordinamento giudiziario ecclesiastico e il civile per ciò che riguarda così l'origine e la natura, come l'oggetto dell'uno e dell'altro, Ci resta oggi da parlare del fine essenzialmente diverso delle due società.

Questa ultima differenza fondata sul fine esclude senza dubbio quella forzata sottomissione e quasi inserzione della Chiesa nello Stato, contraria alla natura stessa di ambedue, che ogni totalitarismo tende, almeno sul principio, a conseguire. Essa tuttavia non nega certamente qualsiasi unione fra le due società, e ancor meno viene a determinare fra loro una fredda e dissociante aura di agnosticismo e d'indifferenza. Chi volesse intendere così la retta dottrina che la Chiesa e lo Stato sono due distinte società perfette, andrebbe errato. Egli non potrebbe spiegare le molteplici forme, proprio del passato e del presente, e, sebbene in diverso grado, fruttuose, di unione fra le due potestà; non terrebbe soprattutto conto che Chiesa e Stato risalgono alla medesima fonte, Dio, e che ambedue hanno cura del medesimo uomo, della sua personale dignità naturale o soprannaturale. Tutto ciò non poteva né volle trascurare il Nostro glorioso

¹ Io. 15, 18.

Predecessore Leone XIII, allorché nella sua Enciclica *Immortale Dei* del 1º Novembre 1885 chiaramente delineava, in base al loro diverso fine, i limiti delle due società ed osservava che allo Stato spetta prossimamente e massimamente di curare gl'interessi terreni, alla Chiesa di procacciare i beni celesti ed eterni degli uomini ², in quanto cioè questi abbisognano di sicurezza e di appoggio da parte sia dello Stato per le cose terrene, sia della Chiesa per le eterne.

Non vediamo noi forse in ciò, sotto alcuni aspetti, una qualche analogia con le relazioni fra il corpo e l'anima? L'uno e l'altra agiscono congiuntamente in tal modo che il carattere psicologico dell'uomo si risente ad ogni istante del suo temperamento e delle sue condizioni fisiologiche, mentre, viceversa, le impressioni morali, le commozioni, le passioni si riflettono sulla sensibilità fisica così potentemente, che l'anima modella anche i lineamenti del volto, su cui quasi imprime la sua immagine.

Esiste dunque quella differenza del fine, differenza che esercita un diverso e profondo influsso sulla Chiesa e sullo Stato, principalmente sul potere supremo di ambedue le società, e quindi anche sulla potestà giudiziaria, la quale non ne è che una parte e una funzione. Indipendentemente dalla circostanza, se i singoli giudici ecclesiastici ne siano o no consapevoli, tutta la loro attività giudiziaria è e rimane inclusa nella pienezza di vita della Chiesa col suo alto fine: *caelestia ac sempiterna bona comparare*. Questo *finis operis* della potestà giudiziaria ecclesiastica le dà la impronta oggettiva e ne fa una istituzione della Chiesa come società soprannaturale. E poiché questa impronta deriva dai fine ultraterreno della Chiesa, la potestà giudiziaria ecclesiastica non cadrà mai nella rigidità e nella immobilità, a cui istituti puramente terreni, per timore della responsabilità, o per indolenza, od anche per una malintesa cura di tutelare il bene, certamente alto, della sicurezza del diritto, vanno facilmente soggetti.

Ciò non vuol dire però che nell'ordinamento giudiziario ecclesiastico vi sia un campo lasciato libero al solo arbitrio del giudice nel trattamento dei singoli casi. Questi errori di una pretesa funesta "vitalità" del diritto sono tristi prodotti del nostro tempo in attività estranee alla Chiesa. Non tocca da un anti-intellettualismo oggi abbastanza diffuso, la Chiesa rimane ferma al principio: il giudice decide nel singolo caso secondo la legge; principio il quale, senza favorire un eccessivo "formalismo giuridico" di cui in altra occasione (1º Ottobre 1942) discorremmo, respinge però quell'"arbitrio soggettivo", che verrebbe a porre il giudice non più sotto, ma sopra la legge. Comprendere rettamente la

² LEONIS XIII *Acta*, ed. Rom., vol. V, 1886, p. 128.

norma giuridica nel senso del legislatore e rettamente analizzare il singolo caso in ordine alla norma da applicare, questo lavoro intellettuale è una parte essenziale della concreta attività giudiziaria. Senza tale procedimento la sentenza del giudice sarebbe un semplice comando, e non ciò che la parola “diritto *positivo*” vuole esprimere, vale a dire nel caso singolo, e quindi concreto, mettere ordine nel mondo, che come un tutto è stato dalla sapienza di Dio creato nell’ordine e per l’ordine.

Non è forse questo campo dell’attività giudiziaria ricco di vita? Ancor più: la legge ecclesiastica è volta al bene comune della società ecclesiastica, e quindi inseparabilmente legata al fine della Chiesa. Mentre dunque il giudice applica la legge al caso particolare, coopera a compiere la pienezza del fine che vive nella Chiesa. Quando invece si vede posto di fronte a casi dubbi, ovvero quando la legislazione lascia a lui la libertà, il legame dell’ordinamento giudiziario ecclesiastico col fine della Chiesa lo aiuterà anche allora a trovare e a motivare la retta decisione e a preservare il suo ufficio dalla macchia del puro arbitrio.

Comunque, perciò, la relazione della potestà giudiziaria ecclesiastica a quel fine si consideri, essa apparisce come la più sicura garanzia della vera vitalità delle sue decisioni, e mentre costituisce il giudice ecclesiastico in un ufficio voluto da Dio, gl’ispira quell’alto senso di responsabilità che è anche nella Chiesa la indispensabile tutela, superiore a qualsiasi ordinamento legale, della sicurezza del diritto.

Con ciò non intendiamo in alcun modo di non riconoscere le difficoltà pratiche che, nonostante tutto, la vita moderna causa anche alla potestà giudiziaria ecclesiastica, sotto vari aspetti anzi ancor più che nel campo civile. Si pensi soltanto ad alcuni beni spirituali, di fronte ai quali il potere giudiziario dello Stato si sente meno legato od anzi si mantiene consapevolmente indifferente. Tipici sono in tal senso i casi dei delitti contro la fede o dell’apostasia, quelli riguardanti la “libertà di coscienza” e la “tolleranza religiosa”, come anche i processi matrimoniali. In questi casi la Chiesa, e quindi anche il giudice ecclesiastico, non può adottare l’atteggiamento neutrale degli Stati di confessione religiosa mista e ancor meno quello di un mondo caduto nella incredulità e nell’indifferentismo religioso, ma deve lasciarsi guidare unicamente dal fine essenziale datole da Dio.

In tal guisa sempre di nuovo noi incontriamo la profonda differenza che la diversità del fine determina fra la potestà giudiziaria ecclesiastica e la civile. Senza dubbio nulla osta a che l’una si valga dei risultati conseguiti dall’altra, non meno nelle cognizioni teoriche, che nelle esperienze pratiche; tuttavia sarebbe errato il voler trasferire meccanicamente gli elementi e le norme dell’una nell’altra, e tanto più il volerle addirittura eguagliare. La

potestà giudiziaria ecclesiastica e il giudice ecclesiastico non hanno da cercare altrove il loro ideale, ma debbono portarlo in se stessi; debbono aver sempre presente al loro sguardo che la Chiesa è un organismo soprannaturale, cui è insito un principio vitale divino, principio che deve muovere e dirigere anche la potestà giudiziaria e l'ufficio di giudice ecclesiastico.

Giudici nella Chiesa sono in virtù del loro ufficio e per volere divino i Vescovi, dei quali dice l'Apostolo che "sono stati costituiti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio" **3**. Ma il "reggere" include il "giudicare" come una necessaria funzione. Dunque secondo l'Apostolo lo Spirito Santo chiama i Vescovi non meno all'ufficio di giudice che al governo della Chiesa. Dallo Spirito Santo deriva perciò il carattere sacro di quell'ufficio. I fedeli della Chiesa di Dio "acquistata da lui col proprio sangue" sono coloro ai quali si riferisce l'attività giudiziaria. La legge di Cristo è fondamentalmente quella, secondo cui nella Chiesa si pronunziano le sentenze. Il principio vitale divino della Chiesa muove tutti e tutto ciò, che è in lei, verso il suo fine, quindi anche la potestà giudiziaria e il giudice: *caelestia ac sempiterna bona comparare*.

Perciò, voi che avete l'ufficio di giudici in cotesto Tribunale ordinario della Sede Apostolica, siate consci della singolare vostra dignità. Non nello spirito della pretesione e dell'orgoglio, ma nel semplice ed umile senso dell'adempimento di un sacro dovere. Allora l'ideale del vostro ufficio sarà in voi rinvigorito, meno come frutto del vostro proprio sforzo, che come grazia dello Spirito Santo.

Ma la Nostra parola anche in questa ricorrenza vuol essere soprattutto la espressione della Nostra gratitudine per il lavoro da voi prestato, e specialmente per lo spirito di religioso sentimento, di cui esso è una chiara manifestazione. Le aspre critiche di contrastante contenuto e procedenti da opposti principî – come quelle mosse contro di voi – sono già per se stesse ordinariamente un segno che la ragione è dalla parte di chi ne è l'oggetto; e siccome nel caso vostro questa presunzione è convalidata dagli eloquenti dati statistici presentati dal vostro Decano, ciò conferma agli occhi di tutti gli onesti che il coscienzioso rispetto della legge di Dio, il fermo proposito di tutelare la verità e la giustizia e quella "*benignitas et humanitas*" **4**, portata al mondo dal Salvatore divino e propria di coloro che hanno a cuore la salute delle anime, sono veramente la stella polare che guida tutta la vostra attività di giudici.

3 Act. 20, 38.

4 Tit. 3, 4.

A quella stella tenete sempre fisso lo sguardo, senza lasciarvi turbare dai tempestosi flutti delle umane passioni e degli attacchi nemici, paghi e lieti del testimonio della vostra coscienza nel contribuire con l'opera vostra alla "edificazione del corpo di Cristo" 5.

Implorando su di voi l'abbondanza della grazia divina, fecondatrice del vostro lavoro, v'impartiamo di cuore, diletti figli, la Nostra paterna Apostolica Benedizione.

Pio XII, Discorso alla Rota Romana, 13 novembre 1949, in AAS, 41 (1949), pp. 604-608

Con vivo compiacimento vi salutiamo ancora una volta qui adunati intorno a Noi, diletti figli, dopo aver udito dalle labbra del vostro venerato Decano la relazione sulla vostra attività durante l'anno giuridico 1948-1949, relazione che, con l'eloquenza sobria, ma luminosa dei fatti, aggiunge ai molti altri un nuovo attestato dell'alto valore e della irrepreensibile rettitudine di cotesto Tribunale.

L'opera della Sacra Romana Rota, che nel corso dell'ultimo decennio abbiamo potuto seguire più di vicino, Ci ha messo in grado di apprezzare debitamente il suo incondizionato rispetto alla verità dei fatti e alle disposizioni del diritto divino, specialmente in ciò che concerne la santità del matrimonio e la costituzione della famiglia, e Ci ispira in pari tempo la ferma fiducia che tutti i suoi membri osserveranno sempre fedelmente le norme già da Noi dettate, in adempimento dei doveri del Nostro magistero Apostolico, particolarmente nei discorsi del 3 ottobre 1941, 1° ottobre 1942 e 2 ottobre 1944. Ciò è di tanto maggior conforto all'animo Nostro nelle circostanze presenti, che danno – certamente non dappertutto, ma pur in larga misura – lo spettacolo di una crisi nell'amministrazione della giustizia, che oltrepassa le abituali deficienze della coscienza morale cristiana.

Le cause immediate di tale crisi sono da ricercarsi principalmente nel positivismo giuridico e nell'assolutismo di Stato; due manifestazioni che alla loro volta derivano e dipendono l'una dall'altra. Sottratta infatti al diritto la sua base costituita dalla legge divina naturale e positiva, e per ciò stesso immutabile, altro non resta che fondarlo sulla legge dello Stato come sua norma suprema, ed ecco posto il principio dello Stato assoluto. Viceversa questo Stato assoluto cercherà necessariamente di sottomettere tutte le cose al suo arbitrio, e specialmente di far servire il diritto stesso ai suoi propri fini.

Il positivismo giuridico e l'assolutismo di Stato hanno alterato e sfigurato la nobile fisionomia della giustizia, i cui fondamenti essenziali sono il diritto e la coscienza. Questo fatto richiama una serie di riflessioni, che si riducono tutte a due punti: le norme

5 Eph. 4, 12.

oggettive del diritto e la loro concezione soggettiva. Per oggi Ci restringeremo a parlare del primo punto, rimandando lo studio del secondo ad altra occasione, se così piacerà al Signore.

Nella scienza, come nella prassi giuridica, ritorna continuamente sul tappeto la questione del vero e giusto diritto. Ve ne è dunque anche un altro? un diritto falso e illegittimo? Senza dubbio l'avvicinamento di questi due termini per sé urta e ripugna. Non è però men vero che la nozione da essi significata è stata sempre viva nel senso giuridico, anche dei classici pagani. Nessuno forse fra loro ne ha dato una espressione più profonda di Sofocle nella sua tragedia *Antigone* ¹. Egli fa dire alla sua eroina che, per le cure di Creonte, Eteocle era stato seppellito [testo greco]. [testo greco] è colui che compie i suoi doveri verso Dio e verso gli uomini, che è giusto, pio, onesto, probo, umano; [testo greco] corrisponde dunque a ciò che noi chiamiamo vero e giusto diritto, mentre [testo greco] o [testo greco] designando il violento, colui il quale usa il diritto del più forte, indica l'uomo del falso e ingiusto diritto.

Tutta la crisi, a cui abbiamo accennato, si riepiloga nell'antagonismo fra il vero e il falso diritto. L'interesse, col quale seri e penetranti giuristi si sono applicati allo studio di questo argomento, Ci sembra di felice auspicio per la soluzione della crisi. Ma per ciò bisogna che si abbia il coraggio di volerne vedere chiaramente e riconoscerne lealmente le radici.

Dove dobbiamo dunque cercarle, se non sul terreno della filosofia del diritto?

È impossibile di osservare con attenzione il mondo corporeo e spirituale, fisico e morale, senza essere colpiti d'ammirazione allo spettacolo dell'ordine e dell'armonia, che regnano in tutti i gradi della scala dell'essere. Nell'uomo fino a quella linea di confine, in cui si arresta la sua attività incosciente e comincia l'azione cosciente e libera, quell'ordine e quell'armonia vengono strettamente attuati secondo le leggi poste dal Creatore nell'essere esistente. Al di qua di quella linea vale ancora la volontà ordinatrice di Dio; tuttavia la sua attuazione e il suo svolgimento sono lasciati alla libera determinazione dell'uomo, la quale può essere conforme o in opposizione al volere divino.

In questo campo della cosciente azione umana, del bene e del male, del precetto, del permesso e del divieto, la volontà ordinatrice del Creatore si manifesta mediante il comandamento morale di Dio iscritto nella natura e nella rivelazione, come mediante il

¹ V. 23-24.

precetto o la legge della legittima autorità umana nella famiglia, nello Stato e nella Chiesa. Se l'attività umana si regola e si dirige secondo quelle norme, essa rimane per se stessa in armonia con l'ordine universale voluto dal Creatore.

In ciò trova la sua risposta la questione del diritto vero e falso. Il semplice fatto di essere dichiarato dal potere legislativo norma obbligatoria nello Stato, preso solo e per sé, non basta a creare un vero diritto. Il "criterio del semplice fatto" vale soltanto per Colui che è l'Autore e la regola sovrana di ogni diritto, Iddio. Applicarlo al legislatore umano indistintamente e definitivamente, come se la sua legge fosse la norma suprema del diritto, è l'errore del positivismo giuridico nel senso proprio e tecnico della parola; errore che è alla base dell'assolutismo di Stato e che equivale ad una deificazione dello Stato medesimo.

Il secolo decimonono è il gran responsabile del positivismo giuridico. Se le sue conseguenze hanno tardato a farsi sentire in tutta la loro gravità nella legislazione, si deve al fatto che la coltura era ancora impregnata del passato cristiano e che i rappresentanti del pensiero cristiano potevano ancora quasi dappertutto far sentire la loro voce nelle assemblee legislative. Doveva venire lo Stato totalitario d'impronta anticristiana, lo Stato che – per principio o almeno di fatto – rompeva ogni freno di fronte ad un supremo diritto divino, per svelare al mondo il vero volto del positivismo giuridico.

Occorre forse risalire molto indietro nella storia per trovare un cosiddetto "diritto legale", che toglie all'uomo ogni dignità personale; che gli nega il diritto fondamentale alla vita e alla integrità delle sue membra, rimettendo l'una e l'altra all'arbitrio del partito e dello Stato; che non riconosce all'individuo il diritto all'onore e al buon nome; che contesta ai genitori il diritto sui loro figli e il dovere della loro educazione; che soprattutto considera il riconoscimento di Dio, supremo Signore, e la dipendenza dell'uomo da Lui come senza interesse per lo Stato e per la comunità umana? Questo "diritto legale", nel senso ora esposto, ha sconvolto l'ordine stabilito dal Creatore; ha chiamato il disordine ordine, la tirannia autorità, la schiavitù libertà, il delitto virtù patriottica.

Tale era e tale è ancora, dobbiamo dire, in alcuni luoghi il "diritto legale". Noi tutti siamo stati testimoni del modo come taluni, che avevano agito secondo questo diritto, sono stati poi chiamati a renderne ragione dinanzi alla giustizia umana. I processi, che si sono così svolti, non hanno soltanto condotto veri criminali alla sorte loro dovuta; essi hanno anche dimostrato la intollerabile condizione, a cui una legge dello Stato, completamente dominata dal positivismo giuridico, può ridurre un pubblico ufficiale che, altrimenti, per sua natura e lasciato libero nei suoi sentimenti, sarebbe rimasto un onesto uomo.

È stato osservato come, secondo i principî del positivismo giuridico, quei processi avrebbero dovuto concludersi con altrettante assoluzioni, anche in casi di delitti, che ripugnano al senso umano e riempiono il mondo di orrore. Gl'imputati si trovavano, per così dire, coperti dal "diritto vigente". Di che cosa erano invero colpevoli, se non di aver fatto ciò che questo diritto prescriveva o permetteva?

Noi non intendiamo certamente di scusare i veri colpevoli. Ma la maggior responsabilità ricade sui profeti, sui propugnatori, sui creatori di una coltura, di un potere dello Stato, di una legislazione, che non riconosce Dio e i suoi diritti sovrani. Dovunque questi profeti erano e sono ancora all'opera, deve sorgere il rinnovamento e la restaurazione del vero pensiero giuridico.

Bisogna che l'ordine giuridico si senta di nuovo legato all'ordine morale, senza permettersi di varcarne i confini. Ora l'ordine morale è essenzialmente fondato in Dio, nella sua volontà, nella sua santità, nel suo essere. Anche la più profonda o più sottile scienza del diritto non potrebbe additare altro criterio per distinguere le leggi ingiuste dalle giuste, il semplice diritto legale dal diritto vero, che quello percepibile già col solo lume della ragione dalla natura delle cose e dell'uomo stesso, quello della legge scritta dal Creatore nel cuore dell'uomo ² ed espressamente confermata dalla rivelazione. Se il diritto e la scienza giuridica non vogliono rinunciare alla sola guida capace di mantenerli nel retto cammino, debbono riconoscere gli "obblighi etici" come norme oggettive valide anche per l'ordine giuridico.

L'organizzazione giuridica della Chiesa cattolica non è mai passata né rischia mai di passare per una tale crisi. E come potrebbe essere altrimenti? Il suo alfa ed omega è la parola del Salmista: *In aeternum, Domine, est verbum tuum, stabile ut caelum... Verbi tui caput constantia est, et aeternum est omne decretum iustitiae tuae* ³. Ciò vale per tutto il diritto divino, per quello altresì che l'Uomo-Dio ha posto a fondamento della sua Chiesa. Infatti, fin dal principio, nelle prime grandi promesse ⁴, ha stabilito la sua Chiesa come una società giuridica. Cieco in verità dovrebbe essere chi chiudesse gli occhi a questa realtà.

² Cfr. Rom. 2, 14-15.

³ Ps. 118, 89, 160.

⁴ MATTH. 16, 16-20.

La scienza e la prassi del diritto canonico non riconoscono evidentemente alcun diritto legale che non sia anche vero diritto; loro ufficio è di dirigere, nei limiti fissati dalla legge divina, il sistema giuridico ecclesiastico sempre e interamente verso il fine della Chiesa stessa, che è la salute e il bene delle anime. A questo fine serve, in modo perfetto, il diritto divino; allo stesso fine deve tendere, il più perfettamente possibile, anche il diritto ecclesiastico.

Lieti di sapere che voi, dilette figli, individualmente e collegialmente, esercitate la vostra alta magistratura secondo questo spirito, e in auspicio delle più abbondanti grazie celesti, v'impartiamo di cuore la Nostra Apostolica Benedizione.

GIOVANNI XIII

Giovanni XXIII, Discorso alla Rota Romana, 19 ottobre 1959, in AAS, 51 (1959), pp. 822-825

La Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Sacra Romana Rota Ci offre questa mattina la soddisfazione di riceverne l'inclito collegio dei Prelati Uditori, gli Officiali tutti, e gli Avvocati, subito dopo la fiduciosa preghiera allo Spirito Paraclito, per implorare i doni della divina grazia su le molteplici sollecitudini del nuovo anno di attività.

Diletti figli! L'indirizzo testè letto Ci è stato gradito anche per la sua semplicità, che conviene a chi, possedendo l'arte di soppesare le parole, annette a ciascuna grande importanza. Il fatto stesso di non avere ricercato una speciale celebrazione del primo Cinquantennio dell'attività del Tribunale, dalla promulgazione della *Sapienti Consilio* di San Pio X, – cosa che peraltro sarebbe stata ampiamente giustificata – è indice di uno spirito di riserbo, che fa onore alla Istituzione ed ai suoi Membri.

Siamo lieti di rilevare dalla secolare storia del vostro Tribunale – e la Relazione a Noi presentata lo sottolinea felicemente – come proprio l'ultimo Nostro omonimo Predecessore, Giovanni XXII, abbia avuto per voi i segni di una altissima fiducia. Fu infatti lui a dimostrare una particolare attenzione al collegio dei *Capellani Papae ac Auditores causarum sacri palatii apostolici*, il cui nobile servizio si perpetua nelle vostre dignità e mansioni. Nel 1331, dettando quel Pontefice Sommo la *Ratio iuris*, riconobbe una piena autonomia a quella eletta accolta di sacerdoti giuristi, eredi dell'antica sapienza romana e tutori della giustizia cristiana, autonomia che ben si confaceva con la delicatezza dei compiti ad essa demandati. In seguito a tale distinzione, essi giudicarono anche in assenza del Papa, ebbero coadiutori e notai, ricevendo allora una nuova e compiuta organizzazione, con speciale regolamento e propria sede.

Questo particolare, di cui vi allietate, e che abbiamo voluto ricordare per l'amabile coincidenza a cui esso accenna, si confonde con tutti gli attestati di affetto che i Romani Pontefici vi hanno dimostrato, su per il corso vario dei secoli: fino a San Pio X, che definitivamente ordinò la Sacra Romana Rota stabilendone il modo di procedere, fino a Pio XII di ven. memoria, i cui nove discorsi, in occasione della inaugurazione di altrettanti Anni Giudiziari, formano un monumento di vera sapienza e alta dottrina.

Amiamo pertanto come coronare queste prove di affetto dei Nostri Antecessori, esprimendovi il Nostro paterno plauso, e la Nostra considerazione per il lavoro che svolgete. Quando pensiamo ai diletti figli, che, nel complesso organismo della Curia Romana, si dedicano al servizio della Sede Apostolica, un senso di soddisfazione e, vi diciamo anche, di calma e di sicurezza Ci pervade, perché sappiamo che essi sono validi collaboratori del Nostro quotidiano lavoro. Amiamo trasmettere questo Nostro sentimento a voi, che costituite uno dei Tribunali di più alto prestigio e di più vasta competenza, a cui ricorre il mondo cattolico. L'importanza della Sacra Romana Rota, oltre che dalla sua storia, si rileva altresì dalla mole di lavoro svolto ogni anno; dalle monumentali collezioni delle sue decisioni, che offrono materia di studio ai dotti, e una sicura norma sapienziale e procedurale agli altri Tribunali; dalla fioritura attuale dello Studio Rotale, che forma e prepara un numero sempre più grande di giovani sacerdoti e laureati in diritto canonico, lieta speranza del domani.

Ciò che caratterizza la vostra opera è la dedizione alla causa della giustizia. Voi siete stati chiamati dalla Provvidenza a lavorare per essa e a difenderla, a scoprirla e a farla trionfare, senza tener conto di elementi estranei ad essa, quali il censo, l'autorità, la fama dei ricorrenti: imitando in questo la sovrana equità di Dio giusto e misericordioso, dinanzi al Quale non v'è accettazione di persone ¹.

Grande merito lavorare per il trionfo di una virtù, che suppone tutte le altre, e quasi le completa per il bene comune; ed è quanto fu espresso dagli stessi pensatori pagani, secondo la felice sintesi di Lattanzio: *Plurimi quidem philosophorum... de iustitia multa dixerunt adserentes et extollentes eam summa laude virtutem, quod suum cuique tribuat, quod aequitatem, in omnibus servet; et cum ceterae virtutes quasi tacitae sint et intus inclusae, solam esse iustitiam, quae... foras tota promineat, et ad bene faciendum prona sit, ut quam plurimis prosit* ². Ed è appunto questa la vostra divisa: *quam plurimis*

¹ Rom. 2, 11.

² Lact. Epit. 50 (55), 5 s.

prodesse, giovare a quanti più si può, cercando di fare il bene, e facendo rispettare diritti e doveri reciproci.

Diletti figli!

Avete voluto farCi conoscere, con una sobria ed efficace relazione, il numero e la complessità delle cause, che avete trattate nello scorso anno. Ora, nella molteplicità delle vostre incombenze, eccelle su ogni altra l'opera benemerita, che voi compite a tutela del più sacro fra gli umani vincoli: la società coniugale. Con felice definizione, il Nostro Predecessore Pio XII, in uno dei suoi primi discorsi a voi rivolti, disse che "la Sacra Romana Rota ha la gloria di essere il *Tribunale della famiglia cristiana*, umile o alta, ricca o povera, nella quale entra la giustizia a far trionfare la legge divina nell'unione coniugale, come vindice del vincolo indissolubile, della piena libertà del consenso nell'unità di vita, della santità del sacramento" **3**.

È ben naturale che voi compiate con diligenza e riserbo questa mansione delicata di tutori della santità e indissolubilità del matrimonio, difendendolo dai subdoli attacchi dell'egoismo edonista; e come al tempo stesso siate i patroni dei sacri diritti della persona umana, quando riconoscete e dichiarate, dopo lungo e approfondito esame, l'invalidità, cioè l'inesistenza del vincolo coniugale.

Continuate pertanto, diletti figli, su la via che vi è segnata, illuminata dai riflessi di una storia gloriosa, e dai meriti di un ministero tanto utile alla Chiesa. Noi vi formuliamo l'augurio paterno che l'Anno Giudiziario, iniziato presso l'Altare, possa essere per voi ricco di sante soddisfazioni, ed accrescere ancora di più la fama della Sacra Romana Rota, in cui spendete le vostre energie.

Che il Signore, la Cui eterna Sapienza "abita nel consiglio, ed è presente ai saggi pensieri... ed ama quelli che l'amano" **4**, illumini le vostre menti, protegga i vostri studi, fecondi i vostri sforzi, affinché dal vostro congiunto lavoro sgorgi una fonte incessante di bene e di spirituale vantaggio all'intera Chiesa.

In pegno degli invocati doni celesti, ed a piena, rinnovata conferma della benevolenza, con cui vi accompagnamo, siamo lieti di impartire a ciascuno di voi, ed a quanti vi sono cari nel Signore, la propiziatrice Benedizione Apostolica.

3 *Discorsi e Radiomessaggi*, II (1940-41), p. 235.

4 *Prov.* 8, 12, 17.

Giovanni XXIII, Discorso alla Rota Romana, 25 ottobre 1960, in AAS, 52 (1960), pp. 898-903

È motivo di intima consolazione accogliere per la seconda volta i componenti della Sacra Romana Rota: Collegio dei Prelati Uditori, Officiali del Tribunale, Avvocati che in esso prestano la loro opera.

Diletti figli: l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario vi ha visti riuniti nel corroborante vincolo della preghiera, per invocare dallo Spirito Consolatore i doni inestimabili della sapienza, del consiglio, della fermezza, l'assistenza della luce divina su le vostre menti, impegnate in un esercizio costante di prudenza e di maturo giudizio.

Ella, signor Decano, ha voluto sottoporre alla Nostra attenzione la mole di lavoro svolta durante l'anno trascorso.

Mentre Ci è caro esprimerle la soddisfazione dell'animo per tale rinnovata prova di perizia e diligenza da parte di tutti i componenti questo Tribunale, desideriamo trarre da essa motivo per un più vasto rilievo, che sgorga spontaneo in considerazione delle cause trattate: rilievo e monito che rispecchia le sollecitudini della Chiesa, e che Ci auguriamo sia accolto da quanti, in tutto il mondo, insieme con voi, hanno a cuore la tutela e l'avvaloramento del sacro vincolo matrimoniale e dell'istituto familiare.

Dalla relazione a Noi presentata risulta infatti evidentissimo come le cause matrimoniali siano motivo pressoché preminente del lavoro della Sacra Rota. E come è facile immaginare, può accadere che, al di là dell'apparato giuridico – che vi impone un grave esercizio di studio e di ministero delicatissimo – le parti interessate, più o meno coscientemente, non soltanto portino avanti i motivi che militano in favore o contro l'esistenza del vincolo, ma talora mettano in discussione proprio gli aspetti più sacri del vivere cristiano.

C'è indubbiamente, in questo nostro tempo, qualcosa che insensibilmente fa dilagare i pericoli cui va soggetto l'istituto familiare, e accentua le insidie che lo indeboliscono: e questo avviene in forma più insistente, più seducente, più subdola che per il passato.

La Chiesa non ha mai mancato di levare alta la sua voce di allarme, di fronte ai pericolosi cedimenti della coscienza individuale e collettiva su questo campo così delicato, e denso di conseguenze per la vita sociale: le encicliche, i documenti, i discorsi dei Nostri Predecessori sono là a testimoniare l'ansia materna e provvida della Chiesa. Anche oggi essa non viene meno al suo mandato, ricevuto da Cristo stesso. Essa anzitutto e soprattutto prolunga, e meglio e più compiutamente divulga il suo magistero, sempre appropriato quanto severo.

Per questo, dilette figli, intendiamo attirare l'attenzione di tutti gli uomini di buona volontà – giuristi, sociologi, educatori e semplici fedeli – sul gravissimo problema della santità del matrimonio, affinché siano sempre più efficacemente scongiurati quei pericoli, ai quali abbiamo accennato. Sono brevi riflessioni, che affidiamo con semplicità alla comune meditazione. Esse toccano tre punti di pratica pastorale e di autentico apostolato: I. il dovere per tutti della istruzione; II. la robustezza della dottrina in chi deve educare, consigliare, giudicare; III. il perenne richiamo alla paternità di Dio.

I. In primo luogo il *dovere dell'istruzione* su la dignità e gli obblighi della vita coniugale.

Parlando ad un gruppo di sposi novelli, il 22 aprile del 1942, Pio XII rammentava loro che “il matrimonio non è solo officio di natura, ma per le anime cristiane è un gran sacramento, un gran segno della grazia e di cosa sacra, qual è lo sposalizio di Cristo con la Chiesa, fatta sua e conquistata col suo sangue per rigenerare a nuova vita di spirito i figli degli uomini, che credono nel nome di Lui ... Il sigillo e la luce del sacramento, che, per così dire, trasnaturano l'ufficio della natura, danno al matrimonio una nobiltà di onestà sublime, che comprende e riunisce in sé non solo l'indissolubilità, bensì ancora tutto ciò che spetta al significato del sacramento” ¹.

Ora, questa luminosa bellezza dell'insegnamento cristiano sull'essenza del matrimonio richiede anzitutto continuata e suadente catechesi dei fedeli, che raggiunga tutti gli strati della vita sociale. In particolare è necessario, anzi è urgente che questa catechesi arrivi principalmente ai giovani, che si appressano al matrimonio, ne scuota le coscienze, e li renda pensosi del gravissimo dovere della istruzione religiosa in questa materia tanto delicata.

Oh, sì, sappiamo che da molte parti si sono avviate varie intraprese, servendosi dei mezzi che la stampa e la tecnica oggi mettono a disposizione, per rendere più efficace, e anche attraente, questo impegno di istruzione: pubblicazioni scientifiche, consultori, corsi di studio, predicazioni specializzate. Esprimiamo un vivo compiacimento per tali esperimenti, che, lentamente avviati, delicatamente saggiati, e debitamente approvati dalla Superiore Autorità Ecclesiastica, accendono la soave speranza di un sempre più consolante raccolto di buoni frutti.

Occorre procedere in questo senso, con ogni energia e sincerità: le condizioni del tempo lo richiedono senza indugio. L'età giovanile – e specialmente l'epoca del

¹ *Discorsi e Radiomessaggi*, IV, pp. 46-47.

fidanzamento – avvolge talora nella nebbia di un male inteso, o non sufficientemente disciplinato sentimento ed espressioni di amore, la limpida chiarezza degli ideali. Dicendo questo non si va lontani dal vero: lo confermano le suggestioni della stampa, della radio, del cinema nelle loro espressioni più vacue e prive di fondo morale. Si osservi inoltre quel complesso di manifestazioni festaiole che creano un ambiente artefatto, si impongono con mille mezzi seducenti – che in realtà violentano la coscienza –, modificano in senso peggiorativo le costumanze tradizionali, e come primo e più rovinoso effetto diseducano la gioventù.

A considerare la gravità del pericolo, costituito non tanto da episodi individuabili e determinabili, quanto invece da un diffuso rilassamento di salde barriere morali, sgorga spontaneo l'invito, che ripetiamo ardentemente in *visceribus Iesu Christi* anzitutto ai pastori di anime, affinché adoperino ogni mezzo, nelle istruzioni e nei catechismi, con la voce e con gli scritti divulgati largamente, per illuminare le coscienze dei genitori e dei giovani sul loro dovere.

Ed estendiamo questo invito anche a quanti hanno volontà e mezzi per influire su la pubblica opinione, affinché i loro interventi siano sempre di chiarificazione, non di confusione delle idee; di rettitudine, di rispetto per il più grande e prezioso bene della vita sociale: l'integrità del matrimonio.

II. Tale dovere esige particolare *robustezza di dottrina* in quanti per specifica vocazione e professione debbono spesso interessarsi di questi problemi.

E questo anzitutto in voi giuristi: robustezza nutrita alle fonti del diritto naturale e positivo, che non cede a nessuna lusinga e debolezza ed è al tempo stesso accompagnata da un perfetto equilibrio di giudizio, proveniente dalla conoscenza delle condizioni del tempo in cui viviamo.

Robustezza ancora negli educatori e nei medici. Non saranno mai abbastanza deplorati i danni arrecati in questo campo dalla concezione naturalistica, prima, e materialistica, poi, della vita, con particolare riguardo al matrimonio ed alla famiglia. Cercando di sottrarre l'ambito e la difesa alla materna vigilanza della Chiesa, riducendone il valore a istituzioni puramente umane, si è venuti a poco a poco a indebolirne sempre di più la struttura e la compattezza.

Mentre invece non sarà mai abbastanza sottolineato che la purezza dei costumi, la sana educazione dei sentimenti, la stima dei valori umani visti in armonia col soprannaturale: tutto ciò previene e risolve in partenza quelle situazioni, che affidate al diritto lasciano pur sempre negli animi delle ferite che non rimarginano. Anche qui,

occorre tener presente l'attuale stato di cose provocato dal peccato originale, che postula necessariamente il ricorso alla grazia; questa sola può riportare lo smarrito equilibrio nell'uomo ferito; e, se si astraie da essa, volutamente ignorandola, si priva la vita coniugale del suo sostegno più valido.

Ora, questo è anche il dovere di educatori e di medici cristiani, che vogliono considerare la loro professione non unilateralmente, ma nella pienezza della situazione reale dell'uomo, al cui risanamento concorrono, in feconda armonia, il naturale ed il soprannaturale.

La leggerezza con cui in tante occasioni si affronta il problema matrimoniale, ed il preoccupante indebolimento degli argini morali, sono causati non soltanto da una deficienza di istruzione religiosa – come abbiamo accennato – ma anche dalla mancanza di idee chiare e precise da parte di coloro i quali, per la loro professione, debbono essere di luce e di guida alle giovani generazioni. Dal tentennare delle loro convinzioni, dalla superficialità e anche dall'errore della loro formazione filosofica e religiosa, e – lo diciamo con dolore – talora dalla perversa volontà di osteggiare l'azione della Chiesa, parte il primo colpo alla fermezza di tante coscienze, cui l'incontro con educatori e medici anticristiani è stata talvolta occasione e causa di dolorose abdicazioni.

Robustezza dunque di convinzioni, di dottrina, di volontà, attinta allo studio continuo, all'atteggiamento umilmente sincero dell'anima, che sa come la retta e profonda scienza non va mai, né mai può andare contro i dettami della Rivelazione e dell'insegnamento della Chiesa.

III. Un terzo mezzo Ci pare assai opportuno per stabilire fermamente la sicurezza della famiglia, ed esso si ricollega con quanto abbiamo già detto finora. E cioè il perenne richiamo della paternità di Dio, *“ex quo omnis paternitas in caelis et in terris nominatur”*
2.

L'intima ed eterna fecondità, che è nel seno di Dio, in certo qual modo si riflette operosa e benigna nei figli degli uomini, elevati all'altissima dignità e dovere di procreatori.

Nella famiglia si ha la più mirabile e stretta cooperazione dell'uomo con Dio: le due persone umane, create a immagine e somiglianza divina, sono chiamate non soltanto al grande compito di continuare e prolungare l'opera creatrice, col dare la vita fisica a nuovi

2 Eph. 3, 15.

esseri, cui lo Spirito vivificatore infonde il possente principio della vita immortale; ma anche all'ufficio più nobile, e che perfeziona il primo, della educazione civile e cristiana della prole.

Tale ferma convinzione, basata su una sì alta verità, basta ad assicurare ad ogni unione matrimoniale la stabilità del suo vincolo, e rendere consapevoli i genitori della responsabilità che essi assumono davanti a Dio e davanti agli uomini.

Gli educatori ed i pastori di anime sanno per esperienza quale vigore di santo entusiasmo e di grata riconoscenza a Dio tali considerazioni suscitano nella gioventù, che si prepara al matrimonio, e quale commovente serietà di assenti e di propositi essa suscita nel loro animo generoso.

Sia dunque diffusa con tutti i mezzi a disposizione la gioiosa consapevolezza di questa augusta nobiltà dell'uomo, del padre e della madre di famiglia, come primi collaboratori di Dio nel proseguimento dell'opera sua nel mondo, nel dare nuove membra al Corpo Mistico di Cristo, nel popolare il Cielo di eletti, che canteranno per sempre la gloria del Signore.

Diletti figli,

Il 19 ottobre dello scorso anno, nel primo incontro con la Sacra Romana Rota, Ci siamo soffermati a considerare lo spirito animatore di questo Tribunale e i compiti ad esso affidati dai Sommi Pontefici, a cominciare da Giovanni XXII, fino a S. Pio X che nel 1908 ne riordinò l'attività preziosa e benemeritissima. E voi siate larghi di amabile cortesia comprendendo il motivo che ispirò le Nostre parole odierne. Di fatto sul Nostro cuore sacerdotale, come sul vostro, le cause sottoposte alla Rota battono talora con accento di ansiosa mestizia, come di qualcosa che insidiata chiede protezione, impone coraggio di ricerca e di decisione; fermezza di ideali e di apostolica attività.

Per questo dunque abbiamo voluto confidarvi alcune considerazioni di natura pastorale, certi che esse non soltanto trovano in voi pieno consentimento, ma sono altresì movente al vostro quotidiano lavoro. E amiamo pensare pure che le Nostre parole troveranno eco di seria riflessione presso sempre più vasta cerchia di fedeli, aperti e sensibili alla parola del Padre.

Al termine della presente Udienda, Noi invochiamo il Signore perché in special modo vi assista nel compimento perfetto delle gravi responsabilità di lavoro, che vi sono commesse; e vi invitiamo a pregarlo ardentemente con le profonde parole della Scrittura, e che ben si adattano alla vostra attività: *“Da mihi sedium tuarum assistricem sapientiam... Mitte illam de caelis sanctis tuis et a sede magnitudinis tuae, ut mecum sit*

et mecum laboret, ut sciam quid acceptum sit apud te; ... deducet me in operibus meis sobrie, et custodiet me in sua potentia” 3.

Con tale luce di aiuto, la vostra opera continuerà ad essere di grande utilità alla Chiesa, ed a distinto onore per ciascuno di voi. Ed a conferma di questo augurio cordialissimo, siamo lieti di testimoniare la Nostra compiacenza con una speciale e propiziatrice Benedizione Apostolica, che lasciamo a tutti voi qui presenti, alle vostre famiglie, ed a quanti vi sono cari.

Giovanni XXIII, Discorso alla Rota Romana, 13 dicembre 1961, in AAS, 53 (1961), pp. 817-820

Diletti figli,

La Santa Messa nella Cappella Paolina e l'incontro col Papa inaugurano, come d'uso, l'attività giudiziaria del Tribunale della Sacra Romana Rota.

Ella, Signor Decano, ha voluto accennare alla Nostra visita dello scorso gennaio alla sede del vostro Tribunale. Ed ora la letizia di quel giorno si rinnova. Non possiamo infatti non rallegrarci al pensiero di accogliere in voi i successori di quegli *auditores causarum curiae domini Papae*, di quei *doctores iuris famosi*, di cui parlano con tocchi di alto rispetto i documenti della vostra antica storia. Maestri rinomati del diritto, ma più ancora ecclesiastici distinti per prudenza e rettitudine di vita: questo è il singolare titolo di onore del Collegio dei Prelati Uditori, che si riverbera altresì sulla perizia e sulla specchiata virtù degli Officiali e degli Avvocati del Tribunale.

La mole del lavoro svolto, che avete voluto, come ogni anno, portare a Nostra conoscenza, merita considerazione e paterno incoraggiamento. Molti di voi recano il contributo della loro competenza e dottrina sia nella Commissione Centrale sia in quelle Preparatorie del Concilio Ecumenico. L'accresciuto lavoro è pegno di più copiose grazie del Divino Paraclito, ed infonde nei cuori la lieta coscienza di un buon servizio, reso alla Chiesa.

La vostra presenza Ci offre lo spunto per alcune considerazioni nell'ordine di idee, manifestate nello scorso anno. Paterne sollecitudini urgono nel Nostro cuore di Pastore universale. Ve le confidiamo con semplicità e immediatezza.

3 Sap. 9, 4, 10-11.

1. E anzitutto, nelle incertezze dottrinali che, qua e là, e in varie espressioni, minacciano di disorientare l'opinione pubblica, è necessario il richiamo solenne e grave alla solidità dei principii, cui si ispira l'azione della Chiesa in difesa del matrimonio. Nel tutelare con cura gelosa la indissolubilità del vincolo e la santità del *Sacramentum magnum*, la Chiesa difende un diritto non solo ecclesiastico e civile, ma soprattutto naturale e divino positivo. Questi due grandi e necessari beni, che il velo delle passioni e dei pregiudizi talora oscura fino a farli dimenticare, prima che dalla legge positiva, sono voluti, l'uno dalla legge naturale, scolpita a caratteri indelebili nella coscienza umana, e l'altro dalla legge divina di Nostro Signor Gesù Cristo. Non si tratta dunque di prescrizioni e norme che le circostanze impongono, e che il corso delle generazioni può mutare: ma della volontà divina, dell'ordine intangibile stabilito da Dio stesso a salvaguardia del primo nucleo fondamentale della civile società. Si tratta della primordiale legge divina, che nella pienezza dei tempi la parola di Cristo, "*ab initio autem non fuit sic*" ¹, ha riportato alla sua integrità genuina.

La Chiesa non difende interessi di caste o consuetudini superate. Il suo canto glorioso, il suo titolo di onore risuona nel *Pater noster: Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra*. Questo essa propone e difende nel mondo: la volontà di Dio, nella quale è la pace, la serenità e la prosperità anche materiale per tutti i suoi figli.

2. È pertanto necessario che la dottrina della Chiesa sul matrimonio sia maggiormente conosciuta, e diffusa in tutte le forme. È stato questo il sospiro Nostro, confidatovi con paterna speranza nella Allocuzione dello scorso anno.

"A considerare la gravità del pericolo – abbiamo detto allora – ...sgorga spontaneo l'invito, che ripetiamo ardentemente *in visceribus Iesu Christi* anzitutto ai pastori di anime, affinché adoperino ogni mezzo, nelle istruzioni e nei catechismi, con la voce e con gli scritti divulgati largamente, per illuminare le coscienze... Ed estendiamo questo invito anche a quanti hanno volontà e mezzi per influire su la pubblica opinione, affinché i loro interventi siano di chiarificazione, non di confusione delle idee; di rettitudine, di rispetto per il più grande e prezioso bene della vita sociale: l'integrità del matrimonio" ².

L'invito è rinnovato oggi con accorata intensità, perché persiste quel diffuso senso di pericolo, derivante in primo luogo dalla mancanza di solida dottrina e di onestà di

¹ *Matth.* 19, 8.

² A. A. S. LII (1960), pp. 900-901.

informazione. Si scrive e si parla, a dir poco con leggerezza, su argomenti che richiedono preparazione, maturità di giudizio, sincerità di coscienza: e bisogna pertanto che i fedeli, come l'intera società, siano illuminati, premuniti, bene orientati.

È quindi necessaria, insostituibile, una vasta opera di catechesi e di illustrazione della verità: attraverso i mezzi tradizionali, che la Chiesa ha a sua disposizione, come attraverso quelli offerti dalla stampa e dalle nuove tecniche audio-visive. Occorre escogitare nuove forme, per far giungere questo insegnamento a quanti si avviano al matrimonio: in particolar modo ai giovani e ai fidanzati.

Vedete dunque gli ampi orizzonti pastorali che si aprono sulla vostra attività. All'impegno di insegnamento che presuppone, voi potete collaborare nelle varie modalità, che la missione sacerdotale non manca di offrirvi.

3. La ragione di quanto abbiamo detto è una sola. Questo è il movente di tutta l'azione spirituale della Chiesa nel tempo: la salvezza delle anime, *salus animarum*. Il suo cuore di madre la porta ad agire e a decidere per il bene di tutti i suoi figli. E questo è lo spirito che informa l'azione dei Tribunali della Chiesa, e, di conseguenza, del giudice ecclesiastico, del difensore del vincolo, come del promotore di giustizia e degli avvocati. È *ministerium veritatis*, perchè tende primieramente alla salvezza dell'anima di chi ha bisogno di questi tribunali.

Sì, la Chiesa ha sempre di mira la salvezza eterna dei singoli, anche quando limita il diritto di accusa, e quando emette una sentenza di colpevolezza: anzi, al coniuge colpevole mai vengono sottratti i mezzi per sfuggire al pericolo di dannazione eterna.

In questa prospettiva di una significazione che va oltre il tempo e le contingenze, acquistano degno valore tutte le premure e provvidenze, che nel campo delicatissimo in cui si svolge il vostro lavoro la Chiesa adopera per il bene dei suoi figli: l'oculata prudenza con cui si esaminano i singoli casi; e il gran numero di cause trattate con gratuita assistenza giudiziaria, che, nello scorso anno, sono state di poco inferiori alla metà delle altre.

Ecco dunque che il vostro lavoro contribuisce anche esso alla affermazione delle supreme finalità della Chiesa; e con l'evidenza inoppugnabile della verità e della giustizia richiama alla volontà salvifica del Padre celeste, e all'anelito incessante del Cuore di

Cristo: non enim misit Deus Filium suum in mundum ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum” 3.

Diletti figli!

Nel Sacrificio Eucaristico, or ora offerto per voi, è stato immolato il Sangue Preziosissimo, che porta il lavacro della purificazione e della salvezza per tutta l’umanità. Questo Sangue, che è *fiume di misericordia*, diffonde la sua virtù redentrice anche sulla vostra opera, e la rende feconda per il bene delle anime.

Noi ne invochiamo il dono onnipossente su ciascuno di voi, sul vostro lavoro, sulle vostre sollecitudini di studio e di ministero. E mentre vi rinnoviamo i paterni voti per il felice svolgimento del nuovo Anno Giudiziario, siamo lieti di confermarvi la Nostra stima e benevolenza con una particolare Benedizione Apostolica, che estendiamo altresì ai diletti studenti dello Studio Rotale, ed a quanti vi sono uniti nei legami della famiglia e del lavoro.

PAOLO VI

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 13 dicembre 1963, in L’Osservatore Romano, 13 dicembre 1963, n. 288, p. 1

Diletti figli,

La nobile consuetudine, che si ripete ogni anno, all’inizio dell’attività giudiziaria del Tribunale della Sacra Romana Rota, vi ha portati stamane da Noi, dopo che, raccolti intorno all’Altare del Divin Sacrificio, avete invocato i doni dello Spirito Santo, e prestato il giuramento di rito. Oggi dunque Ci offrite l’onore e la consolazione di intrattenerCi per la prima volta con voi, dopo la Nostra elevazione alle responsabilità del Supremo Pontificato, di ricevere la vostra famiglia al completo, così distintamente rappresentata dal Collegio dei Prelati Uditori, dagli Officiali del Tribunale, dagli Avvocati tutti.

Il primo sentimento, dopo quello della profonda gratitudine a Dio, è di vivo compiacimento per il lavoro da voi compiuto. Abbiamo potuto scorrere con vero interesse la relazione, che il benemerito Signor Decano dei Prelati Uditori ha avuto la bontà di sottoporCi nei giorni scorsi: e ne abbiamo ricavato – non poteva essere altrimenti – un’impressione magnifica della serietà del lavoro svolto, delle cause trattate, di cui un terzo col beneficio del gratuito patrocinio o con altre provvidenze, dei decreti, cui devesi aggiungere l’attività relativa allo Studio Rotale, e alla pubblicazione delle Decisiones seu Sententiae S.R. Rotae.

3 Io. 3, 17.

Ingente mole di lavoro giuridico

È una mole di lavoro giuridico, che può sfuggire all'occhio profano, ma che non per questo merita meno l'approvazione e l'incoraggiamento. E Noi siamo lieti di attestarvi pienamente questi sentimenti, nel presente inizio solenne dell'Anno giudiziario. Abbiamo anzi rilevato un crescente aumento del vostro lavoro, il che Ci offre lo spunto per un ansioso interrogativo, e per le considerazioni, che vogliamo affidare stamane alla vostra attenzione.

Per quella vigilanza di Pastore Universale della Chiesa, al quale non devono sfuggire anche i sintomi relativi alla vita spirituale dei fedeli, Ci siamo chiesti se l'aumento delle cause matrimoniali, trattate dalla Sacra Rota nei recenti anni, non sia forse da porre in relazione con la diminuzione – in taluni casi – della sensibilità della coscienza morale, che dovrebbe sempre guidare l'uomo, e il cristiano specialmente, nella sua vita, particolarmente nelle decisioni più gravi; e se questo non sia un indizio, che, insieme con tanti altri, può spiegare l'atteggiamento talora superficiale, leggero, quando non addirittura irriverente verso l'istituto matrimoniale, patto indissolubile, elevato alla dignità di Sacramento da Gesù Cristo per il bene dell'umana famiglia. È vero che alla diffusione di pericolose concezioni e di atteggiamenti errati han contribuito in varia misura gli stimoli eccitanti, e non di rado pervertitori, di certa letteratura, di certa stampa, di certo spettacolo. Ed è anche vero che tali stimoli incontrano resistenze più deboli che non un tempo nello stesso santuario delle famiglie. Resta il fatto che da taluni si affronta il matrimonio con molta leggerezza, senza la dovuta preparazione psicologica, spirituale, religiosa, riducendone così la sostanza sacra e solenne alla condizione di esperimenti avvilenti, di avventure rischiose, quando non sia di paurosi naufragi. Facciamo Nostre le parole di Giovanni XXIII di v.m., che, ricevendovi il 25 ottobre del 1960, così si esprimeva: "A considerare la gravità del pericolo, costituito non tanto da episodi individuabili e determinabili, quanto invece da un diffuso rilassamento di salde barriere morali, sgorga spontaneo l'invito, che ripetiamo ardentemente *in visceribus Iesu Christi* anzitutto ai pastori di anime, affinché adoperino ogni mezzo... per illuminare le coscienze dei genitori e dei giovani sul loro dovere" (*Discorsi, Messaggi, Colloqui*, II, pag. 517).

Rinvigorire la coscienza morale

Il punto centrale della questione è proprio qui: in questo rilassamento della coscienza morale, che va riavvalorata con la collaborazione pensosa ed efficace di quanti possono ancora in essa influire con la parola, con l'insegnamento, con l'esempio. Ecco dunque la imprescrittibile necessità di un forte richiamo alla preminenza dei valori morali,

specialmente alle giovani generazioni, le quali debbono essere preparate alla fondazione della famiglia mediante una salda coscienza morale. Esse debbono sapere che la formazione della coscienza suppone un armonioso equilibrio di natura e di grazia. La coscienza infatti esige rettitudine ed equilibrio, sanità di giudizio e chiarezza di impostazioni, forza di decisione e adamantina schiettezza, che davanti alle grandi e sacre leggi della vita rifugge da ogni compromesso, da ogni bassezza, da ogni meschinità. Queste sono doti naturali, di cui l'uomo ha in sé le risorse per un ascensionale sforzo di perfezione, anche se la ferita del peccato originale lo può indebolire nella costante pratica del bene.

Encomiabili iniziative pastorali

Ma quando la grazia divina si innesta nella natura, e la virtù redentrice di Cristo, attraverso i Sacramenti, viene a trasformare nell'intimo l'anima umana, ecco nuovi saldi fondamenti per la coscienza morale: e, come Noi stessi una volta dicemmo, avviene allora "un rinnovamento che passa nel nostro costume e diventa possibilità di giustizia – non fatto automatico – da un lato, dovere dall'altro, e impegna la nostra vacillante e capricciosa libertà ad un esercizio sorprendente, quello della onestà..., quello d'una perfezione morale, d'una santità, che dovrebbe essere lo stile di vita per tutti consueto nelle linee essenziali, variabilissimo nelle forme adattabili all'indole e al giuoco d'ognuno".

Vediamo perciò con piacere che si vanno diffondendo nel campo cattolico buone iniziative pastorali per dare ai fidanzati ed ai giovani sposi quella preparazione morale e spirituale che dia alla loro coscienza luce e vigore per la santità dell'amore e per la saldezza e la vera felicità della vita familiare.

Ecco poi che questa luce dell'anima, che è la coscienza morale, come deve animare ogni settore della vita, così deve pervadere anche lo strumento giuridico, che è un Tribunale, e un Tribunale, diciamo, che, come il vostro, è prevalentemente impegnato sia alla difesa del Sacramento del matrimonio, sia della libertà della persona umana: quindi chiamato in un caso e nell'altro a tutelare la coscienza, a stimolarla, e, quando è necessario, anche a procurarne il recupero per una vita consapevole dei propri obblighi e responsabilità.

Gli altissimi doveri dei giudici e degli avvocati

La vostra attività si svolge dunque sotto il segno della coscienza morale. Nei *giudici*, anzitutto, essa costituisce la loro altissima nobiltà, il loro programma; essa è la sicurezza che la lettera del diritto ne interpreterà sempre lo spirito. Sono essi che insieme col promotore di Giustizia e col Difensore del Vincolo, devono dirigere ogni loro fatica ad

accertare la verità e a ristabilire la giustizia, e ai quali principalmente è demandato il gravissimo onere della tutela della coscienza morale, a cui abbiamo accennato.

Negli *avvocati*, inoltre, la coscienza morale deve essere l'orientamento costante e normativo della loro attività, chiamata a superiori espressioni ed esposta a maggiori pericoli: infatti, il loro dovere morale professionale è la ricerca della verità, non il giuoco della verità. Dovendo ascoltare per primo le parti, l'avvocato rotale può prima di ogni altro consigliare rettamente per l'accettazione della causa, o per sconsigliarla con chiarezza e sincerità; e nel suggerire le prove, nel determinare il capo di accusa e nel confutare gli argomenti contrari, il suo unico movente sarà l'accertamento della verità dei fatti, e il trionfo della giustizia, rifiutandosi sempre, ad ogni costo, di costruire artificialmente un processo, di patrocinare una causa infondata, o di ricorrere a mezzi sleali e disonesti.

Infine, la coscienza morale è richiesta – e va illuminata, ove occorra – nelle *parti in causa*, per quanto riguarda il loro atteggiamento di fronte al Matrimonio e ai suoi obblighi, la loro umiltà e sottomissione alle leggi della Chiesa e alle decisioni del Tribunale. Ma qui il problema diventa assai vasto, e affonda radici ben più lontano, quando è necessario che i contraenti si accostino al Matrimonio non come a un capriccio dei sensi, o ad una avventura, o a un esperimento precario, con deplorabile superficialità; ma che invece, consapevoli del passo che compiono, sappiano vedere in esso il *Sacramentum magnum*, che li consacra alla missione sublime di collaboratori di Dio nell'infondere la vita in nuove creature, e nell'educarne lo sviluppo con trepida delicatezza, e con la coscienza delle proprie responsabilità.

Nel fedelissimo amore alla Chiesa e per il vero bene delle anime

Diletti figli!

Lo spunto iniziale delle Nostre parole si è allargato così a un esame vasto, seppur necessariamente frammentario, dei rapporti fra coscienza morale ed esercizio giuridico. Ne affidiamo un'ulteriore approfondimento alla vostra meditazione e alla vostra esperienza. Noi vi siamo vicini con la preghiera, invocando su di voi tutti i continui doni del Divino Paraclito, che stamane, *cor unum et anima una*, avete istantemente implorato sulla attività che state per intraprendere. E siamo sicuri che essa sarà sempre improntata a fedelissimo amore alla Chiesa e ad appassionata ricerca del vero bene delle anime.

La confortatrice Benedizione Apostolica viene ad attestare la profonda stima e benevolenza, che nutriamo per ciascuno di voi, e ad infondervi lieto incoraggiamento per

i gravi compiti che vi attendono nel compimento quotidiano della vostra alta e delicata mansione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 11 gennaio 1965, in AAS, 57 (1965), pp. 233-236

Monsignor Decano dei Prelati Uditori della Sacra Romana Rota; e voi tutti, venerati e distinti Prelati del detto Collegio; Officiali; Avvocati Concistoriali e abilitati al patrocinio presso la Sacra Rota, che partecipate a questa Udienda, dopo il rito propiziatorio, per voi celebrato nella Nostra Cappella Paolina!

Vi accogliamo con paterno compiacimento, lieti di potervi attestare in questa occasione, che ogni anno si ripresenta con faustissimo auspicio, la Nostra stima, la Nostra considerazione, il Nostro incoraggiamento, la Nostra lode, ampia e paterna. Le parole, che abbiamo testé udite, Ci hanno confermato solennemente e autorevolmente quali sono i vostri intenti nell'adempimento del vostro delicato, prudente, arduo compito al servizio della Chiesa e dei fratelli; Ci hanno detto con quale spirito di sacerdotale apostolato, di assoluta serietà e preparazione professionale, di profonda competenza e appassionata dedizione, voi attendete alla quotidiana responsabilità dell'impegno, che la Santa Sede vi affida con tanta fiducia, a difesa della giustizia, ed a cui guardano con rispetto, con estimazione, con speranza coloro, che a voi ricorrono. In voi vediamo i successori, tanto degni quanto esperti, di quei lontani *auditores causarum curiae domini Papae*, di quei *doctores iuris famosi*, ai quali i Nostri Predecessori, nel secolare seguito di interessanti vicende storiche, assegnarono man mano attribuzioni sempre più ampie, tanto meritate dalla loro dottrina, dall'esperienza del loro fedele servizio alla Cattedra di Pietro, dalla prudenza e integrità di vita, che li distingueva.

Sicché, nel ricevervi come di consueto, nel giorno in cui avete solennemente inaugurato l'Anno giudiziario con l'umile invocazione dei doni del Paraclito, l'animo Nostro si riempie di grande consolazione. È anzi un'occasione attesa, possiamo ben dirvi, perché Ci permette di offrire un solenne, dovuto, meritatissimo riconoscimento a cotesto storico Tribunale, alla funzione che esso svolge in un campo tanto vasto e importante: sia nella difesa e nella ricerca della giustizia, cosa che da sola determina la sua fisionomia; sia nel servizio fedele del diritto, in vista del bene comune della società e delle anime; sia nella sollecitudine pastorale, per l'esemplare e benefica promozione dell'ordine equo ed umano, primo e indispensabile fondamento per l'edificazione dell'ordine cristiano, secondo le leggi imprescrittibili del Vangelo e le materne sollecitudini della Santa Chiesa.

Nell'esprimere questi sentimenti di plauso a voi, che componete il Tribunale nell'ordinato e saggio contemperarsi delle singole competenze e dei rispettivi uffici, si configura nel Nostro pensiero la fisionomia ideale dei perfetti cultori del diritto, di coloro

che, dedicandosi al servizio della nobile virtù della giustizia, ben possono essere chiamati *Sacerdotes iustitiae*, bellissimo e augusto appellativo già usato da Ulpiano.

Si tratta in verità di un nobile ed alto ministero su la cui dignità si riverbera la luce stessa di Dio, Giustizia primordiale e assoluta, fonte purissima di ogni giustizia terrena. In questa luce divina è da considerare il vostro *ministerium iustitiae*, che deve essere sempre fedele e irreprensibile; in questa luce si comprende come esso debba rifuggire da ogni più piccola macchia di ingiustizia, per conservare a tale ministero il suo carattere di purezza cristallina.

Vigile senso di giustizia

Anche su questo argomento Noi abbiamo da porgervi il Nostro ampio riconoscimento. Ma vorremmo altresì richiamare la vostra attenzione sui pericoli che possono insidiare la vostra opera, la quale, essendo fatta per la Chiesa e in nome di essa, deve pertanto essere lontana anche solo dal sospetto, dall'ombra di qualsiasi ingiustizia. Eppure voi siete ben consapevoli come nell'amministrazione della giustizia potrebbero talora verificarsi dolorose e deplorevoli ingiustizie, che sarebbero assai nocive anche al retto funzionamento del vostro Tribunale. Diciamo soltanto ipoteticamente.

Ingiustizie possono incontrarsi nella preparazione del processo, quando, per i maneggi di professionisti senza scrupoli, le cause fossero a voi presentate già fundamentalmente alterate nella loro realtà giuridica, con motivi infondati, prove inconcludenti, testimoni subornati, documenti contraffatti o manipolati. In tale fase di istruttoria sarà dunque necessaria grande oculatezza e prudenza da parte vostra, per evitare che ogni ingiustizia possa prendere consistenza; sarà necessario il coraggio della verità, per ammonire i coniugi, o qualunque parte in causa, che non si inganna il Giudice divino, per il Quale ha valore soltanto la verità oggettiva, quella inerente alla realtà dei fatti.

Nell'accettare o respingere un libello, vi occorrerà dunque un vigile senso di giustizia, affinché cause destituite di ogni fondamento, o manifestamente basate sul falso, o anche su fatti veri, ma giuridicamente inetti a ottenere l'effetto desiderato, siano respinte con coraggiosa fermezza. Il culto della giustizia vi farà evitare da una parte un certo lassismo, che può indurre le parti a pericolose illusioni, a spese inutili, a reali danni, precludendo loro più eque soluzioni; e dall'altra rifuggirete da un eccessivo rigorismo, che rifiuta una ragionevole fiducia ai ricorrenti, col pericolo di ostacolare chi sta nel suo giusto diritto, con funeste conseguenze per la sua stessa salvezza eterna, quando si tratti di sanare dolorose situazioni morali.

Sapiente e sollecita premura

Ancora, ogni sospetto di ingiustizia andrà eluso anche nel proseguimento del processo, abolendo ogni *mora* non richiesta dalla particolare caratteristica o dalle circostanze speciali di qualche singola causa, e procedendo con sollecita premura, *sedulo et cito*, nel porre gli atti giudiziari, come nell'estendere, notificare ed eseguire le sentenze. Di fatto, voi ben sapete che ogni colpevole ritardo, causato da negligenza o da estranee occupazioni, nel fare o nell'eseguire la giustizia è già di per sé una ingiustizia, che ogni membro dei Tribunali ecclesiastici deve accuratamente studiarli di evitare anche da lontano.

Rifuggire infine da ogni ombra di sospetto nel costo dell'amministrazione della giustizia, è un dovere morale, che travalica la responsabilità individuale per assumere alte implicazioni sociali: poiché sarebbe di per sé una ingiustizia, inammissibile in seno alla Chiesa, che un privato non possa pensare di ottenere giustizia, se non a caro prezzo. Da questo rimprovero sono lontani i Tribunali ecclesiastici – e possono andarne fieri davanti agli uomini e davanti a Dio –, perché essi sono largamente generosi nel concedere il beneficio dell'assistenza gratuita; e la Sacra Romana Rota, come Ci avete voluto far conoscere, anche quest'anno ha trattato con gratuito patrocinio, o con riduzione delle spese processuali, un numero di cause corrispondenti al quaranta per cento: di questo Ci rallegriamo vivamente, specialmente con voi, dilette e illustri signori Avvocati, che siete abilitati a patrocinare nei Tribunali della Chiesa. Ma un diverso modo di procedere, voi ne convenite, sarebbe tanto più riprovevole, in quanto offrirebbe immeritato motivo di critica all'intero operato della Chiesa medesima.

Diletti figli!

Nell'esprimervi questi pensieri di riconoscimento insieme e di esortazione, che farete oggetto delle vostre considerazioni, Noi invochiamo su di voi, e sull'attività del nuovo Anno giudiziario la costante pienezza della celeste Sapienza. La grazia del Signore vi accompagni sempre; il perfetto servizio della Chiesa brilli come ideale modello davanti ai vostri occhi e vi sostenga nelle immancabili difficoltà; la storia secolare della vostra istituzione vi animi a sempre più nobile e fruttuoso impiego delle vostre elette doti di ingegno e di volontà, affinché lo splendore della Sacra Romana Rota sia sempre gloria luminosa della Sede di Pietro, e testimonianza di Cristo al mondo, nella difesa della giustizia e nell'applicazione della carità.

E la Nostra Apostolica Benedizione scenda su ciascuno di voi, diletti Prelati Uditori, Officiali e Avvocati del Tribunale della Sacra Romana Rota, e vi mantenga nella pace e

nella gioia del Signore, affinché la sua giustizia “accumuli sopra di voi un tesoro di consolazione e di gaudio e vi dia un nome eterno in eredità”¹.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 1966, in AAS, 58 (1966), pp. 152-155

Accogliamo con grande compiacenza la visita annuale del Tribunale della Sacra Romana Rota e ascoltiamo con riverenza la parola del suo venerato ed illustre Decano, la quale aggiunge all’espressione degli auguri, tanto nobili e graditi, considerazioni sempre degne della Nostra attenzione circa l’amministrazione della giustizia nella Chiesa e circa avvenimenti che vi si riferiscono. Da cotesta presenza e da cotesta parola raccogliamo volentieri la confermata testimonianza dell’alta coscienza, con cui questo Nostro Tribunale attende all’esplicazione del suo grave e provvido ufficio.

Sia il Nostro apprezzamento, sia il Nostro ringraziamento, sia il Nostro augurio ricambio cordiale dei sentimenti, dei voti, dei propositi, che così devotamente voi Ci manifestate.

Ogni volta che Noi abbiamo occasione d’incontrare le vostre persone, o d’osservare l’esercizio delle vostre funzioni, sempre viene spontaneo al Nostro spirito il concetto della dignità del vostro ufficio, e della profondità e della grandezza delle implicazioni teologiche, morali e sociali del vostro mandato, sia per l’evidenza che in voi assume l’autorità nell’atto di conferire alla legge l’efficacia della sua concreta applicazione al fatto particolare, e d’instaurare o di restaurare l’ordine controverso o turbato fra membri determinati della comunità; sia per il ricorso ai titoli sovrani, onde l’autorità di cui siete organo, è principio costitutivo e direttivo della comunità medesima; titoli, che nel caso vostro non da quella stessa comunità si reclamano, né tanto meno dalla società naturale, ma dall’alto discendono, trascendendo l’umano volere e postulando quel volere divino, che nel fondare la Chiesa ha voluto esserle immanente, mediante il conferimento a persone elette, e perciò rifulgenti di carattere sacro, alla gerarchia apostolica cioè, di potestà tutte sue. In voi si riflette l’operante giustizia di Dio nelle umane relazioni ecclesiali; e non tanto essa appare nella maestà e nella sapienza e nella forza, che le sono proprie, ma altresì, e diciamo quanto piuttosto in quell’intenzione di bontà, di provvidenza e di amore, che caratterizza tutta l’economia della religione cristiana e che ne qualifica il regime con l’evangelico titolo di pastorale: donde l’ufficio di giudice, come piacque al

¹ Cfr. *Eccli.* 15, 6.

Nostro predecessore Papa Pio XI, di venerata memoria, indicare, si riveste di dignità sacerdotale: *Iuris dicundi munus... itidem nobilissimum est sacerdotium*¹; e, come è proprio dell'autorità nella Chiesa, esso si fa servizio, si fa degnissimo *ministerium iustitiae*; e perciò, nell'atto stesso che si pone come oracolo del diritto e tutore dell'ordine, si lascia penetrare da quel senso umano, al tempo stesso umile e sapiente, che fa del giudice un maestro, una guida, un padre e un amico.

Volentieri Ci effondiamo in questa facile e doverosa apologia della vostra missione a beneficio della società ecclesiastica e ad onore di Dio giusto e provvido, per risarcirla, se bisogno vi fosse, della svalutazione, che un linguaggio, spesso più frettoloso che offensivo, può averle recato, qualificando facilmente di "giuridismo" ogni determinazione pratica e canonica relativa alla vita esteriore del corpo ecclesiastico; mentre l'altissima esplorazione teologica del mistero stesso della Chiesa, alla quale esplorazione il Concilio Ecumenico Vaticano II ha consacrato una delle sue più significative e luminose meditazioni, riconoscendo nella Chiesa "quasi il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" ², ha rivendicato il carattere costituzionale del ministero apostolico e pastorale, derivandone da Cristo la potestà e riferendone allo Spirito Santo la pienezza vivificante ³. La considerazione del mistero della Chiesa, della sua realtà soprannaturale e della conseguente spiritualità, che esso riverbera nelle anime dei credenti, non deve nascondere, né deprezzare l'aspetto, anzi la realtà istituzionale della Chiesa visibile, la sua espressione umana e sociologica. Pio XII, Nostro venerato predecessore, fin dal 1939, all'inizio del suo pontificato, ammoniva gli alunni dei seminari romani che "a torto si distingue una Chiesa giuridica dalla Chiesa della carità. Non è così; ma quella Chiesa, ch'è giuridicamente fondata, con a capo il Pontefice, è la medesima Chiesa di Cristo, la Chiesa della carità e la famiglia universale dei cristiani" ⁴; concetto questo che l'Enciclica *Mystici Corporis* ripeterà e svolgerà con gravi e solenni parole ⁵.

Vogliamo con questo richiamo a così alta dottrina e a così autorevoli fonti riconoscere ancora una volta la legittimità e la necessità della vostra funzione, già da San Paolo,

¹ A. A. S., v. XXVI, 1934, p. 497.

² *Const. de Ecclesia*, n. 1.

³ Cfr. *ib.*, 24 e 27.

⁴ A. A. S., v. XXXI, 1939, p. 250.

⁵ A. A. S., v. XXXV, 1943, pp. 193 ss.

com'è noto, reclamate come diritto e dovere del regime della comunità ecclesiastica **6**, vogliamo onorare la dignità del vostro ufficio, dimostrare la inserzione della vostra attività con l'esercizio della suprema potestà giurisdizionale propria della Santa Sede, indicare lo stile peculiare che a cotesto servizio deriva per il fatto d'essere espressione, sia pure con suoi specifici caratteri, della carità pastorale della Chiesa, e vogliamo confortare infine le vostre pazienti fatiche con la certezza del loro merito davanti alla Chiesa e davanti a nostro Signore.

Cotesta vigilante e corroborante coscienza sempre vi guidi e vi sostenga, come deputati ad una grande, silenziosa e utilissima missione; e tenga in voi attento lo spirito innanzi tutto agli avvenimenti della vita della Chiesa, i quali si riflettono indubbiamente anche sull'amministrazione canonica della giustizia; due specialmente, ricordati nel discorso del vostro Decano. Vogliamo dire il Concilio Ecumenico, testé celebrato, e l'annunciata revisione del Codice di Diritto Canonico. Noi siamo lieti di notare che lo spirito di fedeltà e di rinnovamento, che emana dal Concilio Ecumenico e dall'insieme dei documenti, ch'esso consegna come operante eredità alla Chiesa, già ha penetrato cotesto Tribunale, e già lo muove a considerare i fenomeni della vita sociale, i quali portano alle sue soglie nuovi appelli alle sue ordinatrici sentenze. Oh! Noi facciamo Nostro il grido d'allarme, ch'Ella, Signor Decano, levava nel suo illuminato discorso, circa l'impressionante aumento delle cause di nullità di matrimonio. Noi pure vediamo in tale fenomeno un segno caratteristico dell'indebolito senso della sacralità della legge, su cui è fondata la famiglia cristiana, dell'inquietudine della vita moderna, della precarietà di condizioni sociali ed economiche, in cui essa si svolge, e del pericolo perciò che può minacciare la saldezza, la vitalità, la felicità dell'istituto familiare; e Ci piace pensare che l'interesse con cui il Concilio ha considerato la spiritualità del matrimonio, la necessità di circondarne la preparazione, la celebrazione, la lunga e varia vicenda domestica, il destino, sia nella società naturale, che in quella ecclesiale, non sarà senza frutti benefici e sensibili anche rispetto a quelle risultanze patologiche della vita familiare, che il giudice deve poi esaminare e curare.

Quanto poi alla revisione del codice di Diritto Canonico, che una numerosa e poderosa Commissione, da Noi istituita, sta già iniziando, Noi confidiamo che l'autorità e l'esperienza di questo insigne e storico Tribunale saranno valido contributo per lo studio e la formulazione delle auspiccate modifiche.

6 1 Cor. 6, 1 ss.

E mentre l'attesa di tali procedimenti obbliga tutti ad avvertire i bisogni relativi a più saggia e più moderna amministrazione della giustizia, sia a Noi consentito esprimere il voto che l'efficienza morale, scientifica e numerica di cotesto Tribunale valga a risolvere l'affannosa questione della quantità delle cause pendenti, e riesca con ogni possibile celerità condurle a conclusione, e che il senso della legge divina e dell'onestà umana, da cui la vita dei fedeli cristiani dev'essere governata, confortato dal rinnovamento spirituale del celebrato Concilio, temperi, anzi prevenga la molteplicità delle controversie giudiziarie.

Non vogliamo porre fine a questa Udienza senza esprimere la Nostra riconoscenza per la generosa attività di cotesto Tribunale; né vogliamo omettere di ringraziare e salutare quanti vi prestano la loro opera: giudici, ufficiali, addetti, avvocati; e mentre a tutti ricambiamo i migliori auguri per l'anno in corso, su tutti imploriamo la divina assistenza, di cuore impartendo la Nostra Apostolica Benedizione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 1967, in AAS, 59 (1967), pp. 142-145

Con grande compiacenza riceviamo Lei, Monsignor Decano del Nostro Tribunale della Sacra Romana Rota; e con eguale sentimento accogliamo l'annuale visita del Collegio dei Prelati Uditori, che lo compongono, insieme agli altri Officiali, che vi hanno parte; così salutiamo lo Studio Rotale, associato a questa Udienza, ed estendiamo il Nostro saluto alla schiera degli Avvocati Rotali, che vediamo qui largamente rappresentata.

Ci è propizia l'occasione per rendere onore alle persone, che fanno dell'amministrazione della giustizia, nel nome di questa Sede Apostolica, la loro professione; vogliamo dire, il loro ideale, la loro missione, e, per quanti al carattere di magistrati uniscono quello di sacerdoti, un ministero; e Ci piace ripetere loro quale riverenza, quale stima, quale fiducia Noi riserviamo per ciascuno di loro e per l'intero Tribunale, sicuri d'avere in loro, sia come singole persone, sia come corpo forense, una testimonianza vissuta di quella giustizia, che prima d'essere intimata agli altri è professata per sé, in quel santo timor di Dio, che mentre fa pesare la somma responsabilità che possa incombere sulla coscienza, libera la coscienza stessa da ogni umano timore e la affranca da ogni inferiore interesse; di quella giustizia, diciamo, che per essere derivata dalla legge evangelica fa sperimentare in chi la esercita le esigenze supreme della verità e le urgenze fraterne della carità. Che la Santa Sede possa essere conosciuta e venerata nella sapienza, nell'integrità, nella bontà di una corona come cotesta di magistrati e di addetti al suo Tribunale ordinario, è fatto di grande rilievo, di cui ringraziamo la Provvidenza, e diamo merito a quanti è dovuto.

Le alte parole, che abbiamo ora ascoltate, Ci dànno conferma di questo Nostro apprezzamento, rivelandoCi, se bisogno vi fosse, a quale sorgente si nutra la coscienza di cotesto servizio: da quel “sentire cum Ecclesia”, che assume la dottrina della Chiesa, ne sperimenta la verità, logica e forte, vi ritrova onorate e redente le acquisizioni dell’umana saggezza, gode di quella misteriosa chiarezza che la fede le conferisce; ma di più aggiunge al pensiero l’amore, che fa della dottrina una vita; qui, in un Tribunale, una legge, una legge di vita. Perciò Ci piace, dopo le persone, onorare la duplice funzione di cotesto Tribunale; ordinaria e importantissima la prima, ch’è quella di dirimere le cause, portate in numero crescente da ogni parte del mondo al vostro giudizio: sappiamo con quale assiduità di lavoro e con quale competenza di studio voi attendiate a cotesta grande fatica, e siamo disposti ad assecondare con la Nostra autorità quei provvedimenti che sembrassero opportuni per sollecitare la definizione delle cause, per diminuire il numero di quelle pendenti, per frenare la artificiosa ripresa di cause che dovrebbero essere passate in giudicato, per dare, se occorre, maggiore chiarezza alla legge, così da escludere ogni arbitraria interpretazione, e maggiore virtù, così da impedire ogni abusivo ricorso al giudizio del giudice.

La seconda funzione, che vogliamo onorare nel Tribunale della Sacra Romana Rota, è quella trascendente, quella della sua rappresentanza della giustizia, quale la Chiesa concepisce, professa e difende, cioè quella fondata su principii morali, aventi nell’ordine obbiettivo della legge divina, naturale e positiva, non meno che nella coscienza soggettiva la loro consistenza, e che conferisce alla norma giuridica, oltre che la sua “ratio iuris”, la sua stabilità e la sua socialità.

Pare infatti a Noi che spetti a cotesto Tribunale dare una sua inesauribile e originale apologia della giustizia, intesa come fondamento della vita associata, confortando così nella coscienza dell’uomo moderno, tanto incline al soggettivismo etico, all’opportunismo, alla morale della situazione, e perciò anche al relativismo giuridico, il senso augusto e benefico della giustizia, indispensabile condizione della libertà e della pace. Non altrimenti la voce della Conferenza Episcopale Italiana, deplorando in questi giorni la diffusione della triste piaga della delinquenza violenta e organizzata, terminava il suo pastorale richiamo con esplicita menzione alla giustizia per assicurare al Popolo di Dio la civile concordia ed il pacifico progresso.

Ma dove principalmente cotesto Tribunale professa il suo culto alla giustizia è nella discussione e nella definizione delle cause matrimoniali, compiendo opera di grande merito non solo agli effetti giuridici, ma altresì a quelli pastorali, e perciò umani e civili, prestando la sua premurosa attenzione (e non soltanto alle cause delle persone abbienti,

ma anche, ed in percentuale elevata, alle cause di gratuito patrocinio) alle contestazioni riguardanti il vincolo costitutivo del matrimonio e la sua essenziale esclusività e indissolubilità, quando sia validamente e perfettamente contratto, non che ogni altra contesa relativa ai diritti familiari, di competenza canonica. Sappiamo come la saggezza del Tribunale Rotale, come pure degli altri Tribunali ecclesiastici che trattano questa materia, si svolga intorno a due cardini, quello della più aperta comprensione delle umane vicende, senza che un'indulgenza preconcepita deformi il profilo obbiettivo della realtà giuridica, e quello della più ferma adesione alla legge inviolabile, che, per divina disposizione e per la dignità e la fortuna dell'umanità redenta, regge l'unità e la perpetuità del coniugio e quindi di tutto l'istituto familiare. Cotesto è servizio grande reso alla giustizia, il quale mentre conserva, senza irragionevoli apriorismi, alla legge positiva la sua lineare maestà ed il suo provvidenziale vigore, richiama alle menti degli interessati e degli osservatori la più alta e vera concezione della vita, governata da quella legge che non è tutta scritta nei codici forensi, ma incisa nelle sacre e profonde esigenze dell'umana esistenza, ed educa perciò l'uomo e la società al senso superiore della giustizia. È servizio grande, perché tutela, medica, illustra nei suoi casi singolari, patologici, tipici l'istituto non mai abbastanza venerato della famiglia.

Il discorso Ci porta per obbligante associazione di idee al recente episodio parlamentare italiano, di questi giorni, circa la dichiarazione che vuol sostenere non essere contraria alla costituzione una proposta di legge per l'introduzione del divorzio nella legge italiana. Non vogliamo ora entrare nella discussione circa tale pronunciamento, anche se esso Ci ha recato sorpresa e dispiacere, ed esige da Noi le dovute riserve. Non vogliamo invece tacere la triste impressione che sempre Ci ha fatto la bramosia di coloro che aspirano a introdurre il divorzio nella legislazione e nel costume di Nazioni, che hanno la fortuna d'esserne immuni, quasi fosse disdoro non avere oggi tale istituzione, indice di perniciosa decadenza morale, e quasi che il divorzio sia rimedio a quei malanni, che invece esso più largamente estende ed aggrava, favorendo l'egoismo, l'infedeltà, la discordia, dove dovrebbe regnare l'amore, la pazienza, la concordia, e sacrificando con spietata freddezza gli interessi e i diritti dei figli, deboli vittime di domestici disordini legalizzati.

Noi pensiamo che sia un vantaggio morale e sociale e sia un segno di civiltà superiore per un Popolo l'averlo saldo, intatto e sacro l'istituto familiare; e vogliamo credere che il Popolo Italiano, a cui non un giogo è stato imposto dalle norme del Concordato relative al matrimonio, ma un presidio e un onore sono stati conferiti, comprenderà quale sia in questo campo fondamentale per le sue fortune morali e civili la scelta buona da fare e da difendere.

Con questi voti ed altri ancora che Noi formuliamo davanti al Signore per il felice decorso dell'anno giudiziario, voi tutti qui presenti, e quanti portate nel cuore e assistete con l'opera vostra, di cuore salutiamo e benediciamo.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 12 febbraio 1968, in AAS, 60 (1968), pp. 202-207

Il vedere oggi raccolti attorno a Noi i Prelati Uditori della Sacra Romana Rota, assieme agli altri distinti Prelati e Officiali di questo Collegio e agli Avvocati patrocinanti presso questo Tribunale Apostolico, è per Noi motivo di vivo compiacimento e di consolante conforto. Così, come è consolante poter ancora una volta ripetere quale stima e quale considerazione nutriamo per le vostre persone e per il vostro lavoro consacrato all'assolvimento del delicato e arduo compito, che la Chiesa ha voluto a voi affidato.

Quasi a testimonianza di questa stima e considerazione, Ci è grato ora ricordare quanto abbiamo voluto recentemente esprimere nell'elevare alla dignità cardinalizia l'allora Decano degli Uditori della Sacra Rota; per poter poi consacrare a un servizio ancora più completo della Chiesa e della Sede Apostolica le elette virtù e le preziose doti del Signor Cardinale Francesco Brennan.

Ci è inoltre molto grato rivolgere oggi il Nostro particolare saluto al nuovo Decano di questo Collegio, l'Illustrissimo Monsignore Boleslao Filipiak. Mentre lo ringraziamo del messaggio che ha voluto indirizzarCi, intendiamo ricordare i molteplici validissimi titoli per i quali egli ricopre ora tanto degnamente questo alto incarico. A questi titoli, tra i quali primeggiano la solidità della preparazione e la serietà degli studi, Ci piace aggiungere quello della sua patria di origine, la Polonia, a Noi tanto cara, oltretutto a motivo di particolari ricordi personali, per quella meravigliosa fedeltà alla Chiesa, che rappresenta la sua caratteristica inconfondibile.

Questo nostro incontro Ci offre la felice opportunità di accennare sia pure brevemente a qualcuno dei temi di vivo interesse per tutti noi: in particolare, al servizio necessario e insostituibile reso alla Chiesa dal vostro Tribunale nell'esercizio della "potestas iudicandi"; al prezioso contributo che il vostro Collegio ha offerto e offre alla attività della Sede Apostolica; alle prospettive di ulteriore utilizzazione di questo contributo per l'assolvimento degli impegni che attualmente incombono sulla Chiesa nel campo giuridico.

La funzione giudiziale della "sacra potestas" concessa dal Salvatore alla Chiesa, come complemento necessario della funzione legislativa, è legata anche al carattere profondamente umano della Chiesa che, pur essendo santa, è tuttavia soggetta a manchevolezze nelle sue membra. San Paolo nella sua prima lettera ai Corinti mette in

risalto questa funzione propria dell'autorità ecclesiastica, proibendo ai fedeli di rivolgersi ai tribunali pagani per risolvere le loro contese **1**. A questo precetto dell'Apostolo si riferisce Sant'Agostino: "Maligni infirmos premunt, et causas suas ad nos ferre compellunt, quibus dicere non audemus: dic homo, quis me constituit iudicem aut divisorem inter vos? Constituit enim talibus causis ecclesiasticos Apostolus cognitores, in foro prohibens iurgare christianos" **2**.

Riprendendo gli insegnamenti, qui appena accennati, della Scrittura e della Tradizione, il Concilio Vaticano II non esita ad affermare nella Costituzione *Lumen gentium*: "Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi" **3**.

Ma questo sacro compito di giudicare risultò fin dai primi secoli particolarmente arduo per la Sede Romana, alla quale per la sua funzione primaziale – "propter potiore principalem" **4** – venivano sempre più frequentemente deferite da Pastori e fedeli le controversie sorte in seno alle comunità locali. Di qui la necessità per il Vescovo di Roma di assicurarsi una qualche forma di assistenza e di aiuto per poter assolvere l'oneroso compito di amministrare la giustizia; assistenza e aiuto che, dopo una lunga e multiforme evoluzione di forme e di strutture, venne finalmente consacrato dal Nostro predecessore Innocenzo III, e specialmente da Giovanni XXII, nell'istituzione del vostro venerabile Collegio, sotto la denominazione di "Auditores Sacri Palatii" **5**. Da allora agli Uditori Rotali e alla loro probità e competenza è affidato il compito necessario e insostituibile di fungere da Giudici Apostolici.

Volgendo lo sguardo alla storia di questi secoli, Ci è particolarmente grato richiamare alla memoria l'immensa mole di lavoro svolto da quanti vi hanno preceduto come membri di questo Collegio, per esaltare le loro benemeritenze al servizio della Chiesa, la loro scienza eminente, le loro esimie virtù. "Viri doctrina et probitate insignes" furono chiamati fin dai primi tempi **6**. Giacomo Emerix, nel suo *Tractatus seu Notitia S. Rotae*

1 1 Cor. 6, 1-7; cfr. 5, 4.

2 *Enarr. in Ps. 118*, serm. 24, 3: *M.L.* 37, 1570.

3 Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 27: *A. A. S.* 57 (1965) pp. 32-33.

4 S. Irenaeus, *Contra haereses*, 3, 3, 2: *M.G.* 7, 848.

5 Const. *Ratio iuris*, a. 1326, passim. *Bull. Rom.*, ed. Taur., 4, 317-323, praes. 318.

6 Iacobus Emerix, *Tractatus seu Notitia S. Rotae Romanae*, edito da Ch. Lefebvre in: *Monumenta*

Romanae, scritto nel '600 (recentemente edito da un esimio studioso, membro del vostro collegio, Mons. Ch. Lefebvre), delinea quasi il profilo spirituale del vostro Tribunale: "Crevit itaque successu temporis in tantam eminentiam sacrum Rotae et ex omni parte laudabile Tribunal, ut ex illo omni tempore prodierint viri virtute et vitae integritate eximii, et inter eos memoratus S. Raymundus et S. Antoninus, Episcopus Florentinus, septemque Summi Pontifices..." 7.

Questa specchiata probità di vita, che informava la vasta scienza dell'equo e del giusto di quegli Uditori, fece scorgere in essi quasi la personificazione stessa della giustizia: "Iustitiam animatam"; il che, come afferma San Tommaso riprendendo il pensiero aristotelico, esprime appunto l'ideale del giudice secondo il sentire del popolo 8.

Non fa quindi meraviglia che la "iurisprudencia" maturata da questi uomini abbia rappresentato un fattore decisivo nella elaborazione della legislazione ecclesiastica, a cominciare dalle Decretali di Gregorio IX, e nella formazione dello "ius commune".

Ma la benemerenzza del vostro Collegio, non meno che dal meraviglioso patrimonio del passato, viene messa in risalto dall'operosità del presente. Fedele alla sua plurisecolare tradizione, il vostro Sacro Tribunale seguita ad essere anche oggi l'organo di singolare perizia, al quale il Papa affida la necessaria definizione delle cause deferite alla Santa Sede, in particolare delle delicatissime cause matrimoniali.

Riconoscimento solenne di questa vostra qualificata idoneità, e insieme desiderio di agevolare il vostro lavoro, ha voluto essere quella estensione della competenza del vostro Tribunale, che abbiamo disposto nella Nostra Costituzione Apostolica "Regimini Ecclesiae Universae"; abbiamo inteso cioè affidare al vostro Tribunale tutte le cause di nullità di matrimonio che giungono a questa Sede Apostolica, anche se entrambe le parti siano acattoliche o appartengano a diversi riti orientali 9.

La vostra "instantia cotidiana" del giudicare assume, nelle odierne circostanze, dimensioni di eccezionale contributo al bene della Chiesa e dell'umana società. Ora che un abnorme senso di libertà vorrebbe addirittura sopprimere qualsiasi norma di ordinamento giuridico, ora che un certo spirito, più superficiale che scientifico, non

Christiana Selecta, n. 232, p. 45.

7 *Ibid.*, p. 46.

8 *Summa Theologica*, II^a-II^{ae}, q. 60, art. 1.

9 Cfr. A. A. S. 59 (1967) p. 922, n. 109.

esiterebbe a sostituire le norme perenni incise da Dio nel cuore dell'uomo con un certo relativismo giuridico, le vostre Decisioni proclamano solennemente ogni giorno l'esistenza di una legge divina che non passa né invecchia **10**, e tendono autorevolmente ad uniformare ad essa la vita di tutti coloro che ricorrono al vostro Tribunale.

Desideriamo inoltre ripetervi quale assegnamento faccia la Santa Sede sul vostro prezioso e insostituibile contributo in ordine al duplice problema a cui è rivolto oggi l'impegno della Chiesa nell'area del Diritto. Ci riferiamo innanzitutto alla revisione del Codice di Diritto Canonico. La vasta e multiforme esperienza accumulata dal vostro Tribunale in questi ultimi anni, vi mette in grado, oggi come in passato, di fornire un materiale copioso e qualificato per la nuova legislazione. Non soltanto, come è evidente, la parte dedicata alla struttura e dinamica del processo canonico e alla dommatica del matrimonio, ma anche gli stessi principi e gli istituti fondamentali del Diritto Canonico potranno essere individuati in maniera più genuina e definiti in termini più sicuri con l'apporto della dottrina contenuta nelle vostre Decisioni. Attraverso queste filtreranno nel nuovo Codice i risultati felicemente raggiunti dalla più recente elaborazione del diritto civile delle Nazioni, così come i dati acquisiti dalla scienza della medicina e della psichiatria. Il senso profondamente umano che ispira le vostre Sentenze contribuirà a illuminare il mistero dell'uomo e del cristiano di oggi, colui cioè che sarà il destinatario del rinnovato Codice, colui al quale la nuova legislazione dovrà offrire una chiara traccia e un valido aiuto per vivere coraggiosamente le verità evangeliche e la propria vocazione nella Chiesa di Cristo.

Ma tutto questo ingente sforzo di revisione del Codice risulterebbe in buona parte sterile se contemporaneamente non si provvedesse anche a rinnovare lo studio dello stesso Diritto, e ad accrescere il numero di coloro che si dedicano agli studi giuridici specializzati, e che contribuiranno domani, in diversi modi e a vari livelli, ad attuare le rinnovate leggi della Chiesa.

È proprio questo l'altro arduo compito che oggi impegna la Chiesa, sollecita di rinnovare, fra gli altri studi ecclesiastici, anche lo studio del Diritto Canonico. Noi ci auguriamo che il vostro Collegio presti anche ad esso un efficace contributo, sia trasmettendo all'organo competente saggi suggerimenti in merito, sia continuando a svolgere un autentico lavoro di formazione canonistica mediante il vostro "Studio

10 Cfr. *Matth.* 5, 18.

Rotale”, che, pur essendo di recente erezione, ha già acquistato indubbi meriti dinanzi alla Chiesa e dinanzi alla scienza.

Ripensando infine alle parole che il Signor Decano ha voluto rivolgerCi all’inizio di questo incontro, ricordiamo di aver colto in esse anche un accento accorato, una eco di angosciosa preoccupazione, per gli attentati di cui, nell’odierna società, è reso bersaglio il sacro istituto del matrimonio. Ora, questo grido di allarme che voi, Giudici nella Chiesa, avete levato, se, a motivo della sua incontestabile attendibilità, viene ad accrescere il Nostro dolore e la Nostra pena, Ci offre nondimeno anche uno spunto che viene a ravvivare la nostra fiduciosa speranza; è la consolante certezza che l’atteggiamento spirituale e l’impegno personale con cui voi attendete al vostro compito, lungi dall’isterilirsi in un freddo e distaccato tecnicismo burocratico, rimane sempre sensibile alla istanza vitale e all’intima finalità del vostro ministero: la difesa dell’umano coniugio, e specialmente la salvaguardia cioè del dono sacramentale del matrimonio, con cui Cristo ha voluto vivificare la sua Chiesa, le membra del suo Corpo Mistico.

Su questa rinnovata consonanza di intendimenti e di impegni Noi invochiamo ora la copiosa effusione delle grazie celesti, a pegno delle quali ben di cuore e con paterno affetto impartiamo a voi tutti la Nostra Apostolica Benedizione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1969, in AAS, 61 (1969), pp. 174-178

Signor Decano, Signori Uditori della Sacra Romana Rota,

Siamo lieti di vedervi raccolti intorno a Noi e di salutarvi tutti, ricambiando a voi ed agli altri Officiali di questo Nostro sacro Tribunale ed a quanti vi sono addetti, e vi prestano l’opera loro, i Nostri voti migliori per le vostre singole persone e per la vostra attività giudiziaria. Ringraziamo in modo particolare Lei, Signor Decano, per le parole ch’Ella Ci ha testé rivolte, per le notizie, ora esposte, riassumendo in brevi osservazioni ed in poche cifre il lavoro intenso ed accurato del medesimo insigne Tribunale.

Questa annuale Udienda, oltre il piacere d’un incontro così cordiale e istruttivo come quello presente, offre a Noi la felice occasione per ripensare e per onorare quella potestà giudiziaria, di cui è munita la Chiesa cattolica, ravvisando in tale potestà un’espressione nativa e precipua dell’autorità, onde il Fondatore ed il Capo unico e supremo della Chiesa stessa, che è Cristo, ha voluto investirla, dandole potestà non solo di effondere nel suo Corpo mistico i carismi vivificanti e santificanti dello Spirito, ma di governarlo altresì, in nome suo, quale compagine visibile, sociale, organica e gerarchica, con virtù giurisdizionale. Deriva infatti dalla potestà di giurisdizione l’ufficio giudiziario; ed entrambi risalgono all’autorità-principe, che nella Chiesa è quella della regalità spirituale

di Cristo, a Lui dovuta non soltanto per la supremazia della sua divina persona e per la sua dignità di Capo della Chiesa, ma anche per averla conquistata e meritata con l'umiltà e la generosità della sua Passione redentrice **1**. E se anche dobbiamo riconoscere alla potestà giurisdizionale della Chiesa l'esercizio d'una causalità diversa da quella santificatrice, avendo questa Cristo come unica fonte ed essendo chi la dispensa soltanto ministro, soltanto strumento, mentre quella giurisdizionale, pur attingendo da Cristo la sua virtù e la sua ragion d'essere, possiede un suo proprio procedimento umano, che fa di chi n'è investito un esecutore responsabile, una causa seconda come dicono i teologi **2**; tuttavia essa pure rende gloria al Signore Gesù, perché lo rappresenta **3**, ne adempie la missione, ne serve i seguaci, ne testimonia la presenza storica nel mondo.

È noto a tutti come il riconoscimento della potestà giurisdizionale si inserisce nel quadro di quella ecclesiologia integrale, che Noi riteniamo autentica, e che, senza nulla trascurare della realtà e della profondità del suo aspetto mistico e carismatico, ne considera insieme il suo aspetto visibile e sociale, che qualifica la Chiesa una società giuridicamente perfetta, non univocamente eguale a quella civile, ma originale e singolare, perché, a causa del fine suo proprio e dei mezzi dei quali si vale per conseguirlo, si definisce soprannaturale e spirituale, trovando in se stessa, per disposizione del suo divino Fondatore, le risorse alla sua esistenza e alla sua attività **4**. E che ciò valga anche della potestà giudiziaria è facile ricavarne le prove dalle fonti neotestamentarie, anch'esse da tutti conosciute **5**, e da tutta la tradizione ecclesiastica **6**, confermata dal recente Concilio Vaticano II, che, nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, come ricorderete, dice che "i Vescovi hanno il sacro diritto, e davanti al Signore il dovere, di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare (*iudicium faciendi*) e di fare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato" **7**. Questo è bene richiamare per il fatto che, essendo oggi giustamente ricondotto il concetto di autorità nella Chiesa alla sua ragion d'essere, ch'è quella del servizio, non si vorrebbe che fosse fraintesa l'origine

1 Cfr. *S. Th.* III, 47, 2; 48, 1; 59, 3; Pio XI, Enc. *Quas primas*: A. A. S. 17, 1925, p. 593 ss.

2 Cfr. *S. Th.* III, 8, 6; Journet, *L'Église*, I, p. 159, 3^a ed.

3 Cfr. *2 Cor.* 5, 20.

4 Cfr. Leone XIII, Enc. *Immortale Dei*: A. A. S. 18, p. 165.

5 Cfr. *Matth.* 18, 17; *1 Cor.* 6, 1 ss; *1 Tim.* 5, 19.

6 Cfr. Wernz-Vidal, VI, p. 23 ss.

7 N. 27.

dell'autorità stessa, quasi emanasse dalla comunità dei fedeli, e non derivasse la sua fonte superiore dal diritto divino, e si confondesse questo suo efficiente principio con lo scopo per cui Cristo l'ha stabilita, cioè per la guida e per la salvezza del Popolo di Dio; né si vorrebbe che fosse indebitamente inceppato l'esercizio stesso della legittima autorità della Chiesa nell'esplicazione delle sue funzioni, intese appunto al multiforme servizio dei bisogni sempre più vasti e complessi della vita ecclesiale. Sarebbe istruttivo, a questo riguardo e a titolo d'esempio, ricordare come il Papa San Gregorio Magno, che volle esplicitamente essere insignito del titolo della umiltà e del servizio, definendo se stesso *servus servorum Dei* **8**, abbia sempre, non meno e ben più di altri Pontefici, rivendicato al ministero di Pietro *cura ... totius Ecclesiae et principatus* **9**.

Così che, volendo Noi onorare nell'organo giudiziario a cui voi appartenete e prestate la preziosa opera vostra il carattere ministeriale che lo giustifica e lo distingue, volentieri vediamo in cotesto Sacro Tribunale riflesse alcune di quelle virtù cristiane delle quali vogliamo, con l'aiuto di Dio, che sia rivestito il Nostro apostolico ufficio. Servizio innanzitutto di carità è il Nostro, se davvero ricordiamo il mandato, che risuona in tutto il Vangelo del Signore, e se ne ascoltiamo l'eco nell'esortazione di San Bernardo a Papa Eugenio: "Il tuo cuore è come una fontana pubblica, dove tutti hanno diritto di bere" **10**; e tale è anche il vostro servizio, che per la stessa sua competenza, aperta, secondo le norme stabilite **11**, a tutta la Chiesa, allarga, com'è proprio della carità, la sua sollecitudine oltre ogni confine. Il crescente vostro lavoro, inoltre, lo dimostra.

Servizio poi pastorale di verità, di saggezza, di giustizia, di cristiana prudenza vuole essere parimente il Nostro; ed anche sotto questo aspetto, anzi sotto questo principalmente, esso si rispecchia nella vostra attività giudiziaria, se è vero come insegna San Tommaso **12**, che ogni giudizio implica una rettitudine razionale, e che ogni giudice è come una giustizia personificata, *quandam iustitiam animatam*.

In questa apologia della vostra specifica funzione canonica e in questo accostamento della vostra attività giudiziaria alla Nostra missione apostolica si nasconde forse, potrà qualcuno dubitare, quell'atteggiamento ideale e pratico, tanto criticato dai promotori del

8 Cfr. Grisar, *San Gregorio*, pp. 74-75. 211.

9 Cfr. Batiffol, *San Gregorio*, p. 207.

10 *De cons.* I, V.

11 Can. 1599.

12 II^a-II^{ae}, 60, 1.

risveglio evangelico e spirituale nella Chiesa, e tanto avversato dai fautori di libere correnti carismatiche, ovvero di quelle contrarie idealmente, ma praticamente cospiranti della secolarizzazione, atteggiamento che ha preso di nome ibrido di giuridismo? Non è questo il Nostro pensiero, né è questo il Nostro proposito: una Chiesa in cui un Diritto Canonico, esteriore e formalistico, prescindesse dallo spirito del Vangelo, o prevalesse sulla speculazione teologica, o soffocasse la formazione della coscienza illuminata all'autodeterminazione e ritardasse lo sviluppo della vita ascetica e propriamente religiosa, non risponderebbe agli orientamenti rinnovatori del Concilio, né perciò ai Nostri. Ma il Concilio non solo non ripudia il Diritto Canonico, la norma cioè che precisa i doveri e difende i diritti dei membri della Chiesa, ma la auspica e la vuole, come conseguenza delle potestà lasciate da Cristo alla sua Chiesa, come esigenza della sua natura sociale e visibile, comunitaria e gerarchica **13**, come guida alla vita religiosa e alla perfezione cristiana **14**, e come tutela giuridica della stessa libertà **15**. Perciò il Concilio ha decretato la revisione del Codice di Diritto Canonico **16**, la quale è già fervorosamente in corso, come è noto, e secondo criteri più aderenti alla missione pastorale della Chiesa e alle legittime esigenze della vita moderna.

Non spirito di giuridismo perciò anima cotesto provvido e sapiente Tribunale, ministro del diritto, interprete della giustizia, sensibile all'equità e alla misericordia, come già dichiarava il Nostro Predecessore, di venerata memoria, Pio XII **17**; ma lo spirito della Chiesa cattolica, vigile tutrice della legge cristiana, e materna interprete della realtà umana: *Ex intima hominis natura haurienda est iuris disciplina* **18**.

Perciò Noi volentieri onoriamo cotesta istituzione e la confortiamo, esprimendo a voi la Nostra riconoscenza, il Nostro incoraggiamento, il Nostro elogio.

E a questo punto il Nostro discorso dovrebbe appunto rivolgersi all'opera vostra, Ma voi potete ben immaginare quale sia il Nostro pensiero a tale riguardo, senza che Noi tratteniamo più oltre la vostra paziente attenzione.

13 Cfr. Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 27.

14 Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 45; e decr. de accomm. renov. vitae religiosae *Perfectae caritatis*.

15 Cfr. Decl. de libertate religiosa *Dignitatis humanae*, n. 15.

16 Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia *Christus Dominus*, n. 44.

17 Cfr. *Discorsi e Radiomessaggi*, vol. II, p. 234 ss.

18 Cicerone, *De legibus* II.

In quest'ora, sotto molti aspetti grave e decisiva, di rinnovamento della vita della Chiesa, di inquietudine di alcuni suoi figli, di mutamento della mentalità contemporanea, di rilassamento del costume sociale, di accelerazione d'ogni operazione umana, di progresso delle discipline giuridiche e scientifiche, di bisogno di testimonianze di integrità, di fermezza, di bontà e di attesa che la Chiesa cattolica sia in ogni sua manifestazione più cosciente della sua missione, più libera dagli interessi temporali, più irradiante il Vangelo di salvezza che porta con sé, è ovvio che Noi attendiamo anche da voi, Figli, Fratelli e Signori del Nostro rinomato Tribunale della Sacra Romana Rota, un nuovo impegno di perfezionamento in ogni sua componente, personale, forense, funzionale, pronti Noi stessi a sostenerlo e a favorirlo, affinché esso meriti sempre più la pubblica fiducia, ed abbia per sé, con la Nostra Benedizione Apostolica, quella di Dio.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1970, in AAS, 62 (1970), pp. 111-118

Siamo lieti di corrispondere con tutto il cuore alle parole del venerato Decano della Sacra Romana Rota, Monsignor Boleslao Filipiak, che bene ha interpretato i vostri sentimenti e il vostro animo in questa particolare circostanza, dilette e venerati Uditori e Ufficiali di quel Tribunale. Dalle sue parole è balzata viva alla nostra mente l'immagine del Giudice nella Chiesa di oggi, la sua coscienza, le doti che debbono sorreggerlo nel compimento delle sue funzioni, con umiltà, col senso del dovere e della responsabilità che gli incombe, con discrezione, con clemenza unita al rigore pur doveroso, per essere sempre l'interprete sereno e imparziale della legge nell'applicazione ai casi concreti, che gli offre la mobilità della vita.

Di qui l'importanza della vostra missione. Il servizio che voi prestate alla Chiesa è di una importanza fondamentale, così che per esso non possiamo non avere parole di sincero encomio, di viva riconoscenza, e di paterno incoraggiamento. E ci piace ancor oggi ripetere ¹, a conforto della vostra delicata missione, quelle scarse, ma significative espressioni, con le quali un insigne giurista del passato qualificava, per il tempo presente e per la vita futura, l'attività del maestro e del giureconsulto canonico: "Quicumque ergo ecclesiasticus doctor ecclesiasticas regulas ita interpretatur aut moderatur, ut ad regnum charitatis cuncta quae docuerit vel exposuerit referat, nec peccat, nec errat; cum saluti proximorum consulens, ad finem sacris institutionibus debitum pervenire intendat" ².

¹ Cfr. Discorso al Convegno internazionale dei canonisti: A. A. S. 60 (1968), p. 341.

² Ivo di Chartres, Prol. in Decretum: *PL* 161, 47-48.

Con la retta applicazione della norma ai casi concreti, voi completate l'opera del legislatore e contribuite allo sviluppo vitale dell'ordinamento ecclesiale. Ma ciò che più rifulge nella vostra missione è appunto la *caritas christiana*, che rende ancor più nobile e ancor più proficua quell'*aequitas* dei giudizi, da cui tanto onore trasse il diritto romano, e che è diventata per voi, in virtù dello spirito evangelico, la "sacerdotale moderazione", secondo la bella espressione di San Gregorio Magno.

E mentre vi diciamo il nostro apprezzamento per la sensibilità morale che ci dimostrate, vogliamo rivolgervi altresì il nostro incoraggiamento per l'esercizio sempre coerente e generoso delle vostre funzioni pratiche.

1. Lodiamo la vostra sensibilità morale, che è altissima e indispensabile prerogativa del Giudice. Ci pare di poter qui cogliere il tratto essenziale, che deve distinguervi, e ci rallegra intimamente constatare come ne siate profondamente compresi. Di fatto, il Giudice, come tutti sanno, è l'interprete dello *ius* obbiettivo, cioè della legge, mediante l'uso del proprio *ius* soggettivo – cioè di quella *potestas et libertas* di cui egli deve poter disporre nel massimo grado –; ne consegue che egli deve possedere una grande obbiettività nel giudizio, e insieme una grande equità, per poter valutare tutti gli elementi di cui è venuto pazientemente e tenacemente in possesso, e per giudicare di conseguenza con imperturbabile, imparziale equidistanza. Sarebbe assai utile, a questo fine, approfondire il concetto già accennato di *aequitas*, sia nel progresso del diritto romano, sia nel complesso del diritto canonico: tale concetto implica una rigorosa valutazione del soggetto sottoposto al giudizio; di qui il processo moderno, canonico o civile, che tiene conto della psicologia delle parti in causa e degli elementi soggettivi, valutando altresì le circostanze ambientali, familiari, sociologiche, ecc. Evidentemente, nell'applicazione di questa obbiettività, di questa *aequitas*, il Giudice non verrà mai meno ai criteri fondamentali del diritto naturale, cioè umano, giusto, né all'osservanza della legge vigente, dello *ius scriptum*, che si suppone espressione della ragione e delle necessità del bene comune. Ma per tener conto di tutti questi elementi, si richiede nel Giudice una integra dirittura morale, che invano si cercherebbe di instaurare se egli per primo ne fosse privo; e ci conforta sapere che da cotesta nobile corona di servitori della Chiesa tale istanza è avvertita in tutta la sua urgenza e serietà.

2. Vi esortiamo quindi, dilette figli, al retto e fervoroso esercizio della vostra funzione pratica di Giudici. Quali virtù si richiedono, e quante! Voi ben lo sapete, che vivete a quotidiano contatto con le realtà e le difficoltà della vostra funzione. È necessaria l'imparzialità, dicevamo, che suppone profonda e irremovibile onestà; è necessario il disinteresse, per il pericolo che intorno ai Tribunali premano interessi estranei al giudizio,

venalità, politica, favoritismo, ecc.; è necessaria la sollecitudine, che si prende a cuore la causa della giustizia, nella consapevolezza che essa è alto servizio a Colui che è giusto e misericordioso, *misericors et miserator et iustus* **3**, *iustus iudex* **4**, *fidelis et iustus* **5**.

Fate sempre onore al vostro ufficio, esercitando sempre così la vostra altissima missione, che in tal modo deve adeguarsi, sublimandosi, alla stessa giustizia di Dio, di cui si rende specchio, e fedele strumento.

3. Ma qui siamo obbligati a fermarci, per esaminare una questione di fondo. Queste considerazioni che abbiamo fatto, questa, diciamo così, apologia del Giudice, sembrano implicare un bisogno di difesa della sua funzione, cioè dell'esercizio della potestà giudiziaria, oggi criticata, specialmente nella Chiesa, quasi che essa fosse una "struttura" sovrapposta alla spiritualità e alla libertà del messaggio evangelico. Nessuno ignora oggi l'accentuata tendenza a svalutare l'autorità in nome della libertà: lo ha sottolineato il Concilio in un documento molto significativo, quello appunto sulla libertà religiosa, quando ha osservato che "non sembrano pochi coloro che, sotto pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza" **6**. È la diffusa tendenza cosiddetta carismatica, che diventa antigerarchica: si sottolinea esclusivamente la difficilmente definibile funzione dello spirito a scapito della autorità. In tal modo, si diffonde una mentalità, che vorrebbe presentare come legittima e giustificata la disobbedienza, a tutela della libertà di cui debbono godere i figli di Dio.

Le ragioni di tale atteggiamento offrirebbero l'occasione ad una lunga disamina, perché si tratta di tema amplissimo. Ma, sia pure per semplici accenni, come purtroppo ci è imposto dalla limitatezza del tempo a disposizione, possiamo ridurre a tre le obiezioni che ne stanno alla base.

a) Anzitutto ci si appella alla *libertà* contro *la legge*, contro qualsiasi legge. E, per questo, ci si richiama al Vangelo. Effettivamente, il Vangelo è un richiamo alla preminente libertà dello spirito. Non si possono dimenticare le severe condanne del legalismo farisaico, pronunziate da Gesù in favore dell'amore e della libertà dei figli di Dio: *Audistis*

3 Ps. 111, 4.

4 2 *Tim.* 4, 8.

5 1 *Io.* 1, 9.

6 Decl. de libertate religiosa *Dignitatis humanae*, 8.

quia dictum est... Ego autem dico vobis 7. Tutta la sua predicazione, del resto, fu orientata alla interiore spiritualità, alla carità che libera dal giogo della costrizione. Le parole e l'esempio di Gesù sono rivolte qui: "Infatti – come ha sottolineato il Concilio nel citato Decreto – Cristo che è Maestro e Signore nostro, mite e umile di cuore, ha invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo ha sostenuto e confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna coercizione... Conoscendo che la zizzania è stata seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla messe che avverrà alla fine del tempo. Non volendo essere un Messia politico e dominatore con la forza, preferì essere chiamato Figlio dell'Uomo che viene per servire e dare la sua vita in redenzione di molti 8; ed ha finalmente ultimato la sua rivelazione compiendo sulla croce l'opera della redenzione, con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà" 9. Di qui le scultorie dichiarazioni di San Paolo nelle lettere ai Romani e ai Galati e la sua dottrina polemica sulla libertà, quando, in contrasto con il legalismo giudaizzante, scriveva: "Si spiritu ducimini, non estis sub lege", o quando dettava il Codice dell'amore, alieno da ogni imposizione: "Omnis lex in uno sermone impletur: diliges proximum tuum sicut teipsum" 10.

Tutto questo è verissimo. Ma è anche vero che l'insegnamento evangelico e apostolico non si ferma a questo punto. Lo stesso Gesù che predicò l'amore e proclamò l'interiorità e la libertà, ha dato prescrizioni morali e pratiche obbligando i suoi discepoli a fedele osservanza, e ha voluto, come ancora diremo, una autorità fornita di determinati poteri, al servizio dell'uomo.

A coloro che si appellano al Vangelo per difendere la libertà contro la legge, occorrerà dunque ricordare il significato polivalente del termine "legge": quella mosaica è stata abrogata; quella naturale rimane in tutto il suo innato vigore, ed è supposta dal Nuovo Testamento; e come essa non priva l'uomo della sua libertà, ma ne è la guida intrinsecamente giusta, così la legge positiva, sempre sorretta o suggerita da quella naturale, tutela i beni umani, dispone e promuove il bene comune, garantisce, contro ogni eventuale interferenza ed abuso, quella inviolabile e responsabile autonomia

7 Cfr. *Matth.* 5, 21 ss.

8 *Mc.* 10, 45.

9 Decl. de libertate religiosa *Dignitatis humanae*, 11.

10 *Gal.* 5, 18, 14.

dell'individuo, in forza della quale ciascun essere umano è capace di attuare fruttuosamente la sua personalità. Libertà e autorità non sono termini che si contrastano, ma valori che si integrano; ed il loro mutuo concorso favorisce ad un tempo la crescita della comunità e le capacità d'iniziativa e di arricchimento dei singoli membri.

Con il richiamo del principio di autorità e della necessità dell'ordinamento giuridico, nulla si sottrae al valore della libertà ed alla stima in cui essa deve essere tenuta; si sottolineano bensì le esigenze di una sicura ed efficace tutela dei beni comuni, tra i quali quello fondamentale dell'esercizio della stessa libertà, che solo una convivenza bene ordinata può adeguatamente garantire. La libertà, infatti, che cosa varrebbe all'individuo, se non fosse protetta da norme sapienti e opportune? Con ragione affermava il grande Arpinate: "Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus" **11**.

La legge evangelica, infine, si riduce all'amore di Dio e del prossimo, ma si ramifica in tre direzioni: nella coscienza, che diventa più sviluppata e operante nella libertà vincolata dalla verità; nei molti precetti e virtù, che non coartano, ma esaltano la libertà personale nel rispetto di Dio, di se stessi, del prossimo; e nei carismi dello Spirito nel fedele, docile sempre tuttavia alla potestà pastorale e al suo servizio per l'edificazione dell'intero corpo nella carità **12**.

b) Una seconda obiezione, che vorrebbe giustificare l'odierno atteggiamento antigerarchico, fa appello alla libertà contro l'autorità. Anche qui ci si richiama al Vangelo. Ma il Vangelo non solo non abolisce l'autorità, ma la istituisce, la stabilisce. La pone al servizio, sì, del bene altrui, ma non perché e in quanto sia derivata dalla comunità, quasi come sua serva, ma perché derivata dall'alto per governare e giudicare, originata da un positivo intervento della volontà del Signore. Infatti, Gesù ha voluto che il suo insegnamento non fosse soggetto alla libera interpretazione del singolo, ma affidato ad un potere qualificato **13**; ha voluto che la sua comunità fosse strutturata e compaginata in unità, costituita di organi gerarchici; che fosse organismo sociale, spirituale e visibile, una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e

11 Cicerone, *Pro Cluentio*, 146.

12 Cfr. *Eph.* 4, 16.

13 Cfr. *Matth.* 28, 16-20; *Mc.* 16, 15; *Lc.* 24, 45-48; *Io.* 20, 21-23.

divino **14**. E perché fatto anche sociale, la Chiesa esige e postula delle strutture e delle norme esterne, con i caratteri propri del diritto: *ubi societas, ibi ius*.

Se, quindi, il primato è dello spirito e dell'interiorità, l'inserimento organico nel corpo ecclesiale e la sottomissione all'autorità resta pur sempre un elemento insopprimibile, voluto dallo stesso Fondatore della Chiesa. Ce lo ha ricordato il Concilio: "la Chiesa, ... che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pietro, affidandone a lui e agli altri Apostoli la diffusione e la guida, e costituì per sempre colonna e sostegno della verità... **15**. In questo modo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal Successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui..." **16**. Il Diritto Canonico consacra sì il primato dello spirito quale sua propria "*suprema lex*", ma parimente risponde alla necessità inerente alla Chiesa come comunità organizzata. Esso gravita attorno ai valori spirituali; protegge e tutela scrupolosamente l'amministrazione dei Sacramenti, che sono al centro delle sue norme; vieta di amministrare il battesimo all'adulto che non sia "*sciens et volens*" **17**; non vuole che entri e che neppure resti tra i ministri sacri chi non abbia liberamente scelto lo stato sacerdotale **18**; non considera valido il sacramento del matrimonio contratto senza il libero consenso **19**. Ma insieme non tollera che sia alterato il deposito della Rivelazione **20**; che i poteri nella Chiesa cadano nella confusione, senza distinzione di ordini e di funzioni ministeriali **21**; che la libera iniziativa del singolo sconvolga l'ordine costituito dal Cristo e che le regole della *communio fidei, sacramentorum et disciplinae* siano retaggio ed oggetto di contrattazioni umane, promosse da sole iniziative di gruppi non rivestiti di responsabilità qualificate **22**. Il Diritto Canonico ubbidisce ad un precetto di fondo, che, come si esprime San Clemente nella sua prima lettera ai Corinti, parte da Dio e, tramite Gesù Cristo, è affidato agli Apostoli, i quali "poi fissarono la norma di successione, cosicché alla loro morte altri

14 Cfr. Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, 8.

15 *1 Tim.* 3, 15.

16 Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, 8.

17 Can. 752.

18 Canon 214 § 1, 1944 § 2.

19 Can. 1087 § 1.

20 Canon 1322-1323.

21 Canon 108 §§ 1-3; 948.

22 Canon 109, 218, 329.

uomini provati ne raccogliessero il ministero” **23**. La struttura organica e gerarchica contraddistingue quindi l’ordinamento canonico come legge costituzionale della Chiesa, così voluta da Cristo per il bene e la salvezza degli uomini, che, “*liberati a peccato, servi autem facti Deo*” **24**, sono chiamati a vivere in pienezza la vita dello spirito.

c) Una terza obiezione si appella alla libertà contro certe forme antiquate o troppo discrezionali, o troppo severe dell’*esercizio della potestà giudiziaria*. La discussione, in sede di revisione del Codice di Diritto Canonico, è aperta. Tutto quanto, ad esempio, si riferisce a messe in guardia, a condanne, a scomuniche porta la gelosa sensibilità odierna a pensare in termini di rifiuto, come di fronte a vestigia di un potere assolutistico ormai tramontato. Eppure non bisogna dimenticare che la potestà coercitiva è anch’essa fondata nell’esperienza della Chiesa primitiva, e già San Paolo ne fece uso nella comunità cristiana di Corinto **25**: basta la prospettiva di questa citazione, per far comprendere il significato pastorale di un provvedimento tanto severo, preso unicamente in vista della integrità spirituale e morale dell’intera Chiesa, e per il bene dello stesso colpevole: *ut spiritus salvus sit in die Domini nostri Iesu Christi* **26**.

Tale esercizio, nella forma e nella misura convenienti, è perciò al servizio del diritto della persona, come dell’ordine della comunità; esso rientra quindi nell’ambito della carità, e in questa luce va considerato e presentato, qualora circostanze gravi e proporzionate lo esigano per il bene comune, sia pure con la massima delicatezza e comprensione verso gli erranti. La sua applicazione pratica è allo studio, allo scopo di perfezionarlo sempre di più, per adattarla alle esigenze del rispetto della persona umana, divenute oggi più severe e attente, e per inserirla così più armonicamente nel contesto della moderna realtà sociologica. Nessuno però vorrà contestare la necessità, l’opportunità e l’efficacia di tale esercizio, inerente all’essenza stessa della potestà giudiziaria, perché, come abbiamo detto, è anch’esso espressione di quella carità, che è suprema legge nella Chiesa, e come dalla carità è mosso per la salvaguardia della comunità ecclesiale, così la carità ne fa comprendere la necessità a chi ne fosse oggetto, facendone a lui accettare con fruttuosa umiltà le penose conseguenze medicinali.

23 1 Cor. XLII-XLIV, 2.

24 Rom. 6, 22.

25 1 Cor. 5.

26 Ib. 5, 5.

Vorremmo perciò non solo a voi, insigni estimatori della Legge e saggi interpreti delle sue regole, ma anche a tutti i nostri figli ripetere l'invito del Concilio, nel citato Decreto sulla libertà religiosa, "ad adoperarsi per formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti della genuina libertà" 27. E siamo assai lieti che l'odierno incontro ci abbia permesso di intrattenervi, sia pure frammentariamente, su di un problema tanto importante e sentito.

A voi ripetiamo, col nostro vivo compiacimento, l'esortazione paterna che ci sgorga dal cuore, in questa circostanza solenne e a noi sempre tanto gradita: esercitate con alta coscienza cristiana il vostro ufficio; fate onore alla Chiesa, rispondendo con assoluta dedizione alla fiducia che essa ripone in voi; servite le anime, con umiltà, con amore e con disinteresse. La grazia del Signore vi accompagni sempre, e vi sia di luce quotidiana, vi infonda la forza necessaria, vi dia pace profonda.

È il nostro augurio, che vi facciamo di tutto cuore in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario: e lo accompagniamo con la nostra Apostolica Benedizione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1971, in AAS, 63 (1971), pp. 135-142

Come ogni anno, la solenne inaugurazione della attività giudiziaria del Tribunale della Sacra Romana Rota ci offre la soddisfazione di riceverne i degni componenti, tanto benemeriti della Santa Sede: Monsignor Decano, che ringraziamo per il suo nobile indirizzo, il Collegio dei Prelati Uditori, gli Officiali del Tribunale e lo Studio Rotale. A tutti il nostro saluto, il nostro elogio, il nostro incoraggiamento.

Voi vi attendete una nostra parola, all'inizio del vostro anno: e siamo lieti di riflettere un istante insieme con voi, su alcuni punti a cui ci richiama la vostra presenza. Molto semplicemente del resto, e senza alcuna pretesa cattedratica, anche se le controversie odierne relative a questi punti meriterebbero qualche precisazione dottrinale.

1. Anzitutto, l'esercizio dell'autorità nella Chiesa, con i precisi poteri che le derivano dalla volontà stessa di Cristo, nel quadro di quell'amore evangelico per cui ogni manifestazione di autorità è un impegno verso il volere di Cristo e una responsabilità di servizio nella comunità. Effettivamente, l'ordine della carità comporta che ognuno ami il suo prossimo – e tutti sono prossimo, secondo il comandamento nuovo di Gesù –; cioè che ognuno "serva" gli altri, sia utile agli altri. Gli altri sono l'oggetto, non l'origine dell'autorità stabilita *per* il loro servizio, non *al* loro servizio.

27 Decl. de libertate religiosa *Dignitatis humanae*, 8.

Alcuni, nella comunità, com'è noto, hanno un dovere e un diritto di rendersi utili agli altri in determinate forme, per determinati fini; sono i "ministri" della carità, del Vangelo, della Chiesa; sono la gerarchia. Il concetto di autorità-servizio si realizza in essa in misura e in maniera più piena; e ciò per un mandato che viene dalla carità di Dio, si fa carità umana, perché è derivato da Cristo e da Dio, e perciò per certe operazioni riveste il carattere funzionale di superiorità sociale, e perché sempre si realizza mediante la dedizione di sé nel fine e nello spirito di servizio, con carattere di esclusività fondata sulla chiamata divina ¹. La Costituzione *Lumen gentium* ha ben rilevato questo carattere di preminenza, nella ricchezza e diversità delle potestà e dei doni, di cui l'unico Spirito abbellisce la sua Chiesa: "Fra questi doni – ha detto il Concilio Vaticano II ² – eccelle la grazia degli Apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette anche i carismatici ³. Lo Spirito, unificando Egli stesso il corpo con la sua virtù e con l'interna connessione dei membri, produce e stimola la carità tra i fedeli". Anche il complesso delle leggi stabilite dall'autorità della Chiesa rientra pertanto in questa visuale del bene supremo della società ecclesiale e dei suoi membri, perché tutto parte dalla concezione di Chiesa e dal principio – Dio –, e dal fine – il prossimo –, dell'autorità che la regge.

Tale concezione è stata esaminata e approfondita dal Concilio, che ha messo in luce il carattere mistico della Chiesa (aspetto carismatico) e il suo aspetto visibile, l'uno e l'altro gerarchico e comunitario, accentuando lo scopo di "servizio" dell'autorità della Chiesa, della quale autorità peraltro ha dichiarato i caratteri peculiari e insostituibili, quando ha detto: "I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e legati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà... Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa, e, in vista dell'utilità della Chiesa e dei fedeli, possa essere circoscritta entro certi limiti. In virtù della medesima potestà, i vescovi hanno il *sacro diritto e, davanti al Signore, il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato*... I fedeli, da parte loro, devono aderire

¹ Cfr. *Hebr.* 5, 4.

² *Ibidem* 7.

³ Cfr. *1 Cor.* 14.

al vescovo come la Chiesa a Gesù Cristo, e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano d'accordo nell'unità e crescano per la gloria di Dio" 4.

È ben vero che, da parte di alcuni, si è oggi tanto accentuato il carattere di "servizio" dell'autorità della Chiesa, che si possono avere due pericolose conseguenze nella concezione costitutiva della Chiesa stessa: quella di assegnare una priorità alla comunità, riconoscendole poteri carismatici efficienti e propri, e quella di trascurare l'aspetto potestativo nella Chiesa, con accentuato discredito delle funzioni canoniche nella società ecclesiale; donde è derivata l'opinione d'una libertà indiscriminata, di un pluralismo autonomo, e un'accusa di "giuridismo" alla tradizione e alla prassi normativa della Gerarchia.

Davanti a queste interpretazioni, che non corrispondono fundamentalmente al pensiero di Cristo e della Chiesa, vorremmo ancora oggi ricordare che l'autorità, cioè il potere di coordinare i mezzi idonei per il raggiungimento del fine della società ecclesiale, non è contraria all'effusione dello Spirito nel Popolo di Dio, sì bene veicolo e custodia; essa è stata attribuita a Pietro ed agli Apostoli, come ai loro legittimi successori, da Cristo stesso: "Mi è stato dato ogni potere in cielo ed in terra. Andate dunque, fate che tutti i popoli diventino miei discepoli... insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato" 5; "Tutto quello che avrete legato sulla terra sarà legato nel cielo e tutto quello che avrete sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli 6; "Chi ascolta voi, ascolta me e chi respinge voi respinge me, e chi respinge me, respinge colui che mi ha mandato" 7. A Pietro, poi, l'ufficio di legare e di sciogliere è stato dato anche personalmente 8, mentre dell'edificio ecclesiale egli è costituito "pietra" 9, cioè "principio e fondamento dell'unità" 10, e della Chiesa dichiarato Pastore per eccellenza 11. Sono sempre vere e solenni le proposizioni del nostro umile catechismo: vi è una trasmissione di potestà da Cristo agli Apostoli, con a capo Pietro, e dagli Apostoli ai Vescovi, loro successori con a capo il

4 Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, 27.

5 *Mt.* 28, 18-19.

6 *Mt.* 18, 18.

7 *Lc.* 10, 16.

8 *Mt.* 16, 19; e cfr. *Mt.* 18, 18; *Io.* 20, 23.

9 *Mt.* 16, 18.

10 Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, 23.

11 *Gv.* 21, 16-17.

Vescovo Romano, successore di Pietro; trasmissione di potestà che, come abbiamo visto, il Concilio Vaticano II riassume nel diritto e nel dovere davanti al Signore di “dare leggi, di giudicare e di regolare” ciò che riguarda il culto e l’apostolato **12**. Pertanto, oltre le funzioni di *ministerium* e di *magisterium*, il Concilio ha considerato su di un piano squisitamente pastorale, dandone i fondamenti dogmatici, anche il triplice potere di giurisdizione e di governo (*regimen*), che i Vescovi hanno il diritto e il dovere, come dicevamo, di esercitare: e cioè il potere legislativo, giudiziario e coattivo **13**.

2. Soffermiamoci un istante su quello giudiziario, che ora più ci interessa, quello cioè di dirimere cause sorte tra i fedeli o di giudicare un fatto che si pretende esser commesso contro la legge, e ciò al fine di porvi rimedio; esso è talmente collegato col potere di dare leggi che, senza di esso, neppure il potere legislativo avrebbe il suo vigore. Invano infatti si attribuirebbe al superiore l’autorità di dettare leggi, se egli poi non avesse il potere di farle osservare, anche ove trattasi di punirne la trasgressione, oppure di dirimere liti e controversie, nelle quali si tratta di definire equamente il diritto. L’autorità legislativa che non avesse anche il potere esecutivo e giudiziario sarebbe socialmente inane, non avendo modo di provvedere a se stessa ed alla propria stabilità, cioè all’efficacia dell’ordine, per il bene comune, contro l’arbitrio, il dispotismo e la violenza, altrimenti inevitabili **14**.

Orbene non si può negare alla Chiesa, per divina istituzione dotata d’una vera e propria potestà di giurisdizione, anche se solo analogicamente simile a quelle di origine umana, quel che si deve concedere a qualunque società ben compaginata. Il concetto rimane sostanzialmente valido, anche se nella società civile i tre poteri vengono esercitati da organi distinti, e la magistratura, alla quale è attribuito il potere giudiziario, gode di una particolare indipendenza dagli altri organi.

Nella Chiesa l’unità del triplice potere è salvaguardata dalle persone a cui Cristo lo ha affidato (Papa e Vescovi): l’esercizio di esso, tuttavia, com’è noto, viene affidato ordinariamente a persone od organi diversi (ad es. SS. Congregazioni, Tribunali: Vicario Generale-Officiali).

12 *Loc. cit.*

13 Cfr. *Encycl. Immortale Dei* di Leone XIII, 1885, in *Acta S. Sedis*, 18, p. 165.

14 Cfr. *C.I.C.*, can. 2214.

3. S. Paolo, che da alcuni viene esaltato come il fautore dei carismi contro l'istituzionalismo nella Chiesa, ci dà cospicui esempi di esercizio di potere giudiziario e coercitivo. In linea di principio S. Paolo riserva il potere di giudicare ai "santi", cioè agli appartenenti alla comunità cristiana, tanto più che ad essi spetta giudicare il mondo **15**; ma da parte sua S. Paolo esercita con vigore il potere di giudicare e di punire. Non vogliamo ricordare qui le parole con cui egli giudica e condanna un fedele di Corinto, reo di incesto **16**. Basta poi leggere la seconda lettera ai Corinti e quella ai Galati, che fu scritta subito dopo, per comprendere come l'apostolo delle genti, il cantore ispirato della carità **17**, esercitasse il potere che egli sentiva essergli dato da Cristo.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Ma vale la pena vedere come l'Apostolo Paolo eserciti il suo potere di giudizio riguardo ai carismi ed ai carismatici. È ben vero che lo Spirito è pienamente libero nella sua azione e San Paolo, prendendo posizione contro i Tessalonicesi, raccomanda di non estinguere lo Spirito **18**. Ma è anche vero che i carismi sono per utilità della comunità, che non tutti hanno gli stessi carismi e che per la debolezza umana i carismi possono essere confusi con le proprie idee ed inclinazioni, non sempre ordinate. È pertanto necessario giudicare e distinguere i carismi per controllarne l'autenticità, per coordinarli con criteri desunti dalla dottrina del Signore e secondo l'ordine che deve essere osservato nella comunità ecclesiale. Tale ufficio spetta alla sacra gerarchia, costituita anch'essa con carisma singolare, tanto che San Paolo non riconosce valido alcun carisma che non obbedisca al suo ufficio apostolico **19**.

4. Occorre distinguere il potere giudiziario dal modo di esercitarlo. È evidente che, attesa la singolare natura della comunità ecclesiale, il modo di esercitare tale potere in essa è diverso sotto molti aspetti da quello con cui lo si esercita nella società civile. Saranno utili a tal proposito le seguenti semplici osservazioni:

a) Non si può negare che la Chiesa, nel corso della sua storia, abbia preso da altre culture, per citare un esempio a tutti noto, ma non è l'unico, dal diritto romano, alcune norme anche per l'esercizio del suo potere giudiziario.

15 Cfr. *1 Cor.* 6.

16 Cfr. *1 Cor.* 5.

17 Cfr. *1 Cor.* 13.

18 Cfr. *1 Thess.* 9, 19.

19 Cfr. *1 Cor.* 4, 21; 12, 4 s.; *Gal.* 1, 8; *Col.* 2, 1-23.

È vero, purtroppo, che la Chiesa ha derivato dalle legislazioni civili nei secoli passati anche gravi imperfezioni, anzi veri e propri metodi ingiusti, almeno “objective”, nell’esercizio del potere sia giudiziario (processuale) sia coattivo (penale) **20**. Mentre c’è da rallegrarsi per il grande progresso fatto in merito, quanto a sensibilità e a metodi, bisogna riconoscere che la Chiesa – per ciò che riguarda il diritto di Roma – bene ha fatto ad ispirarsene, quando quel *jus* si imponeva per sapienza, equilibrio e giusta stima delle cose umane, scoprendo nel corpo dell’antico diritto civile positivo, più che l’arbitrio dell’abile legislatore, quella “*recta ratio naturae congruens*” **21**, che conferisce alla legge il prestigio della razionalità giusta ed umana. Né è da dimenticare che le stesse norme del diritto romano e civile subirono nel corso del tempo profonde modificazioni non solo per l’influsso di altre culture e legislazioni, ma anche e, forse, soprattutto per l’animazione che ne fece la dottrina cristiana, mediante quel fenomeno interessantissimo del *diritto comune*, che tanto influsso ha poi avuto nelle successive legislazioni canoniche e civili, fino ai codici dei tempi moderni, nella formulazione dei diritti dell’uomo, oggi universalmente proclamati. Non fa quindi meraviglia che i codificatori del primo codice canonico si siano in qualche modo ispirati, anche nella parte che riguarda i giudizi, alla sapienza del diritto antico e profano.

b) I principi direttivi per la nuova codificazione canonica, approvati dalla prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, danno un sicuro orientamento anche per la revisione del diritto processuale e penale, raccomandando uno *stile* più consono allo spirito pastorale del Concilio Vaticano II. La Commissione per la riforma del Codice sta lavorando in tale senso e possiamo dire che gran parte del lavoro in questo settore è già compiuto in seno ai gruppi di studio. Gli schemi già preparati contemplano, oltre ad un notevole snellimento del processo canonico, una più manifesta tutela dei diritti personali dei fedeli.

c) Nel giudizio canonico v’è certamente un sano formalismo giuridico da seguire: altrimenti regnerebbe l’arbitrio, con danno gravissimo degli interessi delle anime; ma il giudizio dipende anche e soprattutto dalla equilibrata estimazione delle prove e degli indizi da parte del giudice, la cui coscienza, quindi, è particolarmente impegnata. Il giudice ecclesiastico è, per essenza, quella *quaedam iustitia animata*, di cui parla S.

20 Cfr. Journet, *L’Église*, 1, p. 331 ss.; J. Maritain, *De l’Église du Christ. La personne de l’Église et son personnel*, 1970, p. 237 ss.

21 Cfr. Cicerone, *De Rep.* III, 22.

Tommaso, citando Aristotele **22**; egli deve perciò sentire e compiere la sua missione con animo sacerdotale, acquistando, insieme con la scienza (giuridica, teologica, psicologica, sociale, ecc.), una grande ed abituale padronanza di sé, con uno studio riflesso di crescere nella virtù, sì da non offuscare eventualmente con lo schermo di una personalità difettosa e distorta i superni raggi di giustizia, di cui il Signore gli fa dono per un retto esercizio del suo ministero. Sarà così, anche nel pronunziare il giudizio, un sacerdote ed un pastore di anime, *solum Deum prae oculis habens*.

Lo stile pastorale, l'afflato di carità, lo spirito di comprensione mirano precisamente a questo. Non la legge per la legge, dunque, non il giudizio per il giudizio, ma legge e giudizio a servizio della verità, della giustizia, della pazienza e della carità, virtù che formano l'essenza del Vangelo, e che devono caratterizzare oggi quant'altro mai la figura del Giudice ecclesiastico.

Con queste elementari osservazioni noi abbiamo inteso riaffermare e onorare in questa fausta circostanza, che ci offre occasione di salutare all'annuale ripresa della sua attività il Sacro Tribunale della Romana Rota e quanti altri Tribunali ecclesiastici adempiono analoga missione, la funzione giudiziaria della Chiesa cattolica, e ne abbiamo delineato, quasi senza avvedercene, il processo evolutivo, rivendicandone la sorgente dalla natura e dalle origini della Chiesa stessa, stabilita da Cristo come società umana e visibile, strutturata organicamente, come corpo animato dallo Spirito Santo e avente Cristo per capo, in via di compiere, come dice S. Paolo, "il suo sviluppo per l'edificazione di se stesso nella carità" **23**, e identificandone il traguardo storico per l'ora presente, post-conciliare, nel senso pastorale, che deve più profondamente informare l'esercizio della funzione giudiziaria stessa. Si aprirebbe così davanti al nostro sguardo, quale presagio augurale, la visione dell'amministrazione della giustizia ecclesiastica permeata da questo stile pastorale, caratterizzato, sì, dalle esigenze intime e impreteribili dell'ordine, ma insieme da quella progressiva scoperta della dignità della persona umana, alla quale la Chiesa, madre e maestra, oggi ci conduce, e alla quale essa ha dedicato la ormai celebre Costituzione del recente Concilio "Gaudium et Spes", appunto "detta pastorale, perché sulla base dei principii dottrinali, intende esporre l'atteggiamento della Chiesa in rapporto al mondo e agli uomini d'oggi" **24**.

22 II^a-II^{ae}, 60, 1.

23 Eph. 4, 16.

24 *Ib.* nota iniziale.

Ma non spingeremo nel futuro il nostro occhio, felici come siamo di poterlo fermare oggi sul presente. Le parole, testè pronunciate dal venerato Decano della Sacra Romana Rota, a tanto ci obbligano, e pertanto ci autorizzano a compiacerci con lui e con i valenti e zelanti Uditori e Officiali dello stesso sacro Tribunale. Lo possiamo infatti e lo vediamo adempiere il compito suo con l'alta coscienza dei suoi diritti e dei suoi doveri, con assoluta integrità nell'interpretazione e nell'applicazione della legge canonica, con sapiente comprensione delle necessità della Chiesa e degli uomini d'oggi, con limpido disinteresse nell'offerta dei suoi servizi, anzi con larga sollecitudine affinché a tutti, ai meno abbienti non meno che a chiunque altro, sia accessibile il suffragio della giustizia. È questa, oltre che una doverosa osservanza delle norme giudiziarie, proprie della Chiesa, una esemplare testimonianza della sua luminosa romana tradizione e della consapevolezza della sua presente vocazione di fedeltà a Cristo e allo Spirito, che da Lui deve fluire nelle membra del suo mistico Corpo.

Ecco, venerati e dotti Prelati, quanto abbiamo desiderato di comunicarvi, con semplicità di riflessioni, in questa circostanza tanto a noi gradita; non dubitiamo che continuerete nella vostra azione, al servizio della Chiesa, con quella coscienza di altissima responsabilità e di totale dedizione, che debbono distinguere fedeli collaboratori del Papa e della Santa Sede, quali voi siete. Invochiamo su di voi i doni dello Spirito Santo, che stamane avete fervorosamente pregato: e, in pegno della sua continua assistenza, di cuore vi impartiamo la nostra Apostolica Benedizione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1972, in AAS, 64 (1972), pp. 202-205

È per noi sempre motivo di alti pensieri l'incontro personale con il nostro Tribunale della Sacra Romana Rota, in occasione dell'inaugurazione ufficiale del nuovo anno giudiziario; incontro distribuito nel suo triplice momento; dapprima con il venerato Decano in privato colloquio, poi con il Collegio dei Giudici, e quindi con tutti i membri del Tribunale stesso compresi gli Officiali e gli Avvocati nella piena sua assemblea, quale noi ora abbiamo davanti. Questo stesso modo di presentazione dimostra l'importanza attribuita nella Curia Romana a questo organo per il quale la Sede Apostolica esercita la sua potestà giudiziaria; e noi ricevendo la visita ch'esso ci rende, mentre ringraziamo dell'omaggio a noi espresso da così cospicua presenza e dalle nobili parole di Monsignor Decano, intendiamo onorare il Tribunale della Sacra Romana Rota, dimostrare la nostra stima alle persone che lo compongono, confermare la nostra fiducia nella funzione che gli è propria, rivendicare la competenza, che la costituzione della Chiesa nei termini della legge canonica, gli riconosce, e testimoniare con l'importanza da noi attribuitagli il culto

alla giustizia, quale, in seno alla società ecclesiastica, è dovere, è amore, specialmente da parte nostra, professare.

Sì, noi onoriamo la vostra magistratura. La S. Scrittura, per le parole costitutive di S. Paolo, ce ne fa obbligo **1**; la tradizione, che rimonta a quella anteriore al nuovo Testamento, ci rende gelosi custodi ed esecutori del servizio, che nella Chiesa organizzata e visibile, qual è la nostra Chiesa cattolica, l'autorità responsabile, la gerarchia, deve prestare per la tutela del diritto d'ogni membro della comunità dell'amore quale appunto è la Chiesa come pure per l'osservanza d'ogni rispettivo dovere. E noi intendiamo oggi dare a questa Udienza precisamente questo riconoscimento del giusto rapporto fra Chiesa e Diritto canonico se pure qui ne restringiamo la considerazione alla vostra particolare provincia, quella giudiziaria, riaffermando la legittimità, la dignità, l'importanza della vostra funzione, non tanto per la stretta e parallela analogia, che l'amministrazione della giustizia ecclesiastica ha con quella civile, quanto per la sua originale derivazione dal disegno costituzionale divino della Chiesa Corpo Mistico di Cristo, animato dallo Spirito di libertà, di amore, di servizio e di unità, al quale disegno il recente Concilio ci ha richiamati con la sua dottrina ecclesiologica.

Si è tanto discusso circa l'esistenza d'un Diritto canonico, cioè d'un sistema legislativo, in seno alla Chiesa, fino a qualificare, non senza qualche biasimo e qualche ironia, di "giuridismo" ogni sua sollecitudine normativa, a *squalificare* perciò questo aspetto della vita ecclesiastica, quasi che le espressioni difettose dell'attività legislativa nella Chiesa giustificassero la riprovazione e l'abolizione di tale attività, in virtù di inesatte interpretazioni di certi passi scritturali **2**. Non si riflette che "una comunità senza legge, lungi dall'essere o dal potere essere, in questo mondo, la comunità della carità, non è mai stata e non mai sarà altro che la comunità dell'arbitrio" **3**. E non si osserva poi il fatto che non mai forse come al nostro tempo, tanto mal disposto verso il Diritto canonico per una certa abusiva interpretazione del recente Concilio come se avesse allentato i vincoli giuridici e gerarchici essenziali nella Chiesa, si è pronunciata una tendenza proliferatrice legislativa ad ogni livello ecclesiale per un impellente bisogno di sigillare in canoni di nuova fattura le innovazioni più varie, e talvolta perfino illogiche. Questo fatto, contenente senza dubbio anche propositi di sane riforme e di auspicabili aggiornamenti,

1 1 Cor. 6, 1-11; e cfr. Mt. 18, 15-17.

2 Cfr. Gal. 2, 16, 18; Rom. 4, 15.

3 L. Bouyer, *L'Église de Dieu*, p. 596.

che oggi la Chiesa non solo consente e guida, ma anche promuove, non ci lascia senza apprensione per le possibili incoerenze di queste novità giuridiche con la dottrina e con la norma vigenti nell'insegnamento della Chiesa; ed ancor più perché questa tendenza a mutare, secondo nuovi e discutibili principi, la prassi ecclesiale, passa facilmente dal campo giuridico al campo morale, e lo invade e lo sovverte con fermenti pericolosi; intaccando dapprima il concetto ovvio di diritto naturale, poi l'autorità della legge positiva, religiosa o civile che sia, perché esteriore all'autonomia personale o collettiva; e, affrancando in tal modo la coscienza da chiara cognizione e da onesta ammissione dell'obbligazione morale oggettiva, la rende, diciamo, libera e sola, sì, ma cieco criterio, ahimé!, dell'operare umano, abbandonata così alla deriva, ed esposta all'opportunismo delle singole situazioni o agli impulsi istintivi, psico-somatici, senza più ordine autentico, né freno veramente personale, coonestati invece da un falso ideale di liberazione e da un sofisticato attestato della così detta e dilagante moralità permissiva. Che cosa rimane del senso del bene e del male? che cosa rimane della nobiltà e della grandezza dell'uomo? Com'è vero che l'uomo senza legge non è più uomo! E com'è vero, praticamente, che la legge, senza un'autorità che la insegni, la interpreti e la imponga, facilmente si oscura, infastidisce e svanisce! E come la nostra libertà cristiana deve distinguersi da quella stigmatizzata dell'apostolo Pietro: "Liberi, sì, ma senza farvi della libertà un velo per colpire la malizia, ma come servi di Dio"! **4**. Né valga a noi appellarci contro la necessità d'una legge alla libertà dello Spirito, o a "quella libertà (dalla legge giudaica) dalla quale Cristo ci ha liberati" **5**. Perché proprio Lui, Cristo, ci ha pur detto: "Non crediate ch'lo sia venuto a abolire la legge, o i profeti; non sono venuto per abolire, ma per compiere" **6**; e il compimento ne sarà l'assorbimento e l'esaltazione nel precetto che tutti li riassume, l'amore di Dio e l'amore del prossimo **7**, e sarà il precetto nuovo, testamentario di Cristo: "Amatevi gli uni gli altri come lo vi ho amati" **8**. Facciamo eco, come vedete, alle sapienti affermazioni, testé pronunciate dal venerato Decano della Sacra Romana Rota.

Siamo arrivati alle sorgenti del Diritto canonico, che dovrà giustificarsi dal riferimento a questo principio evangelico, del quale tutta la legislazione ecclesiastica dovrà essere

4 1 Pet. 2, 16.

5 Gal. 5, 1.

6 Mt. 5, 17.

7 Mt. 22, 37-40.

8 Io. 13, 34.

permeata, anche se l'ordine della comunità cristiana e la supremazia della persona umana, a cui tutto il Diritto canonico è rivolto, esigeranno l'espressione razionale e tecnica propria del linguaggio giuridico. Voi ne siete maestri.

E non vi sarebbe bisogno di aggiungere, dopo la difesa di prammatica, che abbiamo appena accennata per il Diritto canonico, al quale è dedicata la vostra austera funzione, se il Concilio non ci ricordasse una nota che deve pur inserirsi, se non nella lettera, nello spirito del suo esercizio, la nota pastorale, la quale ha caratterizzato quell'avvenimento e ne ha penetrato il grande tomo dei suoi documenti.

Anche il Diritto canonico, nella sua formulazione, nella sua interpretazione, nella sua applicazione, dovrà, dopo il Concilio, portare l'impronta di quella nota pastorale, che ci sembra debba imprimere alla legge della Chiesa un carattere più umano, ove ce ne fosse bisogno, più manifestamente sensibile alla carità, che tale legge deve promuovere e tutelare nella comunità ecclesiale e nei confronti della società profana; più chiaramente memore della natura dell'autorità ecclesiastica, essere cioè essa servizio, ministero, amore; e più esplicitamente rivolta alla difesa della persona umana ed alla formazione del cristiano alla partecipazione comunitaria della vita cattolica.

Tanto si è già scritto e discusso a questo riguardo; e voi certamente avrete già individuato i punti che, in virtù del Concilio, possono riguardare la prassi del vostro Tribunale e dell'esercizio della funzione giudiziaria in genere nella Chiesa; come pure i perfezionamenti legislativi circa il diritto matrimoniale, di cui principalmente si occupa la Sacra Rota, perfezionamenti a cui si è già posto mano, come, ad esempio, con le nuove norme relative ai matrimoni misti, senza per questo che menomamente le leggi inviolabili della famiglia siano alterate, ché anzi dalla sapiente tutela ed applicazione del vostro autorevole Tribunale, come da ogni altro nella Chiesa cattolica, devono avere, a bene di tutti, inalterato e provvido suffragio.

Che, se con la intemerata probità della vostra vita personale, con la consumata conoscenza delle scienze canoniche, con l'umano e cristiano interesse per la sollecita e rigorosa trattazione delle cause a voi affidate, e con la religiosa pietà con cui circondate questa Sede Apostolica, voi continuerete a compiere la vostra difficile e delicata funzione, una missione voi adempirete, una testimonianza darete alla giustizia e alla carità di questa Chiesa Romana, e sarà per voi, oltre che l'adesione ed il plauso del mondo cattolico, e quello, noi crediamo, del mondo forense, la nostra fiducia, la nostra riconoscenza, la nostra Apostolica Benedizione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 8 febbraio 1973, in AAS, 65 (1973), pp. 95-103

Vivissima gioia ci procura questo incontro annuale con voi, venerati uditori e ufficiali della Sacra Romana Rota, perché oltre a darci l'opportunità di rinnovare l'espressione della nostra fiducia nella missione che, come Pastore-Vicario di Cristo, vi abbiamo affidata, ci offre altresì la possibilità di conoscere i vostri sentimenti e i vostri propositi. Abbiamo così potuto sentire riaffermata, attraverso le parole del vostro venerato decano, monsignor Boleslao Filipiak, la vostra sollecitudine pastorale; sollecitudine che presso di voi è una tradizione di saggia equità, di "sacerdotale moderazione" ¹, e corrisponde pienamente allo spirito della Chiesa, alle direttive del Concilio Vaticano II e ai voti di tutto l'episcopato cattolico. In realtà le qualità del diritto che voi applicate devono apparire nell'esercizio della vostra funzione e nelle sentenze che pronunziate. Interpretando il diritto, voi fate uso dei poteri e della libertà che vi sono stati concessi; per voi, un giusto giudizio non è soltanto una sentenza dove si riscontra l'equità naturale; esso riflette ancor più quella *aequitas canonica* che è frutto della vostra carità pastorale e costituisce una delle sue più delicate espressioni.

Nel lavoro del legislatore canonico, come nell'opera del giudice ecclesiastico, l'*aequitas canonica* resta un ideale sublime e una regola preziosa di condotta. Ciò fu richiamato assai chiaramente durante la preparazione del Concilio: *In omnibus legibus ferendis eluceat spiritus caritatis et mansuetudinis Christi, qui semper aurea et perennis regula Ecclesiae est, et leges iudiciaque informare debet* ². Tra le norme per la revisione del codice, approvate dal primo Sinodo dei Vescovi, ancora una volta fu raccomandata questa *regula aurea*: *Codex non tantum iustitiam sed etiam sapientem aequitatem colat quae fructus est benignitatis et caritatis ad quas virtutes exercendas Codex discretionem atque scientiam Pastorum et iudicum excitare satagat* ³. Il diritto canonico così appare non solamente come norma di vita e regola pastorale, ma altresì come scuola di giustizia, di discrezione e di carità operante. Tutto ciò dove potrà meglio verificarsi se non presso di voi, nel vostro Tribunale, dove lo stesso diritto è applicato a servizio delle anime?

¹ Cfr. A.A.S., 62, 1970, 112.

² Relatio super schema Voti de Matrimonii Sacramento cum textu emendato. Typis Polygl. Vatic. 1964, p. 13.

³ Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigunt, sub 3 in *Communicationes*, 1, 1969, 79.

Abbiamo avuto già occasione di manifestarvi il nostro desiderio di approfondire questo concetto di *aequitas canonica*, per metterne in luce il valore **4**. Oggi ci proponiamo di farlo; e a tal fine occorrerà risalire alla natura stessa del diritto della Chiesa.

Natura pastorale del diritto della Chiesa

Indirizzandoci a giudici provenienti da ogni nazione e qui riuniti, noi recentemente abbiamo ricordato che il diritto canonico *est ius societatis visibilis quidem sed supernaturalis quae verbo et sacramentis aedificatur et cui propositum est homines ad aeternam salutem perducere* **5**. Per questo motivo è un *ius sacrum*, prorsus distinctum a *ius civile*. Et quidem *ius generis peculiaris hierarchicum idque ex ipsa voluntate Christi*. Id totum inseritur in *actionem salvificam* qua Ecclesia opus redemptionis continuat **6**. Così il diritto canonico è per la sua natura pastorale, espressione e strumento del *munus apostolicum* ed elemento costitutivo della Chiesa del Verbo Incarnato.

In quanto società visibile, la Chiesa possiede il suo diritto, fondato sulla natura stessa della Chiesa come “popolo costituito in corpo sociale, organico, in virtù di un disegno e di un’azione divina, mediante un ministero di *servizio pastorale* – ci piace sottolinearlo – che promuove, dirige, ammaestra e santifica in Cristo l’umanità che a Lui aderisce nella fede e nella Carità” **7**. Il Concilio ha voluto chiarire questo mistero sottolineando il carattere sacramentale della società ecclesiale: *Ecclesia in Christo veluti sacramentum seu signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani unitatis* **8**. *Ipse sanguine suo Eam, acquisivit, suo Spiritu replevit, aptisque mediis unionis visibilibus et socialibus instruxit* **9**. In ciò vi è una analogia misteriosa; infatti, prosegue il Concilio, *sicut natura assumpta Verbo Divino ut vivum organum salutis, Ei indissolubiliter unitum inservit, non dissimili modo socialis compago Ecclesiae Spiritui Christi Eam vivificanti ad augmentum Corporis inservit* **10**. Tale unione è così stretta da non permettere che questi due aspetti, pur distinti, siano in opposizione tra loro. La società visibile è comunità spirituale, e questa non può esistere senza e al di fuori di quella: *Societas ... organis*

4 Cfr. A.A.S., 62, 1970, 112.

5 *Communicationes*, 4, 1972, 99.

6 *Ibidem*.

7 A.A.S., 62, 1970, 108.

8 Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 1.

9 *Ibid.*, n. 9.

10 *Ibid.*, n. 8.

hierarchicis instructa et mysticum Christi Corpus, coetus adspectabilis et communitas spiritualis, Ecclesia terrestris et Ecclesia caelestibus donis ditata, non ut duae res considerandae sunt, sed unam realitatem complexam efformant, quae humano et divino coalescit elemento. Ideo ob non mediocrem analogiam incarnati Verbi mysterio assimilatur **11**. Il diritto tende a strutturare e ad organizzare questa realtà organica *quae iuridicam formam exigit et simul caritate animatur* **12**. Diritto e Carità non possono essere in opposizione là dove sono essenzialmente uniti.

Ciò ha indotto un Padre del primo Sinodo dei Vescovi ad affermare che nella Chiesa il divino e l'umano non sono due cose che si oppongono, ma elementi che si uniscono in una sola realtà. Il loro rapporto non è *sicut res ad rem. Potius ... utrumque elementum, tamquam essentialiter constitutum, unitatem vitae Ecclesiae efformant ita ut structura externa sit ad modum signi sacramentalis quo vita interna Ecclesia significatur et creatur. Hac ratione tota Ecclesiae activitas iuridica est ad modum signi sacramenti salutis quod est Ecclesia quin hoc signum ad activitatem iuridicam restringatur. Sub hoc aspectu, activitas iuridica Ecclesiae non potest habere alium finem nisi manifestare et inservire vitae Spiritus scilicet vitae divinae fidelium, praesertim caritati* **13**. Ci piace rilevare che la redazione del *Ius novum*, che dovrà necessariamente ispirarsi al Concilio, non farà che applicare tale dottrina; ed anche i principii di questa revisione riprenderanno la dottrina stessa **14**.

La sacramentalità della Chiesa assicura la sua unione con Dio, la sua efficacia soprannaturale, il suo senso di Cristo. Essa è, inoltre, animata dallo Spirito che costruisce ed anima il Corpo Mistico di Cristo, Popolo di Dio, vi trasfigura gli uomini in figli di gloria e loro assicura la libertà dei figli di Dio; li fa pregare con la preghiera di Gesù **15** ed agisce nel loro apostolato. Ogni apostolato è atto di Cristo; esso non può esercitarsi che sotto l'impulso dello Spirito. E come lo Spirito scandaglia le profondità di Dio **16**, e sa ciò che piace al Signore **17**, così suscita in noi una preghiera ineffabile e continua l'azione

11 *Ibid.*, n. 8.

12 *Ibidem*. Nota praevia, n. 2.

13 *Communicationes*, 1, 1969, 97-98.

14 Cfr. *Communicationes*, 1, 1969, 79.

15 Cfr. *Rom.* 8, 15.

16 Cfr. *1 Cor.* 2, 10.

17 Cfr. *Rom.* 8, 27.

salvifica di Cristo attraverso gli atti dei suoi membri, Pastori e fedeli. Se il Diritto canonico ha il suo fondamento in Cristo, Verbo Incarnato, e pertanto ha valore di segno e di strumento di salvezza, ciò avviene per opera dello Spirito che gli conferisce forza e vigore; bisogna adunque che esso esprima la vita dello Spirito, produca i frutti dello Spirito, riveli l'immagine di Cristo. Per questo è un diritto gerarchico, un vincolo di comunione, un diritto missionario, uno strumento di grazia, un diritto della Chiesa. Queste qualità sono le esigenze dello Spirito che vivifica e dirige la Chiesa, l'unisce a Cristo, la porta a Dio e agli uomini in uno stesso slancio d'amore. È questo lavoro dello Spirito che noi vorremmo ora rilevare nella evoluzione di questa *aequitas canonica* che conferisce al diritto della Chiesa la sua fisionomia, il suo carattere pastorale.

L'“aequitas canonica” nella sua evoluzione e nel suo avvenire

La Chiesa è, come abbiamo visto, sacramento di Gesù Cristo, come Gesù Cristo nella sua umanità è sacramento di Dio **18**. È in questo mistero che dobbiamo vedere la funzione del diritto canonico, la vostra missione e quella virtù che, a poco a poco istituzionalizzata, è diventata l'*aequitas canonica*, definita dall'*Hostiensis iustitia dulcore misericordiae temperata* **19**: definizione che sarà ripetuta da tutti i canonisti. L'*Hostiensis* così prosegue: *Hoc autem a Cypriano sic describitur: aequitas est iustitia, est motus rationabilis regens sententiam et rigorem. Haec est enim aequitas quam iudex, qui minister est, semper debet habere prae oculis, scilicet sciat bonos remunerare, malos punire. Via regia incedens et se rationabiliter regens, non declinans ad dexteram vel sinistram*. A leggere questo testo non vediamo noi forse apparire una luce, il Signore della giustizia e della grazia, il Salvatore e il Giudice degli uomini?

La Chiesa fin dalla sua origine assunse nella sua vita tutto ciò che nella vita sociale e nelle aspirazioni degli uomini vi era di vero, di nobile, di giusto e di bello, facendo così risplendere la carità di Dio nell'umanità divinizzata dallo Spirito di Amore. L'equità rappresenta una delle più alte aspirazioni dell'uomo. Se la vita sociale impone le determinazioni della legge umana, tuttavia le sue norme, inevitabilmente generali ed astratte, non possono prevedere le circostanze concrete nelle quali le leggi verranno applicate. Di fronte a questo problema, il diritto ha cercato di emendare, di rettificare e anche di correggere il *rigor iuris*; e ciò avviene per opera dell'equità, la quale in tal modo incarna le aspirazioni umane verso una migliore giustizia.

18 Cfr. H. de Lubac, *Méditations sur l'Église*, Paris, 1953, p. 157.

19 *Summa aurea*, Lib. V, *De Dispensationibus*.

Nel diritto canonico l'*aequitas*, che la tradizione cristiana ricevette dalla giurisprudenza romana, costituisce la qualità delle sue leggi, la norma della loro applicazione, una attitudine di spirito e d'animo che tempera il rigore del diritto. La presenza dell'*aequitas*, come elemento umano correttivo e fattore di equilibrio nel processo mentale che deve condurre il giudice a pronunciare la sentenza, si riscontra nelle Decretali e in tutta la storia del diritto canonico, sia pure con denominazioni diverse.

Questo elemento in modo specialissimo caratterizza la vostra giurisprudenza. La Chiesa impone al giudice ecclesiastico l'obbligo di giudicare *ex aequo et bono*; quest'obbligo il vostro tribunale l'ha fatto sempre suo, soprattutto nel trattare le cause affidate *arbitrio Rotae*: è l'*aequitas iure informata*.

Il codice attuale ha fatto proprie le esigenze di misericordia e di umanità in vista di una giustizia più dolce, più comprensiva. Parla di *aequitas naturalis*, di *aequitas canonica*, richiamandosi al principio ultimo, a cui si farà appello, il diritto naturale o il diritto canonico. Precisa poi la portata dell'*aequitas* e la funzione che le spetta: questa consiste in una giustizia superiore in vista di un fine spirituale; addolcisce il rigore del diritto, e talvolta aggrava anche certe pene; in ogni caso si distingue dal puro diritto positivo, allorché questo non può tener conto delle circostanze. Arriva infine a raccomandare perfino, conformemente alle origini apostoliche del diritto **20**, di evitare il processo, rimettendo la causa ad arbitri che giudichino *ex bono et aequo* **21**.

Oggi, l'influenza del Concilio Vaticano II si fa sentire sempre più sull'evoluzione del diritto: non si renderà forse necessario un ripensamento dell'*aequitas canonica* alla luce del Concilio stesso, per conferire ad essa un valore più cristiano e un significato più fortemente pastorale? I principi della revisione sembrano insinuarlo: la *sapiens aequitas* di cui essi parlano, è frutto di benignità e di carità. Un ripensamento di questa istituzione dovrà salvaguardarne lo spirito.

Valore pastorale del "munus iudicandi"

È attraverso l'*aequitas canonica* che si afferma il carattere pastorale del vostro ufficio giudiziario, carattere anche recentemente riaffermato in maniera autorevole **22**. Invero questo ministero della Chiesa è, nel pieno senso della parola, pastorale; è un ministero

20 Cfr. 1 Cor. 6, 1-7.

21 Can. 1929.

22 D. STAFFA, *De natura pastoralis administrationis iustitiae in Ecclesia*, in *Periodica* 61, 1972, 3-17.

del sacerdozio cristiano **23**; ha le sue radici nella missione che il Signore affidò al “Primo Pietro” **24**, il quale nei suoi successori continua a governare, a insegnare e a giudicare **25**; fa parte integrante del mandato apostolico e ne sono partecipi tutti coloro, sacerdoti e laici, che sono chiamati ad esercitare la giustizia in nome nostro e in nome dei nostri fratelli nell’episcopato. Questo potere fu esercitato dagli Apostoli, e i loro successori hanno continuato tale missione. Seguendo il consiglio dell’Apostolo delle Genti, essi hanno giudicato anche le cause civili per farvi prevalere il diritto temperato dalla carità **26**. Lo rammenta S. Agostino: *Constituit enim talibus causis ecclesiasticos cognitores, in foro “civili” prohibens iurgari christianos* **27**. Quando il cristianesimo avrà trasformato i costumi della società, queste cause secolari saranno rimesse al foro civile, dove pure si ama vedere la giustizia applicata secondo le norme della Verità divina.

Questo ministero del giudice ecclesiastico è pastorale perché viene in aiuto ai membri del Popolo di Dio, che si trovano in difficoltà. Il giudice è per essi il buon Pastore che consola chi è stato colpito, guida chi ha errato, riconosce i diritti di chi è stato leso, calunniato o ingiustamente umiliato. L’autorità giudiziaria è così un’autorità di servizio, un servizio che consiste nell’esercizio del potere affidato da Cristo alla sua Chiesa per il bene delle anime.

Tale servizio, per essere evangelico, eviterà qualsiasi forma di assolutismo o di egoismo; si compirà nel rispetto della persona, libera e responsabile; consisterà nel guidare senza opprimere, nell’amare un fratello che accetta l’obbedienza come dovere, e non come necessità estrinseca, come un bene per il cristiano e un beneficio per la comunità.

Il giudice terrà conto, grazie all’*aequitas canonica*, di tutto ciò che la carità suggerisce e consente per evitare il rigore del diritto, la rigidità della sua espressione tecnica; eviterà che la lettera uccida per animare i suoi interventi con la carità che è dono dello Spirito che libera e che vivifica; terrà conto della persona umana, delle esigenze della situazione che, se impongono talvolta al giudice il dovere di applicare la legge più severamente, ordinariamente portano ad esercitare il diritto in maniera più umana, più comprensiva:

23 Const. dogm. *Lumen gentium*, n. 27.

24 Pio XII, *Discorsi*, vol. III, p. 209.

25 Cfr. Conc. Vat. I, *Constitutio dogmatica de Ecclesia I*, DEN.SCHÖN., 3056.

26 Cfr. *1 Cor.* 6, 1-7.

27 *Enarrationes in Ps.* 118, *Sermo* 28, 3.

bisognerà vigilare non solamente per tutelare l'ordine giuridico, ma altresì per guarire ed educare, dando prova di vera carità. L'esercizio pastorale del potere giudiziario è piuttosto medicinale che vendicativo; se vi sono delle pene, queste non dovranno apparire mai come una vendetta, ma secondo il pensiero di S. Agostino, come una espiatione desiderata **28**.

Opera pastorale sarà ancora questa dottrina ponderata, costantemente rinnovata e adattata in virtù della stessa *aequitas canonica* che voi applicate. Le decisioni rotali sono un monumento di scienza giuridica e di saggezza cristiana, cui si aggiungono oggi come felice complemento le decisioni del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, regolarmente pubblicate. Profittiamo sufficientemente di questi tesori che contengono non soltanto norme giuridiche e regole di diritto, ma altresì numerose indicazioni pastorali di carattere psicologico e sociale?

Ma parlare oggi di *Pastorale* comporta un altro significato, che ha un legame profondo col compito pastorale dell'episcopato e la missione apostolica della Chiesa. La Pastorale è l'organizzazione ben ponderata dall'apostolato; essa ha di mira la ripartizione equilibrata delle persone, favorisce una migliore collaborazione mediante un programma pastorale fondato su una informazione seria ed oggettiva, programma che tuttavia non può soffocare lo Spirito **29**, né impedire la libertà dei suoi doni **30**. Questa pastorale d'insieme non può diventare né un vincolo, né una forma nuova di autoritarismo, di dominio o di centralizzazione eccessiva.

Più ancora di un rinnovamento del lavoro apostolico per mezzo di una migliore collaborazione, la Pastorale si preoccupa delle persone, di coloro che sono alla ricerca della verità, di coloro che devono crescere in Cristo. È in questo senso che una Costituzione del Concilio Vaticano II fu denominata *pastorale*; essa costituisce uno sforzo di inserzione e di presenza della Chiesa *ex eo quod, principiis doctrinalibus innixa, habitudinem Ecclesiae ad mundum et ad homines hodiernos exprimere intendit* **31**.

Il diritto canonico, così come i Pastori e i giudici, deve aprirsi alle esigenze di una pastorale rinnovata. *Quemadmodum omnia quae in Ecclesia sunt* – così affermava il

28 Cfr. *De Civitate Dei*, 21, 13.

29 Cfr. *1 Cor.* 12, 11.

30 Cfr. *1 Thess.* 5, 19.

31 Const. past. *Gaudium et spes*, 1, nota 1.

nostro venerato Predecessore Pio XII – *ita ius canonicum quoque omnino in animarum curationem contendere... Sive cum in ecclesiasticas res administrat, sive cum iudicia exercet, sive cum sacrorum administrator aut Christi fideles consilio iuvat, assidue cogitet a se de animorum salute ... rationem esse reddendam* **32**.

Siamo lieti di avere potuto svolgere queste riflessioni insieme a voi sulle esigenze della vostra missione, sulla natura del diritto canonico e sul mistero della Chiesa. Questo mistero è sempre presente al nostro spirito, l'abbiamo fatto così spesso oggetto delle nostre considerazioni, le sue divine profondità ci appaiono sempre più luminose e confortanti: *Ecclesia de Trinitate* **33**. La Chiesa è questo *Christus totus* che, nello Spirito, unisce l'umanità alla vita divina dove il Padre dei Lumi si esprime nel Suo Verbo per unirsi ambedue in questo mutuo amore che è lo Spirito Santo. La Chiesa è il sacramento di questo amore: ecco perché essa è madre degli uomini creati a immagine di Dio e salvati dal Verbo fatto carne, essa è segno di vita divina e strumento di salvezza. E voi, pronunciando le vostre sentenze *solum Deum prae oculis habentes* servite e adorate proprio questo Dio d'Amore.

La giustizia che dovete esercitare con equità canonica, voi la volete più agile, più dolce, più serena. *Più agile*: infatti la prudenza non necessariamente si identifica con la lentezza la quale talvolta si risolve in una vera ingiustizia con grande danno delle anime; *più mite*: ma l'equità canonica *non plus aequo urgeatur ita ut normas neglegere suadeat*, perché allora diventerebbe dannosa e causa d'incertezza **34**; *più serena*: ma ancora, niente più nuocerebbe all'ordine sociale di una giurisprudenza la quale, per essere pastorale, vuol fare a meno del diritto; per sanare penose situazioni, porta pregiudizio alla verità rivelata e ai dati della fede; e nel consenso matrimoniale non riesce più a scorgere quel contratto di fedeltà e quel segno di unione che nella volontà umana è il primo fiore dell'amore.

Ci è nota la preoccupazione di tanti giudici che, al pari di voi, vedono diminuire il numero degli studenti nelle nostre facoltà di diritto canonico. Questa situazione pone certe Chiese particolari nella impossibilità di esercitare con competenza e rapidità il *munus iudicandi* loro affidato da Dio; e può altresì recare pregiudizio al pieno esercizio delle prerogative dell'episcopato.

32 A.A.S., 45, 1953, 688.

33 Cfr. S. CYPRIANUS, *De Orat. Dom.* 23; P.L. 4, 553.

34 F. ROBERTI, *De processibus*, p. 99.

Ecco i pensieri che abbiamo creduto bene sottoporre alla vostra riflessione, nella fiducia che vi faranno comprendere sempre più che la vostra missione è importante, che la vostra responsabilità è pastorale, che le vostre sentenze possono apportare pace e conforto.

In segno della nostra riconoscenza e della nostra stima, noi, di cuore impartiamo a voi tutti qui presenti e ai vostri collaboratori la nostra Apostolica Benedizione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 31 gennaio 1974, in AAS, 66 (1974), pp. 84-88

Veneratissimo monsignor decano!

Ancora una volta noi abbiamo il piacere di riceverla ufficialmente, in occasione dell'apertura, sebbene praticamente già da qualche tempo avvenuta, del nuovo anno giuridico del nostro Tribunale della Sacra Romana Rota, insieme con l'insigne collegio dei prelati uditori che lo compongono e con quanti ufficiali vi prestano l'opera loro, circondati dall'illustre ed eletta schiera degli avvocati e dei procuratori, che vi esercitano le loro funzioni. Alla compiacenza, che questo incontro ci procura, si aggiunge quella delle nobili e schiette parole con le quali ella, monsignore, ha testé voluto presentare a noi cotesto Sacro Tribunale mettendo in rilievo, piuttosto che l'opera da esso svolta, e le gravi, complesse, prementi questioni, oggi interessanti l'attività giudiziaria del foro canonico, lo spirito con cui l'esercizio di cotesto ministero, – perché tale esso è –, viene compiuto con l'ansia della perfezione, la consapevolezza delle difficoltà, l'attesa dell'annunciata revisione legislativa, per cui l'amministrazione della giustizia si fa, ad un tempo, più ardua e più meritoria.

Ed è a cotesto spirito che noi oggi fermeremo la nostra attenzione, vogliamo dire il nostro encomio ed il nostro incoraggiamento, volendo, da un lato, significare quanto ci sia gradita l'espressione di cotesti sentimenti e di cotesti propositi, e desiderando, d'altro lato, esaltare la persona di chi alla magistratura ha dedicato la propria vita, ancor prima di considerare i problemi obiettivi della sua professione.

E basti a noi, in questa occasione, corrispondere a cotesta previa considerazione dell'ordine giudiziario, la quale riguarda la persona del giudice, nell'intento di rendere omaggio al carattere sacro di chi ne possiede l'autorità e ne esercita, ancor più che la funzione, la missione, non potendosi disgiungere dall'esercizio della vostra attività un riferimento al suo carattere religioso. Diciamo cosa a voi tutti ben nota, e penetrata nell'intimità e nella profondità della vostra coscienza; ma non è certo mai vano farvi richiamo, quando, da un lato, l'origine e la natura di tale carattere sacro toccano le frontiere del divino e perciò del trascendente e del misterioso, e dall'altro la mentalità

moderna tende a ridurre a dimensioni puramente razionaliste l'ambito del diritto, e a compiti puramente professionali, non diversi da quelli delle comuni attività profane, l'esercizio dell'autorità giudiziaria.

Sacra è la vostra missione, perché a voi devoluta dalla nostra autorità apostolica. È dall'investitura della nostra potestà sacerdotale e pontificia, che a voi deriva la magistratura che vi fa giudici, cioè maestri, custodi, interpreti, operatori della legge divina ed umana, che governa la Chiesa, cioè il Popolo di Dio. Tanta è la dignità, tanta l'autorità del giudice ecclesiastico, che, come ognuno ricorda, San Paolo, ai primordi della legislazione costituzionale ecclesiastica, quasi con enfasi reclama l'esistenza e l'azione del "santo", cioè del membro della comunità cristiana, chiamato a partecipare all'autorità stessa di Cristo e dell'apostolo **1**, per giudicare un membro indegno della comunità cristiana, anzi per assurgere un giorno a sentenziare con Cristo, al quale il Padre ha affidato ogni giudizio **2**, perfino sugli angeli **3**. Avere coscienza di questa altissima dignità, di questa associazione alla potestà di Cristo, supremo Giudice, meditarla, risvegliarla, come ogni ministro "dispensatore dei misteri di Dio" **4** è esortato a fare ad alimento della propria spiritualità sacerdotale, così il Giudice ecclesiastico, non per gonfia e fatua ambizione, ma per ossequio al carattere divino della potestà che a lui è commessa, deve fare, quasi ripiegandosi in umiltà dentro di sé, per attingere la forza d'essere poi pari alla pericolosa grandezza del suo sovrumano mandato.

Del resto il senso sacrale della funzione giudiziaria ha sempre accompagnato nel processo storico della civiltà coloro che tale funzione hanno esercitato, ovvero su di essa hanno saggiamente discusso. Accenniamo, a prova di ciò, ad un'erudita, e certo a voi notissima, citazione di Ulpiano, rievocata dal nostro venerato Predecessore Papa Pio XII, in un memorabile discorso su la professione giuridica, e referita, sì, alla giurisprudenza, ma con quale ripercussione religiosa ai suoi cultori! Ecco: *divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia* **5**. E per corroborare questo senso religioso, che deve penetrare la coscienza del magistrato, ci possiamo valere della testimonianza d'un illustre maestro del foro civile italiano, da non molto tempo scomparso, Piero

1 1 Cor. 5, 4.

2 Io. 5, 22 e 27.

3 1 Cor. 6, 3.

4 Cfr. 1 Cor. 4, 1; 2 Cor. 6, 4.

5 Discorsi, XI, 261.

Calamandrei: “Mi convinco sempre più che tra il rito giudiziario e il rito religioso esistono parentele storiche molto più strette di quanto non indichi l’uguaglianza della parola ... La sentenza in origine era un atto sovrumano, il giudizio di Dio; le difese erano preghiere ...”. E poi: “Nell’ordine giudiziario affluivano un tempo dalle Università i giudici migliori, richiamati non dalla speranza di lauti guadagni,... ma dall’alta considerazione di cui la magistratura godeva nella pubblica opinione e soprattutto dall’attrattiva che su certi spiriti religiosi ha sempre esercitato l’austera intimità di questo ufficio, in cui il giudicare gli altri implica in ogni istante il dovere di fare i conti colla propria coscienza” 6.

Questa reminiscenza di letteratura giudiziaria dovrebbe essere qui accompagnata dall’apologia della superlativa integrità morale con cui l’ufficio vostro deve essere esercitato, in ogni suo atto, in ogni suo aspetto. Ma siamo dispensati dal farla dalla stima che noi nutriamo verso le vostre persone e verso l’intero Tribunale della Sacra Rota. La nostra lode e la nostra esortazione sorreggono la testimonianza che voi date, anche su questo capitolo essenziale della vostra attività, che impegna non poche virtù specifiche d’ordine professionale e che impone interiormente ed esteriormente uno stile di severità, di disinteresse, di magnanimità forte e paziente, a cui la vostra sensibilità cristiana aggiunge umile, ma irradiante splendore.

Voi procurate sempre di personificare la figura ideale del Giudice cattolico; e noi godiamo del prestigio, oggi si dice della credibilità, che deriva da ciò alla Chiesa e alla Curia Romana in modo particolare. Cotesta linea spirituale e morale, che configura le vostre persone e il vostro Tribunale, non risolve, ben lo sappiamo, i problemi antichi e nuovi della vostra nobile, ma delicata e complicata, attività giudiziaria. Anzi sovente li rende più complessi e pungenti, come lo sono oggi, ad esempio, quelli del rapporto fra coscienza e legalità, problema psicologico; ovvero del rapporto fra legge vigente e evoluzione civile, problema sociologico; oppure del rapporto fra lo *ius conditum* e lo *ius condendum*, problema storico.

Ma educatori come voi siete alla scuola della legge, cioè del dovere, dell’ordine in funzione dei principii generali del diritto, del bene pubblico e del dinamismo giuridico verso il bene comune, voi non trovate insolubili tali problemi, ricordando, da un lato, certi valori assoluti dell’obbligazione morale, come il timor di Dio e l’amore evangelico, il rispetto alla verità, la dignità della vita e della persona umana, l’inviolabilità della coscienza formata, la pace fra gli uomini, e così via; e, dall’altro, vorrete considerare la

6 Elogio, pp. 249, 251.

soverchia facilità con la quale l'uomo moderno, che tanto fieramente rivendica la propria libertà, sia poi intimamente tentato, e talora vulnerato da un relativismo sistematico, che lo piega alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo, così che esteriormente tenta di impugnare la "maestà della legge", e interiormente, quasi senza avvedersi, sostituisce all'impero della coscienza morale il capriccio della coscienza psicologica.

E giudici, come parimente voi siete, dell'operare altrui, ma non giudici della legge, che a voi solo è consegnata per la sua razionale e normale applicazione, voi saprete sapientemente conservare alla legge – alla legge della Chiesa, pensate sempre! – l'osservanza provvida e sostanziale che le è dovuta, temperandone quando e come è possibile, l'eventuale eccessiva gravità con quell'umano senso pastorale, ch'è proprio del giudice operante in virtù del ministero cristiano.

Quanto diciamo vorrebbe confortare in voi la coscienza nella missione che la Chiesa vi affida, e per ciò stesso la fiducia nella sua legislazione, sia perché essa è dettata da criteri superiori attinti alle sorgenti teologiche, e sia anche perché sperimentata da una tradizione secolare incardinata su la profonda e autentica scienza dell'uomo, e orientata verso la sua trascendente salvezza.

Sì, fiducia nella legislazione della Chiesa.

Non possiamo a questo proposito, e concludendo queste semplici parole, nascondere la sorpresa non solo da noi provata per l'eco anche a noi giunta di alcune espressioni di critica, eccessiva nelle forme e non del tutto fondata nella sostanza, circa la presente legislazione canonica sul matrimonio, pronunciate da persona molto autorevole e in una sede e in un'occasione quant'altre mai degne di più riverente e obiettivo linguaggio.

È noto l'episodio; e vi accenniamo appena, affinché anche voi, esperti e interessati quali siete nella materia, sappiate che noi non possiamo condividere alcuni giudizi ivi pronunziati sulla disciplina vigente della Chiesa, su tema di tanta importanza. Vero è che alle note negative del discorso seguono quelle positive delle quali prendiamo nota con leale riconoscenza. Ma a noi pare che i valori affermati in queste seconde, piuttosto che confermare le prime, le rettificano; così che il risultante giudizio di merito sulla vigente legge canonica del matrimonio merita per essa ancor oggi fiducia, come interprete e tutrice di norme sacre e fondamentali per l'uomo, per il matrimonio, per la famiglia, per la società, anche se, conforme alle dottrine del recente Concilio, tali norme speriamo presto saranno formulate in più completa e moderna legislazione.

Proseguite pertanto con fiducia nella vostra saggia e meritoria attività, con la nostra Apostolica Benedizione.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1975, in AAS, 67 (1975), pp. 179-183

È sempre per noi motivo di grande compiacenza l'incontro che questa annuale Udienza ci procura col Tribunale della Sacra Romana Rota. Esso ci offre propizia occasione per esprimere a così importante ed illustre istituzione della Curia Romana la nostra stima, la nostra riconoscenza, la nostra esortazione e specialmente il nostro benevolo e benedicente augurio all'inizio del nuovo anno giudiziario.

Le cortesi parole, testé pronunciate, da Monsignor Vice Decano di cotesto insigne Tribunale ci obbligano inoltre alla riflessione sulla funzione, che il medesimo Tribunale da secoli viene svolgendo in conformità alla potestà giudiziaria della santa Chiesa, qui, presso questa Sede Apostolica, dove l'esercizio di tale potestà si svolge nel suo più ampio raggio e nella sua più grave e cosciente responsabilità. Funzione necessaria, come quella che integra la potestà di giurisdizione concessa da Cristo agli Apostoli, e primo fra questi all'Apostolo Pietro, per il governo effettivo **1** della Chiesa, e che fin dalla prima esperienza della vita comunitaria e gerarchica della Chiesa stessa apparve requisita dal suo carattere sociale e opportunamente fu attuata, come ognuno sa, e che lungo i secoli si manifestò indispensabile e provvidenziale **2**; il recente Concilio implicitamente la riconobbe e la confermò come facente parte dell'ufficio episcopale e pontificio, diritto e dovere, di governare la Chiesa di Dio **3**. Funzione poi, com'è noto, libera e autonoma rispetto alle Autorità preposte all'ordine temporale, rivolta com'è a persone e a fatti appartenenti alla sfera spirituale, propria della Chiesa visibile e sociale, e per ciò stesso arbitra d'una sua distinta legislazione **4**. Funzione inoltre caratterizzata dallo stile e dalla finalità, per cui si giustifica e si esercita la potestà giurisdizionale nella Chiesa, ch'è potestà pastorale, potestà cioè di servizio e rivolta a vantaggio, non già di chi ne è investito, ma a vantaggio di coloro per cui esplica la propria autorità: principio questo dominante in tutta la concezione costituzionale della gerarchia ecclesiastica, ed ora, col recente Concilio, vigorosamente richiamato alla coscienza e alla prassi apostolica: ne godrebbe il profeta

1 Cfr. *1 Cor.* 4, 20.

2 Cfr. Wernz-Vidal, *Jus can.*, VI, p. 23, ss.

3 Cfr. Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 24, 27; Decr. de past. Episcop. munere in Ecclesia *Christus Dominus*, n. 2, 9; etc.

4 Cfr. *1 Cor.* 6, 1, ss.

mistico medioevale, San Bernardo, tanto sensibile e tanto esigente a tale riguardo: “dobbiamo ben comprendere, egli scriveva a Papa Eugenio III, già suo alunno, che ci è stato conferito un ufficio, non un dominio” 5.

Noi diciamo questo perché noi stessi siamo sensibili all'amarezza, di cui la voce serena e grave di Monsignor Vice Decano ci ha fatto sentire il lamento per certe maligne insinuazioni e per certi ingiusti apprezzamenti a carico di cotesto intemerato organo giudiziario della Sede Apostolica, come in genere dell'esercizio della potestà propria dei Tribunali ecclesiastici, mentre ci è nota l'integrità tradizionale della Sacra Romana Rota, per il senso austero e obiettivo di cristiana giustizia che ispira l'opera sua, e, possiamo dire, sulla medesima linea quella dei Tribunali delle Chiese locali; senso che merita il nostro plauso e la nostra fiducia, e che noi auguriamo sempre inaccessibile alle debolezze d'interessi del relativismo etico e dell'opportunismo giuridico, e nello stesso tempo costantemente vigilante nel riconoscimento degli aspetti umani, sempre più emergenti nello sviluppo della convivenza sociale, verso i quali l'astratta applicazione della norma giuridica si tempera e si nobilita con la saggezza di più complesse e penetranti indagini e di più equi e talvolta perfino indulgenti procedimenti.

Soccorre a noi, a tale riguardo, un insistente pensiero circa un duplice dovere inerente all'amministrazione della giustizia; duplice dovere, quasi caratteristico della missione regolatrice delle vertenze ricorrenti nei rapporti umani, soggetti alla competenza della giustizia ecclesiastica. Dovere primo quello della tutela, e perciò stesso dell'affermazione e dell'apologia, di quei valori, che, per indiscutibili motivi, biblici, teologici o razionali che siano, rivestano carattere d'intangibile autorità, e che dal diritto divino noi dobbiamo riconoscere sanciti, e quindi come tali sacri dichiarati dal magistero ecclesiastico, non che dalla retta umana coscienza, si può dire, sempre professati. Non è questo, forse fra i tanti, quel diritto divino, e perciò quel dovere umano dell'indissolubilità d'un vero e perfetto matrimonio cioè rato e consumato, che forma l'oggetto più frequente e più grave della vostra attività giudiziaria? E non è forse cotesta chiara e inflessibile difesa dell'istituto coniugale, e di conseguenza dell'istituto familiare, base fondamentale d'una società morale, sana e civile, una missione altissima, una benemerenda incomparabile del vostro sacro Tribunale e di quanti altri Tribunali nella Chiesa cattolica hanno per propria legge il Diritto canonico? Quale vitale servizio, quale tipico esempio, quale nobile scuola di sapienza e di forza voi date al Popolo di Dio e, di riflesso, all'umana civiltà! Questa

5 De consideratione, II, 6: *impositum... ministerium, non dominium datum*; PL 182, 747.

considerazione si potrebbe estendere ad altri capitoli della vita, oggi esposti a sue inverosimili contestazioni, come la legalizzazione dell'aborto, come ad altri attentati ai diritti fondamentali dell'uomo, e come alle insorgenti minacce contro la pace e in favore ipotetico, ma non impossibile, dei più micidiali strumenti di stragi e di guerre. Conflitti questi che esulano dalla vostra competenza, ben si sa; ma non sottratti dall'irradiazione ideale che emana dalla vostra rocca di saggezza giuridica, e che ammonisce e conforta l'umanità a fare della ragione, della giustizia, del diritto il grande ed il solo metodo valido per l'ordine migliore e pacifico dei rapporti umani. Anzi voi aggiungete, senza deflettere dall'ossequio alle esigenze della legge divina ed umana, un formidabile fattore di giustizia e di pace, la carità, quell'amore che da Dio scaturisce e a Dio stesso ritorna, e che infonde anche nel vostro austero servizio un nuovo, peculiare carattere, quello pastorale.

Ed ecco il dovere secondo, quello appunto della sollecitudine pastorale della vostra attività giudiziaria. Oh! noi ben conosciamo come il complesso di virtù professionali, proprie di Giudici nella Chiesa cattolica, è da voi conosciuto, da voi meditato, da voi osservato. Questo sia detto quanto alle vostre degne Persone, alle quali noi vogliamo pensare che tutti i componenti del vostro Tribunale siano esemplarmente associate; anzi noi auspichiamo che lo sia tutto l'eletto corpo degli Avvocati e degli Esperti, partecipe anch'esso non solo del lavoro della Sacra Rota, ma altresì del suo encomiabile spirito, del suo alto livello morale. Noi vogliamo che cotesto venerando Tribunale appaia a tutti, alla Chiesa, al mondo, un laboratorio tipico di doti forensi, non meno di altri nel foro civile.

Ma le virtù morali spesso non bastano per soddisfare i bisogni tecnici dell'amministrazione della giustizia; occorrono le leggi, occorrono le procedure, che la rendano esatta e spedita. E quanto a quest'altro aspetto della vostra attività, dove appunto l'aspetto pastorale possa essere meglio documentato, voi sapete ch'è allo studio, per non dire in atto, la revisione del Diritto processuale canonico, mediante l'impegno e la competenza della Pontificia Commissione di ciò incaricata.

Nel frattempo, si è creduto opportuno di snellire la procedura del Codice, in materia matrimoniale, con particolari deroghe contenute nel Motu Proprio *Causas matrimoniales*, nato dalla necessità "di estendere *ad experimentum* a tutta la Chiesa un certo numero di facilitazioni sul processo matrimoniale", come si era espressa la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, in seguito a richieste, presentate da alcuni Episcopati, di alcune facoltà in materia processuale matrimoniale, in deroga al diritto vigente. Il documento fu promulgato il 28 marzo 1971,

come ben sapete, ed entrò in vigore il 1^o ottobre dello stesso anno, seguito da un analogo documento per le Chiese orientali, contenente le stesse norme.

Il Motu Proprio *Causas matrimoniales*, segue le linee fondamentali del processo canonico tradizionale, introducendo però modificazioni procedurali circa i seguenti punti:

a) allargamento della competenza dei tribunali ecclesiastici locali e possibilità di un trasferimento della causa, prima della sua conclusione, dall'uno all'altro tribunale ugualmente competente;

b) possibilità di giudice unico in singoli casi e solo per il I grado. Possibilità inoltre che il collegio sia composto di due giudici chierici e un laico;

c) modifica in materia di appello dando la possibilità che la sentenza affermativa di primo grado venga ratificata con decreto dal tribunale di appello, quando ricorrono determinate condizioni e salvo il diritto di appello al tribunale superiore contro tale decreto quando si disponga di nuovi e gravi argomenti; allargamento dei casi speciali che possono essere trattati con rito sommario.

Quali sono stati gli effetti del Motu Proprio? Si è rivelato utile? Quali inconvenienti sono stati lamentati?

Per quanto per ora non si disponga di dati ufficiali sui frutti provocati dal Motu Proprio stesso, si ha l'impressione di unanime soddisfazione delle Conferenze Episcopali e dei tribunali per le facilitazioni processuali concesse. Tale impressione è stata convalidata da consensi espressi dai vari Consultori convenuti spesso da tutto il mondo presso la Pontificia Commissione per i lavori del Codice.

Nella redazione del nuovo diritto processuale matrimoniale si avrà cura di togliere le oscurità affiorate qua e là nell'interpretazione del Motu Proprio *Causas matrimoniales*.

È vivamente auspicabile che con la promulgazione del nuovo Codice di procedura si tolgano le inutili diversità tra le varie regioni ecclesiastiche; e che per la soluzione delle cause matrimoniali venga sempre seguita una procedura secondo le varie forme prospettate nella legge.

Tutto questo dice come l'esercizio della potestà giudiziaria ecclesiastica sia oggetto da parte della Sede Apostolica di cure speciali, e come nelle semplificazioni ora introdotte nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che la

responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più direttamente impegnate.

E questo dice altresì a voi, Membri elettissimi del celebre e secolare Tribunale della Sacra Romana Rota, con quale interesse, con quale stima, con quale fiducia noi seguiamo la vostra opera, tanto delicata, faticosa e preziosa, e con quale riconoscenza, con quali voti noi ricambiamo vostri auguri, invocando sopra di voi la divina assistenza mediante la nostra Benedizione Apostolica.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 9 febbraio 1976, in AAS, 68 (1976), pp. 204-208
[latino]

Dilecti Filii,

Magna cum laetitia vos consalutamus, qui – ut vobis sodalibus Tribunalis Sacrae Romanae Rotae singulis annis moris est – nos adiistis, libetque asseverate nos studiose ac reverenter audivisse ea, quae illustris vester Decanus Boleslaus Filipiak, quem carum habemus ac veneramur, est eloctus. Qui quidem, sensus animi omnium vestrum, qui hic adestis, interpretatus et verbis quam maxime egregiis et permoventibus usus est, quaedam adiungens, digna sane ad quae attendamus, circa quaestiones ad ius dicendum in Ecclesia pertinentes, et circa quosdam eventus, qui eo spectant.

Adventus hic vester, peculiarem vim et auctoritatem accipit, quandoquidem singulari commendamini titulo.

Quotiescumque enim nobis occasio offertur vos, dignissimi viri, conveniendi vel exercitationem munerum vestrorum observandi, menti nostrae semper sponte occurrit gravitas officii vestri et primarium momentum ministerii, quod pro Ecclesia obitis, ius dicentes nomine auctoritateque ipsius Apostolicae Sedis.

Est enim ministerium, quod non solum praeclaris traditionibus vestri Tribunalis illustratur, sed etiam, operositate vestra et praesertim spiritu apostolatus sacerdotalis, quo imbuimini, ostendit omnimodam severitatem iudiciorum et vestram praeparationem ad munus huiusmodi, studium flagrans, quod confertis ad cotidiana officia a Sede Apostolica vobis commissa magna quidem fiducia de defensione iustitiae.

Ita fit, ut sollemnis inauguratio anni iudicialis opportunitatem nobis praebeat exspectatam publicam meritamque laudem tribuendi clarissimo isti Tribunali, atque gratum animum nostrum vobis significandi vosque confirmandi ad pergendum munus vobis mandatum, arduum sane et tacitum. Hoc eo libentius praestamus quo magis aetate nostra exercitatio potestatis iudicialis – quemadmodum prorsus quaevis ordinatio iuridica – a non paucis impugnatur in Ecclesia, quasi sit quaedam structura, quae super vim

spiritualem et libertatem nuntii evangelici imponatur; haec autem res alias pertractata est.

Animum autem convertentes ad quaestiones, quae in iure canonico dicendo potiores sunt, facere non possumus quin mentes vestras dirigamus ad regionem, in qua ille veluti cultus vester iustitiae et efficacia moralis ac doctrinalis Tribunalis vestri, historia digni, magis oportet effulgeant. De Causis enim matrimonialibus cogitamus, quarum non levia incrementa sunt lugendum indicium periculorum, quibus societas horum temporum est obnoxia, quod attinet ad firmitatem, vigorem, felicitatem instituti familiaris.

Gaudemus profecto quod sollicitudo Concilii Vaticani secundi de promovenda indole spirituali matrimonii et de novis aperiendis viis, quas actio pastoralis Ecclesiae percurrat, serium officium istius Tribunalis excitavit idque induxit, ut plenam perciperet significationem rationis magis personalis, quam magisterium Concilii proposuit quaeque in aequa aestimatione amoris coniugalis et in mutua perfectione coniugum nititur. Quibus tamen rebus nihil prorsus detrahi licet de dignitate ac stabilitate instituti familiaris, neque imminui excellentiam et munus coniugale procreationis, inde exorientia 1. Itaque multiplex experientia, quam Tribunal vestrum hausit, facultatem vobis praebet, nunc – ut ante actis temporibus – materiam perutilem et praestantissimam afferendi novae legislationi canonicae, quae in praesenti apparatur.

Nos iuvat iterum affirmare, quantum Ecclesia vobis confidat quoad hoc adiumentum vestrum, saluberrimum et pernecessarium, ad defendendum et constabiliendum institutum matrimoniale. Etenim eo quod e sententiis vestris elucent felices exitus, qui in colendis disciplinis iuridicis, biologicis, psychologicis et socialibus habiti sunt – per quas matrimonium melius cognitum est et perspectum secundum veram suam naturam ut communitas amoris – vos insimul firmiter haesistis illis principiis primariis, quae doctrina et consuetudo Ecclesiae semper sunt secutae, sive ut erroribus circa institutum matrimoniale eiusque corruptioni obniteretur sive ut ipsum matrimonium eo dirigeret, quo perfectius in dies et modo magis congruenti indolem suam consortionis coniugalis et sacramenti ostenderet.

Nunc autem sermonis iter eo nos adducit, ut mentes cogitationesque vestras dirigamus ad quasdam opiniones, quae e quibusdam placitis, quae hodie disseminantur, et e novis viis per Concilium apertis exortae sunt, quarumque fautores, cum plus aequo

1 Cfr. Const. past. de Eccl. in mundo huius temporis *Gaudium et spes*, nn. 47-48.

bona interdum extollant amoris coniugalis et coniugum perfectionis, eo sunt progressi, ut bonum fundamentale prolis posthabeant, immo etiam prorsus seponant; amorem vero coniugalem iidem elementum habeant tanti momenti etiam in iure, ut ei subiciant ipsam vinculi matrimonialis validitatem, ac propterea ad divortium, nullo fere obnitente impedimento, aditum patefaciant, quasi, deficiente amore (vel potius primigenia amoris cupiditate), ipsa deficiat validitas irrevocabilis foederis coniugalis, quod ex libero atque amoris pleno consensu ortum est.

Satis habemus hanc unam attingere vobisque probe notam animadversionem, quae quidem nobis plane digna videtur, quae nunc atque hoc loco in mentem revocetur.

Profecto dubitandum non est de momento, quod coniugali amori Concilium attribuit, cum illum praedicet perfectam coniugii condicionem optimamque metam, de qua coniuges monentur, ut constanter suam ipsorum communem dirigant vitam. Quod tamen magnopere nostra interest hoc loco rursus in sua luce ponere, hoc est: christianam de familiari instituto doctrinam, ut probe nostis, nullo modo talem coniugalis amoris notionem admittere posse, quae perducatur ad relinquendam vel imminuendam vim ac significationem pernoti illius principii: *matrimonium facit partium consensus*. Quod quidem principium summum momentum habet in universa doctrina canonica ac theologica a traditione recepta, idemque saepe propositum est ab Ecclesiae magisterio ut unum ex praecipuis capitibus, in quibus ius naturale de matrimoniali instituto nec non praeceptum evangelicum innituntur ².

Vi huius principii, omnibus probe cogniti, matrimonium existit eo ipso temporis momento, quo coniuges matrimonialem consensum praestant iuridice validum. Talis consensus est *actus voluntatis* indolis pacticiae (vel *foedus coniugii*, ut dictione utamur, quae hodie potior habetur quam vox *contractus*), qui quidem puncto temporis indivisibili gignit iuridicum effectum, seu matrimonium “in facto esse”, uti aiunt, vel vitalem statum, neque postea ullam vim habet ad “realitatem iuridicam”, quam creavit. Quod fit ut, cum semel effectum iuridicum creaverit seu vinculum matrimoniale, huiusmodi consensus irrevocabilis evadat ac virtute careat id, quod peperit, destruendi.

Hanc doctrinam Constitutio “Gaudium et spes”, licet sit pastoralis indolis, aperte docuit, ut constat ex eiusdem documenti verbis, quae sequuntur: *Intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii*

² Cfr. *Mt.* 19, 5-6; Denzinger-Schönmetzer, nn. 643, 756, 1497, 1813, 3713, 3701.

seu irrevocabili consensu personali instauratur. Ita actu humano, quo coniuges sese mutuo tradunt atque accipiunt, institutum ordinatione divina firmum oritur etiam coram societate; hoc vinculum sacrum intuitu boni, tum coniugum et prolis tum societatis, non ex humano arbitrio pendet **3**.

Prorsus igitur negandum est, deficiente quovis elemento subiectivo, cuiusmodi est in primis amor coniugalis, matrimonium non amplius existere ut “iuridicam realitatem”, quae ortum duxit a consensu semel atque in omne tempus iuridice efficaci. Haec “realitas”, ad ius quod spectat, esse pergit ex amore minime pendens, eademque permanet, etiamsi amoris affectus plane evanuerit. Coniuges, enim, cum liberum praestant consensum, non aliud faciunt, quam ingrediuntur atque inseruntur in ordinem obiectivum, seu “institutum” quod eos superat ex eisque minime pendet nec quoad naturam suam, nec quoad leges sibi proprias. Matrimonium non a libera hominum voluntate suam repetit originem, sed institutum est a Deo, qui illud voluit suis legibus praeditum atque instructum; quas leges coniuges plerumque ultro libenterque agnoscunt atque laudibus efferunt, utcumque tamen accipere debent in suum ipsorum bonum atque in bonum filiorum et societatis. Ex ultroneo affectus sensu, amor fit officium devinciens **4**.

Haec omnia non ita sunt intellegenda, quasi momentum ac dignitatem coniugalis amoris aliquo modo imminuant, cum dives copia bonorum, quae matrimoniali instituto insunt, non unice elementis iuridicis contineatur. Amor coniugalis, etiamsi in iuris provincia non assumatur, nihilominus nobilissimo ac necessario munere fungitur in matrimonio. Est vis quaedam ordinis psychologici, cui Deus ipsos matrimonii fines praestituit. Ac revera, ubi deest amor, coniuges valido incitamento carent ad omnia munera atque officia coniugalis communitatis mutua cum sinceritate exsequenda. Ex contrario, ubi viget verus coniugalis amor, hoc est amor *humanus, ... plenus, ... fidelis et exclusorius usque ad mortem ... fecundus* **5**, tunc matrimonium reapse perfici potest secundum plenam illam perfectionis formam, quam suapte natura assequi valet.

Praeclarissimi viri ac Filii carissimi, dum huiusmodi animadversiones, quae plane constant, enuntiamus, votum facimus, ut vestra iudicialis opera semper firma observantia ducatur erga legem canonicam et constanti obsequio erga eius interpretationem

3 N. 48.

4 Cfr. *Eph.* 5, 25.

5 Cfr. Litt. *Encycl. Humanae vitae*, n. 9.

praestantissimam ac pastorem; idque praesertim fiat, cum propter hodiernam mentium inclinationem nimium permittentem, non sine detrimento rectae legis moralis, postuletur, auspice recenti Concilio, providens defensio altiorum vitae bonorum.

Plane compertam habemus laudandam sane fidelitatem, qua vestrum Tribunal normis diligenter obtemperat, quae de processibus canonicis iure latae sunt. Nostris in optatis est, ut a vestra agendi ratione iudices ecclesiastici exemplum assidue sumant, ita quidem ut neque facile neque sine legitima causa ab iisdem normis dispensationem admittant.

Quae omina ardenti animo proferimus, dum iugem imploramus effusionem caelestis Sapientiae et vobis et operae, per novum Iudiciale Annum exsequendae. Gratia Dei vobis semper adsit; perfectus Ecclesiae famulatus veluti celsissima laboris adipiscenda meta vobis ante oculos assidue fulgeat atque in difficultatibus, quae vos certo manent, adiumentum praebeat; denique nobilissimae Tribunalis vestri traditiones vos incitent ad egregias vestras mentis animique virtutes generosiore usque studio exercendas.

Haec vota ac preces Apostolica Benedictione confirmamus.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 4 febbraio 1977, in AAS, 69 (1977), pp. 147-153
[latino]

Dilecti Filii,

Iucundum est Nobis conspectus vester, grata haec opportunitas agendi vobiscum, qui magni ponderis munus in Ecclesia impletis. Libenti etiam animo audivimus ea, quae venerandus Decanus vester, verbis usus egregiis, modo est locutus.

Dum ergo initium fit anni iudicialis, dum vos contuemur, qui studiosi et impigri ad commissum vobis officium iuris dicendi incumbitis, argumentum Nobis pertractandum esse videtur, quod vestra non paulum interest. Argumentum dicimus, quod, affulgente nova quasi luce Concilii Vaticani II, diligentius est considerandum quodque in Codice iuris canonici, qui nunc recognoscitur, locum obtinet: scilicet quaestio de protectione iustitiae perfectiore reddenda.

Est etiam animadvertendum idem argumentum ad aetatem hanc, qua vitam degimus, arctius referri. Non est enim qui ignoret spatium iurium hominis hodie magis magisque amplificari, eo quod dignitas eiusdem hominis in clariore lumine ponatur. Haec extensio iurium vim habet etiam ad novum Codicem iuris canonici, cuius recognitio non esse potest sola emendatio prioris, quatenus res in aptum ordinem rediguntur, iis additis, quae inducenda visa sunt, atque iis omissis, quae non amplius vigent, sed instrumentum vitae Ecclesiae quam maxime accommodatum post celebratum Concilium Vaticanum II evadat oportet.

Etenim Codex iuris canonici recognoscendus eo spectat, ut illa, quae praedicta universalis Synodus modo generali proposuit, vitae iuridicae Ecclesiae applicentur; quod fit ope praescriptorum normarumque, quibus ordo ex parte inferantur atque servantur in omnibus partibus magnae illius communionis, quam Ecclesia efficit.

Concilium eo pertinet, ut tota vita eius communionis, in fide et caritate efficaciter ordinata sit et pacifica, et ut haec ipsa vita veluti subsidium evadat, quod tandem aliquando omnibus pastoribus et fidelibus reconciliationem afferat, id est pacem cum Deo, pacem inter ipsa membra communionis, pacem cum universis Christianis, quin immo cunctis cum hominibus bonae voluntatis. Ea ergo, quae Concilio sunt proposita, non licet censi quasi seorsum dicta et cum aliis non conexa, sed veram normam constituunt, qua haec pax cum Deo, necnon pax Christi inter fideles ipsos et cum ceteris hominibus a Deo petenda, non solum vigeat, sed etiam ordo et pax communionis omni ope ad rem apta perficiantur, protegantur, servantur. Hac de causa finis Concilii non postremo quidem loco sed potius ratione quam maxime necessaria etiam vitam iuridicam postulat; immo inter subsidia pastoralia, quibus Ecclesia utitur, ut homines ad salutem perducatur, est ipsa vita iuridica.

Verumtamen hae normae, quibus vita communionis ut pacificus convictus iuridice efficaci ratione ordinatur, non sunt – ut neminem latet – propter se ipsas, quasi finis earum in iisdem contineatur, sed potius instrumenta sunt, quibus bona, a Deo Ecclesiae concredita, fidelibus modo ordinario et ordinato obveniant iisdemque, ut diximus, imprimis pax cum Deo et pax inter se conferatur.

Si ergo in communionem Ecclesiae hanc pacem assequimur ut opus iustitiae, hoc ipsum opus, ipsa vita iuridica Ecclesiae, huic iustitiae satis facere debet, et ipsa vita iuridica tam excelsa sit oportet, ut re vera eius ope pax Christi nobis possit impertiri.

Hinc vero consequitur ius Ecclesiae vere esse indolis spiritualis, ipsum reapse a Spiritu Christi, a Spiritu Sancto, informari oportere. Qua quidem ratione ductum, Concilium postulavit, ut ius Ecclesiae esset instrumentum eius vitae spiritualis, renuens seiunctionem inter Spiritum et ius, inter Ecclesiam *pneumaticam*, ut aiunt, et Ecclesiam indolis *institutionalis*, quemadmodum appellant; siquidem in ipso mysterio Ecclesiae continetur institutio, ac quidem hierarchica, variis gradibus distincta in Populo Dei.

Haec ergo exterior et iuridica Ecclesiae structura non solum non obest vitae eius interiori, seu spirituali, ipsique Ecclesiae, quatenus est mysterium, sed etiam praesentiae et moderamini Spiritus Sancti inservit eaque fovet et tuetur.

Hoc affirmandum esse videtur: Concilium, quasi nova impulsione ductum, extulisse donum Spiritus Sancti in baptismo datum **1**, ut donum, fidelibus libertatem spiritualem tribuens, qua vitam christianam agere possint modo Christianis digno (cfr. *Rom.* 8, 21).

Sed iura fundamentalia baptizatorum non sunt efficacia neque exerceri possunt, nisi quis officia ipso baptismo cum illis conexas agnoscat, praesertim, nisi persuasum sibi habeat eadem iura in communione Ecclesiae esse exercenda; immo haec iura pertinere ad aedificationem Corporis Christi, quod est Ecclesia, ideoque eorum exercitationem ordini et paci convenire, non autem licere, ut detrimentum afferant.

In communione Ecclesiae bona spiritualia per celebrationem Liturgiae et administrationem sacramentorum semper praebentur, quibus pax Christi infirmitatem humanam continenter corroborat. Communio ergo Ecclesiae, ut iam diximus, omnino praedita est structura iuridica, immo ea indiget; sed talis iuridica structura omnino peculiaris est, quia naturam sacramentalem Ecclesiae participat.

Concilium voluntatem suam extollendi naturam spiritualem iuris Ecclesiae eo potissimum confirmavit quod fundamentum et fontem sacramentalem potestatis hierarchicae in claro lumine posuit. In ipsa enim consecratione episcopali donum Spiritus Sancti confertur, qui, in Episcopis praesens, totam vitam communionis Ecclesiae per illos sustentat et alit. Profecto, in ordinatione episcopali munera pastoralia tribuuntur sanctificandi, docendi, regendi, quibus iidem, in persona Christi pontificis, magistri, pastoris agentes, instrumenta fiunt Spiritus Christi pro ipsorum ministerio in communione Ecclesiae **2**.

Magisterium etiam ac regimen in communione Ecclesiae constant officiis et iuribus, quorum natura est supernaturalis-spiritualis, diversa ab omni potestate mere humana. Itaque vita Ecclesiae – quae magna ex parte per sacerdotium hierarchicum peragitur in cunctis, quae sunt peculiaris et propria Ecclesiae – natura sua spiritualis est, salutem fidelium operatur, afferens pacem Christi, quae non potest non esse opus iustitiae, ac quidem iustitiae divinae eademque de causa dignitatis altissimae.

Pastores ergo eo contendant oportet, ut navitas sua, etiam iuridica, sit pastoralis, a Spiritu informata, necnon ut iustitiam, cui pax Christi ut finis est proposita, prae oculis habeant. “Spiritus nolite extinguere” (*1 Thess* 5, 19), etenim “Spiritus ubi vult spirat” (*Io*

1 Cfr. Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 14.

2 Cfr. Const. dogm. de Ecclesia *Lumen gentium*, n. 21.

3, 8). Spiritus Sanctus munera sua pastoribus et fidelibus tribuit, ut ad Corpus Christi aedificandum operam conferant. Verum est quidem omnia probanda esse (cfr. *1 Thess* 5, 21); attamen probanda sunt, dummodo cor pateat cuivis germanae operationi Spiritus Sancti: “Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat Ecclesiis” (*Apoc* 2, 7).

Itaque protectio iustitiae in novo Codice iuris canonici potissimum continebitur, ut illum ipsum finem Concilii ostendat, ex quo labor iuridicus – non quidem supervacaneus sed omnino necessarius in Ecclesia secundum Dei voluntatem – habeatur subsidium pastorale informatum iustitia, cuius ope tandem aliquando pax Christi praebeatur, licet interdum, propter humanam infirmitatem, quae ab Ecclesia non est aliena, norma firmiter debeat applicari. In eadem enim Ecclesia oportet “omnia... honeste et secundum ordinem fiant” (*1 Cor* 14, 40). Quapropter non est locus *obiectio*ni ex conscientia, quae oboedientiam ecclesiam dissolvat (cfr. *ibid.* 14, 37; 4, 21).

Deinde protectio iustitiae in novo Codice exhibebitur, eo quod ex huius Codicis ratione idem labor iuridicus habebitur apertius indole spirituali indutus, quoniam a natura sacramentali Ecclesiae promanat et exercetur in communione Ecclesiae, quae, multis membris constans, unitatem constituit in Spiritu Sancto, qui cunctis membris in baptismo confertur, necnon membris ex ordine hierarchico in sacramentali ordinatione tribuitur ad pascendum Populum Dei. Quocirca in novo Codice periculum vitabitur funestae illius separationis inter Spiritum et institutionem, inter theologiam et ius, quia ipsum ius et potestas pastoralis theologice intelleguntur ad pacem Christi impertiendam, quae opus est iustitiae, non humanae sed divinae.

Praeterea protectio iustitiae in novo Codice inerit, quia, ut Concilium impensius docuit, communio Ecclesiae a fidelibus et pastoribus simul constituitur, ita ut fideles, sacerdotio communi praediti et communicationibus et consiliis cum pastoribus in bonum Ecclesiae operantes, non tantum subditi habentur, sed etiam cooperatores ordinis hierarchici, cui obsequiosum auxilium praestant in omnibus eius gradibus.

Demum protectio iustitiae in novo Codice locum obtinebit, quia vita iuridica non apparebit quasi dominans omnibus partibus vitae Ecclesiae, sed tamquam elementum magni momenti, inserviens vitae ipsius communionis, relinquens simul singulis fidelibus necessariam libertatem *responsabilem*, ut aiunt, et ad aedificandum Corpus Christi pertinentem, nisi unitas et pax totius communionis Ecclesiae postulent arctiores limites, ita ut mutuus nexus ac bonum totius communionis facilius obtineantur. Novus Codex vere ipsi Ecclesiae catholicae destinatur, quae hodie per totum mundum est diffusa. Quam ob rem varietas et bona formarum civilis cultus, in diversis partibus orbis terrarum exsistentia, plenius agnoscenda sunt et accipienda, salva unitate fidei necnon unitate

communione eiusque hierarchiae in summis principiis quoad institutiones fundamentales; quae unitas per magisterium et regimen supremi Pastoris visibiliter et viva semper est et operatur pacem Christi, quae opus est iustitiae divinae.

Iis, quae diximus, ducuntur principia, quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant

3. Secundum haec – de rebus acturi sumus, quae adhuc expenduntur – in legibus eiusdem Codicis elucere debet spiritus caritatis, temperantiae, humanitatis et moderationis, quibus ab omni iure humano novus Codex distinctus sit oportet. Ut finis totius legislationis proponitur auxilium vitae spirituali fidelium afferendum, quae agenda est potius ex proprio conscientiae officio seu *responsabilitate* quam vi praeceptorum. “Ne igitur normae canonicae officia imponant, uti instructiones, exhortationes, suasiones aliaque subsidia, quibus communio inter fideles foveatur, ad finem Ecclesiae obtinendum sufficientia appareant; neve leges irritantes actus vel inhabilitantes personas facile Codex statuatur, nisi earum obiectum magni momenti sit, et bono publico ac disciplinae ecclesiasticae vere necessarium” 4.

Praeterea eadem principia videntur requirere, ut congrua potestas *discretionalis* pastoribus ac fidelibus relinquatur, quemadmodum factum esse perhibetur in Constitutione Apostolica *Paenitemini* 5. Patet vero usum potestatis spiritualis sacramentaliter collatae non ad arbitrium exerceri posse. Unicuique ergo fideli iura, quae lege naturali vel divina positiva habentur, agnoscenda sunt ideoque tuenda 6. Immo, “proclamari idcirco oportet in iure canonico principium tutelae iuridicae aequo modo applicari superioribus et subditis, ita ut quaelibet arbitrariorum suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat 7.

Verumtamen haec finalitas obtineri solummodo potest mediante recursibus sapienter a iure dispositis ut ius suum, quod quis ab inferiore instantia laesum reputet, in superiore restaurari efficaciter possit” 8. Admittuntur in novo Codice etiam recursus quoad actus administrativos in tribunali administrativo. Qua quidem ex parte

3 Cfr. *Communicationes* (Pontificiae Commissionis Iuris Canonici recognoscendo), 1969, 2, pp. 77-85; ibid. *Relatio circa “Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant”*, pp. 86-91.

4 Ibid., pp. 79 s.

5 Ibid., p. 80.

6 Ibid., p. 82.

7 Ibid., p. 83.

8 Ibid.

praesumitur et requiritur moderatio, ne ea, quae defensionis iustitiae destinantur, in contrarium vertantur. Etenim defensio iustitiae non esset vere talis, si impedimentum afferret expeditae exercitationi regiminis pastoralis, quod ad ordinem et pacem communionis est prorsus necessarium. Item dicendum est iudicium seu processum esse per se quidem publicum, tamen ipsam iustitiam requirere posse, ut secreto sit agendum. Similiter recurrenti modo ordinario omnes rationes sunt manifestandae, quae contra ipsum proferuntur; sed hac etiam in re bonum pacis contrarium potest suadere **9**.

Reductio poenarum ad eas, quae prorsus sint necessariae, sine dubio satis generaliter non sine ratione postulatur, ac quidem ita, ut poenae pro more sint ferendae sententiae. Sed etiam huic rei statuendi sunt limites ex consideratione vitae *realis* et quidem propter ordinem et pacem communionis **10**.

Quae adhuc exposuimus, concludentes, haec possumus affirmare: protectionem iustitiae maxime ideo haberi arbitramur quod indoles spiritualis vitae Ecclesiae extollitur. Etenim eadem indoles efficit, ut etiam vita iuridica sit subsidium pastorale eiusdem Ecclesiae ad pacem continenter tribuendam et servandam. Hoc autem requirit, ut mentes pastorum et fidelium in exercitio iuris et potestatis intentione pacis impellantur, quasi hac sint informatae. Ne optima quidem legis latio finem suum consequi potest, nisi homines, qui eam ut normam sequuntur, eius finem amplectantur. Si ergo pax Christi est opus iustitiae, haec pax, quae est divina ideoque omnem intellectum humanum excedit, universa membra communionis ecclesialis – id probe in Domino speramus – nova semper effusione repleat, ut efficax evadat in cunctis, quae pastores et fideles agunt in vita iuridica eiusdem communionis, eaque reddat pastoralia ita ut protectio iustitiae divinae atque humanae reapse efficiantur.

Haec igitur, dilecti Filii, vobis perpendenda proponimus, quae etiam Concilii Vaticani II spiritualem ac doctrinalem ubertatem aperte demonstrant. Haec oculis vestris observentur in mandato vobis munere exsequendo, quatenus ex illis novus quidam mentis habitus efficitur. Nos autem Christum Dominum, Principem pacis, enixe deprecamur, ut vobis lumine suo propitius adsit et sic operositas vestra iuridica in bonum totius communionis ecclesialis feliciter cedat. Haec ominati, Benedictionem Apostolicam vobis singulis universis amanti animo impertimus.

Paolo VI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1978, in AAS, 70 (1978), pp. 181-186

— ~~Figli carissimi, Uditori, Officiali e Collaboratori della Sacra Romana Rota!~~

9 Ibid.

10 Ibid., p. 85.

Nel ricevervi stamane secondo un'ormai tradizionale consuetudine che collega l'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il vostro Tribunale all'incontro con la nostra persona, Noi siamo mossi da vivi sentimenti di stima e di riconoscenza per la segnalata attività che voi svolgete nell'ambito ed a servizio della Santa Chiesa, e chiaramente avvertiamo come tali sentimenti acquistino ora maggior rilievo e si definiscano con più esatta concretezza, dopo le deferenti parole del vostro Decano, che anche in questa circostanza ha assolto egregiamente la funzione di fedele vostro portavoce.

Sì, Noi dobbiamo esprimere un grazie sincero, che vuol dire, altresì, compiacimento e incoraggiamento, per i propositi che egli ha manifestato a nome di tutti voi, e che ci offrono un valido spunto per sviluppare alcune riflessioni. Come potremmo, infatti, non dare peso ed importanza alle qualità morali, da lui ricordate ed alle quali voi intendete, ancor più e ancor meglio che in passato, ispirare il vostro servizio ecclesiale?

Parlare di diligenza nel dovere; confermare la disponibilità nel seguire le direttive del Magistero; procurare la conveniente speditezza nell'iter processuale: son cose, queste, che potrebbero sembrare ovvie e quasi scontate, specie nel contesto dell'odierna circostanza; ma così non è, non soltanto perché Monsignor Decano si è preoccupato di dare ad esse un contenuto con esempi appropriati, che equivalgono ad altrettanti impegni, ma anche perché si tratta, in realtà, di elementi sicuramente qualificanti nella missione del Giudice ecclesiastico. Proviamo a verificare questi dati: anzitutto, la diligenza non è semplicemente la cura, o l'accuratezza nell'adempimento del proprio ufficio, ma esprime – secondo l'indicazione dell'etimologia originaria (diligere) – un attaccamento tale da implicare un sentimento d'affezione. Essa significa, ancora, sentirsi sorretti dalla coscienza della missione che si è ricevuta; significa lucida consapevolezza di fronte a responsabilità che toccano tanto spesso, ed in profondo, la sfera personale e coniugale. Se è vero che la vostra fatica è rivolta, per tanta parte, alla trattazione delle cause matrimoniali, è evidente che cosa comporta e postula, al riguardo, una tale diligenza.

Altro elemento è la celerità, circa la quale sembra a Noi opportuno di spendere qualche parola, poiché essa è certo auspicabile e va costantemente ricercata, ma sempre quale metodo subordinato e finalizzato all'obiettivo primario della giustizia. Celerità sarà così un'ulteriore espressione della anzidetta diligenza, e vorrà dire sollecitudine nello studio e nella definizione delle cause, in modo da evitare i due scogli contrapposti della fretta, che impedisce un esame sereno, e della lentezza, che priva le parti in causa di risposte tempestive ai loro problemi, non di raro angosciosi e tali da richiedere una pronta soluzione.

Ora, per garantire ai giudici l'atmosfera necessaria per un esame sereno, attento, meditato, completo ed esauriente delle questioni, per assicurare alle parti la reale possibilità di illustrare le proprie ragioni, la legge canonica prevede un cammino segnato da norme precise – il “processo” appunto –, che è come un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed il cui punto terminale è la retta amministrazione della giustizia. Forse questa linea ben definita di norme e di forme è qualcosa di vuoto e di sterile, in cui lo schema esteriore tenderebbe a prevalere sulla sostanza? È puro formalismo? Certamente no, perché tutto ciò non è fine a se stesso, ma è mezzo sapiente diretto ad uno scopo più alto. Sapete bene che il diritto canonico “quale”, e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte nei suoi motivi ispiratori, rientra nel piano dell'economia della salvezza, essendo la “salus animarum” la legge suprema della Chiesa. Pertanto anche le leggi che regolano la vicenda processuale hanno una intrinseca ragione di essere nell'ordinamento ecclesiale, sono frutto di collaudata esperienza, e vanno quindi osservate e rispettate. Garanzia di ricerca ponderata per il giudice e di illustrazione dei problemi che – come si è detto – toccano nel vivo la coscienza degli uomini e l'ordine delle famiglie, nel quadro più vasto del bene comune della Comunità ecclesiale, la procedura canonica dev'essere, pertanto, accolta con doveroso ossequio e seguita con grande attenzione, senza indulgere ad una faciloneria che finirebbe col favorire il permissivismo, a danno della stessa Legge di Dio e con pregiudizio del bene delle anime.

In questa luce debbono esser viste anche le innovazioni da Noi stessi introdotte, alcuni anni fa, col Motu-proprio “Causas Matrimoniales” per un più rapido svolgimento dei processi nelle cause di nullità matrimoniale ¹, analogamente a quanto è stato fatto per altri processi, come quelli di dispensa dal rato non consumato ². Ora tutti questi provvedimenti anche se contengono meditate semplificazioni e prudenti snellimenti di procedura, sono stati studiati ed emanati nel pieno rispetto dell'essenziale finalità del lavoro giudiziario e consentono, pertanto, un coscienzioso esame delle cause, in modo che sia sempre possibile emettere pronunce conformi alla verità oggettiva “solum Deum prae oculis habendo”.

Dobbiamo, pertanto, registrare con dolore la tendenza a strumentalizzare certe concessioni, motivate da situazioni ben circoscritte, per giungere ad una pratica evasione

¹ Cfr. A.A.S. 1971 (63), pp. 441-446.

² Istruzione della S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti; cfr. A.A.S. 1972 (64), pp. 244-252.

della legge processuale canonica, alla quale si è tenuti, e ciò spesso mediante l'artificiosa creazione di domicili o dimore stabili fittizi. Parimenti, è da riprovare la tendenza a creare una giurisprudenza non conforme alla retta dottrina, quale è proposta dal Magistero ecclesiastico ed è illustrata dalla Giurisprudenza canonica.

Un'innovazione di tipo diverso, che diremmo non procedurale, ma strutturale, ma pure tendente anch'essa a rendere più funzionale e spedita e degna l'amministrazione della giustizia, si è avuta laddove la competente Autorità ha provveduto ad opportune fusioni e riordinamenti dei Tribunali per le cause di nullità matrimoniale nei vari Paesi, facendo sì che i centri minori unissero le loro forze tra loro. In tal modo, si suppone assicurata a ciascun Tribunale l'effettiva possibilità di avere personale preparato e mezzi adeguati per svolgere la propria delicata ed importante funzione.

Ma l'elemento più rilevante, tra quelli sopra enumerati, resta la vostra confermata disponibilità a seguire le indicazioni del Magistero: a questo proposito, il "Decreto" emanato, nel maggio dello scorso anno, dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede e da Noi esplicitamente approvato, appare un "test" particolarmente significativo ³. Voi ne conoscete bene l'origine, il valore e le motivazioni: preceduto da studi lunghi e accurati (come ricorda la breve introduzione che vi è premessa), confortato dall'autorevole parere della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, esso si articola in due importanti risposte, che troveranno frequente applicazione proprio nel vostro stesso lavoro. Noi non dubitiamo che tali principi di dottrina vi saranno di orientamento e di guida in sede di giudizio, ed avremo così un'ulteriore dimostrazione della puntuale adesione al Magistero, che codesto rinomato Tribunale della Santa Sede ha sempre professato nella sua vita secolare.

D'altronde, non è questo un problema a sé stante, nel quadro così complesso dell'etica e del diritto matrimoniale. Pertanto, dovere di codesto Tribunale, in adempimento del mandato conferitogli dalla Chiesa, resta quello di approfondire tutte le questioni che siano ad esso sottoposte, e – per rimanere ancora nel tema dei giudizi matrimoniali – suo grave dovere è di avere particolare riguardo (come è stato opportunamente ricordato) alle questioni relative al formarsi del libero consenso, il quale solo dà origine al matrimonio, in modo che nessuno possa sottrarsi alle esigenze di un vincolo che poi soltanto Dio può sciogliere, né debba, viceversa, esser costretto da un vincolo che non è mai insorto. Assai giusta, in ordine a tale decisivo argomento, è l'osservazione che anche

³ Cfr. A.A.S. 1977 (69), p. 426.

questo è un modo di opporsi alla violenza, che ai nostri tempi va assumendo, purtroppo, un aspetto proteiforme: diciamo – sempre in relazione al campo matrimoniale – la violenza di chi vorrebbe piegare la Legge di Dio ai suoi desideri o ai suoi capricci, ed ancora la violenza di cui è vittima chi non ha potuto emettere un libero consenso.

Rimane, infine, il dovere di studiare e di meditare per il vostro specifico settore, come deve avvenire e sta avvenendo in tanti altri settori della vita ecclesiale (liturgico, teologico, missionario, ecumenico, ecc.), le varie “implicazioni”, dirette, degli insegnamenti conciliari e di tradurle poi in pratica. Non è forse vero, infatti, che c’è ancora molto da fare a questo proposito? Se non sono mancati coloro che non hanno accolto con piena disponibilità il Concilio, ed altri che l’hanno voluto interpretare secondo le loro preferenze personali o con arbitrari criteri ermeneutici ed a danno della Chiesa, ci sono stati, però, e ci sono tanti che hanno cercato di uniformarsi, con la mente e col cuore, ai sacri decreti che il Concilio Vaticano II ha providenzialmente emanato.

Tra costoro vogliamo mettere i Giudici che, nelle loro sentenze, cercano di riecheggiare e di applicare, secondo opportunità, gli alti principi del Magistero conciliare, ad esempio gli importanti paragrafi debitamente intesi, secondo la mente del Concilio, “de dignitate matrimonii et familiae fovenda”, contenuti nella Costituzione pastorale “Gaudium et Spes”⁴. Mettiamo, poi, i Giuristi ecclesiastici e laici i quali, nelle loro riunioni di studio o nei loro convegni regionali o internazionali, hanno illustrato temi giuridici di grande importanza, alla luce degli orientamenti e delle direttive del Vaticano II.

Tutto questo deve dirvi, Figli carissimi, come Noi seguiamo i problemi relativi allo sviluppo del diritto nella Chiesa e, specificamente, i problemi attinenti al vostro lavoro, mentre assicuriamo che saranno esaminate con attenzione le proposte dirette a render possibile un più proficuo lavoro. Troppo a cuore ci sta, infatti, il servizio che voi rendete alla giustizia e, per ciò stesso, alla pace; e ben presente Noi abbiamo la natura della vostra funzione che, da tanti secoli ormai, dura nella Chiesa. Perciò, quanto vi abbiamo detto costituisce, Figli carissimi che ci ascoltate, un paterno, rinnovato incoraggiamento, perché continuiate ad essere di esempio agli altri Tribunali ecclesiastici, per lo spirito pastorale che vi anima, per la prestanza scientifica dei vostri studi giuridici e, soprattutto, per l’alto senso sacerdotale ed umano che vi guida nell’amministrazione della giustizia.

⁴ Cfr. nn. 46-52.

Dobbiamo, forse, ricordare che le vostre decisioni e la giurisprudenza che ne deriva, fanno testo e, a volersi restringere al solo settore tecnico, sono per gli altri (singoli studiosi, Facoltà Universitarie, Sedi giudiziarie) un punto di riferimento ed un argomento di studio? Ma poi, su un piano più generale, la vostra attività tanto più merita considerazione, in quanto si svolge al presente in un contesto sociale difficile, percorso e scosso da correnti ideologiche secolarizzanti o desacralizzanti, che han fatto domandare al vostro Decano se non ci sia da temere una nuova “ferrea aetas”. Noi vogliamo allontanare il solo penero di sì triste prospettiva, ed auspichiamo che la civiltà giuridica, alla quale la Chiesa ha dato cospicui contributi anzitutto con la luce trascendente del Vangelo, che è fondamento della dignità dell’uomo, poi anche con la mediazione da lei svolta quale tramite storico del patrimonio del Diritto Romano, ed ancora con la monumentale elaborazione canonistica, continui sempre a fiorire rigogliosa nel mondo.

Valgano, dunque, queste Nostre parole a tener sempre vigile e desto il vostro spirito nell’adempimento generoso e fedele dell’alto compito che vi è stato affidato dalla Santa Chiesa. Essendo consacrato a Cristo Signore, ciascuno di voi al sacerdozio propriamente ministeriale unisce un altro ministero anch’esso sacro, perché riguarda sia l’amministrazione della giustizia, che è virtù cardinale sublimata dalla carità, sia le anime, le quali col vostro ministero possono ritrovare pace interiore, serenità e vita. Voi Uditori possedete, sì, un doppio esercizio del sacerdozio: siatene sempre degni; anzi, col vostro comportamento di ineccepibile coerenza, siatene sempre più degni!

Leggendo antiche pubblicazioni di argomento ecclesiastico, è facile rendersi conto di quale sia stata, nel corso dei secoli, la fama e l’eccellenza del vostro Tribunale. A parte la diversa competenza avuta secondo le età, a parte le trasformazioni e ristrutturazioni più volte intervenute, lo troviamo assai spesso designato con appellativi singolarmente onorifici, che dicono di quanto prestigio abbia goduto nella storia della Chiesa il Sacro Tribunale. È vostro compito, pertanto, mediante l’esercizio delle qualità morali da Noi raccomandate, con la dirittura della vita, con l’eccellenza della vostra dottrina, con l’equilibrio dei vostri illuminati giudizi, di mantenervi sempre all’altezza di questa stessa tradizione.

Vi conforti in questo la Nostra Benedizione Apostolica, pegno della superiore assistenza del Salvatore Gesù, a cui nel vicino Natale abbiamo ripetuto col Profeta la

triplice invocazione della nostra fede: “Dominus iudex noster, Dominus legifer noster, Dominus rex noster” 5.

GIOVANNI PAOLO II

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 17 febbraio 1979, in AAS, 71 (1979), pp. 422-427

Vi sono grato di questa visita e, in particolare, ringrazio il vostro venerato Monsignor Decano, che si è reso interprete dei vostri sentimenti.

Vi saluto tutti di vero cuore e sono lieto di questa occasione che mi permette di incontrare, per la prima volta, coloro che incarnano per eccellenza la funzione giudiziaria della Chiesa al servizio della verità e della carità per l’edificazione del Corpo di Cristo, e di riconoscere in essi, come pure in tutti gli amministratori della giustizia, e nei cultori del diritto canonico, i professionisti di un compito vitale nella Chiesa, i testimoni infaticabili di una superiore giustizia in un mondo segnato dalla ingiustizia e dalla violenza e, pertanto, i preziosi collaboratori all’attività pastorale della Chiesa stessa.

1. Come ben sapete, rientrano nella vocazione della Chiesa anche l’impegno e lo sforzo di essere interprete della sete di giustizia e di dignità che gli uomini e le donne vivamente sentono nell’epoca odierna. E in questa funzione di annunciare e sostenere i diritti fondamentali dell’uomo in tutti gli stadi della sua esistenza, la Chiesa è confortata dalla comunità internazionale che ha recentemente celebrato con particolari iniziative il trentennale della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e che ha proclamato il 1979 anno internazionale del fanciullo.

5 *Is.* 33, 22.

Forse il XX secolo qualificherà la Chiesa come il principale baluardo a sostegno della persona umana in tutto l'arco della sua vita terrena fin dal suo concepimento. Nell'evoluzione dell'autocoscienza ecclesiale, la persona umano-cristiana incontra non solo un riconoscimento, ma anche e soprattutto una tutela aperta, attiva, armonica dei suoi diritti basilari in sintonia con quelli della comunità ecclesiale. Anche questo è un compito irrinunciabile della Chiesa, la quale sul terreno delle relazioni persona-comunità offre un modello di integrazione tra lo sviluppo ordinato della società e la realizzazione della personalità del cristiano in una comunità di fede, speranza e carità **1**.

Il diritto canonico adempie ad una funzione sommamente educativa, individuale e sociale, nell'intento di creare una convivenza ordinata e feconda, in cui germi e maturi lo sviluppo integrale della persona umano-cristiana. Questa infatti si può realizzare solo nella misura in cui si nega come esclusiva individualità, essendo la sua vocazione insieme personale e comunitaria. Il diritto canonico consente e favorisce questo caratteristico perfezionamento, in quanto conduce al superamento dell'individualismo: dalla negazione di sé come esclusiva individualità porta all'affermazione di sé come genuina socialità, mediante il riconoscimento e il rispetto dell'altro come "persona" dotata di diritti universali, inviolabili e inalienabili, e rivestita di una dignità trascendente.

Ma il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "speculum iustitiae". La Chiesa ha al riguardo una propria e specifica responsabilità.

Questa opzione fondamentale, che rappresenta una presa di coscienza da parte di tutto il "Popolo di Dio", non cessa di interpellare e stimolare tutti gli uomini della Chiesa – ed in particolare coloro che, come voi, hanno un compito speciale al riguardo – ad "amare la giustizia e il diritto" **2**. Anzi, esso si addice soprattutto agli operatori dei tribunali ecclesiastici, a coloro cioè che debbono "giudicare con giustizia" **3**. Come affermava il mio venerabile Predecessore Paolo VI, voi che vi dedicate al servizio della nobile virtù della giustizia, potete essere chiamati, secondo il bellissimo appellativo già usato da Ulpiano "sacerdotes iustitiae", perché si tratta infatti di "un nobile ed alto ministero, su la cui dignità si riverbera la luce stessa di Dio, Giustizia primordiale e

1 Cfr. *Lumen Gentium*, n. 8.

2 *Salmo* 33, 5.

3 *Salmo* 7, 9; 9, 8; 67, 5; 96, 10 e 13; 98, 9 ecc.

assoluta, fonte purissima di ogni giustizia terrena. In questa luce divina è da considerare il vostro “*ministerium iustitiae*” che deve essere sempre fedele e irreprensibile; in questa luce si comprende come esso debba rifuggire da ogni più piccola macchia di ingiustizia, per conservare a tale ministero il suo carattere di purezza cristallina” 4.

2. Il grande rispetto dovuto ai diritti della persona umana, i quali devono essere tutelati con ogni premura e sollecitudine, deve indurre il giudice all’osservanza esatta delle norme procedurali, che costituiscono appunto le garanzie dei diritti della persona.

Il giudice ecclesiastico, poi, non solo dovrà tenere presente che la “esigenza primaria della giustizia è di rispettare le persone” 5, ma, al di là della giustizia, egli dovrà tendere all’equità, e, al di là di questa, alla carità 6.

In questa linea, storicamente assodata ed esperienzialmente vissuta, nel Concilio Vaticano II si era dichiarato che “con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia e umanità” 7, e, sia pure per la società civile, si era parlato di un “ordinamento giuridico positivo, che organizzi una opportuna ripartizione delle funzioni e degli organi del potere, insieme ad una protezione efficace e indipendente dei diritti” 8. Su tali presupposti, in occasione della riforma della Curia, la Costituzione “*Regimini Ecclesiae Universae*” ha stabilito che fosse istituita una seconda sezione nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la competenza di dirimere le “*contentiones... ortas ex actu potestatis administrativae ecclesiasticae, et ad eam, ob interpositam appellationem seu recursum adversus decisionem competentis Dicasterii, delatas quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse*” 9.

Per ricordare infine l’insuperabile profilo che ne ha tracciato Papa Paolo VI “il giudice ecclesiastico è, per essenza, quella *quaedam iustitia animata* di cui parla S. Tommaso citando Aristotele; egli deve perciò sentire e compiere la sua missione con animo sacerdotale, acquistando, insieme con la scienza (giuridica, teologica, psicologica, sociale, ecc.), una grande ed abituale padronanza di sé, con uno studio riflesso di crescere nella

4 AAS 57 (1965), 234.

5 L. Bouyer, *L’Église de Dieu, Corps du Christ et temple de l’Esprit*, Paris 1970, 599.

6 Cfr. P. Andrieu-Guitrancourt, *Introduction sommaire à l’étude du droit en général et du droit canonique en particulier*, Paris 1963, 22.

7 *Dignitatis humanae*, n. 7.

8 *Gaudium et Spes*, n. 75.

9 AAS 59 (1967), 921-922.

virtù, sì da non offuscare eventualmente con lo schermo di una personalità difettosa e distorta i superni raggi di giustizia di cui il Signore gli fa dono per un retto esercizio del suo ministero. Sarà così, anche nel pronunciare il giudizio, un sacerdote ed un pastore di anime, *solum Deum prae oculis habens*" 10.

3. Desidero accennare ad un problema che si pone immediatamente all'osservatore della fenomenologia della società civile e della Chiesa: cioè il problema del rapporto che intercorre tra tutela dei diritti e comunione ecclesiale. Non c'è dubbio che il consolidamento e la salvaguardia della comunione ecclesiale è un compito basilare che dà consistenza all'intero ordinamento canonico e guida le attività di tutte le sue componenti. La stessa vita giuridica della Chiesa, e perciò anche l'attività giudiziaria è in se stessa – per natura sua – pastorale: "inter subsidia pastoralia, quibus Ecclesia utitur, ut homines ad salutem perducat, est ipsa vita iuridica" 11. Essa, pertanto, nel suo esercizio deve sempre essere profondamente animata dallo Spirito Santo, alla voce del quale devono aprirsi le menti ed i cuori.

D'altra parte, la tutela dei diritti ed il controllo relativo degli atti della pubblica amministrazione costituiscono per gli stessi pubblici poteri una garanzia di indiscusso valore. Nel contesto della possibile rottura della comunione ecclesiale e dell'esigenza inderogabile della sua ricomposizione, insieme ai vari istituti preliminari (come l'"aequitas", la "tolerantia", l'arbitrato, la transazione, ecc.) il diritto processuale è un fatto di Chiesa, come strumento di superamento e di risoluzione dei conflitti. Anzi, nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma, altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall'autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio.

Chiarisce ancora Papa Paolo VI: "Sed iura fundamentalia baptizatorum non sunt efficacia neque exerceri possunt, nisi quis officia ipso baptisate cum illis connexa agnoscat, praesertim, nisi persuasum sibi habeat eadem iura in communione Ecclesiae

10 *Ibid.* 63 (1971), 140.

11 AAS 69 (1977), 148.

esse exercenda; immo haec iura pertinere ad aedificationem Corporis Christi, quod est Ecclesia, ideoque eorum exercitium ordinis et paci convenire, non autem licere, ut detrimentum afferant” **12**.

Se poi il fedele riconosce, sotto l’impulso dello Spirito, la necessità di una profonda conversione ecclesiologica, trasformerà l’affermazione e l’esercizio dei suoi diritti in assunzione di doveri di unità e di solidarietà per l’attuazione dei valori superiori del bene comune. L’ho ricordato esplicitamente nel messaggio al Segretario dell’ONU per il XXX anniversario della Dichiarazione dei diritti dell’uomo: “Mentre si insiste – e a buon diritto – sulla rivendicazione dei diritti umani, non si dovrebbe perdere di vista gli obblighi e i doveri che si associano a questi diritti. Ogni individuo ha l’obbligo di esercitare i suoi diritti fondamentali in una maniera responsabile e moralmente giustificata. Ogni uomo e ogni donna hanno il dovere di rispettare negli altri i diritti che reclamano per sé. Inoltre, tutti dobbiamo dare il nostro contributo alla costruzione di una società che renda possibile e praticabile il godimento dei diritti e l’adempimento dei doveri inerenti a questi diritti” **13**.

4. Nell’esperienza esistenziale della Chiesa, le parole “diritto”, “giudizio” e “giustizia”, pur tra le imperfezioni e le difficoltà di ogni ordinamento umano, rievocano il modello di una superiore giustizia, la Giustizia di Dio, che si pone come mèta e come termine di confronto ineludibile. Ciò comporta un impegno formidabile in tutti coloro che “esercitano la giustizia”.

Nella tensione storica per una equilibrata integrazione dei valori, si è voluto talvolta accentuare maggiormente l’“ordine sociale” a scapito della autonomia della persona, ma la Chiesa non ha mai cessato di proclamare “la dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata, che tramite la stessa ragione” **14**; essa sempre ha riscattato da ogni forma di oppressione le “miserabiles personas”, denunciando le situazioni di ingiustizia, allorché i diritti fondamentali dell’uomo e la sua stessa salvezza lo richiedevano, e chiedendo – con rispetto, ma con chiarezza – che a simili situazioni lesive della giustizia si ponesse rimedio.

12 *Ibid.*, 149.

13 AAS 71 (1978), 124-125.

14 *Dignitatis humanae*, n. 2.

In conformità con la sua missione trascendente, il “ministero della giustizia” a voi affidato vi pone in una responsabilità speciale per rendere sempre più trasparente il volto della Chiesa “speculum iustitiae” incarnazione permanente del Principe della giustizia, per trascinare il mondo a un’era benedetta di giustizia e di pace.

Sono certo che quanti collaborano all’attività giudiziaria nella Chiesa, e specialmente i Prelati Uditori, gli Officiali e tutto il personale del Tribunale Apostolico, nonché i signori Avvocati e Procuratori, sono pienamente consapevoli dell’importanza della missione pastorale, a cui partecipano, e lieti di svolgerla con diligenza e dedizione, seguendo l’esempio di tanti insigni giuristi e zelanti Sacerdoti, che a codesto Tribunale hanno dedicato con ammirevole sollecitudine le loro doti di mente e di cuore.

Mi è caro in questo momento ricordare il Card. Boleslao Filipiak, chiamato alla patria celeste nello scorso anno; e desidero altresì rendere onore all’esempio di diligenza e di abnegazione del venerato Monsignor Carlo Lefebvre, della cui preziosa esperienza continua a beneficiare la Santa Sede dopo il servizio da lui prestato fino a pochi mesi fa alla Sacra Romana Rota.

La mia riconoscenza va anche ai Prelati Uditori, che per ragioni di salute non hanno più potuto continuare nel loro servizio.

A tutti voi la mia viva gratitudine e il mio sincero apprezzamento, con l’assicurazione della mia preghiera: il Signore vi accompagni col suo aiuto, e vi siano di sostegno il mio incoraggiamento e la mia benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 4 febbraio 1980, in AAS, 72 (1980), pp. 172-178

Il vedervi intorno a me, dilette figlie, convenute per l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, è per il mio animo un motivo di letizia e di conforto, come lo è pure l’aver ascoltato dal degnissimo vostro Decano, S.E. Monsignor Heinrich Ewers, la conferma dei vostri sentimenti di comune gratitudine. Anch’io vi ringrazio di cuore e vi confermo i sentimenti di benevolenza che già manifestai ad ognuno di voi nella visita, a cui ha accennato Monsignor Decano.

1. L’otto dicembre scorso, come sapete, ho reso pubblico il mio messaggio per la celebrazione della XIII Giornata Mondiale della Pace, il cui contenuto si compendia in queste parole: “La verità, forza della pace”. Vorrei trattenermi con voi, in questa occasione, sviluppando un particolare aspetto dello stesso argomento, che ha stretto rapporto col vostro ministero.

La verità non diventa forza della pace se non per il tramite della giustizia. La Sacra Scrittura, parlando dei tempi messianici, da una parte asserisce che la giustizia è fonte e compagna della pace: “nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abonderà la pace” **1**, dall’altra sottolinea ripetutamente il vincolo che associa la verità alla giustizia: “La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo” **2**, ed ancora: “Giudicherà il mondo con giustizia, e con verità tutte le genti” **3**. Ispirandosi a questi e ad altri testi dei Libri Sacri, teologi e canonisti, sia medievali che moderni, giungono ad affermare che la giustizia ha un suo rapporto di dipendenza nei confronti della verità: “veritas – asserisce un famoso assioma canonistico – est basis, fundamentum seu mater iustitiae” **4**; e parimente si sono espressi i teologi, con a capo S. Tommaso **5**, il cui pensiero sintetizzò Pio XII affermando con vigore che “la verità è la legge della giustizia”, e poi commentando: “Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità” **6**.

2. Per riferirmi al campo, che è propriamente vostro, in tutti i processi ecclesiastici la verità deve essere sempre, dall’inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia. E poiché oggetto prevalente della vostra attività è “la nullità o meno del vincolo matrimoniale” – come ha testé affermato Monsignor Decano – mi è sembrato opportuno dedicare, in questo nostro incontro, alcune riflessioni ai processi matrimoniali di nullità.

Fine immediato di questi processi è di accertare l’esistenza o meno dei fatti che, per legge naturale, divina od ecclesiastica, invalidano il matrimonio, cosicché si possa giungere all’emanazione di una sentenza vera e giusta circa l’asserita non esistenza del vincolo coniugale.

Il Giudice canonico deve perciò stabilire se quello celebrato è stato un vero matrimonio. Egli è, quindi, legato dalla verità, che cerca di indagare con impegno, umiltà e carità.

1 Ps 72, 2.

2 Ps 85, 12.

3 Ps 96, 13.

4 A. Barbosa, *De axiomatibus iuris usufrequentioribus*, Axioma 224, Veritas, n. 5; in *Tractatus varii*, Lugduni 1678, p. 136.

5 *Summa Theologica*, p. I, q. 21, a. 2, c.

6 *Allocuzione alla Sacra Romana Rota*, 1 ottobre 1942, in AAS 34 (1942), 342, n. 5.

E questa verità “renderà liberi” ⁷ coloro che si rivolgono alla Chiesa, angosciati da situazioni dolorose, e soprattutto dal dubbio circa l’esistenza o meno di quella realtà dinamica e coinvolgente tutta la personalità di due esseri, che è il vincolo matrimoniale.

Per limitare al massimo i margini di errore nell’adempimento di un servizio così prezioso e delicato qual è quello da voi svolto, la Chiesa ha elaborato una procedura che, nell’intento di accertare la verità oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere le proprie ragioni e, dall’altra, rispetti coerentemente il comando divino: “Quod Deus coniunxit, homo non separet” ⁸.

Importanza degli atti istruttori

3. Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico, dal libello alle scritture di difesa, possono e debbono essere fonte di verità; ma in modo speciale debbono esserlo gli “atti della causa”, e tra questi, gli “atti istruttori”, poiché l’istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove sulla verità del fatto asserito, affinché il Giudice possa, su questo fondamento, pronunciare una sentenza giusta.

A questo scopo e dietro citazione del Giudice compariranno, per essere interrogati, le parti, i testi, ed eventualmente i periti. Il giuramento di dire la verità, che viene richiesto a tutte queste persone, sta in perfetta coerenza con la finalità dell’istruttoria: non si tratta di creare un evento che non è mai esistito, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto verificatosi nel passato e perdurante forse ancora nel presente. Certamente ognuna di queste persone dirà la “sua verità”, che sarà normalmente la verità oggettiva o una parte di essa, spesso considerata da diversi punti di vista, colorata con le tinte del proprio temperamento, forse con qualche distorsione oppure mescolata con l’errore; ma in ogni caso tutte dovranno agire lealmente, senza tradire né la verità che credono sia oggettiva, né la propria coscienza.

Dalla certezza morale alla sentenza

4. Alessandro II osservava nel sec. XII: “Saepe contingit quod testes, corrupti praetio, facile inducantur ad falsum testimonium proferendum” ⁹. Purtroppo nemmeno oggi i testi sono immuni dalla possibilità di prevaricare. Per questo Pio XII, nella allocuzione sull’unità di fine e di azione nelle cause matrimoniali, esortava non soltanto i testimoni,

⁷ Cfr. Gv 8, 32.

⁸ Mc 10, 3.

⁹ In c. 10, X, *De praesumptionibus*, II, 23; ed. Richter-Friedberg, II, 355.

ma tutti coloro che partecipano al processo a non scostarsi dalla verità: “Mai non avvenga che nelle cause matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergieri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie!” **10**.

Se questo però avvenisse, gli atti istruttori non sarebbero certamente sorgenti limpide di verità, che potrebbero portare i giudici, nonostante la loro integrità morale e il loro leale sforzo per scoprire la verità, a errare nel pronunciare la sentenza.

5. Finita l'istruttoria, inizia per i singoli giudici, che dovranno definire la causa, la fase più impegnativa e delicata del processo. Ognuno deve arrivare, se possibile, alla certezza morale circa la verità o esistenza del fatto, poiché questa certezza è requisito indispensabile affinché il Giudice possa pronunciare la sentenza: prima, per così dire, in cuor suo, poi dando il suo suffragio nell'adunanza del collegio giudicante.

Il Giudice deve ricavare tale certezza “ex actis et probatis”. Anzitutto “ex actis” poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di verità. Perciò il Giudice, seguendo la norma di Innocenzo III, “debet universa rimari” **11**, cioè deve scrutare accuratamente gli atti, senza che niente gli sfugga. Poi “ex probatis”, perché il giudice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che, durante l'istruttoria, la verità oggettiva possa essere stata offuscata da ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fatti, la loro soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode. È necessario che il giudice agisca con senso critico. Compito arduo, perché gli errori possono essere molti, mentre invece la verità è una sola. Occorre dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla critica di ognuna di tali prove e confrontarla con le altre, in modo che venga attuato seriamente il grave consiglio di S. Gregorio Magno: “ne temere indiscussa iudicentur” **12**.

Ad aiutare quest'opera delicata ed importante dei giudici sono ordinate le “defensiones degli Avvocati, le “animadversiones” del Difensore del Vincolo, l'eventuale voto del Promotore di Giustizia. Anche costoro nello svolgere il loro compito, i primi in favore delle parti, il secondo in difesa del vincolo, il terzo in “iure inquirendo”, devono servire alla verità, perché trionfi la giustizia.

10 *Allocuzione alla Sacra Romana Rota*, 2 ottobre 1944, in AAS 36 (1944), 282.

11 “Iudex... usque ad prolationem sententiae debet universa rimari”, in c. 10, X, *De fide instrumentorum*, II, 22; ed. Richter-Friedberg, II, 352.

12 *Moralium* L. 19, c. 25, n. 46. *PL* vol. 76, col. 126.

6. Bisogna però aver presente che scopo di questa ricerca non è una qualsiasi conoscenza della verità del fatto, ma il raggiungimento della “certezza morale”, cioè, di quella conoscenza sicura che “si appoggia sulla costanza delle leggi e degli usi che governano la vita umana” **13**. Questa certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la verità del fatto da giudicare, cioè la verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e gli dà quindi la sicurezza di essere – da questo lato – in grado di pronunciare una sentenza giusta. Ed è proprio questa la ragione per cui la legge richiede tale certezza dal giudice, per consentirgli di pronunciare la sentenza **14**.

Facendo tesoro della dottrina e della giurisprudenza sviluppatesi soprattutto in tempi più recenti, Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell’allocuzione rivolta al vostro tribunale il 1^o ottobre 1942 **15**. Ecco le parole che fanno al caso nostro: “Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza morale della quale d’ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro... Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall’assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza **16**.”

Di conseguenza a nessun giudice è lecito pronunciare una sentenza a favore della nullità di un matrimonio, se non ha acquisito prima la certezza morale sull’esistenza della medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente delle altre leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, “cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur” **17**.

13 Pio XII, *Allocuzione alla Sacra Romana Rota*, 1 ottobre 1942, in AAS 34 (1942), 339, n. 1.

14 Can. 1869, par. 1.

15 AAS 34 (1941), 339-343.

16 *Ibid.*, pp. 339-340, n. 1.

17 Lettera del Cardinale Prefetto del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa al Presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, 20 giugno 1973.

I doveri del Giudice

7. L'amministrazione della giustizia affidata al Giudice è un servizio alla verità e nello stesso tempo è esercizio di una mansione appartenente all'ordine pubblico. Poiché al Giudice è affidata la legge "per la sua razionale e normale applicazione" **18**.

Occorre, dunque, che la parte attrice possa invocare a suo favore una legge, la quale riconosca nel fatto allegato un motivo sufficiente, per diritto naturale o divino, positivo o canonico, ad invalidare il matrimonio; attraverso questa legge si farà il passaggio dalla verità del fatto alla giustizia o riconoscimento di ciò che è dovuto.

Gravi e molteplici sono, perciò, i doveri del Giudice verso la legge. Accenno soltanto al primo e più importante, che d'altronde porta con sé tutti gli altri: la fedeltà! Fedeltà alla legge, a quella divina naturale e positiva, a quella canonica sostanziale e procedurale.

8. L'oggettività tipica della giustizia e del processo, che nella "quaestio facti" si concretizza nell'aderenza alla verità, nella "quaestio iuris" si traduce nella fedeltà; concetti che, come è manifesto, hanno una grande affinità fra loro. La fedeltà del giudice alla legge lo deve portare ad immedesimarsi con essa, cosicché si possa dire con ragione, come scriveva M. T. Cicerone, che il giudice è la stessa legge che parla: "*magistratum legem esse loquentem*" **19**. Sarà poi questa stessa fedeltà a spingere il giudice ad acquistare quell'insieme di qualità di cui ha bisogno per eseguire gli altri suoi doveri nei confronti della legge: sapienza per comprenderla, scienza per illustrarla, zelo per difenderla, prudenza per interpretarla, nel suo spirito, oltre il "*nudus cortex verborum*", ponderatezza e cristiana equità per applicarla.

È per me motivo di conforto aver potuto costatare quanto grande sia stata la vostra fedeltà alla legge della Chiesa in mezzo alle circostanze non facili degli ultimi anni, quando i valori della vita matrimoniale, giustamente messi in particolare luce dal Concilio Vaticano II, ed il progresso delle scienze umane, in specie della psicologia e della psichiatria, hanno fatto confluire al vostro Tribunale nuove fattispecie e nuove impostazioni delle cause matrimoniali, non sempre corrette. È stato merito vostro, dopo un serio e delicato approfondimento della dottrina conciliare e delle suddette scienze, elaborare delle "quaestiones iuris" in cui avete eseguito egregiamente i vostri doveri verso la legge, separando il vero dal falso o facendo luce dove c'era confusione, come, ad

18 Paolo VI, *Allocuzione alla Sacra Romana Rota*, 31 gennaio 1974, in AAS 66 (1974), 87.

19 *De legibus*, L. 3, n. 1, 2; ed. dell'Association G. Budé, Paris 1959, p. 82.

esempio, riconducendo non poche fattispecie, che erano presentate come nuove, al capo fondamentale della mancanza di consenso. Così anche avete ribadito “a contrario” lo splendido magistero del mio predecessore, il Papa Paolo VI di v.m., sul consenso come essenza del matrimonio **20**.

Fedeltà dei Giudici alla legge

9. Questa fedeltà permetterà altresì a voi Giudici, di dare alle questioni che vi sono sottoposte, una risposta chiara e rispettosa – come esige il vostro servizio alla verità: se il matrimonio è nullo e tale è dichiarato, le due parti sono libere nel senso che si riconosce che mai furono in realtà legate; se il matrimonio è valido e tale è dichiarato, si costata che i coniugi hanno celebrato un matrimonio, che li impegna per tutta la vita ed ha conferito loro la grazia specifica per realizzare nella loro unione, instaurata in piena responsabilità e libertà, il loro destino.

Il matrimonio, uno ed indissolubile, come realtà umana, non è qualcosa di meccanico e di statico. La sua buona riuscita dipende dalla libera cooperazione dei coniugi con la grazia di Dio, dalla loro risposta al Suo disegno d’amore. Se, a causa della mancata cooperazione a questa grazia divina, l’unione fosse rimasta priva dei suoi frutti, i coniugi possono e debbono far ritornare la grazia di Dio, a loro assicurata dal Sacramento, rinverdire il loro impegno per vivere un amore, che non è fatto soltanto di affetti e di emozioni, ma anche e soprattutto di dedizione reciproca, libera, volontaria, totale, irrevocabile.

È questo il contributo che a voi, Giudici, è chiesto a servizio di quella realtà umana e soprannaturale, così importante, ma oggi anche così insidiata che è la famiglia.

Prego voi affinché Gesù Cristo, Sole di Verità e di Giustizia, sia sempre con voi, affinché le decisioni del vostro Tribunale rispecchino sempre quella superiore giustizia e verità che da voi promana. È questo il cordialissimo augurio che vi faccio nell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, e lo accompagno con la mia Benedizione Apostolica.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 24 gennaio 1981, in AAS, 73 (1981), pp. 228-234

Signor Decano e Reverendissimi Prelati Uditori, Cari Officiali della Sacra Romana Rota!

1. Sono felice di potermi oggi incontrare con voi, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario di codesto Tribunale. Ringrazio vivamente S. E. il Decano per le nobili parole a me rivolte e per i saggi propositi metodologici formulati. Tutti vi saluto con **20** Cfr. *Allocuzione alla Sacra Romana Rota*, 9 febbraio 1976, in AAS 68 (1976), 204-208.

paterno affetto, mentre esprimo il mio sentito apprezzamento per il vostro lavoro, tanto delicato e pur tanto necessario, che è parte integrante e qualificata dell'ufficio pastorale della Chiesa.

La specifica competenza della Sacra Romana Rota sulle cause matrimoniali tocca molto da vicino il tema così attuale della famiglia, che è stato oggetto di studio da parte del recente Sinodo dei Vescovi. Ebbene, sulla tutela giuridica della famiglia nell'attività giudiziaria dei Tribunali ecclesiastici intendo ora intrattenermi.

2. Con profondo spirito evangelico il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha abituati a guardare all'uomo, per conoscerlo in tutti i suoi problemi e per aiutarlo a risolvere i suoi problemi esistenziali con la luce della verità rivelataci da Cristo e con la grazia che ci offrono i divini misteri della salvezza.

Tra quelli che oggi più travagliano il cuore dell'uomo, e di conseguenza l'ambiente umano, sia familiare sia sociale, nel quale egli vive ed opera, va annoverato come preminente ed inderogabile quello dell'amore coniugale, che lega due esseri umani distinti per sesso, facendone una comunità di vita e di amore, unendoli cioè in matrimonio.

Dal matrimonio si origina la famiglia "nella quale – sottolinea il Vaticano II – le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa e a comporre convenientemente i diritti della persona con le altre esigenze della vita sociale"; ed è così che la famiglia è veramente il fondamento della società". In verità, aggiunge il Concilio, "il bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare". Ma con lo stesso Concilio dobbiamo riconoscere che "non dappertutto la dignità di questa istituzione brilla con identica chiarezza, poiché è oscurata dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto libero amore e da altre deformazioni. Per di più l'amore coniugale è molto spesso profanato dall'egoismo, dall'edonismo e da usi illeciti contro la generazione" ¹.

Anche a motivo delle gravi difficoltà che, a volte con violenza, scaturiscono dalle profonde trasformazioni dell'odierna società, l'istituto matrimoniale palesa il suo valore insostituibile e la famiglia resta ancora la "scuola di umanità più completa e più ricca" ².

¹ *Gaudium et Spes*, n. 47.

² *Ivi*, n. 52.

Di fronte ai gravi mali che oggi travagliano quasi ovunque questo grande bene, che è la famiglia, è stata anche suggerita l'elaborazione di una *Charta* dei diritti della famiglia, universalmente riconosciuta, al fine di assicurare a questo istituto la giusta tutela, nell'interesse anche di tutta la società.

3. La Chiesa, dal canto suo e nell'ambito delle sue competenze, ha cercato sempre di tutelare la famiglia anche con un'appropriata legislazione, oltre a favorirla e ad aiutarla con varie iniziative pastorali. Ho già citato il recente Sinodo dei Vescovi. Ma è ben noto come, fin dagli inizi del suo magistero, la Chiesa, confortata dalla parola del Vangelo **3**, abbia sempre insegnato e ribadito esplicitamente il precetto di Gesù sull'unità e indissolubilità del matrimonio, senza del quale non si può mai avere una famiglia sicura, sana e vera cellula vitale della società. Contro la prassi greco-romana e giudaica, che facilitava assai il divorzio, già l'apostolo Paolo dichiarava: "agli sposi poi ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal marito (...) e il marito non ripudi la moglie" **4**. Seguì la predicazione dei Padri, i quali, di fronte al dilagare dei divorzi, affermavano con insistenza che il matrimonio, per volontà divina, è indissolubile.

Il rispetto, dunque, delle leggi volute da Dio per l'incontro tra l'uomo e la donna e per il perdurare della loro unione, fu l'elemento nuovo che il Cristianesimo introdusse nell'istituto matrimoniale. Il matrimonio – dirà poi il Vaticano II – in quanto "intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilito dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale. E così, è dall'atto umano col quale i coniugi mutuamente si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l'istituto (del matrimonio) che ha stabilità per ordinamento divino" **5**.

Questa dottrina guidò subito la pastorale, la condotta dei coniugi cristiani, l'etica matrimoniale e la disciplina giuridica. E l'azione catechetico-pastorale della Chiesa, suffragata e avvalorata dalla testimonianza delle famiglie cristiane, introdusse modificazioni persino nella legislazione romana, che con Giustiniano non ammetteva più il divorzio *sine causa* e andava accogliendo gradatamente l'istituto matrimoniale cristiano. Fu una grande conquista per la società, poiché la Chiesa, avendo ridato dignità

3 Cfr. *Mt* 19, 5; 5, 32.

4 *1 Cor* 7, 10-11.

5 *Gaudium et Spes*, n. 48.

alla donna e alle nozze, mediante la famiglia, contribuì a salvare il meglio della cultura greco-romana.

4. Nell'attuale contesto sociale si ripropone oggi alla Chiesa il primitivo sforzo, dottrinale e pastorale, di condotta e prassi, nonché legislativo e giudiziario.

Il bene della persona umana e della famiglia, nella quale l'individuo realizza gran parte della sua dignità, nonché il bene della stessa società, esigono che la Chiesa oggi, ancor più del recente passato, circonda di particolare tutela l'istituto matrimoniale e familiare.

Quasi vano potrebbe risultare lo sforzo pastorale, sollecitato anche dall'ultimo Sinodo dei Vescovi, se non fosse accompagnato da una corrispondente azione legislativa e giudiziaria. A conforto di tutti i Pastori possiamo dire che la nuova codificazione canonica sta provvedendo con sagge norme giuridiche a tradurre quanto è emerso dall'ultimo Concilio Ecumenico in favore del matrimonio e della famiglia. La voce ascoltata nel recente Sinodo dei Vescovi sull'allarmante aumento delle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici sarà certamente valutata in sede di revisione del Codice di Diritto Canonico. Si è parimente certi che i Pastori, anche come loro risposta alle istanze del citato Sinodo, sapranno, con accresciuto impegno pastorale, favorire l'adeguata preparazione dei nubendi alla celebrazione del matrimonio. La stabilità del vincolo coniugale ed il felice perdurare della comunità familiare dipendono infatti non poco dalla preparazione che i fidanzati hanno premessa alle loro nozze. Ma è altresì vero che la stessa preparazione al matrimonio risulterebbe negativamente influenzata dalle pronunce o sentenze di nullità matrimoniale, quando queste fossero ottenute con troppa facilità. Se tra i mali del divorzio vi è anche quello di rendere meno seria ed impegnativa la celebrazione del matrimonio, fino al punto che questa oggi ha perduto presso non pochi giovani la dovuta considerazione, c'è da temere che nella stessa prospettiva esistenziale e psicologica indirizzerebbero anche le sentenze di dichiarazione di nullità matrimoniale, se si moltiplicassero come pronunce facili ed affrettate. "Ond'è che il giudice ecclesiastico – ammoniva già il mio venerato Predecessore Pio XII – non deve mostrarsi facile a dichiarare la nullità del matrimonio, ma ha piuttosto da adoperarsi innanzi tutto a far sì che si convalidi ciò che invalidamente è stato contratto, massime allorché le circostanze del caso particolarmente lo consigliano". E a spiegazione di quest'ammonimento aveva premesso: "Quanto alle dichiarazioni di nullità dei matrimoni, nessuno ignora essere la Chiesa guardinga e aliena dal favorirle. Se infatti la tranquillità, la stabilità e la sicurezza dell'umano commercio in genere esigono che i contratti non siano con leggerezza proclamati nulli, ciò vale ancor più per un contratto di tanto momento, qual è il matrimonio, la cui fermezza e stabilità sono richieste dal bene comune della società

umana e dal bene privato dei coniugi e della prole, e la cui dignità di Sacramento vieta che ciò che è sacro e sacramentale vada di leggieri esposto al pericolo di profanazione” 6. A scongiurare questo pericolo, sta contribuendo lodevolmente il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con la sua saggia e prudente opera di vigilanza. Altrettanto valida mi risulta l’azione giudiziaria del Tribunale della Sacra Romana Rota. Alla vigilanza del primo ed alla sana giurisprudenza del secondo deve corrispondere l’opera ugualmente saggia e responsabile dei tribunali inferiori.

5. Alla necessaria tutela della famiglia contribuiscono in misura non piccola l’attenzione e la pronta disponibilità dei tribunali diocesani e regionali a seguire le direttive della Santa Sede, la costante giurisprudenza rotale e l’applicazione fedele delle norme, sia sostanziali sia processuali già codificate, senza ricorrere a presunte o probabili innovazioni, ad interpretazioni che non hanno oggettivo riscontro nella norma canonica e che non sono suffragate da alcuna qualificata giurisprudenza. *È infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo sia processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede.* Dobbiamo essere persuasi che un esame sereno, attento, meditato, completo ed esauriente delle cause matrimoniali esige la piena conformità alla retta dottrina della Chiesa al diritto canonico ed alla sana giurisprudenza canonica, quale si è andata maturando soprattutto mediante l’apporto della Sacra Romana Rota; tutto ciò va considerato, come già diceva a voi Paolo VI di v.m., “mezzo sapiente” e “come un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed il cui punto terminale è la retta amministrazione della giustizia” 7.

In questa ricerca, tutti i ministri del tribunale ecclesiastico – ciascuno con il dovuto rispetto al proprio ed altrui ruolo – debbono avere un riguardo particolare, costante e coscienzioso, al formarsi del libero e valido consenso matrimoniale, sempre congiunto alla sollecitudine, parimente costante e coscienziosa, della tutela del Sacramento del matrimonio. Al conseguimento della conoscenza della verità oggettiva, cioè dell’esistenza del vincolo matrimoniale, validamente contratto, o della sua inesistenza, contribuiscono e l’attenzione ai problemi della persona e l’attenzione alle leggi che, per diritto sia naturale sia divino, o positivo della Chiesa, sottostanno alla valida celebrazione delle nozze e al perdurare del matrimonio. La giustizia canonica, che, secondo la bella

6 Discorso alla Sacra Romana Rota, 3 ottobre 1941: AAS 33 (1941), pp. 223-224.

7 Paolo VI, 28 gennaio 1978: AAS 70 (1978), p. 182.

espressione di San Gregorio Magno, più significativamente chiamiamo sacerdotale, emerge dall'insieme di tutte le prove processuali, valutate coscienziosamente alla luce della dottrina e del diritto della Chiesa, e col conforto della giurisprudenza più qualificata. Lo esige il bene della famiglia, tenendo presente che ogni tutela della famiglia legittima è sempre in favore della persona; mentre la preoccupazione unilaterale in favore dell'individuo può risolversi a danno della stessa persona umana, oltre a nuocere al matrimonio e alla famiglia, che sono beni e della persona e della società. È in questa prospettiva che vanno viste le disposizioni del vigente Codice circa il matrimonio.

6. Nel messaggio del Sinodo alle famiglie cristiane è sottolineato il grande bene che la famiglia, soprattutto cristiana, costituisce e realizza per la persona umana. La famiglia "aiuta i suoi membri a diventare protagonisti della storia della salvezza e insieme segni viventi del progetto che Dio ha sul mondo" ⁸. Anche l'attività giudiziaria, per essere attività della Chiesa, deve tener presente questa realtà – che non è soltanto naturale ma anche soprannaturale – del matrimonio e della famiglia che dal matrimonio ha origine. Natura e grazia ci rivelano, sia pure in modi e misure diversi, un progetto divino sul matrimonio e sulla famiglia, che va sempre atteso, tutelato e, secondo i compiti propri a ciascuna attività della Chiesa, favorito, perché il più largamente possibile sia recepito dalla società umana.

La Chiesa pertanto, anche con il suo diritto e l'esercizio della *potestas iudicialis*, può e deve salvaguardare i valori del matrimonio e della famiglia, per promuovere l'uomo e valorizzarne la dignità.

L'azione giudiziaria dei tribunali ecclesiastici matrimoniali, alla stregua di quella legislativa, dovrà aiutare la persona umana nella ricerca della verità oggettiva e quindi ad affermare questa verità, affinché la stessa persona possa essere in grado di conoscere, vivere e realizzare il progetto d'amore che Dio le ha assegnato.

L'invito che il Vaticano II ha rivolto a tutti, particolarmente a coloro "che hanno influenza sulla società e le sue diverse categorie", coinvolge responsabilmente pertanto anche i ministri dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali, perché pur essi, ben servendo la verità e bene amministrando la giustizia, collaborino "al bene del matrimonio e della famiglia" ⁹.

⁸ N. 8.

⁹ *Gaudium et Spes*, n. 52.

7. Perciò presento a Lei, Signor Decano, ai Prelati Uditori ed agli Officiali della Sacra Romana Rota, i miei voti cordiali per un lavoro sereno e proficuo, svolto alla luce di queste odierne considerazioni.

E, mentre sono lieto di rinnovare i sensi del mio apprezzamento per la preziosa e indefessa attività di codesto Tribunale, imparto di cuore a tutti Voi la particolare Benedizione Apostolica, propiziatrice della divina assistenza sul vostro delicato ufficio e segno della mia costante benevolenza.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1982, in AAS, 74 (1982), pp. 449-454

Signor Decano, Cari Prelati e Officiali,

1. Sono lieto che l'inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tribunale della Sacra Romana Rota mi offra l'occasione di incontrarmi ancora una volta con voi, che con tanto impegno e qualificata competenza svolgete il vostro lavoro a servizio della Sede Apostolica.

Questo incontro tradizionale riveste quest'anno una nota particolare perché nel giorno di oggi come è noto – entrano in vigore le “*Novae Normae*” che – dopo l'attento studio di revisione che era stato fatto delle precedenti disposizioni – ho ritenuto di approvare per il vostro Tribunale e che auspico possano rendere più proficua l'opera da voi svolta con preparazione giuridica e spirito sacerdotale per il bene della Chiesa.

Vi saluto con affetto e vi esprimo il mio vivo apprezzamento per tutta la vostra opera. In particolare, rivolgo il mio cordiale saluto al Signor Decano uscente, S. E. Mons. Enrico Ewers, ed al suo successore; ad ambedue assicuro il mio ricordo al Signore, perché sia lui a ricompensare l'uno per il lungo lavoro compiuto con generosa dedizione e ad assistere l'altro nell'incarico che da oggi inizia.

2. Mi è caro richiamare la vostra attenzione sull'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* nella quale ho raccolto il frutto delle riflessioni sviluppate dai Vescovi nel corso del Sinodo del 1980.

Infatti, se questo recente documento s'indirizza a tutta la Chiesa per esporre i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi, esso interessa da vicino anche la vostra attività, che si svolge per lo più nell'ambito della famiglia, del matrimonio e dell'amore coniugale. Il peso del vostro ruolo si misura dall'importanza delle decisioni, che voi siete chiamati a prendere con senso di verità e di giustizia, in vista del bene spirituale delle anime, in riferimento al giudizio supremo di Dio: *solum Deum prae oculis habentes*.

3. Affidando a ciascuno di voi questo compito ecclesiale, Dio vi chiede di proseguire così, attraverso l'opera di Cristo, di prolungare il ministero apostolico con l'esercizio della missione a voi affidata e dei poteri a voi trasmessi; perché voi lavorate, studiate, giudicate, in nome della Sede Apostolica. Lo svolgimento di tali attività, pertanto, deve essere adeguato alla funzione dei giudici, ma investe anche quella dei loro collaboratori. In questo momento penso al compito, così difficile, degli avvocati, i quali renderanno ai loro clienti servizi migliori nella misura in cui si sforzeranno di rimanere entro la verità, l'amore della Chiesa, l'amore di Dio. La vostra missione, dunque, è prima di tutto un servizio dell'amore.

Di questo amore il matrimonio è realtà e segno misterioso. "Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza: chiamandolo all'esistenza per amore, l'ha chiamato nello stesso tempo all'amore. Dio è amore e vive in se stesso un mistero di comunione personale d'amore" **1**.

Segno misterioso, il matrimonio lo è come sacramento: un legame indissolubile unisce gli sposi, come in un solo amore sono uniti Cristo e la Chiesa **2**.

Secondo il disegno di Dio, il matrimonio trova la sua pienezza nella famiglia, di cui è origine e fondamento; e il dono mutuo degli sposi sboccia nel dono della vita, ossia nella generazione di coloro che, amando i loro genitori, ridicono ad essi il loro amore e ne esprimono la profondità **3**.

Il Concilio ha visto il matrimonio come patto di amore **4**. Questo patto "suppone la scelta cosciente e libera, con la quale l'uomo e la donna accolgono l'intima comunità di vita e d'amore, voluta da Dio Stesso" **5**. Parlando qui di amore, noi non possiamo ridurlo ad affettività sensibile, ad attrazione passeggera, a sensazione erotica, a impulso sessuale, a sentimento d'affinità, a semplice gioia di vivere.

L'amore è essenzialmente dono. Parlando di atto di amore il Concilio suppone un atto di donazione, unico e decisivo, irrevocabile come è un dono totale, che vuole essere e restare mutuo e fecondo.

1 *Familiaris consortio*, n. 11.

2 *Ef* 5, 32-33.

3 *Familiaris consortio*, n. 14.

4 *Gaudium et spes*, n. 48.

5 *Familiaris consortio*, n. 11.

4. Per comprendere pienamente il senso esatto del consenso matrimoniale, dobbiamo lasciarci illuminare dalla rivelazione divina. Il consenso nuziale è un atto di volontà che significa e comporta un dono mutuo, che unisce gli sposi tra di loro e insieme li lega ai loro eventuali figli, con i quali essi costituiscono una sola famiglia, un solo focolare, una “chiesa domestica” **6**.

Visto così il consenso matrimoniale è un impegno in un vincolo di amore dove, nello stesso dono, si esprime l'accordo delle volontà e dei cuori per realizzare tutto quello che è e significa il matrimonio per il mondo e per la Chiesa.

5. C'è di più. Per noi, il consenso nuziale è un atto ecclesiale. Esso fonda la “chiesa domestica” e costituisce una realtà sacramentale dove si uniscono due elementi: un elemento spirituale come comunione di vita nella fede, nella speranza e nella carità; e un elemento sociale come società organizzata, gerarchizzata, cellula vivente della società umana, elevata alla dignità del “sacramentum magnum”, la Chiesa di Cristo, dove essa si inserisce come Chiesa domestica **7**. Sicché nella famiglia fondata sul matrimonio bisogna riconoscere in una certa misura la stessa analogia della Chiesa totale con il mistero del Verbo incarnato, dove in una sola realtà si uniscono il divino e l'umano, la Chiesa terrestre e la Chiesa in possesso dei beni celesti, una società ordinata gerarchicamente e il Corpo mistico di Cristo **8**.

6. Il Concilio ha sottolineato l'aspetto della donazione. E allora conviene soffermarsi qui un momento, per cogliere più in profondità il significato dell'atto del donarsi in oblazione totale con un consenso che, se si colloca nel tempo, assume un valore d'eternità. Un dono, se vuole essere totale, deve essere senza ritorno e senza riserve. Perciò, nell'atto, col quale la donazione si esprime, noi dobbiamo accettare il valore simbolico degli impegni assunti. Colui che si dona, lo fa con la consapevolezza d'obbligarsi a vivere il suo dono all'altro; se egli all'altro concede un diritto, è perché ha la volontà di donarsi; e si dona con l'intenzione di obbligarsi a realizzare le esigenze del dono totale, che liberamente ha fatto. Se sotto il profilo giuridico questi obblighi sono più facilmente definiti, se vengono espressi più come un diritto che si cede che come un obbligo che si assume, è pur vero che il dono non è che simbolizzato dagli impegni di un contratto, il quale esprime sul piano umano gli impegni inerenti ad ogni consenso nuziale vero e

6 *Lumen gentium*, n. 11.

7 *Lumen gentium*, n. 1.

8 *Lumen gentium*, n. 8.

sincero. È così che si giunge a comprendere la dottrina conciliare, così da consentirle di recuperare la dottrina tradizionale per collocarla in una prospettiva più profonda ed insieme più cristiana.

Tutti questi valori vengono non soltanto ammessi, affinati e definiti dal diritto ecclesiastico, ma anche difesi e protetti. Ciò costituisce, peraltro, la nobiltà della sua giurisprudenza e la forza delle norme che essa applica.

7. Ora, non è puramente immaginario, soprattutto oggi, il pericolo di vedere messo in discussione il valore globale di tale consenso, per il fatto che alcuni elementi che lo costituiscono, che ne sono l'oggetto o che ne esprimono la realizzazione, sono sempre più spesso distinti o addirittura separati, a seconda dell'attenzione che vi portano specialisti in campi diversi o la specificità propria delle diverse scienze umane. Sarebbe inconcepibile che il consenso in quanto tale fosse respinto per sopravvenuta mancanza di fedeltà. Senza dubbio il problema della fedeltà costituisce spesso la croce degli sposi.

Vostro primo compito a servizio dell'amore sarà, dunque, riconoscere il pieno valore del matrimonio, rispettare nel miglior modo possibile la sua esistenza, proteggere coloro che esso ha uniti in una sola famiglia. Sarà soltanto per motivazioni valide, per fatti provati che si potrà mettere in dubbio la sua esistenza, e dichiararne la nullità. Il primo dovere che su voi incombe è il rispetto dell'uomo che ha dato la sua parola, ha espresso il suo consenso e ha fatto così dono totale di se stesso.

8. Indubbiamente, la natura umana in seguito al peccato è stata sconvolta, ferita; essa tuttavia non è stata pervertita; essa è stata risanata dall'intervento di Colui che è venuto a salvarla ed a elevarla fino alla partecipazione della vita divina. Ora, in verità, sarebbe demolirla, il ritenerla incapace d'un impegno vero, d'un consenso definitivo, d'un patto d'amore che esprime quello che essa è, d'un sacramento istituito dal Signore per guarirla, fortificarla, elevarla per mezzo della sua grazia.

E così, allora, è nel quadro della prospettiva ecclesiale del Sacramento del matrimonio che va collocato il progresso della scienza umana, le sue ricerche, i suoi metodi e i suoi risultati. La continuità dei suoi sforzi mette anche in rilievo la fragilità di alcune delle sue conclusioni anteriori o di ipotesi di lavoro di cui non si sono potute conservare le valutazioni.

Per tali ragioni il giudice, nell'emettere la sentenza, resta in definitiva il responsabile di quel lavoro comune, di cui ho parlato all'inizio. La decisione dovrà essere presa nella prospettiva globale già ricordata, e che l'esortazione apostolica *Familiaris consortio* ha voluto mettere maggiormente in luce.

Mentre è in corso l'esame sulla validità di un vincolo matrimoniale, e si ricerca l'esistenza di ragioni che possano condurre all'eventuale dichiarazione di nullità, il giudice resta a servizio dell'amore, sottomesso al diritto divino, attento ad ogni consiglio o perizia seria. Sarebbe estremamente dannoso se a decidere fosse in definitiva l'uno o l'altro esperto, col rischio di vedere giudicata la causa secondo uno solo dei suoi aspetti.

Di qui scaturisce la necessità di riconoscere nel giudice il peso della sua funzione, l'importanza della sua responsabile autonomia di giudizio, l'esigenza del suo consenso ecclesiale e della sua sollecitudine per il bene delle anime. E non perché in materia matrimoniale una sentenza può sempre essere impugnata per sopravvenuti nuove gravi motivazioni, non per questo egli si sentirà spinto a mettere meno diligenza a prepararla, meno fermezza a esprimerla, meno coraggio ad emetterla.

9. In questa luce, si ha modo di apprezzare sempre di più la particolare responsabilità del "defensor vinculi". Suo dovere non è quello di definire a ogni costo una realtà inesistente, o di opporsi in ogni modo a una decisione fondata, ma, come si espresse Pio XII, egli dovrà fare delle osservazioni "pro vinculo, salva semper veritate"⁹. Si notano a volte tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo. La stessa persona poi non può esercitare due funzioni contemporaneamente, essere giudice e difensore del vincolo. Solo una persona competente può assumere una tale responsabilità; e sarà grave errore considerarla di minore importanza.

10. Il "promotor iustitiae", sollecito del bene comune, agirà anche lui nella prospettiva globale del mistero dell'amore vissuto nella vita familiare; allo stesso modo, se egli sentirà il dovere di avanzare una richiesta di dichiarazione di nullità, lo farà dietro la spinta della verità e della giustizia; non per accondiscendere, ma per salvare.

11. Nella stessa prospettiva della globalità della vita familiare, infine, è necessario auspicare una sempre più attiva collaborazione degli avvocati ecclesiastici.

La loro attività deve essere al servizio della Chiesa; e pertanto va vista quasi come un ministero ecclesiale. Deve essere un servizio all'amore, che richiede dedizione e carità soprattutto a favore dei più sprovvisi e dei più poveri.

12. A conclusione di questo incontro, desidero esortarvi a collaborare, "cordialmente e coraggiosamente, con tutti gli uomini di buona volontà, che vivono con la loro

⁹ Pio XII, Alloc. ad Auditores Rotae S. R., in AAS n. 36 (1944), 285.

responsabilità al servizio della famiglia” **10**, in modo tutto speciale voi, che ne dovete riconoscere la base e il fondamento nel consenso nuziale, sacramento di amore, segno dell’amore che lega Cristo alla sua Chiesa, sua Sposa, e che è, per l’umanità intera, una rivelazione della vita di Dio e l’introduzione alla vita trinitaria dell’Amore divino.

Nell’invocare il Signore di assistervi nella vostra missione al servizio dell’uomo salvato da Cristo, nostro Redentore, vi imparto di cuore la mia benedizione, propiziatrice della grazia del Dio dell’Amore.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 26 febbraio 1983, in AAS, 75 (1983), pp. 554-559

1. Sono vivamente grato a Monsignor Decano per le nobili espressioni con le quali ha interpretato i comuni sentimenti ed ha posto in evidenza difficoltà e prospettive della complessa attività, a cui Voi tutti attendete con generosa dedizione. Questo annuale incontro mi è gradita occasione per rivolgere, innanzitutto, un cordiale saluto a quanti spendono le loro energie in questo delicato settore della vita della Chiesa: a Lei, Monsignor Decano, al Collegio dei Preti Uditori, che compongono il Tribunale, agli altri Officiali, che vi fanno parte, ed alla schiera degli Avvocati Rotali, che vedo qui largamente rappresentata. Sono lieto di poter rendere onore, con animo riconoscente, alle persone che fanno dell’amministrazione della giustizia nel nome di questa Sede Apostolica la loro professione.

10 *Familiaris consortio*, n. 86.

La circostanza mi offre altresì l'opportunità di intrattenermi con Voi, com'è consuetudine, su quegli aspetti del vostro lavoro che sembrano meritare, di anno in anno, maggiore attenzione. Il nostro odierno incontro avviene a pochi giorni dall'atto solenne della promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico che, come dicevo nella Costituzione *Sacrae disciplinae leges*, "va riguardato come lo strumento indispensabile per assicurare ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della Chiesa" **1**.

Al termine del lungo e meritorio lavoro di riforma delle leggi della Chiesa, penso che si possano ripetere, con giudizio retrospettivo di verità, le parole che il mio Predecessore Paolo VI vi rivolgeva il 12 febbraio 1968, riferendosi proprio alla revisione del Codice: "La vasta e multiforme esperienza accumulata dal vostro Tribunale in questi ultimi anni, vi mette in grado, oggi come in passato, di fornire un materiale copioso e qualificato per la nuova legislazione. Non soltanto, come è evidente, la parte dedicata alla struttura e dinamica del processo canonico e alla dottrina del matrimonio, ma anche gli stessi principi e gli istituti fondamentali del Diritto Canonico potranno essere individuati in maniera più genuina e definiti in termini più sicuri con l'apporto della dottrina contenuta nelle vostre Decisioni. Attraverso queste filtreranno nel nuovo Codice i risultati felicemente raggiunti dalla più recente elaborazione del diritto civile delle Nazioni, così come i dati acquisiti dalla scienza della medicina e della psichiatria. Il senso profondamente umano che ispira le vostre Sentenze contribuirà a illuminare il mistero dell'uomo e del cristiano di oggi, colui cioè che sarà il destinatario del rinnovato Codice, colui al quale la nuova legislazione dovrà offrire una chiara traccia e un valido aiuto per vivere coraggiosamente le verità evangeliche e la propria vocazione nella Chiesa di Cristo" **2**.

Mi sembra che l'auspicio di Paolo VI si sia ampiamente avverato nei testi legislativi del nuovo Codice: la dottrina ecclesiologica, conforme agli orientamenti del Vaticano II, e le indicazioni pastorali in essa contenute gli assicurano una ricchezza stimolante ed una aderenza concreta alla realtà, che meritano di essere attentamente studiate per essere poi generosamente applicate alla vita della Chiesa.

1 Cfr. AAS 75 (1983), p. XI.

2 AAS 60 (1968), pp. 205-206.

2. Desidero ora in particolare sottolineare alcuni elementi che interessano l'importante ed insostituibile lavoro che la Sacra Romana Rota, Tribunale ordinario del Romano Pontefice, svolge per il bene di tutta la Chiesa.

Mi riferisco innanzitutto a quanto il nuovo Codice di Diritto Canonico afferma al can. 221, §1: "Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris". E al paragrafo seguente vien precisato: "Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis". La Chiesa ha sempre affermato e promosso i diritti dei fedeli, ed anzi nel nuovo Codice ne ha promulgato come una "carta fondamentale" ³, offrendo, nella linea di auspicata reciprocità tra diritti e doveri iscritti nella dignità della persona del "Christifidelis", le opportune garanzie giuridiche di protezione e di tutela adeguata.

Il ministero del giudice ecclesiastico è perciò quello dell'interprete della giustizia e del diritto. Inoltre, come dicevo nel discorso del 17 febbraio 1979, "il giudice ecclesiastico non solo dovrà tenere presente che la esigenza primaria della giustizia è di rispettare le persone, ma, al di là della giustizia, egli dovrà tendere all'equità, e, al di là di questa, alla carità" ⁴.

3. Ma la tutela dei diritti personali di tutti i membri del Popolo di Dio, fedeli o pastori, non deve sminuire la promozione di quella comunione ecclesiale che si pone come istanza primaria di tutta la legislazione ecclesiastica, e che deve guidare tutta l'attività del Popolo di Dio. La Chiesa infatti è definita "sacramento di unità" ⁵. Se quindi il fedele, come annotavo nel medesimo discorso, "riconosce, sotto l'impulso dello Spirito, la necessità di una profonda conversione ecclesiologicala, trasformerà l'affermazione e l'esercizio dei suoi diritti in assunzione di doveri di unità e di solidarietà per l'attuazione dei valori superiori del bene comune" ⁶.

La tensione verso il bene comune e verso la corresponsabilità di tutti i membri della Chiesa nella costruzione di quella società ben compaginata che è portatrice di salvezza a tutti gli uomini, postula il rispetto dei ruoli di ciascuno, secondo il proprio statuto

³ Cfr. cann. 208-223.

⁴ *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, II-1979, 410.

⁵ Cost. dogm. *Lumen gentium*, 1.

⁶ *Ibid.* 412.

giuridico nella Chiesa, e l'efficace attività di tutte le funzioni pubbliche a cui è attribuita la "potestas sacra". E tutto ciò in prospettiva di una più profonda redenzione dell'uomo dalla schiavitù del peccato e dal mito di una libertà ingannatrice. "Col richiamo del principio di autorità e della necessità dell'ordinamento giuridico, nulla si sottrae al valore della libertà ed alla stima in cui essa deve essere tenuta – affermava Paolo VI nel discorso del 29 gennaio 1970 –; si sottolineano bensì le esigenze di una sicura ed efficace tutela dei beni comuni, tra i quali quello fondamentale dell'esercizio della stessa libertà, che solo una convivenza bene ordinata può adeguatamente garantire. La libertà infatti, che cosa varrebbe all'individuo, se non fosse protetta da norme sapienti e opportune? Con ragione affermava il grande Arpinate: "Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus"" 7.

Anch'io, nella Costituzione *Sacrae disciplinae leges*, ho accennato alla falsa contrapposizione tra libertà, grazia e carismi, e legge della Chiesa; e ho dichiarato in proposito: "Stando così le cose, appare abbastanza chiaramente che il Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia e i carismi nella vita della Chiesa o dei fedeli. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato alla fede, alla grazia e ai carismi, renda più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono" 8.

4. Quanto alla funzione del giudice e all'attività giudiziaria nella Chiesa, occorre rilevare che, prescindendo dal ruolo direttivo che il giudice per natura sua esercita in ogni processo, egli gode senza dubbio di una libertà decisoria, che il legislatore gli concede, e che chiama in causa, sia l'idoneità e la competenza 9, sia l'osservanza precisa della procedura, a garanzia della corretta amministrazione della giustizia, sia la "coscienza" del giudice, poiché gli si chiede non solo la "moralis certitudo circa rem sententia definiendam", ma anche lo si avverte che "probationes aestimare debet ex sua conscientia" 10.

7 AAS 62 (1970), 115.

8 Cfr. AAS 75 (1983), p. XI.

9 Cfr. cann. 1420-1421 del nuovo Codice.

10 Can. 1608, §§ 1-3.

Se è vero che il nuovo Codice impone chiaramente l'obbligo di portare a termine con rapidità tutti i processi in prima ed in seconda istanza **11**, ciò non dovrà avvenire a detrimento della giustizia e della salvaguardia dei diritti di tutti, delle parti in causa come della comunità di cui sono membri. Questa esigenza si fa tanto più urgente in quanto la giurisprudenza della Sacra Romana Rota, come d'altra parte degli altri Tribunali Apostolici e altresì la prassi dei dicasteri della Curia Romana, sono considerate guida e orientamento nell'interpretazione della legge in taluni casi **12**. In questa linea la giurisprudenza rotale ha acquistato nella storia della Chiesa, in riferimento all'evoluzione delle norme, una crescente autorità, non solo morale ma anche giuridica.

Specialmente nella fase di transazione tra il vecchio e il nuovo diritto canonico, essa ha svolto un ruolo decisivo nell'accogliere e nel tradurre in sentenze, ovviamente costituenti legge solo per le parti e per le persone per le quali furono pronunciate **13**, le istanze più significative del Concilio Vaticano II, soprattutto per quanto attiene ai contenuti del matrimonio cristiano **14**.

5. È necessario che questa funzione della Sacra Rota continui e si accresca per l'alta ed esemplare qualità del lavoro compiuto da tutti gli operatori del vostro e mio Tribunale, in modo da garantire una sempre maggiore fedeltà alla dottrina della Chiesa circa l'essenza e le proprietà del matrimonio, peraltro ampiamente ripresentate con ricchezza teologica nel nuovo Codice di Diritto Canonico **15**.

Funzione della giurisprudenza rotale, infatti, è quella di portare – pur nel rispetto di un sano pluralismo che rifletta l'universalità della Chiesa – ad una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essenziali del matrimonio canonico, che gli sposi, ministri del sacramento, celebrano in adesione alla profondità e ricchezza del mistero, nella reciproca professione di fede dinanzi a Dio. Dicevo precisamente nell'udienza Generale del 18 gennaio ultimo scorso: "In questo ambito l'uomo è artefice delle azioni che hanno di per sé significati definiti. È dunque artefice delle azioni ed insieme autore del loro significato. La somma di quei significati costituisce, in certo senso, l'insieme del "linguaggio del corpo" con cui gli sposi decidono di parlare tra loro come

11 Cfr. can. 1453.

12 Cfr. can. 20.

13 Cfr. can. 16 § 3.

14 Cfr. Cost. past. *Gaudium et spes*, 47-52.

15 Cfr. can. 1055-1165.

ministri del sacramento del matrimonio. Il segno che essi attuano con le parole del consenso coniugale non è puro segno immediato e passeggero, ma un segno prospettico che riproduce un effetto duraturo, cioè il vincolo coniugale, unico e indissolubile (“tutti i giorni della mia vita”, cioè fino alla morte). In questa prospettiva essi debbono riempire quel segno del molteplice contenuto offerto dalla comunione coniugale e familiare delle persone, e anche di quel contenuto che, originato dal “linguaggio del corpo”, viene continuamente riletto nella verità. In tal modo la verità essenziale del segno rimarrà organicamente legata all’ethos della condotta coniugale”.

Vorrei perciò augurare a Voi, insigni estimatori della Legge e saggi interpreti delle sue regole, che, anche in questo compito giudiziario, vitale per la Chiesa, contribuiate a far sì che i fedeli, nel pieno riconoscimento dell’ordine morale e nel rispetto della genuina libertà, “possano diventare testimoni di quel mistero di amore che il Signore ha rivelato al mondo con la sua morte e risurrezione” 16.

Con questi voti, mentre invoco su di Voi la speciale assistenza divina, perchè possiate continuare nella vostra azione al servizio della Chiesa con quella coscienza di altissima responsabilità e di totale dedizione che deve distinguere fedeli collaboratori del Papa e della Santa Sede, quali Voi siete, di cuore Vi imparto, quale pegno di costante benevolenza, la mia Apostolica Benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 1984, in AAS, 76 (1984), pp. 643-649

1. Sono molto lieto di incontrare nella tradizionale circostanza dell’inaugurazione dell’anno giudiziario l’intera famiglia del vostro Tribunale: Uditori, Officiali e Collaboratori della Rota Romana.

Ringrazio Monsignor Decano per le sue cortesi parole, espressione di profondo attaccamento e di sincera comunione col successore di Pietro di tutto il vostro Tribunale, e saluto cordialmente tutti i Prelati Uditori, gli Officiali, gli Avvocati e gli studenti del corso rotale.

Questa consueta, solenne inaugurazione dell’anno giudiziario mi offre gradita occasione per rinnovarvi l’espressione della mia stima e per dirvi quanta sia la mia riconoscenza per il prezioso lavoro che svolgete con lodevole solerzia a nome e per mandato di questa Sede Apostolica.

16 Cost. past. *Gaudium et spes*, 52.

Il vostro nobilissimo ministero di servire la verità nella giustizia si vede avvalorato dalle gloriose tradizioni di codesto Tribunale, cui fanno degno riscontro la vostra operosità e la competenza universalmente riconosciuta con la quale svolgete il vostro delicato servizio.

2. Il nostro incontro di quest'anno viene segnato da un fatto di particolare ripercussione ecclesiale, che ci impone quasi l'argomento. Circa due mesi fa è entrato in vigore il nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato il 25 gennaio dell'anno scorso. Frutto di lavoro lungo, paziente ed accurato, arricchito da diverse consultazioni dell'Episcopato che gli hanno impresso una particolare nota di collegialità, esso rappresenta una guida autorevole per l'applicazione del Concilio Vaticano II, e potrebbe anzi considerarsi, come ho detto in altra occasione, l'ultimo documento conciliare **1**. Promulgandolo, ho formulato l'auspicio che esso: "efficax instrumentum evadat, cuius ope Ecclesia valeat se ipsam perficere secundum Concilii Vaticani II spiritum, ac magis magisque parem se praebeat salutifero suo muneri in hoc mundo exsequendo" **2**.

La realizzazione di questo mio auspicio dipende in buona parte da come viene accolta ed osservata la nuova legge canonica. Già lo diceva il mio venerato predecessore Paolo VI, parlando ad un Convegno Internazionale di Canonisti: "Verumtamen addamus oportet, fore ut fructus praestantissimi canonicarum legum recognitarum illo tempore et illo tantum modo percipiantur, quibus leges Ecclesiae convictui et societati Populi Dei revera inserantur. Hoc enim nisi fieret, si leges ecclesiasticae, quamvis accuratissime conscriptae et rectissime dispositae, in hominum usu et consuetudine ignorarentur, aut vocarentur in controversiam, aut respuerentur, vanae, pro dolor, inertes et salubri efficacitate destitutae manerent; atque adeo impulsio ad renovationem, nisi in usu niteretur, ad quem leges essent deductae, infirmaretur vel esset fortasse fluxa et evanida ac procul dubio minus sincera et certa" **3**.

3. La promulgazione e l'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico interessano tutta la Chiesa, naturalmente in misura diversa, secondo la condizione giuridica e soprattutto secondo i diversi compiti e funzioni.

1 Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti al corso sul nuovo Codice di Diritto Canonico, in *L'Osservatore Romano*, 21-22 novembre 1983.

2 Ioannes Paulus II, Const. *Sacrae disciplinae leges*, die 25 Ianuarii 1983, AAS 75, pars II (1983), p. XIII.

3 Allocutio die 25 Maii 1968 Conventui Internationali Canonistarum, in AAS 60 (1968), p. 340.

Parlando a voi, Giudici Rotali, vorrei far qualche riflessione sul ruolo e sulla peculiare responsabilità che avete nell'impegno ecclesiale, alla luce di quanto al riguardo stabilisce la nuova legge della Chiesa.

Il vostro ministero di "dicere ius" vi pone istituzionalmente in una stretta e profonda relazione con la legge, al cui dettato dovete ispirarvi, conformando ad esso le vostre sentenze. Voi siete i servitori della legge e, come vi dissi in altra occasione, citando Cicerone, voi siete la stessa legge che parla ⁴. Permettetemi ora di sottolineare qualche altro elemento di ciò che deve caratterizzare il vostro atteggiamento di fronte alla legge ⁵.

Innanzitutto un impegno speciale per conoscere adeguatamente la nuova legge. Nel delicato momento di pronunciare una sentenza, che può avere ripercussioni molto profonde nella vita e nel destino delle persone, voi avete sempre dinanzi agli occhi due ordini di fattori, di diversa natura, che troveranno però nella vostra pronuncia l'ideale e sapiente congiunzione: il *factum* e lo *ius*. I "fatti", che sono stati accuratamente raccolti nella fase istruttoria e che voi dovete coscienziosamente ponderare e scrutare, arrivando, se fosse necessario, fino alle recondite profondità della psiche umana. E lo *ius*, che vi dà la misura ideale o criterio di discernimento da applicare nella valutazione dei fatti. Questo *ius* che vi guiderà, offrendovi parametri sicuri, è il nuovo Codice di Diritto Canonico. Voi dovete possederlo, non solo nel peculiare settore processuale e matrimoniale, che vi sono tanto familiari, ma *nel suo insieme*, di modo che possiate averne una conoscenza completa, da *magistrati*, cioè da maestri della legge quali siete.

Questa conoscenza suppone uno studio assiduo, scientifico, approfondito, che non si riduca a rilevare le eventuali variazioni rispetto alla legge anteriore, o a stabilirne il senso puramente letterale o filologico, ma che riesca a considerare anche la *mens legislatoris*, e la *ratio legis*, così da darvi una visione globale che vi permetta di penetrare lo spirito della nuova legge. Perché di questo in sostanza si tratta: il Codice è una nuova legge e va valutato primordialmente nell'ottica del Concilio Vaticano II, al quale ha inteso conformarsi pienamente.

4. Alla conoscenza segue quasi spontaneamente la fedeltà, che, come vi dissi nel discorso già ricordato, è il primo e più importante dovere del giudice verso la legge.

⁴ Cf. AAS 73 (1980), p. 340.

⁵ Cf. *Ibidem*.

La fedeltà è anzitutto accettazione sincera, leale e incondizionata della legge legittimamente promulgata; la quale, a sua volta, deve essere vista come ponderata espressione del *munus regendi* affidato da Cristo alla Chiesa, e quindi manifestazione concreta della volontà di Dio.

Una tale raccomandazione di fedeltà, rivolta a persone che, come voi, sono non solo insigni cultori del diritto, ma che per formazione e professione hanno un fondamentale orientamento di adesione alla legge, sembrerebbe del tutto superflua. Due considerazioni tuttavia mi inducono a farla.

La prima deriva dalla particolare situazione di *ius condendum*, che abbiamo vissuto per più di vent'anni. In quel periodo era spontaneo, direi quasi doveroso, soprattutto negli intenditori e specialisti, un atteggiamento critico riguardo ai progetti o schemi di legge, di cui rilevavano difetti e lati manchevoli nell'intento di migliorarli. Un simile atteggiamento poteva essere allora molto utile e costruttivo in ordine ad una più accurata e perfetta formulazione della legge. Ma oggi, dopo la promulgazione del Codice, non si può dimenticare che il periodo di *ius condendum* è terminato, e che la legge, ora, pur con i suoi eventuali limiti e difetti, è una scelta già fatta dal legislatore, dopo ponderata riflessione, e che quindi essa esige piena adesione. Ora non è più tempo di discussione, ma di applicazione.

L'altra considerazione parte pur essa da una motivazione simile. La conoscenza del Codice testé abrogato e la lunga consuetudine con esso potrebbero portare qualcuno ad una specie di identificazione con le norme in esso contenute, che verrebbero considerate migliori e meritevoli quindi di nostalgico rimpianto, con la conoscenza in una sorta di "precomprensione" negativa del nuovo Codice, che sarebbe letto quasi esclusivamente nella prospettiva dell'anteriore. E ciò non solo per quelle parti che riportano quasi letteralmente lo *ius vetus*, ma anche per quelle che oggettivamente sono innovazioni reali.

Questo atteggiamento, anche se psicologicamente molto spiegabile, può spingersi fino ad annullare quasi la forza innovatrice del nuovo Codice, che invece nel campo processuale deve farsi particolarmente visibile. Si tratta, come ben potete comprendere, di un atteggiamento sottilmente insidioso, perché sembra trovare giustificazione nella sana regola di ermeneutica giuridica, contenuta nel can. 6 del CIC del 1917, e nel principio di continuità legislativa caratteristico del diritto canonico.

5. Nella riforma del diritto processuale canonico ci si è sforzati di venire incontro ad una critica molto frequente, e non del tutto infondata, concernente la lentezza ed eccessiva durata delle cause. Accogliendo pertanto una esigenza molto sentita, senza

voler intaccare né diminuire minimamente le necessarie garanzie offerte dall'*iter* e dalle formalità processuali, si è cercato di rendere l'amministrazione della giustizia più agile e funzionale, semplificando le procedure, snellendo le formalità, accorciando i termini, aumentando i poteri discrezionali del giudice, ecc.

Questo sforzo non dev'essere reso vano da tattiche dilatorie o da mancanza di sollecitudine nello studio delle cause, da un atteggiamento di inerzia che diffida di entrare nel nuovo binario di scorrimento, da imperizia nell'applicazione delle procedure.

6. Un altro aspetto importante della relazione del giudice con la legge ruota attorno all'interpretazione di questa.

In senso stretto la vera interpretazione autentica che dichiara il senso generale della legge per tutta la comunità è riservata al legislatore, secondo il noto principio: "unde ius prodiit, interpretatio quoque procedat" 6.

Ciò nondimeno al giudice spetta una partecipazione molto rilevante nel fissare il senso della legge. Anzitutto la sentenza rappresenta per le parti una autentica interpretazione della legge 7. Applicandola a quel caso particolare, il giudice fa una interpretazione, che, sebbene non abbia valore generale, vincola le parti con la stessa forza della legge.

Ma la forza interpretativa è da riporsi soprattutto nella formazione della giurisprudenza, cioè di quell'insieme di sentenze concordanti che, senza avere l'assolutezza dell'antica "auctoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum" 8, ha tuttavia un notevole ruolo nel riempire le eventuali *lacunae legis* 9.

Il valore della giurisprudenza rotale nella Chiesa è stato sempre notevole, data la scienza ed esperienza dei giudici e l'autorità di cui godono come giudici papali. Il can. 19 del nuovo Codice la consacra espressamente.

7. Nel nuovo Codice, specialmente in materia di consenso matrimoniale, sono state codificate non poche esplicitazioni del diritto naturale, apportate dalla giurisprudenza rotale.

6 Innocentius III, X, V, 39, 31.

7 Can. 16, § 3.

8 Dig. I. 3. *De legibus*, I. 38. *Nam Imperator*.

9 Can. 19.

Ma rimangono ancora canoni, di rilevante importanza nel diritto matrimoniale, che sono stati necessariamente formulati in modo generico e che attendono una ulteriore determinazione, alla quale potrebbe validamente contribuire innanzitutto la qualificata giurisprudenza rotale. Penso, ad esempio, alla determinazione del “defectus gravis discretionis iudicii”, agli “officia matrimonialia essentialia”, alle “obligationes matrimonii essentialia”, di cui al can. 1095, come pure alla ulteriore precisazione del can. 1098 sull’errore doloso, per citare solo due canoni.

Queste importanti determinazioni che dovranno essere di orientamento e guida a tutti i tribunali delle Chiese particolari, devono essere frutto di maturo e profondo studio, di sereno e imparziale discernimento, alla luce dei perenni principi della teologia cattolica, ma anche della nuova legislazione canonica ispirata dal Concilio Vaticano II.

8. È a tutti noto con quanto ardore e tenacia la Chiesa sostenga, difenda e promuova la santità, la dignità e la indissolubilità del matrimonio, sovente minacciate e corrose da culture e da leggi che sembrano aver perso l’ancoraggio a quei valori trascendenti, profondamente radicati nella natura umana, che formano il tessuto fondamentale della istituzione matrimoniale.

La Chiesa adempie questo compito attraverso il suo continuo Magistero, mediante le sue leggi, ed in forma particolare attraverso il ministero della sua potestà giudiziaria, che nelle cause matrimoniali non si può scostare da questi valori, costituendo essi un indispensabile punto di riferimento ed un sicuro criterio di discernimento.

Ma la preoccupazione di salvaguardare la dignità e indissolubilità del matrimonio, mettendo un argine agli abusi ed alla leggerezza che purtroppo si devono frequentemente lamentare in questa materia, non può far prescindere dai reali ed innegabili progressi delle scienze biologiche, psicologiche, psichiatriche e sociali; in tal modo, si contraddirebbe il valore stesso che si vuol tutelare, che è il matrimonio realmente esistente, non quello che ne ha solo la parvenza, essendo nullo in partenza.

Ed è qui che deve brillare l’equanimità e la saggezza del giudice ecclesiastico: conoscere bene la legge, penetrandone lo spirito per saperla applicare; studiare le scienze ausiliarie, specialmente quelle umane che permettono una approfondita conoscenza dei fatti e soprattutto delle persone; e saper, infine, trovare l’equilibrio tra l’inderogabile difesa della indissolubilità del matrimonio e la doverosa attenzione alla complessa realtà umana del caso concreto. Il giudice deve agire imparzialmente, libero da ogni pregiudizio: sia dal voler strumentalizzare la sentenza per la correzione degli abusi, sia dal prescindere dalla legge divina od ecclesiastica e dalla verità, cercando solo di venire incontro alle esigenze di una male intesa pastorale.

9. Queste sono, cari fratelli, alcune considerazioni che mi premeva fare, sicuro di trovarvi consenzienti in materia di tanta importanza e gravità, specialmente perché quanto vi ho suggerito lo state già facendo con diligenza degna di ogni lode.

Vi esprimo il mio compiacimento, nella piena fiducia che il vostro Tribunale continuerà ad orientare nella Chiesa il difficile *munus* di “dicere ius cum aequitate”.

A tutti imparto di gran cuore la Benedizione Apostolica, propiziatrice della divina assistenza sulla vostra fatica ecclesiale.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 1986, in AAS, 78 (1986), pp. 921-925

1. È per me una grande gioia incontrarmi ogni anno con voi, per riaffermare l'importanza del vostro ministero ecclesiale e la necessità della vostra attività giudiziaria; esso è servizio di giustizia, è servizio di verità; un servizio reso a Dio, dinanzi al quale voi pronunziate le vostre sentenze, e un servizio al popolo di Dio ed ad ogni persona di buona volontà, che si rivolge al Tribunale della Rota Romana.

Porgo pertanto a ciascuno di voi il mio saluto più cordiale, che è unito a sentimenti di apprezzamento e di gratitudine per il vostro compito, talvolta difficile e gravoso, eppure così necessario.

Saluto poi in modo particolare il nuovo Decano, Mons. Ernesto Fiore: e formo voti affinché egli contribuisca, con la vostra attenta collaborazione, alla costante opera di adeguare il Tribunale ai bisogni del mondo attuale e alle necessità pastorali dei nostri tempi.

Mi rendo conto delle difficoltà che dovete affrontare nell'espletamento del vostro compito, che vi impegna a dirimere in base alla legge canonica questioni e problemi riguardanti i diritti soggettivi, che coinvolgono al tempo stesso la coscienza di coloro che a voi si rivolgono. Non di rado essi si ritrovano smarriti e confusi per le voci discordi che giungono loro da ogni parte. Colgo volentieri anche l'occasione di questa Udienza per esortarvi ad un servizio di vera carità nei loro confronti, assumendo pienamente la vostra responsabilità davanti a Dio, supremo Legislatore, il quale non mancherà, se invocato, di soccorrevi con la luce della sua grazia, perché possiate essere all'altezza delle attese in voi riposte.

2. Mi sembra importante oggi sottolineare – come già feci nel discorso rivolto ai Padri Cardinali il 21 novembre scorso – la preoccupazione della fondamentale unità col ministero di Pietro. A questo “*munus Petrinum*” la Curia Romana offre una collaborazione che è resa sempre più urgente, sia per l'importanza dei problemi che si

pongono nel mondo, sia per il dovere di mantenere una e cattolica la professione di fede, sia anche per l'esigenza di orientare e sostenere il Popolo di Dio nella fedele comprensione del magistero della Chiesa. Questo servizio all'unità è sempre più necessario per il fatto che la Chiesa si estende a tanti paesi e continenti diversi e unisce al tesoro della rivelazione e della fede cristiana molteplici e differenti culture, le quali diventano a loro volta migliori nella misura in cui riconoscono i valori dei quali il Verbo Incarnato è difensore e garante, come Figlio del Padre e Redentore dell'uomo. L'uomo deve entrare come figlio adottivo in questa filiazione divina, per essere così non soltanto se stesso ma per rispondere sempre meglio alle intenzioni di Dio, che l'ha creato a sua immagine e somiglianza.

La vostra missione è grande! Essa deve mantenere, approfondire, difendere e illuminare quei valori divini che l'uomo porta in sé come strumento dell'amore divino. In ogni uomo c'è un segno di Dio da riconoscere, una manifestazione di Dio da mettere in risalto, un mistero di amore da esprimere vivendolo secondo le vedute di Dio.

3. "Dio è amore"! Questa semplice affermazione di San Giovanni 1 è la chiave del mistero umano. Come Dio, anche l'uomo sarà amore: egli ha bisogno di amore, deve sentirsi amato e, per essere se stesso, deve amare, deve donarsi, deve fare amare questo amore. Dio è Trinità d'Amore: Dono reciproco del Padre e del Figlio che amano il loro Amore Personale, lo Spirito Santo. Sappiamo che questo mistero divino illumina la natura e il senso profondo del matrimonio cristiano, il quale è la realizzazione più perfetta del matrimonio naturale. Quest'ultimo fin dall'inizio porta l'impronta di Dio: "Dio creò l'uomo a sua immagine; maschio e femmina li creò e disse loro: "Crescete e moltiplicatevi"" 2.

Ogni matrimonio, poi, tra battezzati è sacramento. È sacramento in forza del Battesimo, che introduce la nostra vita in quella di Dio, facendoci "partecipi della natura divina" 3, mediante l'incorporazione al suo Divin Figlio, Verbo Incarnato, nel quale noi non formiamo che un solo corpo, la Chiesa 4.

1 1 Gv 4, 8. 16.

2 Gen 1, 27-28.

3 2 Pt 1, 4.

4 Cfr. 1 Cor 10, 17.

Si comprende allora perché l'amore di Cristo alla Chiesa sia stato paragonato all'amore indissolubile che unisce l'uomo alla donna e come possa essere efficacemente significato da quel grande sacramento che è il matrimonio cristiano, destinato a svilupparsi nella famiglia cristiana, Chiesa domestica ⁵, nel modo stesso in cui l'amore di Cristo e della Chiesa assicura la comunione ecclesiale, visibile e portatrice fin d'ora dei beni celesti ⁶.

Ecco perché il matrimonio cristiano è un sacramento che opera una specie di consacrazione a Dio ⁷; è un ministero dell'amore che, mediante la sua testimonianza, rende visibile il senso dell'amore divino e la profondità del dono coniugale vissuto nella famiglia cristiana; è un impegno di paternità e di maternità; del quale il reciproco amore delle persone divine è la sorgente, l'immagine perfettissima, ineguagliabile. Questo mistero si affermerà e si realizzerà in ogni partecipazione alla missione della Chiesa, nella quale gli sposi cristiani devono dare prova di amore e testimoniare l'amore che essi vivono tra di loro, con e per i propri figli, in quella cellula ecclesiale, fondamentale e insostituibile, che è la famiglia cristiana.

4. Se evoco brevemente davanti a voi la ricchezza e la profondità del matrimonio cristiano, lo faccio principalmente per sottolineare la bellezza, la grandezza e la vastità della vostra missione, dato che la maggior parte del vostro lavoro riguarda cause matrimoniali. Il vostro lavoro è giudiziario, ma la vostra missione è evangelica, ecclesiale e sacerdotale, rimanendo nello stesso tempo umanitaria e sociale.

Anche se la validità di un matrimonio suppone alcuni elementi essenziali, che sotto il profilo giuridico devono essere chiaramente espressi e tecnicamente applicati, è tuttavia necessario considerare tali elementi nel loro pieno significato umano ed ecclesiale. Sottolineando questo aspetto teologico nell'elaborazione delle sentenze, voi offrirete la visione del matrimonio cristiano voluto da Dio come immagine divina e come modello e perfezione di ogni unione coniugale umana. Questo vale per ogni cultura. La dottrina della Chiesa non si limita alla sua espressione canonica e quest'ultima – come vuole il Concilio Vaticano II – deve essere vista e compresa nella vastità del mistero della Chiesa ⁸. Questa norma conciliare sottolinea l'importanza del diritto ecclesiale – *ius ecclesiale* –

⁵ Cfr. *Lumen gentium*, 11, b.

⁶ Cfr. *Ibid.*, 8, a.

⁷ Cfr. *Gaudium et spes*, 48, b.

⁸ Cfr. *Optatam totius*, 16.

e ne illumina opportunamente la natura di diritto di comunione, diritto di carità, diritto dello Spirito.

5. Le vostre sentenze, illuminate da questo mistero di amore divino e umano, acquistano una grande importanza, partecipando – in modo vicario – del ministero di Pietro. Infatti, in nome suo voi interrogate, giudicate e sentenziate. Non si tratta di una semplice delega, ma di una partecipazione più profonda alla sua missione.

Indubbiamente l'applicazione del nuovo Codice può correre il rischio di interpretazioni innovative imprecise o incoerenti, particolarmente nel caso di perturbazioni psichiche invalidanti il consenso matrimoniale **9**, o in quello dell'impedimento del dolo **10** e dell'errore condizionante la volontà **11** come anche nell'interpretazione di alcune nuove norme procedurali.

Tale rischio deve essere affrontato e superato con serenità mediante uno studio approfondito sia della reale portata della Norma canonica, sia di tutte le concrete circostanze che configurano il caso, mantenendo sempre viva la coscienza di servire unicamente Dio, la Chiesa e le anime, senza cedere ad una superficiale mentalità permissiva che non tiene nel dovuto conto le inderogabili esigenze del matrimonio-sacramento.

6. Vorrei anche dire una parola sull'opportunità che l'esame delle cause non si protragga troppo a lungo. So benissimo che la durata del processo non dipende soltanto dai giudici che devono decidere: vi sono molti altri motivi che possono causare ritardi. Ma voi, ai quali è stato affidato il compito di amministrare la giustizia, per portare così la pace interiore a tanti fedeli, dovete impegnarvi al massimo perché l'iter si svolga con quella sollecitudine che il bene delle anime richiede e che il nuovo Codice di Diritto Canonico prescrive, quando afferma: "Le cause non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima Istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda Istanza" **12**.

Che nessun fedele possa prendere spunto dalla eccessiva durata del processo ecclesiastico per rinunciare a proporre la propria causa o per desistere da essa, scegliendo soluzioni in netto contrasto con la dottrina cattolica.

9 Can. 1095.

10 *Ibid.* 1098.

11 *Ibid.* 1099.

12 *Ibid.* 1453.

7. Prima di concludere, vorrei ancora esortarvi a vedere il vostro servizio ecclesiale nel contesto generale dell'attività degli altri Dicasteri della Curia Romana, con speciale riferimento a quelli che si occupano di materie aventi relazione con l'attività giudiziaria in genere e con quella in materia matrimoniale in specie.

Va inoltre valutato l'influsso della Rota Romana sull'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali e diocesani. La giurisprudenza rotale, in particolare, è sempre stata e deve continuare ad essere per essi un sicuro punto di riferimento.

Lo "Studio rotale" vi dà la possibilità di mettere la vostra dottrina e la vostra esperienza giudiziaria a disposizione di coloro che si preparano a diventare Giudici o Avvocati e di coloro che vogliono approfondire la conoscenza del diritto della Chiesa. Grazie ad esso voi contribuite al rifiorire dell'interesse per lo studio del Codice di Diritto Canonico e fornite occasione di un sempre maggior approfondimento di questa materia nelle Facoltà di Diritto Canonico.

Di gran cuore, pertanto, esprimo il mio vivo apprezzamento per il vostro lavoro serio e costante e benedico il vostro impegno ed il vostro ministero.

Dio, che è amore, rimanga sempre la vostra luce, la vostra forza, la vostra pace.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 5 febbraio 1987, in AAS, 79 (1987), pp. 1453-1459

1. Viva gioia mi reca questo annuale incontro con voi, cari Fratelli che svolgete la vostra attività nel Tribunale della Rota Romana. Sono molto grato a Monsignor Decano, al Collegio dei Preti Uditori, agli altri Officiali, nonché agli Avvocati Rotali per la costante e operosa collaborazione prestatami nell'assolvere il *munus* giudiziario, che spetta al Successore di Pietro nei confronti della Chiesa universale. È una opera preziosa, offertami da persone altamente qualificate in campo giuridico, nelle quali è rappresentata la varietà delle lingue e culture di tante parti della terra ove la Chiesa di Dio svolge la sua missione.

Vi sono grato anche della promessa di fedeltà al Vangelo e alla Tradizione, unita allo sforzo di venire incontro alle nuove necessità della Chiesa, e di approfondire la conoscenza della autentica realtà umana alla luce della Verità rivelata.

In questa prospettiva, vorrei dedicare oggi una particolare attenzione alle incapacità psichiche che, specialmente in alcuni paesi, sono diventate motivo di un elevato numero di dichiarazioni di nullità di matrimonio.

2. Ben conosciamo i grandi progressi fatti dalla psichiatria e psicologia contemporanea. Va apprezzato quanto queste scienze moderne hanno fatto e fanno per chiarire i processi psichici della persona, sia consci che inconsci, nonché l'aiuto che danno, mediante farmacoterapia e psicoterapia, a molte persone in difficoltà. Le grandi ricerche compiute e la notevole dedizione di tanti psicologi e psichiatri sono certamente lodevoli. Non si può però non riconoscere che le scoperte e le acquisizioni nel campo puramente psichico e psichiatrico non sono in grado di offrire una visione veramente integrale della persona, risolvendo da sole le questioni fondamentali concernenti il significato della vita e la vocazione umana. Certe correnti della psicologia contemporanea, tuttavia, oltrepassando la propria specifica competenza, si spingono in tale territorio e in esso si muovono sotto la spinta di presupposti antropologici non conciliabili con l'antropologia cristiana. Di qui le difficoltà e gli ostacoli nel dialogo fra le scienze psicologiche e quelle metafisiche nonché etiche.

Di conseguenza, la trattazione delle cause di nullità di matrimonio per limitazioni psichiche o psichiatriche esige, da una parte, l'aiuto di esperti in tali discipline, i quali valutino, secondo la propria competenza, la natura ed il grado dei processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della persona ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio; dall'altra non dispensa il giudice ecclesiastico, nell'uso delle perizie, dal dovere di non lasciarsi suggestionare da concetti antropologici inaccettabili, finendo per essere coinvolto in fraintendimenti circa la verità dei fatti e dei significati.

È, in ogni caso, fuori dubbio che una approfondita conoscenza delle teorie elaborate e dei risultati raggiunti dalle scienze menzionate offre la possibilità di valutare la risposta umana alla vocazione al matrimonio in un modo più preciso e differenziato di quanto lo permetterebbero la sola filosofia e la sola teologia.

3. Da quanto detto sopra appare che il dialogo e una costruttiva comunicazione tra il giudice e lo psichiatra o psicologo sono più facili se per entrambi il punto di partenza si pone entro l'orizzonte di una comune antropologia, così che, pur nella diversità del metodo e degli interessi e finalità, una visione resti aperta all'altra.

Se invece l'orizzonte entro cui si muove il perito, psichiatra o psicologo, è opposto o chiuso a quello entro cui si muove il canonista, il dialogo e la comunicazione possono diventare fonte di confusione e di fraintendimento. A nessuno sfugge il pericolo gravissimo che deriva da questa seconda ipotesi per quanto riguarda le decisioni circa la nullità del matrimonio: il dialogo tra giudice e perito, costruito su un equivoco di partenza, può infatti facilmente portare a conclusioni false e dannose per il vero bene delle persone e della Chiesa.

4. Tale pericolo non è soltanto ipotetico se consideriamo che la visione antropologica, da cui muovono numerose correnti nel campo delle scienze psicologiche del tempo moderno, è decisamente, nel suo insieme, inconciliabile con gli elementi essenziali dell'antropologia cristiana, perché chiusa ai valori e significati che trascendono il dato immanente e che permettono all'uomo di orientarsi verso l'amore di Dio e del prossimo come sua ultima vocazione.

Tale chiusura è inconciliabile con quella visione cristiana che considera l'uomo un essere "creato ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il proprio Creatore" ¹ e nello stesso tempo diviso in se stesso ². Le ricordate correnti psicologiche invece partono o dall'idea pessimistica, secondo cui l'uomo non potrebbe concepire altra aspirazione che quella imposta dai suoi impulsi o dai condizionamenti sociali o, per l'opposto, dall'idea esageratamente ottimistica secondo la quale l'uomo avrebbe in sé, e potrebbe raggiungere da solo, la sua realizzazione.

5. La visione del matrimonio secondo certe correnti psicologiche è tale da ridurre il significato dell'unione coniugale a semplice mezzo di gratificazione o di auto-realizzazione o di decompressione psicologica.

Di conseguenza, per i periti, che si ispirano a dette correnti, ogni ostacolo che richieda sforzo, impegno o rinuncia e, ancor più, ogni fallimento di fatto dell'unione coniugale diventa facilmente la conferma della impossibilità dei presunti coniugi ad intendere rettamente e a realizzare il loro matrimonio.

Le perizie, condotte secondo tali premesse antropologiche riduttive, in pratica non considerano il dovere di un cosciente impegno da parte degli sposi a superare, anche a costo di sacrifici e rinunce, gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del matrimonio e quindi valutano ogni tensione come segno negativo ed indice di debolezza ed incapacità a vivere il matrimonio.

Tali perizie sono quindi portate ad allargare i casi di incapacità di consenso anche alle situazioni in cui, a motivo dell'influsso dell'inconscio nella vita psichica ordinaria, le persone sperimentano una riduzione, non però la privazione, della loro effettiva libertà di tendere al bene scelto. Ed, infine, considerano facilmente anche le lievi psicopatologie o

¹ *Gaudium et spes*, 12.

² Cf. *ibid.*, 10.

addirittura le deficienze di ordine morale come prova di incapacità ad assumere gli obblighi essenziali della vita coniugale.

E può succedere purtroppo che dette impostazioni vengano a volte acriticamente accettate dai giudici ecclesiastici.

6. Detta visione della persona e dell'istituto matrimoniale è inconciliabile col concetto cristiano del matrimonio come "intima comunità di vita e di amore coniugale", in cui i coniugi "mutuamente si danno e si ricevono" **3**.

Nella concezione cristiana l'uomo è chiamato ad aderire a Dio come fine ultimo in cui trova la propria realizzazione benché sia ostacolato, nell'attuazione di questa sua vocazione, dalle resistenze proprie della sua concupiscenza **4**. Gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo "si collegano con tale più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo" **5**. Nel campo del matrimonio ciò comporta che la realizzazione del significato dell'unione coniugale, mediante il dono reciproco degli sposi, diventa possibile solo attraverso un continuo sforzo, che include anche rinuncia e sacrificio. L'amore tra i coniugi deve infatti modellarsi sull'amore stesso di Cristo che "ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore" **6**.

Gli approfondimenti circa la complessità ed i condizionamenti della vita psichica non devono far perdere di vista tale intera e completa concezione dell'uomo, chiamato da Dio e salvato dalle sue debolezze mediante lo Spirito di Cristo **7**; ciò soprattutto quando si vuole delineare una genuina visione del matrimonio, voluto da Dio come istituto fondamentale per la società ed elevato da Cristo a mezzo di grazia e di santificazione.

Quindi anche i risultati peritali, influenzati dalle suddette visioni, costituiscono una reale occasione di inganno per il giudice che non intraveda l'equivoco antropologico iniziale. Attraverso queste perizie si finisce per confondere una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio.

3 *Ibid.*, 48. Cf. *Can.* 1055, par. 1.

4 Cf. Concilio di Trento, *DS* 1515.

5 *Gaudium et spes*, 10.

6 *Ef* 5, 2; 5, 25.

7 *Gaudium et spes*, 10 e 13.

7. Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la *incapacità*, e non già la *difficoltà* a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente.

8. Il giudice, quindi, non può e non deve pretendere dal perito un giudizio circa la nullità del matrimonio, e tanto meno deve sentirsi obbligato dal giudizio che in tal senso il perito avesse eventualmente espresso. La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, e cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio. Infatti, il Codice, ai cann. 1578-1579, esige espressamente dal giudice che valuti criticamente le perizie. È importante che in questa valutazione egli non si lasci ingannare né da giudizi superficiali né da espressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle premesse antropologiche inaccettabili.

Comunque, è da incoraggiare ogni sforzo nella preparazione sia di giudici ecclesiastici che sappiano scoprire e discernere le premesse antropologiche implicate nelle perizie, sia di esperti nelle varie scienze umane che promuovono una reale integrazione tra il messaggio cristiano ed il vero ed incessante progresso delle ricerche scientifiche, condotte secondo i criteri di una corretta autonomia **8**.

9. L'arduo compito del giudice – di trattare con serietà cause difficili, come quelle concernenti le incapacità psichiche al matrimonio, avendo sempre presente la natura umana, la vocazione dell'uomo, e, in connessione con ciò, la giusta concezione del matrimonio – è certamente un ministero di verità e di carità nella Chiesa e per la Chiesa. È ministero di verità, in quanto viene salvata la genuinità del concetto cristiano del matrimonio, anche in mezzo a culture o a mode che tendono ad oscurarlo. È ministero di carità verso la comunità ecclesiale, che viene preservata dallo scandalo di vedere in

8 Cf. *ibid.*, 62.

pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti. È servizio di carità anche verso le parti, alle quali, per amore della verità, si deve negare la dichiarazione di nullità, in quanto in questo modo sono almeno aiutate a non ingannarsi circa le vere cause del fallimento del loro matrimonio e sono preservate dal rischio probabile di ritrovarsi nelle medesime difficoltà in nuova unione, cercata come rimedio al primo fallimento, senza aver prima tentato tutti i mezzi per superare gli ostacoli sperimentati nel loro matrimonio valido. Ed è infine ministero di carità verso le altre istituzioni o organismi pastorali della Chiesa in quanto, rifiutando il Tribunale ecclesiastico di trasformarsi in una facile via per la soluzione dei matrimoni falliti e delle situazioni irregolari tra gli sposi, impedisce di fatto un impigritimento nella formazione dei giovani al matrimonio, condizione importante per accostarsi al sacramento **9**, e stimola un aumento di impegno nell'uso dei mezzi per la pastorale post-matrimoniale **10**, e per quella specifica dei casi difficili **11**.

In tal modo, l'azione del giudice nel Tribunale ecclesiastico è realmente collegata, e deve sempre più collegarsi, come ha pure rilevato Monsignor Decano, col resto dell'intera attività pastorale della Chiesa, facendo sì che la negazione della dichiarazione di nullità diventi occasione per aprire altre vie di soluzione ai problemi degli sposi in difficoltà che ricorrono al ministero della Chiesa, senza mai dimenticare che ogni soluzione passa attraverso il mistero pasquale di morte e di risurrezione, che esige tutto l'impegno degli stessi coniugi a convertirsi alla salvezza per riconciliarsi col Padre **12**.

10. Esprimo infine l'augurio che il vostro impegno, alimentato dall'amore di Cristo e della Sua Chiesa, nonché dallo zelo pastorale, porti anche mediante la diffusione dei volumi che raccolgono le vostre sentenze, un valido contributo di chiarezza per la discussione delle cause di cui ho parlato, ed abbia un benefico riflesso nelle attività dei tribunali inferiori. E mentre vi assicuro la mia continua benevolenza, imparto di cuore la mia Benedizione.

9 *Familiaris consortio*, 66; cf. *Allocuzione alla Rota Romana*, 24 gennaio 1981, in *AAS* 73 (1981), p. 231, n. 1.

10 *Familiaris consortio*, 69-72.

11 *Ibid.*, 77-85.

12 Cf. *Mt* 4, 17; *Mc* 1, 15.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 25 gennaio 1988, in AAS, 80 (1988), pp. 1178-1185

1. Le sono vivamente grato, Monsignor Decano, per le nobili parole con cui ha interpretato i comuni sentimenti di augurio. A lei rivolgo il mio saluto cordiale, che estendo al Collegio dei Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana, agli Officiali che ne fanno parte, ai componenti dello Studio Rotale e alla schiera di Avvocati Rotali, che vedo largamente rappresentata.

L'annuale incontro con voi costituisce per me una gradita occasione per sottolineare l'importanza del vostro delicato servizio ecclesiale, e per esprimervi il mio apprezzamento e la mia gratitudine. Esso mi dà, inoltre, la possibilità di fare insieme con voi qualche riflessione circa l'attività iudiziaria nella Chiesa.

2. Nell'odierno incontro, riprendendo il discorso avviato l'anno scorso **1**, intendo richiamare la vostra attenzione sul ruolo del difensore del vincolo nei processi di nullità matrimoniale per incapacità psichica.

Il difensore del vincolo, come magistralmente notava Pio XII **2**, è chiamato a collaborare per la ricerca della verità oggettiva circa la nullità o meno del matrimonio nei casi concreti. Ciò non significa che spetti a lui valutare gli argomenti pro o contro e pronunciarsi circa il merito della causa, ma che egli non deve costruire "una difesa artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento oppure no" **3**.

Il suo specifico ruolo nel collaborare alla scoperta della verità oggettiva consiste nell'obbligo "*proponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem*" **4**.

Siccome il matrimonio, che riguarda il bene pubblico della Chiesa, "gaudet favore iuris" **5**, il ruolo del difensore del vincolo è insostituibile e di massima importanza. Di conseguenza la sua assenza nel processo di nullità del matrimonio rende nulli gli atti **6**.

1 Allocuzione alla Rota Romana, 5 febbraio 1987: *L'Osservatore Romano*, 6 febbraio 1987.

2 Allocuzione alla Rota Romana, 2 ottobre 1944: AAS 36 (1944), p. 281.

3 *Ibid.*

4 Can. 1432.

5 Can. 1060.

6 Can. 1433.

Come già ebbi a ricordare, negli ultimi tempi “si notano a volte tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo” ⁷ fino a confonderlo con quello di altri partecipanti al processo, o a ridurlo a qualche insignificante adempimento formale, rendendo praticamente assente nella dialettica processuale l’intervento della persona qualificata che realmente indaga, propone e chiarisce tutto ciò che ragionevolmente si può addurre contro la nullità, con grave danno per la retta amministrazione della giustizia.

Mi sento, perciò, in dovere di ricordare che il difensore del vincolo “*tenetur*” ⁸ e cioè ha l’obbligo – non la semplice facoltà – di svolgere con serietà il suo compito specifico.

3. La necessità di adempiere tale obbligo assume una particolare rilevanza nelle cause matrimoniali, in sé molto difficili, che riguardano l’incapacità psichica dei contraenti. In esse, infatti, possono facilmente aversi confusione e fraintendimenti – che ebbi a sottolineare l’anno scorso – nel dialogo fra lo psichiatra o lo psicologo e il giudice ecclesiastico, col conseguente uso scorretto delle perizie psichiatriche e psicologiche. Ciò richiede che l’intervento del difensore del vincolo sia davvero qualificato e perspicace, così da contribuire efficacemente alla chiarezza dei fatti e dei significati, diventando anche, nelle cause concrete, una difesa della visione cristiana della natura umana e del matrimonio.

Voglio ora limitarmi a rilevare due elementi, ai quali il difensore del vincolo deve prestare una particolare attenzione nelle suddette cause – e cioè la corretta visione della normalità del contraente e le conclusioni canoniche da trarre in presenza di manifestazioni psicopatologiche – per indicare alla fine i relativi compiti di colui che deve difendere il vincolo.

4. È nota la difficoltà che nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche gli stessi esperti incontrano nel definire, in modo soddisfacente per tutti, il concetto di normalità. In ogni caso, qualunque sia la definizione data dalle scienze psicologiche e psichiatriche, essa deve sempre essere verificata alla luce dei concetti dell’antropologia cristiana, che sono sottesi alla scienza canonica.

Nelle correnti psicologiche e psichiatriche oggi prevalenti, i tentativi di trovare una definizione accettabile di normalità fanno riferimento soltanto alla dimensione terrena e

⁷ Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1982: AAS 74 (1982), p. 449.

⁸ Can. 1432.

naturale della persona, quella cioè che è percepibile dalle medesime scienze umane come tali, senza prendere in considerazione il concetto integrale di persona, nella sua dimensione eterna e nella sua vocazione ai valori trascendenti di natura religiosa e morale. In tale visione ridotta della persona umana e della sua vocazione, si finisce facilmente per identificare la normalità, in relazione al matrimonio, con la capacità di ricevere e di offrire la possibilità di una piena realizzazione nel rapporto col coniuge.

Certamente, anche questa concezione della normalità basata sui valori naturali ha rilevanza per la capacità di tendere ai valori trascendenti, nel senso che nelle forme più gravi di psicopatologia viene compromessa anche la capacità del soggetto di tendere ai valori in genere.

5. L'antropologia cristiana, arricchita con l'apporto delle scoperte fatte anche di recente nel campo psicologico e psichiatrico, considera la persona umana in tutte le sue dimensioni: la terrena e l'eterna, la naturale e la trascendente. Secondo tale visione integrale, l'uomo storicamente esistente appare interiormente ferito dal peccato ed insieme redento dal sacrificio di Cristo.

L'uomo dunque porta in sé il germe della vita eterna e la vocazione a far propri i valori trascendentali; egli, però, resta interiormente vulnerabile e drammaticamente esposto al rischio di fallire la propria vocazione, a causa di resistenze e difficoltà che egli incontra nel suo cammino esistenziale sia a livello conscio, ove è chiamata in causa la responsabilità morale, sia a livello subconscio, e ciò sia nella vita psichica ordinaria, che in quella segnata da lievi o moderate psicopatologie, che non influiscono sostanzialmente sulla libertà della persona di tendere agli ideali trascendenti, responsabilmente scelti.

In tal modo egli è diviso – come dice San Paolo – tra Spirito e carne, avendo “la carne desideri contrari allo Spirito e lo Spirito desideri contrari alla carne” **9**, e nello stesso tempo è chiamato a vincere la carne e a “camminare secondo lo Spirito” **10**. Anzi, egli è chiamato a crocifiggere la carne “con le sue passioni e i suoi desideri” **11**, dando cioè a questa lotta inevitabile e alla sofferenza che essa comporta – quindi anche ai suddetti

9 *Gal* 5, 17.

10 Cf. *ibid.* 5, 16. 25.

11 *ibid.* 5, 24.

limiti della sua libertà effettiva – un significato redentore **12**. In questa lotta “lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza” **13**.

Quindi, mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona, il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell’essere umano, sul piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso.

6. Il secondo elemento sul quale intendo soffermarmi è connesso col primo e riguarda le conclusioni da trarre in sede canonica, quando le perizie psichiatriche riscontrano nei coniugi la presenza di qualche psicopatologia.

Tenendo presente che solo le forme più gravi di psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona e che i concetti psicologici non sempre coincidono con quelli canonici, è di fondamentale importanza che, da una parte, la individuazione di tali forme più gravi e la loro differenziazione da quelle leggere sia compiuta attraverso un metodo scientificamente sicuro, e che, dall’altra, le categorie appartenenti alla scienza psichiatrica o psicologica non siano trasferite in modo automatico al campo del diritto canonico, senza i necessari adattamenti che tengano conto della specifica competenza di ciascuna scienza.

7. A tale proposito, inoltre, non deve essere dimenticato che difficoltà e divergenze esistono all’interno della stessa scienza psichiatrica e psicologica per quanto concerne la definizione di “psicopatologia”. Certo, vi sono descrizioni e classificazioni che raccolgono un maggior numero di consensi, così da rendere possibile la comunicazione scientifica. Ma è proprio in relazione a queste classificazioni e descrizioni dei principali disturbi psichici che può nascere un grave pericolo nel dialogo tra perito e canonista.

Non è infrequente che le analisi psicologiche e psichiatriche condotte sui contraenti, anziché considerare “la natura e il grado dei processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della persona ad assumere gli obblighi essenziali del

12 Cf. *Rom* 8, 17-18.

13 *Ibid.* 8, 26.

matrimonio” **14**, si limitino a descrivere i comportamenti dei contraenti nelle diverse età della loro vita, cogliendone le manifestazioni abnormi, che vengono poi classificate secondo una etichetta diagnostica. Occorre dire con franchezza che tale operazione, in sé pregevole, è tuttavia insufficiente ad offrire quella risposta di chiarificazione che il giudice ecclesiastico attende dal perito. Egli deve perciò richiedere che questi compia un ulteriore sforzo, spingendo la sua analisi alla valutazione delle cause e dei processi dinamici sottostanti, senza fermarsi soltanto ai sintomi che ne scaturiscono. Solo tale analisi totale del soggetto, delle sue capacità psichiche, e della sua libertà di tendere ai valori autorealizzandosi in essi, è utilizzabile per essere tradotta, da parte del giudice, in categorie canoniche.

8. Si dovranno altresì prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante dalla psicopatologia. Se si fa solo un’analisi descrittiva dei diversi comportamenti, senza cercarne la spiegazione dinamica e senza impegnarsi in una valutazione globale degli elementi che completano la personalità del soggetto, l’analisi peritale risulta già determinata ad una sola conclusione: non è infatti difficile cogliere nei contraenti aspetti infantili e conflittuali che, in una simile impostazione, diventano inevitabilmente la “prova” della loro anormalità, mentre forse si tratta di persone sostanzialmente normali, ma con difficoltà che potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del sacrificio.

L’errore è tanto più facile, se si considera che sovente le perizie si ispirano al presupposto secondo cui il passato di una persona non solo aiuta a spiegare il presente, ma inevitabilmente lo determina, così da toglierle ogni possibilità di libera scelta. Anche in questo caso, la conclusione è predeterminata, con conseguenze ben gravi, se si considera quanto sia facile trovare nell’infanzia e nell’adolescenza di ciascuno elementi traumatizzanti ed inibenti.

9. Un’altra possibile e non infrequente fonte di fraintendimenti nella valutazione delle manifestazioni psicopatologiche è costituita non dall’eccessivo aggravamento della patologia ma, al contrario, dalla indebita sopravvalutazione del concetto di capacità matrimoniale. Come annotavo lo scorso anno **15**, l’equivoco può nascere dal fatto che il perito dichiara l’incapacità del contraente non in riferimento alla capacità minima,

14 Allocuzione cit. alla Rota Romana, 5 febbraio 1987, n. 2.

15 *Ibid.*, n. 6.

sufficiente per un valido consenso, bensì all'ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice.

10. Il difensore del vincolo, nelle cause riguardanti l'incapacità psichica, è chiamato quindi a fare costante riferimento ad una adeguata visione antropologica della normalità, per confrontare con essa i risultati delle perizie. Egli dovrà cogliere e segnalare al giudice eventuali errori, a tale proposito, nel passaggio dalle categorie psicologiche e psichiatriche a quelle canoniche.

Contribuirà così ad evitare che le tensioni e le difficoltà, inevitabilmente connesse con la scelta e la realizzazione degli ideali matrimoniali, siano confuse con i segni di una grave patologia; che la dimensione subconscia della vita psichica ordinaria venga interpretata come un condizionamento che toglie la libertà sostanziale della persona; che ogni forma di insoddisfazione o di disadattamento nel periodo della propria formazione umana sia intesa come fattore che distrugge necessariamente anche la capacità di scegliere e di realizzare l'oggetto del consenso matrimoniale.

11. Il difensore del vincolo deve inoltre badare che non vengano accettate come sufficienti a fondare una diagnosi, perizie scientificamente non sicure, oppure limitate alla sola ricerca dei segni abnormi, senza la dovuta analisi esistenziale del contraente nella sua dimensione integrale.

Così, ad esempio, se nella perizia non si fa alcun cenno alla responsabilità dei coniugi né ai loro possibili errori di valutazione, o se non si considerano i mezzi a loro disposizione per rimediare a debolezze o errori, v'è da temere che un indirizzo riduttivo pervada la perizia, predeterminandone le conclusioni.

Ciò vale anche per il caso in cui il subconscio o il passato siano presentati come fattori che non solo influiscono sulla vita conscia della persona, ma la determinano, soffocando la facoltà di decidere liberamente.

12. Il difensore del vincolo nell'adempimento del suo compito, deve adeguare la sua azione alle diverse fasi del processo. Spetta a lui innanzitutto, nell'interesse della verità oggettiva, curare che al perito si facciano le domande in modo chiaro e pertinente, che si rispetti la sua competenza e non si pretendano da lui delle risposte in materia canonica. Nella fase dibattimentale poi dovrà saper valutare rettamente le perizie in quanto sfavorevoli al vincolo e segnalare opportunamente al giudice i rischi della loro scorretta

interpretazione, avvalendosi anche del diritto di replica che la legge gli consente **16**. Scorgendo infine, in caso di sentenza affermativa di primo grado, deficienze nelle prove sulle quali essa si basa o nella loro valutazione, non ometterà di interporre e giustificare l'appello.

Comunque, il difensore del vincolo dovrà rimanere all'interno della sua specifica competenza canonica, senza per nulla voler competere col perito o sostituirsi a lui nel merito della scienza psicologica e psichiatrica.

Tuttavia, in forza del can. 1435, che richiede da lui "prudenza zelo per la giustizia", deve saper riconoscere, sia nelle premesse sia nelle conclusioni peritali, gli elementi che occorre confrontare con la visione cristiana della natura umana e del matrimonio, vegliando che sia fatta salva la corretta metodologia del dialogo interdisciplinare con la dovuta osservanza dei rispettivi ruoli.

13. La particolare collaborazione del difensore del vincolo nella dinamica processuale fa di lui un operatore indispensabile per evitare fraintendimenti nel pronunciamento delle sentenze, specialmente là dove la cultura dominante risulta contrastante con la salvaguardia del vincolo matrimoniale assunto dai contraenti al momento delle nozze.

Quando la sua partecipazione al processo si esaurisse nella presentazione di osservazioni soltanto rituali, ci sarebbe fondato motivo per dedurre una inammissibile ignoranza e/o una grave negligenza che peserebbe sulla coscienza di lui, rendendolo responsabile, nei confronti della giustizia amministrata dai tribunali, giacché, tale suo atteggiamento indebolirebbe la effettiva ricerca della verità, la quale deve essere sempre "fondamento, madre e legge della giustizia" **17**.

14. Mentre sono riconoscente per la sapiente e fedele opera dei difensori del vincolo di codesta Rota Romana e di molti altri Tribunali ecclesiastici, intendo incoraggiare la ripresa ed il rafforzamento di tale qualificato ruolo, che auguro sia sempre assolto con competenza, chiarezza, ed impegno specialmente perché ci troviamo di fronte a una crescente mentalità poco rispettosa della sacralità dei vincoli assunti.

A voi, e a tutti gli operatori della giustizia nella Chiesa, imparto la mia Benedizione.

16 Can. 1603, par. 3.

17 Allocuzione alla Rota Romana, 4 febbraio 1980: AAS 72 (1980), p. 173.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 1989, in AAS, 81 (1989), pp. 922-927

1. Ringrazio l'Ecc.mo Decano per le parole di saluto ed esprimo i miei sentimenti di stima e di riconoscenza a quanti prestano la loro opera nel Tribunale Apostolico della Rota Romana: i Prelati Uditori, i Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, gli altri Officiali, gli Avvocati come pure i Docenti dello Studio Rotale.

Avendo presente che i discorsi pontifici alla Rota Romana, come è noto, si rivolgono di fatto a tutti gli operatori della giustizia nei tribunali ecclesiastici, intendo nell'odierno incontro annuale sottolineare l'importanza del diritto alla difesa nel giudizio canonico, specialmente nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche se non è possibile trattare in questa sede tutta la problematica al riguardo, voglio comunque insistere su alcuni punti di una certa rilevanza.

2. Il nuovo Codice di Diritto Canonico attribuisce grande importanza al diritto di difesa. Riguardo infatti agli obblighi e diritti di tutti i fedeli, recita il canone 221, § 1: "Christifidelibus competit ut iura quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris", ed il § 2 prosegue: "Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis". Il canone 1620 del medesimo Codice sancisce esplicitamente la nullità insanabile della sentenza, se all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa, mentre si può ricavare dal canone 1598, § 1, il seguente principio, che deve guidare tutta l'attività giudiziaria della Chiesa: "Ius defensionis semper integrum maneat".

3. È doveroso subito annotare che la mancanza di una tale esplicita normativa nel Codice Pio-Benedettino certamente non significa che il diritto alla difesa sia stato disatteso nella Chiesa sotto il regime del Codice precedente. Questo dava infatti le opportune e necessarie disposizioni per garantire tale diritto nel giudizio canonico. Ed anche se il canone 1892 del suddetto Codice non menzionava lo "ius defensionis denegatum" tra i casi di nullità insanabile della sentenza, si deve constatare che ciononostante sia la dottrina sia la giurisprudenza rotale propugnavano la nullità insanabile della sentenza, qualora si fosse negato all'una o all'altra parte il diritto alla difesa.

Non si può concepire un giudizio equo senza il contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o "ex officio".

4. Il Diritto alla difesa di ciascuna parte nel giudizio, cioè non soltanto della parte convenuta ma anche della parte attrice, deve ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l'esercizio del diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di esercitarlo. La fedele osservanza della normativa positiva al riguardo costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella Chiesa.

5. Evidentemente per la validità del processo non è richiesta la difesa di fatto, purché rimanga sempre la sua concreta possibilità. Quindi le parti possono rinunciare all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio contenzioso; nel giudizio penale, invece, non può mai mancare la difesa di fatto, anzi la difesa tecnica, perché in un tal giudizio l'accusato deve sempre avere un avvocato ¹.

Occorre subito aggiungere qualche precisazione riguardo alle cause matrimoniali. Anche se una delle parti avesse rinunciato all'esercizio della difesa, rimane per il giudice in queste cause il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale di tale parte ed anche dei testimoni che essa potrebbe addurre. Il giudice deve ben valutare ogni singolo caso. Talvolta la parte convenuta non vuole presentarsi in giudizio non adducendo alcun motivo idoneo, proprio perché non capisce come mai la Chiesa potrebbe dichiarare la nullità del sacro vincolo del suo matrimonio dopo tanti anni di convivenza. La vera sensibilità pastorale ed il rispetto per la coscienza della parte impongono in tale caso al giudice il dovere di offrirle tutte le opportune informazioni riguardanti le cause di nullità matrimoniale e di cercare con pazienza la sua piena cooperazione nel processo, anche per evitare un giudizio parziale in una materia tanto grave.

Ritengo poi opportuno ricordare a tutti gli operatori della giustizia, che, secondo la sana giurisprudenza della Rota Romana, si devono notificare nelle cause di nullità matrimoniali alla parte, che abbia rinunciato all'esercizio del diritto alla difesa, la formula del dubbio, ogni eventuale nuova domanda della parte avversa, nonché la sentenza definitiva.

6. Il diritto alla difesa esige di per sé la possibilità concreta di conoscere le prove addotte sia dalla parte avversa sia "ex officio". Il canone 1598, § 1, dispone perciò che,

¹ Cf. cann. 1481, § 2, e 1723.

acquisite le prove, il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale. Si tratta di un diritto sia delle parti sia dei loro avvocati. Il medesimo canone prevede pure una possibile eccezione: nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice può disporre, per evitare pericoli gravissimi, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa.

Riguardo alla menzionata possibile eccezione è doveroso osservare che sarebbe uno stravolgimento della norma, nonché un grave errore d'interpretazione, se si facesse della eccezione la norma generale. Bisogna perciò attenersi fedelmente ai limiti indicati nel canone.

7. Non può destare meraviglia parlare anche, in rapporto al diritto di difesa, della necessità della pubblicazione della sentenza. Infatti, come potrebbe una delle parti difendersi in grado d'appello contro la sentenza del tribunale inferiore, se venisse privata del diritto di conoscerne la motivazione sia *in iure* che *in facto*? Il Codice esige quindi che alla parte dispositiva della sentenza siano premesse le ragioni sulle quali essa si regge **2**, e ciò non soltanto per rendere più facile l'obbedienza ad essa, qualora sia diventata esecutiva, ma anche per garantire il diritto alla difesa in un'eventuale ulteriore istanza. Il canone 1614 dispone conseguentemente che la sentenza non ha alcuna efficacia prima della sua pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu resa nota alle parti. Non si capisce perciò come essa potrebbe venir confermata in grado d'appello senza la dovuta pubblicazione **3**.

Per garantire ancora di più il diritto alla difesa, è fatto obbligo al tribunale di indicare alle parti i modi secondo i quali la sentenza può essere impugnata **4**. Sembra opportuno ricordare che il tribunale di prima istanza, nell'adempimento di questo compito, deve anche indicare la possibilità di adire la Rota Romana già per la seconda istanza. È doveroso inoltre, in questo contesto, tener presente che il termine per l'interposizione d'appello decorre soltanto dalla notizia della pubblicazione della sentenza **5**, mentre il canone 1634, § 2, dispone: "*Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunalibus a quo obtinere nequeat, interim termini non decurrunt, et*

2 Cf. can. 1612, § 3.

3 Cf. can. 1615.

4 Cf. can. 1614.

5 Cf. can. 1630, § 1.

impedimentum significandum est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo quam primum satisfaciendi”.

8. Talvolta si asserisce che l’obbligo di osservare la normativa canonica al riguardo, specialmente circa la pubblicazione degli atti e della sentenza, potrebbe ostacolare la ricerca della verità a causa del rifiuto dei testimoni a cooperare al processo in tali circostanze.

Innanzitutto deve essere ben chiaro che la “pubblicità” del processo canonico verso le parti non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri. Occorre inoltre notare che la legge canonica esime dal dovere di rispondere in giudizio tutti coloro che sono tenuti al segreto d’ufficio, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto, ed anche coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali ⁶ e che, anche riguardo alla produzione di documenti in giudizio, esiste una norma simile ⁷. Non può sfuggire, poi, che nella sentenza è sufficiente l’esposizione delle ragioni in diritto ed in fatto, sulla quale essa si regge, senza dover riferire ogni singola testimonianza.

Fatte queste premesse, non posso non rilevare che il pieno rispetto per il diritto alla difesa ha una sua particolare importanza nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, sia perché esse riguardano così profondamente ed intimamente la persona delle parti in causa, sia perché trattano dell’esistenza o meno del sacro vincolo matrimoniale. Tali cause esigono, perciò, una ricerca della verità particolarmente diligente.

È evidente che si dovrà spiegare ai testimoni il senso genuino della normativa al riguardo, ed è anche necessario ribadire che un fedele, legittimamente convocato dal giudice competente, è tenuto ad obbedirgli e a dire la verità, a meno che non sia esente a norma del diritto ⁸.

D’altronde una persona deve avere il coraggio di prendere la propria responsabilità per ciò che dice, e non può aver paura, se ha davvero detto la verità.

9. Ho detto che la “pubblicità” del giudizio canonico verso le parti in causa non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri. I giudici infatti e gli aiutanti del tribunale sono

⁶ Cf. can. 1548, § 2.

⁷ Cf. can. 1546.

⁸ Cf. can. 1548, § 1.

tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, e nel contenzioso se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti; anzi ogni qual volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione di dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori **9**. Esiste anche il divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo senza il mandato del giudice **10**. Inoltre, il giudice può essere punito dalla competente autorità ecclesiastica per la violazione della legge del segreto **11**.

I fedeli, infatti, si rivolgono ordinariamente al tribunale ecclesiastico per risolvere il loro problema di coscienza. In tale ordine dicono spesso certe cose che altrimenti non direbbero. Anche i testimoni rendono spesso la loro testimonianza sotto la condizione, almeno tacita, che essa serva soltanto per il processo ecclesiastico. Il tribunale – per cui è essenziale la ricerca della verità oggettiva – non può tradire la loro fiducia, rivelando ad estranei ciò che deve rimanere riservato.

10. Dieci anni fa, nel mio primo discorso a codesto tribunale, ebbi a dire: “... il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo, non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo *speculum iustitiae*” **12**.

Invito tutti gli operatori della giustizia a tutelare in questa prospettiva il diritto alla difesa. Mentre vi ringrazio sentitamente per la grande sensibilità del vostro tribunale a tale diritto, vi imparto di cuore la mia Apostolica Benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, in AAS, 82 (1990), pp. 872-877

1. La solenne inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana mi offre la ricorrente e gradita opportunità di esprimere il mio più cordiale apprezzamento ed incoraggiamento per l'attività che svolgete, cari fratelli, quali giudici o in altre funzioni connesse con l'operato di giustizia di questo Tribunale Apostolico. Nel salutarvi con affetto, desidero farvi partecipi della mia sollecitudine di Pastore della Chiesa universale

9 Cf. can. 1455, §§ 1 e 3.

10 Cf. can. 1475, § 2.

11 Cf. can. 1457, § 1.

12 Alloc. del 17 febbraio 1979: AAS 71 (1979) 423.

verso l'attività giurisdizionale dei tribunali ecclesiastici, giacché ho ben presenti le fatiche di quanti si dedicano "ex professo" a questo servizio al Popolo di Dio.

Muovendo dalle chiare parole di Monsignor Decano sulla funzione del giudice nella Chiesa, mi sembra opportuno approfondire un tema che, dopo il Concilio Vaticano II, è stato al centro dell'opera legislativa, della giurisprudenza e della dottrina canonistica. Si tratta della dimensione pastorale del diritto canonico o, in altri termini, dei rapporti fra pastorale e diritto nella Chiesa.

2. Lo spirito pastorale, su cui il Concilio Vaticano II ha fortemente insistito nel contesto dell'ecclesiologia di comunione esposta soprattutto nella Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, caratterizza ogni aspetto dell'essere e dell'agire della Chiesa. Lo stesso Concilio, nel Decreto sulla formazione sacerdotale, ha espressamente disposto che, nell'esposizione del diritto canonico, si rivolga l'attenzione al Mistero della Chiesa, secondo la Costituzione dogmatica "De Ecclesia" 1; ciò vale *a fortiori* per la sua formulazione, come anche per la sua interpretazione ed applicazione. La pastoralità di questo diritto, ossia la sua funzionalità rispetto alla missione salvifica dei sacri Pastori e dell'intero Popolo di Dio, trova così la sua solida fondazione nell'ecclesiologia conciliare, secondo la quale gli aspetti visibili della Chiesa sono inseparabilmente uniti a quelli spirituali, formando una sola complessa realtà, paragonabile al mistero del Verbo incarnato 2. D'altra parte, il Concilio non ha mancato di trarre molte conseguenze operative da questo carattere pastorale del diritto canonico, stabilendo misure concrete tendenti a far sì che le leggi e le istituzioni canoniche fossero sempre più adeguate al bene delle anime 3.

3. In questa prospettiva è opportuno soffermarsi a riflettere su di un equivoco, forse comprensibile ma non per questo meno dannoso, che purtroppo condiziona non di rado la visione della pastoralità del diritto ecclesiale. Tale distorsione consiste nell'attribuire portata ed intenti pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e di umanità che sono immediatamente collegabili con *l'aequitas canonica*; ritenere cioè che solo le eccezioni alle leggi, l'eventuale non ricorso ai processi ed alle sanzioni canoniche, lo snellimento delle formalità giuridiche abbiano vera rilevanza pastorale. Si dimentica così che anche la giustizia e lo stretto diritto – e di conseguenza le norme generali, i processi,

1 Cf. Decr. *Optatam totius*, 16.

2 Cf. Cost. dogm. *Lumen gentium*, 8.

3 Cf. ad es. Decr. *Christus Dominus*, passim.

le sanzioni e le altre manifestazioni tipiche della giuridicità, qualora si rendano necessarie – sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali.

Non a caso in quella sorta di decalogo di principi, approvati dalla Prima Assemblea del Sinodo dei Vescovi nel 1967 e successivamente fatti propri dal Legislatore, perché guidassero i lavori di redazione del nuovo Codice ⁴, il terzo principio iniziava con queste suggestive affermazioni: “La natura sacra e organicamente strutturata della comunità ecclesiale rende evidente che l’indole giuridica della Chiesa e tutte le sue istituzioni sono ordinate a promuovere la vita soprannaturale. Perciò l’ordinamento giuridico della Chiesa, le leggi e i precetti, i diritti e i doveri che ne conseguono, devono concorrere al fine soprannaturale” ⁵. Riprendendo tale principio, il mio venerato predecessore Paolo VI, nel corso del suo ampio e profondo magistero sul significato e valore del diritto nella Chiesa, espresse così il nesso fra vita e diritto nel Corpo mistico di Cristo: “La vita ecclesiale non può esistere senza l’ordine giuridico, poiché, come ben sapete, la Chiesa – società istituita da Cristo, spirituale ma visibile, che si edifica per mezzo della parola e dei sacramenti e si propone di portare la salvezza agli uomini – abbisogna di questo diritto sacro, conformemente alle parole dell’Apostolo: “Ma tutto avvenga decorosamente e con ordine” (1 Cor 14, 40)” ⁶.

4. La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime. Ma vi è di più. In effetti, l’attività giuridico-canonica è per sua natura pastorale. Essa costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore, e consiste nell’attualizzare l’ordine di giustizia intraecclesiale voluto dallo stesso Cristo. A sua volta, l’attività pastorale, pur superando di gran lunga i soli aspetti giuridici, comporta sempre una dimensione di giustizia. Non sarebbe, infatti, possibile condurre le anime verso il Regno dei Cieli, se si prescindesse dal quel minimo di carità e di prudenza che consiste nell’impegno di far osservare fedelmente la legge e i diritti di tutti nella Chiesa.

⁴ Cf. *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant: Communicationes*, 1 (1969) 79-80.

⁵ Cf. *ibid.*, 79-80.

⁶ Cf. *Allocutio membris Pontificiae Commissionis Iuris Canonici recognoscendo, plenarium coetum habentibus*, 27 maggio 1977: *Communicationes*, 9 (1977) 81-82.

Ne consegue che ogni contrapposizione tra pastoralità e giuridicità è fuorviante. Non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico. Vanno, sì, tenute presenti ed applicate le tante manifestazioni di quella flessibilità che, proprio per ragioni pastorali, ha sempre contraddistinto il diritto canonico. Ma vanno altresì rispettate le esigenze della giustizia, che da quella flessibilità possono venir superate, ma mai negate. La vera giustizia nella Chiesa, animata dalla carità e temperata dall'equità, merita sempre l'attributo qualificativo di pastorale. Non può esserci un esercizio di autentica carità pastorale che non tenga conto anzitutto della giustizia pastorale.

5. Occorre, pertanto, cercare di comprendere meglio l'armonia fra giustizia e misericordia, tema tanto caro alla tradizione sia teologica che canonica. "Iuste iudicans misericordiam cum iustitia servat", recitava una rubrica del Decreto del Maestro Graziano 7. E San Tommaso d'Aquino, dopo aver spiegato che la misericordia divina, nel perdonare le offese degli uomini non agisce contro la giustizia bensì al di sopra di essa, concludeva: "Ex quo patet quod misericordia non tollit iustitiam, sed est quaedam iustitiae plenitudo" 8.

Convinta di ciò, l'Autorità ecclesiastica si studia di conformare la propria azione, anche nella trattazione delle cause sulla validità del vincolo matrimoniale, ai principii della giustizia e della misericordia. Essa perciò prende atto, da una parte, delle grandi difficoltà in cui si muovono persone e famiglie coinvolte in situazioni di infelice convivenza coniugale, e riconosce il loro diritto ad essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale. Non dimentica però, dall'altra, il diritto, che pure esse hanno, di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Un matrimonio valido, anche se segnato da gravi difficoltà, non potrebbe essere considerato invalido, se non facendo violenza alla verità e minando, in tal modo, l'unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale. Il giudice pertanto deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale. Le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava.

7 D. 45, c. 10.

8 *Summa Theologiae*, I, q. 21, a. 3, ad 2.

6. L'opera invece di difesa di un valido connubio rappresenta la tutela di un dono irrevocabile di Dio ai coniugi, ai loro figli, alla Chiesa e alla società civile. Soltanto nel rispetto di questo dono è possibile trovare la felicità eterna e quella sua anticipazione nel tempo, concessa a coloro che, con la grazia di Dio, s'identificano con la sua Volontà, sempre benigna malgrado possa apparire talvolta esigente. Va allora tenuto presente che il Signore Gesù non ha esitato a parlare di un "giogo", invitandoci a prenderlo e confortandoci con questa misericordiosa assicurazione: "Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero" **9**.

Per di più, quale rilevantissima manifestazione della cura pastorale rivolta ai coniugi in difficoltà, va fedelmente applicato il canone 1676, che non è disposizione di valore puramente formale: "Il giudice, prima di accettare la causa ed ogniquale volta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso ai mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale".

7. Del carattere pastorale del diritto della Chiesa partecipa anche il diritto processuale canonico. Al riguardo, restano quanto mai attuali ed efficaci le parole che vi rivolse Paolo VI nel suo ultimo discorso alla Rota Romana: "Sapete bene che il diritto canonico 'quale tale', e per conseguenza il diritto processuale, che ne è parte, nei suoi motivi ispiratori rientra nel piano dell'economia della salvezza, essendo la 'salus animarum' la legge suprema della Chiesa" **10**.

L'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo, cui ha contribuito in modo non irrilevante la stessa Chiesa con il processo canonico. Ciò facendo, la Chiesa non ha rinnegato la sua missione di carità e di pace, ma ha soltanto disposto un mezzo adeguato per quell'accertamento della verità che è condizione indispensabile della giustizia animata dalla carità, e perciò anche della vera pace. È vero che, se possibile, vanno evitati i processi. Tuttavia, in determinati casi essi sono richiesti dalla legge come la via più idonea per risolvere questioni di grande rilevanza ecclesiale, quali sono, ad esempio, quelle sull'esistenza del matrimonio.

9 Mt 11, 30.

10 *Allocutio ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, ineunte anno iudiciali*, 28 gennaio 1978: AAS, 70 (1978) 182.

Il giusto processo è oggetto di un diritto dei fedeli ¹¹ e costituisce al contempo un'esigenza del bene pubblico della Chiesa. Le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettante manifestazioni di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale.

L'anno scorso ebbi modo di parlarvi del diritto alla difesa nel giudizio canonico e sottolineai il suo immediato rapporto con le esigenze essenziali del contraddittorio processuale ¹². Anche le altre norme specifiche riguardanti le cause matrimoniali possiedono una loro rilevanza giuridico-pastorale. In particolare, vorrei richiamare l'attenzione su quelle concernenti la competenza dei tribunali ecclesiastici. Il nuovo Codice, nel canone 1673, ha regolato questa materia, tenendo conto delle luci e delle ombre dell'esperienza più recente, e temperando una legittima facilitazione dei fori competenti con alcune precise garanzie – che devono essere sempre accuratamente rispettate – per tutelare il contraddittorio a beneficio delle parti e del bene pubblico. L'osservanza di tali garanzie diventa quindi dovere di giustizia e anche di ben inteso senso pastorale.

8. Concludo queste riflessioni su alcuni aspetti del vasto tema dei rapporti tra pastorale e diritto canonico, con l'auspicio – che rivolgo non soltanto a voi, ma a tutti i sacri Pastori – di una sempre più chiara comprensione e più operativa attuazione del valore pastorale del diritto nella Chiesa, per il migliore servizio delle anime. Affidando quest'intenzione all'intercessione della Madonna, *Speculum iustitiae*, vi imparto una speciale Benedizione Apostolica, pegno della costante assistenza divina nel vostro impegnativo lavoro ecclesiale.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1991, in AAS, 83 (1991), pp. 947-953

1. La ringrazio vivamente Monsignor Decano del Tribunale della Rota Romana, per le belle espressioni di saluto e di augurio con cui ha interpretato i sentimenti comuni di stima, di affetto e di impegno al servizio della Chiesa.

Estendo a tutto il Collegio dei Giudici Rotali, agli Ufficiali, ai membri dello studio rotale ed al gruppo degli Avvocati il mio saluto cordiale.

Considero questo incontro annuale come un'occasione propizia per esprimere a tutti voi il mio apprezzamento per il lavoro delicato svolto a servizio dell'amministrazione della

¹¹ Cf. can. 221.

¹² Cf. *Discorso alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989: *L'Osservatore Romano*, 27 gennaio 1989, 4.

giustizia nella Chiesa e per sottolineare qualche aspetto riguardante un'istituzione così importante, delicata e complessa, qual è il matrimonio. Desidero oggi soffermarmi a considerare con voi le implicazioni che su di esso ha il rapporto tra fede e cultura.

2. Il matrimonio è un'istituzione di diritto naturale, le cui caratteristiche sono iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna. Fin dalle prime pagine della Sacra Scrittura, l'Autore sacro presenta la distinzione dei sessi come voluta da Dio: "Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò" ¹. Anche nell'altro racconto della creazione, il Libro della Genesi riferisce che il Signore Dio disse: "non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile" ².

La narrazione prosegue: "Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: "Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa"" ³. Il vincolo che viene a crearsi tra l'uomo e la donna nel rapporto matrimoniale è superiore ad ogni altro vincolo interumano, anche a quello con i genitori. L'Autore sacro conclude: "Per questo l'uomo abbandonerà, suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne" ⁴.

3. Proprio perché realtà profondamente radicata nella stessa natura umana, il matrimonio è segnato dalle condizioni culturali e storiche di ogni popolo. Esse hanno sempre lasciato una loro traccia nella istituzione matrimoniale. La Chiesa, pertanto, non ne può prescindere. L'ho ricordato nell'Esortazione Apostolica "*Familiaris consortio*": "Poiché il disegno di Dio sul matrimonio e sulla famiglia riguarda l'uomo e la donna nella concretezza della loro esistenza quotidiana in determinate situazioni sociali e culturali, la Chiesa, per compiere il suo servizio, deve applicarsi a conoscere le situazioni entro le quali il matrimonio e la famiglia oggi si realizzano" ⁵.

È nel cammino della storia e nella varietà delle culture che si realizza il progetto di Dio. Se da una parte la cultura ha segnato a volte negativamente l'istituzione matrimoniale, imprimendovi deviazioni contrarie al progetto divino, quali la poligamia e il divorzio,

¹ Gen 1, 27.

² *Ibid.*, 2, 10.

³ *Ibid.*, 2, 22.

⁴ *Ibid.*, 2, 24.

⁵ N. 4.

dall'altra in non rari casi essa è stata lo strumento di cui Dio si è servito per preparare il terreno ad una migliore e più profonda comprensione del suo intendimento originario.

4. La Chiesa, nella sua missione di presentare agli uomini la dottrina rivelata, ha dovuto confrontarsi continuamente con le culture. Fin dai primi secoli il messaggio cristiano, nell'incontro con la cultura greco-romana, trovò un terreno per vari aspetti favorevole. In particolare il diritto romano, sotto l'influsso della predicazione cristiana, perse molto della sua asprezza, lasciandosi permeare dall'humanitas evangelica ed offrendo, a sua volta, alla nuova religione un ottimo strumento scientifico per l'elaborazione della sua legislazione sul matrimonio. La fede cristiana, mentre introduceva in essa il valore dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, trovava nella riflessione giuridica romana sul consenso lo strumento per esprimere il principio fondamentale che sta alla base della disciplina canonica in materia. Questo principio fu ribadito con fermezza dal Papa Paolo VI nell'incontro che ebbe con voi il 9 febbraio 1976. Egli affermava allora, tra l'altro, che il principio "matrimonium facit partium consensus" "summum momentum habet in universa doctrina canonica ac theologica a traditione recepta, idemque saepe propositum est ab Ecclesiae magisterio ut unum ex praecipuis capitibus, in quibus ius naturale de matrimoniali instituto nec non praeceptum evangelicum innituntur" ⁶. Esso è pertanto fondamentale nell'ordinamento canonico ⁷.

Ma il problema delle culture si è fatto particolarmente vivo oggi. La Chiesa ne ha preso atto con rinnovata sensibilità durante il Concilio Vaticano Secondo: "Tra il messaggio della salvezza e la cultura – afferma la Cost. *Gaudium et spes* – esistono molteplici rapporti. Dio, infatti, rivelandosi al suo popolo fino alla piena manifestazione di sé nel Figlio incarnato, ha parlato secondo il tipo di cultura proprio delle diverse epoche storiche" ⁸. Nella linea del mistero della Incarnazione, "la Chiesa, che ha conosciuto nel corso dei secoli condizioni d'esistenza diverse, si è servita delle differenti culture per diffondere e spiegare nella sua predicazione il messaggio di Cristo a tutte le genti, per studiarlo ed approfondirlo, per meglio esprimerlo nella vita liturgica e nella vita della multiforme comunità dei fedeli" ⁹. Ogni cultura però deve essere evangelizzata, deve cioè confrontarsi col messaggio evangelico e farsene permeare: "Il Vangelo di Cristo rinnova

⁶ *Insegnamenti*, XIV (1976) 99.

⁷ Cf. can. 1057, § 1.

⁸ *Gaudium et spes*, 58.

⁹ *Ibid.*

continuamente la vita e la cultura dell'uomo decaduto, combatte e rimuove gli errori e i mali derivanti dalla sempre minacciosa seduzione del peccato" **10**. Le culture, diceva Paolo VI nell'Esortazione Apostolica *Evangelii nuntiandi*, "devono essere rigenerate mediante l'incontro con la buona novella" **11**.

5. Tra gli influssi che la cultura odierna esercita sul matrimonio se ne devono rilevare alcuni che traggono la loro ispirazione dalla fede cristiana. Per esempio il regresso della poligamia e di altre forme di condizionamento, a cui la donna era sottoposta dall'uomo, l'affermarsi della parità tra l'uomo e la donna, il crescente orientamento verso una visione personalistica del matrimonio, inteso come comunità di vita e di amore, sono valori che fanno ormai parte del patrimonio morale dell'umanità.

Al riconoscimento della pari dignità dell'uomo e della donna s'accompagna inoltre il riconoscimento sempre più ampio del diritto alla libertà di scelta sia dello stato di vita che del proprio partner nel matrimonio.

La cultura contemporanea, tuttavia, presenta anche aspetti che destano preoccupazione. In alcuni casi sono gli stessi accennati valori positivi che, avendo perso il vitale collegamento con l'originaria matrice cristiana, finiscono per apparire elementi disarticolati e scarsamente significativi, che non è più possibile integrare nel quadro organico di un matrimonio retamente inteso e autenticamente vissuto.

In particolare, nel mondo occidentale, opulento e consumista, tali aspetti positivi rischiano di essere distorti da una visione immanentistica ed edonistica, che svilisce il senso vero dell'amore sponsale. Può essere istruttivo rileggere dall'angolazione del matrimonio quanto dice la Relazione Finale del Sinodo Straordinario dei Vescovi circa le cause esterne che ostacolano l'attuazione del Concilio: "Nelle nazioni ricche cresce sempre più un'ideologia, caratterizzata dall'orgoglio per i progressi tecnici e da un certo immanentismo, che porta all'idolatria dei beni materiali (il cosiddetto consumismo). Ne può conseguire una certa qual cecità verso la realtà e i valori spirituali" **12**. Le conseguenze sono nefaste: "Questo immanentismo è una riduzione della visione integrale dell'uomo, che conduce non alla sua vera liberazione ma ad una nuova idolatria, alla schiavitù delle ideologie, alla vita in strutture riduttive e spesso oppressive di questo

10 *Ibid.*

11 *Evangelii nuntiandi*, 20.

12 I, 4.

mondo” 13. Da tale mentalità consegue spesso il misconoscimento della sacralità dell’istituto matrimoniale, per non dire il rifiuto della stessa istituzione matrimoniale, che apre la strada al dilagare del libero amore.

Anche là dove viene accettata, l’istituzione è non raramente deformata sia nei suoi elementi essenziali che nelle sue proprietà. Ciò avviene, ad esempio, quando l’amore coniugale è vissuto in egoistica chiusura, come forma di evasione, che si giustifica e si esaurisce in se stessa.

Ugualmente la libertà, pur necessaria per quel consenso in cui sta il fondamento del matrimonio, se assolutizzata, porta alla piaga del divorzio. Si dimentica, allora, che, di fronte alle difficoltà del rapporto, è necessario non lasciarsi dominare dall’impulso della paura o dal peso della stanchezza, ma saper trovare nelle risorse dell’amore il coraggio della coerenza con gli impegni assunti.

La rinuncia alle proprie responsabilità, peraltro, anziché portare alla realizzazione di sé, matura una progressiva alienazione da sé. Si tende, infatti, ad addebitare le difficoltà a meccanismi psicologici, il cui funzionamento viene inteso in senso deterministico, con la conseguenza di uno sbrigativo ricorso alle deduzioni delle scienze psicologiche e psichiatriche per reclamare la nullità del matrimonio.

6. Com’è noto, vi sono tuttora nel mondo popoli presso i quali non è scomparsa del tutto la consuetudine della poligamia. Orbene, anche tra i cattolici c’è chi, in nome del rispetto della cultura di tali popoli, vorrebbe in qualche modo giustificare o tollerare una simile prassi nelle comunità cristiane. Nei miei viaggi apostolici non ho mancato di riproporre la dottrina della Chiesa sul matrimonio monogamico e sulla parità di diritti tra l’uomo e la donna.

Non si può ignorare, infatti, che presso tali culture resta ancora da fare non poco cammino nel campo del pieno riconoscimento della pari dignità dell’uomo e della donna. Il matrimonio è ancora, in larga misura, frutto di accordi tra famiglie, che non tengono nel debito conto la libera volontà dei giovani. Nella stessa celebrazione del matrimonio le consuetudini sociali rendono talvolta difficile determinare il momento dello scambio consensuale e del sorgere del vincolo matrimoniale, dando adito ad interpretazioni non consone con la natura pattizia e personale del consenso matrimoniale.

13 II, A, I.

Anche per quanto concerne la fase processuale, non mancano negligenze nei confronti della legge canonica, a giustificazione delle quali si invocano consuetudini locali o particolarità proprie della cultura di un certo popolo. In proposito, converrà ricordare che negligenze di questo genere non significano semplicemente omissione di leggi formali processuali, ma rischio di violazione del diritto alla giustizia, spettante ai singoli fedeli, con conseguente degrado del rispetto per la santità del matrimonio.

7. La Chiesa, pertanto, pur con la debita attenzione alle culture di ogni popolo e ai progressi della scienza, dovrà sempre vigilare perché agli uomini di oggi venga riproposto integralmente il messaggio evangelico sul matrimonio, qual è maturato nella sua coscienza attraverso la secolare riflessione condotta sotto la guida dello Spirito. Il frutto di tale riflessione è oggi consegnato con particolare dovizia nel Concilio Vaticano II e nel nuovo Codice di Diritto canonico, che del Concilio è uno dei più rilevanti documenti di attuazione.

Con cura materna la Chiesa, attenta alla voce dello Spirito e sensibile alle istanze delle culture moderne, non si limita a ribadire gli elementi essenziali da salvaguardare, ma facendo uso dei mezzi posti a sua disposizione dagli odierni progressi scientifici, si studia di recepire quanto di valido è venuto emergendo nel pensiero e nel costume dei popoli.

Nel segno della continuità con la tradizione e dell'apertura alle nuove istanze si pone la nuova legislazione matrimoniale, fondata sui tre cardini del consenso matrimoniale, dell'abilità delle persone e della forma canonica. Il nuovo Codice ha recepito le acquisizioni conciliari, particolarmente quelle relative alla concezione personalistica del matrimonio. La sua legislazione tocca elementi e protegge valori, che la Chiesa vuole garantiti a livello universale, al di là della varietà e mutabilità delle culture entro le quali si muovono le singole Chiese particolari. Nel riproporre simili valori e le procedure necessarie per la loro salvaguardia, il nuovo Codice lascia, peraltro, un notevole spazio alla responsabilità delle Conferenze episcopali o dei Pastori delle singole Chiese particolari, per adattamenti consoni alla diversità delle culture e alla varietà delle situazioni pastorali. Si tratta di aspetti che non possono considerarsi marginali o di scarsa importanza. Per questo è urgente procedere alla predisposizione delle norme adeguate che, in proposito, il nuovo Codice richiede.

8. Nella sua fedeltà a Dio e all'uomo, la Chiesa agisce come lo scriba divenuto discepolo del Regno dei cieli: "estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche" **14**. In adesione fedele allo Spirito, che la illumina e la sorregge, essa, quale popolo della nuova Alleanza, in tutte le "lingue si esprime e tutte le lingue nell'amore intende e abbraccia" **15**.

Mentre invito tutti voi, operatori della giustizia, a guardare al matrimonio alla luce del progetto di Dio, per promuoverne con i mezzi di cui disponete l'attuazione, vi esorto a perseverare generosamente nel vostro lavoro, convinti di rendere un importante servizio alle famiglie, alla Chiesa, alla stessa società.

Il Papa vi segue con fiducia ed affetto, e con questi sentimenti vi imparte l'Apostolica Benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 1992, in AAS, 85 (1993), pp. 140-143

1. È sempre per me motivo di compiacimento e di gioia questo annuale incontro con voi, illustri Membri del Tribunale della Rota, perché mi offre propizia occasione di esprimere a così importante Istituzione della Chiesa Romana la mia considerazione e la mia riconoscenza, insieme con i miei cordiali auguri all'inizio del nuovo anno giudiziario.

Ringrazio innanzitutto Monsignor Decano per l'indirizzo rivoltomi e sono lieto di confermare le parole con cui egli ha concluso, poiché la sua elevazione all'episcopato ha voluto veramente essere, oltreché un atto di stima e gratitudine nei suoi confronti, un attestato di apprezzamento per il secolare e glorioso Tribunale della Rota Romana.

2. Il rapido cenno testé fatto dallo stesso Monsignor Decano ai rivolgimenti subitanei e quasi inattesi, che si sono succeduti in questi ultimi anni nel mondo intero, ed in particolare nell'Europa in cui viviamo, non può non indurre ad una sosta di riflessione su alcuni aspetti che, in una visione globale dell'odierna vita della Chiesa, direttamente interessano l'attività e il "munus specificum" del Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Indubbiamente la sollecitudine, che è propria del ministero universale del Successore di Pietro, si estende a tutti i problemi ecclesiali che tali contingenze comportano: questa, ad esempio, è stata la ragione che mi ha spinto a convocare, nel passato mese di novembre, la speciale Assemblea del Sinodo dei Vescovi col compito di affrontare i problemi posti alla Chiesa dai cambiamenti avvenuti nel Continente europeo. Né diversamente è stato in altri più o meno recenti incontri con i vescovi di determinate

14 Mt 13, 51.

15 *Ad Gentes*, 4.

regioni. Sempre l'attenzione mia e dei Fratelli nell'episcopato ha voluto essere un puntuale ed approfondito esame delle situazioni attuali, anche e soprattutto nella prospettiva del futuro, alla ricerca di quei rimedi pastorali che, fondati sulla certezza della potenza sanatrice e vivificatrice della Redenzione operata da Cristo Signore, è sembrato offrirsi una risposta idonea ed efficace alle necessità spirituali incalzanti.

3. In tale ricerca, come è nella ininterrotta tradizione della Chiesa e nella incessante opera di questa Sede Apostolica, vengono sempre a confrontarsi, da una parte, le supreme esigenze della legge di Dio, impreteribile ed immutabile, confermata e perfezionata dalla Rivelazione cristiana e, dall'altra, le mutevoli condizioni dell'umanità, le sue particolari necessità, le sue più acute debolezze.

Non si tratta evidentemente di adattare la norma divina o addirittura di piegarla al capriccio dell'uomo, poiché ciò significherebbe la negazione stessa di quella e la degradazione di questo: si tratta piuttosto di comprendere l'uomo d'oggi, di metterlo a giusto confronto con le inderogabili esigenze della legge divina, di indicargli il modo a lui più consentaneo di adeguarvisi. È quanto, ad esempio, sta facendo, al presente, la Chiesa con la partecipazione dell'intera comunità – vescovi, preti, laici, Istituti culturali, teologi – mediante il nuovo Catechismo cattolico, il cui intento è di presentare il volto di Cristo alla intelligenza, al cuore, alle aspettative, alle ansie dell'umanità, in procinto di affacciarsi con trepidazione alla soglia del duemila.

In questo impegnativo ed affascinante sforzo di adeguamento si colloca anche l'ordinamento canonico, facendo esso parte, anzi esprimendo visibilmente per sua stessa natura l'anima interiore di quella società, esterna ad un tempo ma sempre misticamente soprannaturale, che è la Chiesa. Così nel campo del diritto, partendo dalla realtà di oggi e con prospettive di speranza per il futuro, si è andata elaborando la revisione del Codice canonico, che io stesso ho avuto la gioia di promulgare. Tale testo, tuttavia, cesserebbe di essere lo strumento che deve essere nel compito salvifico della Chiesa, se coloro a cui spetta non ne curassero con diligenza l'applicazione. "Canonicae leges – affermavo nella Costituzione promulgativa del Codice – suapte natura observantiam exigunt", per cui "optandum sane est, ut nova canonica legislatio efficax instrumentum evadat, cuius ope Ecclesia valeat se ipsam perficere secundum Concilii Vaticani II spiritum, ac magis magisque parem se praebeat salutifero suo muneri in hoc mundo exsequendo".

4. L'applicazione della legge canonica comporta, però, anzi presuppone la sua corretta interpretazione: e qui si innesta e si colloca la funzione precipua del Dicastero Rotale.

È a tutti noto che l'interpretazione giudiziale – in forza del canone 16 paragrafo 3 – non ha valore di legge e obbliga esclusivamente le persone o concerne le cose per cui la

sentenza è stata pronunciata; ma non per questo l'opera del giudice è meno rilevante o meno essenziale. Se l'attività di giudicare consiste nel far calare la legge nella realtà, e quindi nell'attuare concretamente la volontà della norma astratta – pur limitatamente ai casi portati in giudizio –, non si può negare la delicatezza della funzione intermediatrice che il giudice è chiamato a svolgere fra l'ordinamento e i soggetti ad esso sottoposti. L'astratta maestà della legge – anche di quella canonica – resterebbe un valore avulso dalla realtà concreta in cui esiste ed agisce l'uomo in genere, e il fedele in specie, se la norma stessa non venisse rapportata all'uomo per il quale è stata stabilita.

Già da questo punto di vista più generale ben si comprende l'opera vitale che a voi, Giudici rotali, è riservata. Ma vi è qualcosa di più particolare e specifico che vi riguarda, essendo voi membri di un Tribunale Apostolico, e come tali chiamati a svolgere uno specifico ruolo in quel rapporto, a cui poc'anzi ho accennato, della Chiesa col mondo di oggi.

Ancora e proprio nell'ambito della interpretazione della legge canonica, particolarmente ove si presentano o sembrano esservi "lacunae legis", il nuovo Codice – esplicando nel canone 19 ciò che poteva essere desumibile anche dall'omologo canone 20 del precedente testo legislativo – pone con chiarezza il principio per cui, fra le altre fonti suppletorie, sta la giurisprudenza e prassi della Curia Romana. Se poi restringiamo il significato di tale espressione alle cause di nullità di matrimonio, appare evidente che, sul piano del diritto sostantivo e cioè di merito, per giurisprudenza deve intendersi, nel caso, esclusivamente quella emanante dal Tribunale della Rota Romana. In questo quadro è quindi da intendere anche quanto afferma la Costituzione *Pastor bonus*, ove attribuisce alla stessa Rota compiti tali per cui essa "unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est" **1**.

5. Due esigenze allora si impongono al vostro specifico ufficio: quella di salvaguardare l'immutabilità della legge divina e la stabilità della norma canonica e, insieme, quella di tutelare e difendere la dignità dell'uomo.

È stata appunto la continua attenzione al rispetto e alla tutela delle esigenze dell'uomo di oggi a guidare il Legislatore canonico nella revisione del Codice, modificando istituti non più congruenti con la cultura odierna e introducendone altri che garantiscono diritti imprescindibili e irrinunciabili. Basti qui pensare a tutta la nuova legislazione canonica

1 Art. 126.

circa le persone nella Chiesa ed in particolare circa i “christifideles”; come pure alla riforma del diritto processuale, organizzato in un complesso di norme più snelle e più chiare e soprattutto più attente al doveroso riguardo per la dignità umana.

Del resto, è stata la giurisprudenza di codesto Tribunale che, pur muovendosi entro i confini invalicabili della legge divino-naturale, ha saputo prevenire ed anticipare statuizioni canoniche, in materia ad esempio di diritto matrimoniale, poi definitivamente consacrate nel vigente Codice. Il che non sarebbe stato possibile, se la ricerca, l’attenzione, la sensibilità portate sulla realtà “uomo” non avessero guidato ed illuminato l’opera giurisprudenziale della Rota, con l’ausilio naturalmente e con la reciproca influenza della scienza canonistica ed insieme delle discipline umanistiche fondate in una corretta antropologia filosofica e teologica. In tal modo, anche mediante il vostro specifico lavoro, la Chiesa mostra al mondo, insieme col suo volto di ministra di redenzione, anche quello di maestra di umanità.

Invocando quindi da Dio luce e vigore per ciascuno in così arduo compito, imparto di cuore a voi tutti – Giudici, Officiali ed Avvocati – la Benedizione Apostolica, quale pegno della sua onnisciente e onnipotente assistenza.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 1993, in AAS, 85 (1993), pp. 1256-1260

Monsignor Decano, Reverendissimi Uditori, Officiali ed Avvocati tutti della Rota Romana!

1. A tutti il mio saluto deferente e cordiale. Ringrazio Monsignor Decano per le nobili espressioni che mi ha rivolto a nome del Collegio dei Prelati Uditori e di tutto il Tribunale della Rota Romana e mi felicito con lui per il generoso servizio svolto in tanti anni di dedizione assidua e fedele.

Quanto mai gradito mi è, all’inizio di ogni anno giudiziario, l’incontro con coloro che lodevolmente prestano la loro opera presso questo Tribunale Apostolico. Grande, infatti, come ha sottolineato Monsignor Decano, è il legame tra questa Cattedra di Pietro e il grave ufficio, al medesimo affidato, di giudicare in nome e per l’autorità del Romano Pontefice.

Ben volentieri apro, come già i miei Venerati Predecessori, di questa occasione per proporre, di anno in anno, alla vostra attenzione e, attraverso voi, a tutti coloro che nella Chiesa lavorano nello specifico ambito dell’amministrazione della giustizia, quanto la sollecitudine Apostolica mi suggerisce.

2. Mentre risuonano ancora gli echi del recente incontro di preghiera svoltosi ad Assisi con la partecipazione di numerosi fratelli delle Chiese e Comunità cristiane d'Europa, come pure di altri credenti sinceramente impegnati a servizio della pace, non posso non sottolineare che frutto precipuo anche del vostro lavoro deve essere sempre il rafforzamento e il ristabilimento della pace nella società ecclesiale.

E ciò non solo perché, come insegna il Dottore Angelico sulla scia di S. Agostino, “omnia appetunt pacem”, anzi “necesse est quod omne appetens appetat pacem, inquantum scilicet omne appetens appetit tranquille et sine impedimento pervenire ad id quod appetit, in quo consistit ratio pacis, quam Augustinus definit tranquillitatem ordinis” ¹, ma perché diritto, giustizia e pace si richiamano, si integrano e si completano a vicenda.

Scriveva in proposito l'insigne giurista Francesco Carnelutti: “Diritto e giustizia non sono la medesima cosa. Corre tra loro il rapporto da mezzo a fine; diritto è il mezzo, giustizia il fine... Ma cos'è questo fine? Gli uomini hanno soprattutto bisogno di vivere in pace. La giustizia è la condizione della pace... Gli uomini raggiungono questo stato d'animo quando c'è ordine in loro e intorno a loro. La giustizia è conformità all'ordine dell'universo. Il diritto è giusto quando serve realmente a mettere ordine nella società” ².

3. Bastano queste riflessioni per scongiurare qualsiasi cedimento a inopportune forme di spirito antiggiuridico. Il diritto nella Chiesa, come del resto negli Stati, è garanzia di pace e strumento per la conservazione dell'unità, anche se non in senso immobilistico: l'attività legislativa e l'opera giurisprudenziale servono infatti per assicurare il doveroso aggiornamento e per consentire una risposta unitaria al mutare delle circostanze ed all'evolvere delle situazioni.

Con tale intento – che trascende l'aspetto esterno della Chiesa per raggiungere la dimensione più intima della sua vita soprannaturale – vengono emanate le leggi canoniche: così, in particolare, sono stati promulgati, per la Chiesa latina, il *Codice Piano Benedettino*, nel 1917, e poi quello del 1983, preparato con diuturna e laboriosa opera di studio, a cui han posto mano gli Episcopati del mondo intero, le Università Cattoliche, i Dicasteri della Curia Romana e numerosi maestri del diritto canonico. In tale prospettiva

¹ S. THOMAS, *Summa Theologiae*, II-IIae, q. XXIX art. 2.

² F. CARNELUTTI, *Come nasce il diritto*, 1954, pag. 53.

ho pure avuto la gioia di promulgare da ultimo, nel 1990, il *Codex canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Riuscirebbe vanificata, tuttavia, la suprema finalità di tale sforzo legislativo, non soltanto se i canoni non fossero osservati – “*canonicae leges suapte natura observantiam exigunt*”, ho scritto nella Costituzione promulgativa del Codice latino –, ma anche e con meno gravi conseguenze, se l’interpretazione, e quindi l’applicazione di essi fossero lasciate all’arbitrio dei singoli o di coloro ai quali è affidato il compito di farli osservare.

4. Che talora, per quelle imperfezioni che sono connaturate alle opere umane, il testo della legge possa dare e di fatto dia adito, particolarmente nei primi tempi di vigore di un Codice, a problemi ermeneutici, non è cosa di cui ci si debba meravigliare. Lo stesso Legislatore ha previsto questa eventualità ed ha conseguentemente stabilito precise norme di interpretazione, fino a prospettarsi situazioni configuranti “*Legis lacunas*” **3** e ad indicare gli appropriati criteri per supplirvi.

Al fine di evitare arbitrarie interpretazioni del testo codiciale, seguendo analoghe disposizioni dei miei Predecessori, fin dal 2 gennaio 1984, col *Motu Proprio Recognito Iuris Canonici Codice*, ho istituito la Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice, che poi, con la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, ho trasformato nel Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi, ampliandone la competenza.

È tuttavia indubbio che ben più spesso occorrono situazioni in cui l’interpretazione e l’applicazione della Legge canonica sono affidate a coloro ai quali incombe nella Chiesa la potestà sia esecutiva che giudiziaria. In tale contesto dell’ordinamento ecclesiale si colloca l’ufficio affidato ai Tribunali **4**, e in modo particolare e con finalità specifica alla Rota Romana, in quanto questa “*unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalibus inferioribus auxilio est*” **5**.

5. In proposito, non sembra inopportuno richiamare qui alcuni principi ermeneutici, trascurati i quali, la stessa Legge canonica si dissolve e cessa di essere tale, con pericolosi effetti per la vita della Chiesa, per il bene delle anime, in specie per la intangibilità dei sacramenti da Cristo istituiti.

3 Can. 19.

4 Cfr. can. 16, § 3.

5 Const. Apost. *Pastor Bonus*, art. 126.

Se le leggi ecclesiastiche debbono essere intese, innanzi tutto, “secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam”, ne consegue che sarebbe del tutto arbitrario, anzi apertamente illegittimo e gravemente colposo, attribuire alle parole usate dal Legislatore non il loro “proprio” significato, ma quello suggerito da discipline diverse da quella canonica.

Non si può inoltre ipotizzare nella interpretazione del vigente Codice, una frattura col passato, quasi che nel 1983 vi sia stato un salto in una realtà totalmente nuova. Il Legislatore infatti positivamente riconosce e senza ambiguità afferma la continuità della tradizione canonica, particolarmente ove i suoi canoni fanno riferimento al vecchio diritto **6**.

Certo, non poche novità sono state introdotte nel vigente Codice. Altro, però, è costatare che innovazioni sono state fatte circa non pochi istituti canonici, altro pretendere di attribuire significati inconsueti al linguaggio usato nella formulazione dei canoni. In verità, costante cura dell’interprete e di colui che applica la Legge canonica deve essere di intendere le parole usate dal Legislatore secondo il significato ad esse per lunga tradizione attribuito nell’ordinamento giuridico della Chiesa dalla consolidata dottrina e dalla giurisprudenza. Ciascun termine poi deve essere considerato nel testo e nel contesto della norma, in una visione della legislazione canonica che ne consenta una valutazione unitaria.

6. Da questi principi, consacrati del resto, come si è visto, dalla stessa norma positiva, non deve distogliere, specificamente in materia matrimoniale, l’intento di una non meglio precisata “umanizzazione” della Legge canonica. Con tale argomento, infatti, si intende non di rado avallare una sua eccessiva relativizzazione, quasi si imponessero, per salvaguardare asserite esigenze umane, una interpretazione e una applicazione della stessa che finiscono per snaturarne le caratteristiche.

Il confronto fra la maestà della Legge canonica e coloro ai quali essa è diretta non è certamente da omettere o sottovalutare, come ho ricordato nell’Allocuzione dell’anno scorso: ciò tuttavia comporta l’esigenza di conoscere correttamente la normativa della Chiesa, pur senza dimenticare, alla luce di una corretta antropologia cristiana, la realtà “uomo”, a cui quella è destinata. Piegare la Legge canonica al capriccio o all’inventiva

6 Cfr. can. 6, § 2.

interpretativa, in nome di un “principio umanitario” ambiguo ed indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell’uomo.

7. Così – per proporre qualche esempio – sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell’asserito simulante in un “actus positivus voluntatis” ⁷; o se il cosiddetto “error iuris” circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l’atto di volontà, determinando così la nullità del consenso ⁸.

Ma anche in materia dell’“error facti”, specificatamente ove si tratta di “error in persona” ⁹, ai termini usati dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo alla tradizione canonistica; come pure l’“error in qualitate personae” soltanto allora può inficiare il consenso quando una qualità, né frivola né banale, “directe et principaliter intendatur” ¹⁰, cioè, come efficacemente ha affermato la giurisprudenza rotale, “quando qualitas prae persona intendatur”.

Ecco quanto volevo oggi richiamare alla vostra attenzione, carissimi Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana, nella certezza della costante fedeltà di codesto Tribunale alle esigenze di serietà e di approfondimento autentico della Legge canonica, nello specifico ambito ad esso proprio.

Nel porgervi il mio cordiale augurio di un sereno e proficuo lavoro, imparto a tutti voi, quale segno di sincera stima ed auspicio della costante assistenza divina, la propiziatrice Benedizione Apostolica.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 947-952

1. Le sono vivamente grato, Monsignor Decano, per i nobili sentimenti espressi a nome di tutti i presenti. Saluto cordialmente, insieme con Lei, il Collegio dei Prelati Uditori, gli Officiali e quanti prestano la loro opera nel Tribunale della Rota Romana, come pure i componenti dello Studio Rotale e gli Avvocati Rotali. A tutti vadano i miei più fervidi voti di ogni bene nel Signore!

⁷ Cfr. can. 1101, § 2.

⁸ Cf. can. 1099.

⁹ Cfr. can. 1097, § 1.

¹⁰ Cfr. can. 1097, § 2.

Un particolare augurio di sereno e proficuo lavoro desidero, poi, rivolgere personalmente a Lei, Monsignor Decano, che ha da poco assunto l'onore e l'onere della direzione del Tribunale, succedendo a Mons. Ernesto Fiore, che ricordo con affetto. La Madre del Buon Consiglio, Sede della Sapienza, L'assista ogni giorno nell'adempimento del suo importante servizio ecclesiale.

2. Ho ascoltato con vivo interesse le profonde riflessioni da Lei svolte sulle radici umane ed evangeliche che alimentano l'attività del Tribunale e ne sorreggono l'impegno a servizio della giustizia. Vari sarebbero i temi meritevoli di essere ripresi e sviluppati. Ma lo specifico riferimento che Ella ha fatto alla recente Enciclica *Veritatis splendor* mi induce a trattenermi stamane con voi sul suggestivo rapporto che intercorre tra lo splendore della verità e quello della giustizia. Come partecipazione alla verità, anche la giustizia possiede un suo splendore, capace di evocare nel soggetto una risposta libera, non puramente esterna, ma nascente dall'intimo della coscienza.

Già il mio grande Predecessore Pio XII, rivolgendosi alla Rota, autorevolmente ammoniva: "Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità" ¹. Giustizia di Dio e legge di Dio sono il riflesso della vita divina. Ma anche la giustizia umana deve sforzarsi di riflettere la verità, partecipando del suo splendore. "Quandoque iustitia veritas vocatur", ricorda san Tommaso ², vedendo il motivo di ciò nell'esigenza che la giustizia pone di essere attuata secondo la retta ragione, cioè secondo verità. È legittimo, pertanto, parlare dello "splendor iustitiae" ed anche dello "splendor legis": compito di ogni ordinamento giuridico, infatti, è il servizio della verità, "unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale" ³. È doveroso, quindi, che le leggi umane aspirino a rispecchiare in sé lo splendore della verità. Ovviamente, ciò vale anche della applicazione concreta di esse, che è pure affidata ad operatori umani.

L'amore per la verità non può non tradursi in amore per la giustizia e nel conseguente impegno di stabilire la verità nelle relazioni all'interno della società umana; né può mancare, da parte dei sudditi, l'amore per la legge e per il sistema giudiziario, che rappresentano lo sforzo umano per offrire norme concrete nella risoluzione dei casi pratici.

¹ AAS 34 (1942) 342.

² II-II, q. 58, art. 4 ad 1.

³ *Allocuzione alla Rota: AAS 82 (1990) 875.*

3. È necessario, per questo, che quanti, nella Chiesa, amministrano la giustizia giungano, grazie all'assiduo colloquio con Dio nella preghiera, ad intravederne la bellezza. Ciò li disporrà, tra l'altro, ad apprezzare la ricchezza di verità del nuovo Codice di Diritto Canonico, riconoscendone la fonte ispiratrice nel Concilio Vaticano II, le cui direttive altro scopo non hanno se non quello di promuovere la vitale comunione di ciascun fedele con Cristo e con i fratelli.

La legge ecclesiastica si preoccupa di proteggere i diritti di ciascuno nel contesto dei doveri di tutti verso il bene comune. Osserva, al riguardo, il Catechismo della Chiesa Cattolica: "...la giustizia verso gli uomini dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l'armonia che promuove l'equità nei confronti delle persone e del bene comune" 4.

Quando i Pastori e i Ministri della giustizia incoraggiano i fedeli, non soltanto ad esercitare i diritti ecclesiali, ma a prendere anche coscienza dei propri doveri per adempierli fedelmente, proprio a questo vogliamo indurli: a fare esperienza personale ed immediata dello "splendor legis". Infatti il fedele che "riconosce, sotto l'impulso dello Spirito, la necessità di una profonda conversione ecclesiologicala, trasformerà l'affermazione e l'esercizio dei suoi diritti in assunzione dei doveri di unità e di solidarietà per l'attuazione dei valori superiori del bene comune" 5.

Per contro, la strumentalizzazione della giustizia al servizio di interessi individuali o di forme pastorali, sincere forse, ma non basate sulla verità, avrà come conseguenza il crearsi di situazioni sociali ed ecclesiali di sfiducia e di sospetto, in cui i fedeli saranno esposti alla tentazione di vedere soltanto una lotta di interessi rivali, e non uno sforzo comune per vivere secondo diritto e giustizia.

4. Tutta l'attività del Giudice ecclesiastico, come ebbe ad esprimersi il mio venerato predecessore Giovanni XXIII, consiste nell'esercizio del "ministerium veritatis" 6. In questa prospettiva è facile capire come il Giudice non possa fare a meno di invocare il "lumen Domini" per poter distinguere la verità in ogni singolo caso. A loro volta, però, le parti interessate non dovrebbero mancare di chiedere per sé nella preghiera la disposizione di accettazione radicale della decisione definitiva, pur dopo aver esaurito

4 N. 1807.

5 *Allocuzione alla Rota: AAS 71 (1979) 425s.*

6 *Ibid.: AAS 53 (1961) 819.*

ogni mezzo legittimo per contestare ciò che in coscienza ritengono non corrispondente alla verità o alla giustizia del caso.

Se gli amministratori della legge si sforzeranno di osservare un atteggiamento di piena disponibilità alle esigenze della verità, nel rigoroso rispetto delle norme procedurali, i fedeli potranno conservare la certezza che la società ecclesiale sviluppa la sua vita sotto il regime della legge; che i diritti ecclesiali sono protetti dalla legge; che la legge, in ultima analisi, è occasione di una risposta amorosa alla volontà di Dio.

5. La verità tuttavia non è sempre facile: la sua affermazione risulta a volte assai esigente. Ciò non toglie che essa debba essere sempre rispettata nella comunicazione e nelle relazioni fra gli uomini. Altrettanto vale per la giustizia e per la legge: anch'esse non sempre si presentano facili. Il compito del legislatore – universale o locale – non è agevole. Dovendo la legge riguardare il bene comune – “omnis lex ad bonum commune ordinatur” ⁷ – è ben comprensibile che il legislatore chieda, se necessario, sacrifici anche gravosi ai singoli. Questi, per parte loro, vi corrisponderanno con l'adesione libera e generosa di chi sa riconoscere, accanto ai propri, anche i diritti degli altri. Ne seguirà una risposta forte, sostenuta da spirito di sincera apertura alle esigenze del bene comune, nella consapevolezza dei vantaggi che da esso derivano, in definitiva, al singolo stesso.

È a voi ben nota la tentazione di ridurre, in nome di una concezione non retta della compassione e della misericordia, le esigenze pesanti poste dall'osservanza della legge. Al riguardo occorre ribadire che, se si tratta di una violazione che tocca soltanto la persona, è sufficiente rifarsi all'ingiunzione: “Va' e d'ora in poi non peccare più” ⁸. Ma se entrano in gioco i diritti altrui, la misericordia non può essere data o accolta senza far fronte agli obblighi che corrispondono a questi diritti.

Doverosa è pure la messa in guardia nei confronti della tentazione di strumentalizzare le prove e le norme processuali, per raggiungere un fine “pratico” che forse viene considerato “pastorale”, con detrimento però della verità e della giustizia. Rivolgendomi a voi alcuni anni addietro, facevo riferimento ad una “distorsione” nella visione della pastoraltà del diritto ecclesiale: essa “consiste nell'attribuire portata ed intenti pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e di umanità che sono immediatamente collegabili con l'*aequitas canonica*; ritenere cioè che solo le eccezioni alle leggi,

⁷ I-II, q. 90, art. 2.

⁸ Gv 8, 11.

l'eventuale non ricorso ai processi ed alle sanzioni canoniche, lo snellimento delle formalità giuridiche abbiano vera rilevanza pastorale". Ma ammonivo che, in tal modo, facilmente si dimentica che "anche la giustizia e lo stretto diritto – e di conseguenza le norme generali, i processi, le sanzioni e le altre manifestazioni tipiche della giuridicità, qualora si rendano necessarie – sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali" ⁹. È pur vero che non sempre è facile risolvere il caso pratico secondo giustizia. Ma la carità o la misericordia – ricordavo nella stessa occasione – "non possono prescindere dalle esigenze della verità. Un matrimonio valido, anche se segnato da gravi difficoltà, non potrebbe essere considerato invalido, se non facendo violenza alla verità e minando, in tal modo, l'unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita pastorale, coniugale e sociale" ¹⁰. Sono principi, questi, che sento il dovere di ribadire con particolare fermezza nell'Anno della Famiglia, mentre ci s'avvede con sempre maggior chiarezza dei rischi a cui una malintesa "comprensione" espone l'istituto familiare.

6. Un giusto atteggiamento verso la legge, infine, tiene conto anche della sua funzione di strumento a servizio del buon funzionamento della società umana e, per quella ecclesiale, dell'affermazione in essa della "communio".

Per alimentare l'autentica "communio", quale il Concilio Vaticano II la descrive, è assolutamente necessario fomentare un retto senso della giustizia e delle sue ragionevoli esigenze.

Proprio per questo, preoccupazione del legislatore e degli amministratori della legge sarà, rispettivamente, di creare ed applicare norme basate sulla verità di ciò che è doveroso nelle relazioni sociali e personali. L'autorità legittima dovrà poi impegnarsi e promuovere la retta formazione della coscienza personale ¹¹, perché, se ben formata, la coscienza aderisce naturalmente alla verità ed avverte in se stessa un principio di obbedienza che la spinge ad adeguarsi alla direttiva della legge ¹².

⁹ *Allocuzione alla Rota: AAS 82 (1990) 873.*

¹⁰ *Ibid.*, 875.

¹¹ *Veritatis splendor*, n. 75.

¹² Cf. *ibid.* n. 60; *Dominum et vivificantem*, n. 43.

7. In tal modo, sia nell'ambito individuale come in quello sociale e specificamente ecclesiale, verità e giustizia potranno sprigionare il loro splendore: di esso ha oggi bisogno come non mai l'umanità intera per trovare la retta via e la sua meta finale in Dio.

Quale importanza ha dunque il vostro lavoro, illustri Prelati Uditori e cari componenti della Rota Romana. Confido che le considerazioni ora svolte vi siano di stimolo e di sostegno nello svolgimento della vostra attività, per la quale vi esprimo il mio augurio più cordiale ed insieme l'assicurazione di uno speciale ricordo nella preghiera.

A conferma di questi sentimenti volentieri vi imparto la mia Benedizione, con la quale intendo abbracciare anche tutti coloro che nella Chiesa attendono al delicato compito dell'amministrazione della giustizia.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 10 febbraio 1995, in AAS, 87 (1995), pp. 1013-1019

1. Le sono vivamente grato, Monsignor Decano, per le espressioni con cui si è fatto interprete dei sentimenti augurali del Collegio dei Prelati Uditori e degli Officiali del Tribunale della Rota Romana, come pure dei componenti dello Studio Rotale ed agli Avvocati Rotali. Tutti saluto con affetto.

Sono sempre molto lieto di accogliervi in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario, che mi offre la gradita opportunità, anzitutto, di incontrarvi e di manifestarvi il mio riconoscente apprezzamento e, poi, di incoraggiarvi nel vostro peculiare servizio ecclesiale.

Le riflessioni che Ella ha svolto nel suo indirizzo, Mons. Decano mi suggeriscono di soffermarmi, quasi a continuazione di quanto ebbi a dire lo scorso anno, su due argomenti fra loro in qualche modo complementari. Alludo all'urgente necessità, da una parte, di collocare la persona umana al centro del vostro ufficio, più propriamente del vostro "ministerium iustitiae"; e dall'altra, al dovere di tener conto delle esigenze derivanti da una visione unitaria che abbracci insieme giustizia e coscienza individuale.

2. Non vi è dubbio che l'uomo, creato a immagine di Dio, redento dal sacrificio di Cristo e a Lui fatto fratello, sia l'unico destinatario di tutta l'opera evangelizzatrice della Chiesa e quindi anche dello stesso ordinamento canonico. A ragione quindi il Concilio Vaticano II, ribadendo l'altissima vocazione dell'uomo, non ha esitato a riconoscere il "divinum quoddam semen in eo insertum" ¹. "L'immagine divina – ci ricorda anche il Catechismo

¹ *Gaudium et spes*, 3.

della Chiesa Cattolica – è presente in ogni uomo. Risplende nella comunione delle persone, a somiglianza dell'unione delle persone divine tra loro” 2, così che – per riprendere l'insegnamento conciliare – “omnia quae in terra sunt ad hominem, tamquam ad centrum suum et culmen, ordinanda sunt” 3.

“Quid est autem homo?”, si domanda immediatamente il Concilio. La questione non è oziosa. Sulla natura dell'essere umano vi sono infatti opinioni tra loro divergenti. Consapevole di ciò, il Concilio si è impegnato ad offrire una risposta nella quale “vera hominis condicio delineetur, explanentur eius infirmitates, simulque eius dignitas et vocatio recte agnoscere possint” 4.

3. Non è quindi sufficiente richiamarsi alla persona umana e alla sua dignità, senza essersi prima sforzati di elaborare un'adeguata visione antropologica, che, partendo da acquisizioni scientifiche certe, resti ancorata ai principi basilari della filosofia perenne e si lasci insieme illuminare dalla vivissima luce della Rivelazione cristiana. Ecco perché, in un precedente incontro con codesto Tribunale, ebbi a riferirmi ad “una visione veramente integrale della persona” e ad ammonire contro certe correnti della psicologia contemporanea, le quali “oltrepassando la propria specifica competenza, s'inoltrano in tale territorio e in esso si muovono sotto la spinta di presupposti antropologici non conciliabili con l'antropologia cristiana” 5. Tali presupposti, infatti, presentano un'immagine della natura e della esistenza umana “chiusa ai valori e significati che trascendono il dato immanente e che permettono all'uomo di orientarsi verso l'amore di Dio e del prossimo come sua ultima vocazione” 6.

4. Non è inutile, pertanto, richiamare ancora una volta l'attenzione dei Tribunali ecclesiastici sulle inammissibili conseguenze che da erronee impostazioni dottrinali si riverberano negativamente sull'amministrazione della giustizia ed in modo particolare, ancor più gravemente, sulla trattazione delle cause di nullità del matrimonio. Già da molti anni del resto, la specifica normativa canonica, disponendo in fatto di consultazione di medici specialisti ed esperti nella scienza e pratica psichiatrica, aveva espressamente

2 N. 1702; cf nn. 27, 1701, 1703.

3 *Gaudium et spes*, 12.

4 *Ibid.*, 12.

5 *Discorso ai Membri della Rota Romana*, n. 2: AAS 79 (1987), p. 1454.

6 *Ibid.*, n. 4: AAS 79 (1987), p. 1455.

ammonito: “cauto tamen ut excludantur qui sanam (catholicam) doctrinam hac in re non profiteantur” 7.

Soltanto un’antropologia cristiana, arricchita dal contributo dei dati raggiunti con certezza dalla scienza anche in tempo recente nel campo psicologico e psichiatrico, può offrire una visione completa, e perciò realistica, dell’uomo. Ignorare che egli “ha una natura ferita, incline al male – ammonisce il Catechismo della Chiesa Cattolica – è causa di gravi errori nel campo dell’educazione, della politica, dell’azione sociale e dei costumi” 8. Ugualmente fuorviante sarebbe dimenticare che l’uomo è stato gratuitamente redento dal sacrificio di Cristo e reso capace, anche in mezzo a condizionamenti del mondo esterno e di quello a lui interiore, di operare il bene e di assumere impegni per l’intera sua esistenza.

5. Tutto questo non può condurre che ad una sempre maggiore considerazione della altissima nobiltà dell’uomo, dei suoi diritti intangibili del rispetto a lui dovuto, anche quando i suoi atti e il suo comportamento diventano oggetto di esame giudiziale da parte della legittima autorità in genere e di quella ecclesiale in specie.

È ben noto l’apporto che, soprattutto negli ultimi decenni, l’elaborazione giurisprudenziale della Rota Romana ha offerto ad una conoscenza sempre più adeguata di quell’*interior homo* da cui nascono, come dal proprio centro propulsore, gli atti consapevoli e liberi. In ciò è del tutto lodevole il ricorso fatto alle discipline umanistiche in senso lato, e a quelle medico-biologiche od anche psichiatriche-psicologiche in senso stretto. Ma una psicologia puramente sperimentale, non coadiuvata dalla metafisica né illuminata dalla dottrina morale cristiana, porterebbe ad una concezione riduttiva dell’uomo che finirebbe per esporlo a trattamenti decisamente degradanti.

In realtà l’uomo, aiutato e corroborato dalla grazia soprannaturale, è capace di superare se stesso: pertanto certe esigenze del Vangelo, che in una visione delle cose puramente terrena e temporale potrebbero apparire troppo dure, non soltanto sono possibili, ma riescono apportatrici di benefici essenziali per la crescita dell’uomo stesso in Cristo.

6. Verso quest’uomo occorre tenere un atteggiamento di riverente considerazione anche nella conduzione dei processi. A tal fine questa Sede Apostolica non ha mancato di

7 Instr. *Provida Mater Ecclesia*, art. 151: AAS 28 (1936), p. 343.

8 N. 407; cf nn. 410 ss.

dare, secondo le circostanze e i tempi, opportune direttive. Così è avvenuto, ad esempio, quando si è trattato di dover ricorrere ad indagini peritali, che avrebbero potuto in qualche modo ledere il senso di una comprensibile e necessaria riservatezza **9**.

Parimenti, quando le condizioni psichiche di una parte non garantiscono una consapevole e valida partecipazione al giudizio, la legge canonica vi provvede con l'istituto della rappresentanza tutoria o di curatela **10**.

Altrettanto risulta da tutta la normativa in fatto di difesa. Di questa si garantisce in primo luogo l'effettiva presenza sia con la scelta privata che con l'assegnazione d'ufficio di competenti patroni **11**; se ne tutela poi il libero esercizio giungendo fino a prevedere la possibile nullità di decisioni giudiziarie nelle quali tale libertà risultasse lesa **12**. Tutto ciò sta a dimostrare la concreta considerazione della dignità dell'uomo, da cui è ispirata la disciplina canonica.

7. A questo proposito, desidero richiamare la vostra attenzione su un punto di natura processuale: esso riguarda la disciplina vigente circa i criteri di valutazione delle affermazioni fatte in giudizio dalle parti **13**.

È indubitato che le supreme istanze di una vera giustizia, quali sono la certezza del diritto e l'acquisizione della verità, devono trovare il loro corrispettivo in norme procedurali, che mettano al riparo da arbitri e leggerezze inammissibili in ogni ordinamento giuridico, ed ancora meno in quello canonico. Il fatto tuttavia che la legislazione ecclesiale riponga proprio nella coscienza del giudice, e cioè nel suo libero convincimento, pur dedotto dagli atti e dalle prove **14**, il criterio ultimo e il momento conclusivo del giudizio stesso prova come un inutile ed ingiustificato formalismo non debba mai sovrapporsi fino a soffocare i chiari dettami del diritto naturale.

8. Questo ci porta ad affrontare in modo diretto l'altro argomento, al quale facevo riferimento all'inizio: il rapporto fra una vera giustizia e la coscienza individuale.

9 Cf Resp. S. Officii diei 2 augusti 1929: AAS 21 (1929), p. 490; Art. 150 cit. Instr. S.C. Sacram.: AAS 28 (1936), p. 343; Decretum S. Officii diei 12 iunii 1942: AAS 34 (1942), p. 200; Allocutio Pii PP. XII diei 8 octobris 1953: AAS 45 (1953), pp. 673-679.

10 Cf cann. 1478-1479 *CIC*; cann. 1136-1137 *CCEO*.

11 Cf can. 1481 *CIC*; can. 1139 *CCEO*.

12 Can. 1620, n. 7 *CIC*; can. 1303, n. 7 *CCEO*.

13 Cann. 1536-1538, 1679 *CIC*; cann. 1217-1219, 1365 *CCEO*.

Scrivevo già nell'Enciclica *Veritatis splendor*: "Il modo secondo cui si concepisce il rapporto tra la libertà e la legge si collega intimamente con l'interpretazione che viene riservata alla coscienza morale" **15**.

Se ciò è vero nell'ambito del cosiddetto "foro interno", non vi è dubbio però che una correlazione fra la legge canonica e la coscienza del soggetto si pone anche nell'ambito del "foro esterno": qui il rapporto si instaura fra il giudizio di chi autenticamente e legittimamente interpreta la legge, sia pure nel caso singolo e concreto, e la coscienza di chi all'autorità canonica ha fatto appello: fra il giudice ecclesiastico quindi e le parti in causa del processo canonico.

A tale riguardo scrivevo nella Lettera Enciclica *Dominum et vivificantem*: "La coscienza non è una fonte autonoma ed esclusiva per decidere ciò che è buono e ciò che è cattivo; invece, in essa è inscritto profondamente un principio di obbedienza nei riguardi della norma oggettiva, che fonda e condiziona la corrispondenza delle sue decisioni con i comandi e i divieti che sono alla base del comportamento umano" **16**. E nell'enciclica *Veritatis splendor* ho aggiunto: "L'autorità della Chiesa, che si pronuncia sulle questioni morali, non intacca in nessun modo la libertà di coscienza dei cristiani... anche perché il Magistero non porta alla coscienza cristiana verità ad essa estranee, bensì manifesta le verità che dovrebbe già possedere sviluppandole a partire dall'atto originario della fede. La Chiesa si pone solo e sempre al servizio della coscienza, aiutandola a non essere portata qua e là da qualsiasi vento di dottrina secondo l'inganno degli uomini **17**, a non sviarsi dalla verità circa il bene dell'uomo, ma, specialmente nelle questioni più difficili, a raggiungere con sicurezza la verità e a rimanere in essa" **18**.

Un atto aberrante dalla norma o dalla legge oggettiva è, dunque, moralmente riprovevole e come tale deve essere considerato: se è vero che l'uomo deve agire in conformità con il giudizio della propria coscienza, è altrettanto vero che il giudizio della coscienza non può pretendere di stabilire la legge; può soltanto riconoscerla e farla propria.

14 Can. 1608 § 3 *CIC*; can. 1291 § 3 *CCEO*.

15 N. 54.

16 N. 43.

17 Cf *Ef.* 4, 14.

18 N. 64.

9. Pur nella distinzione tra la funzione magisteriale e quella giurisdizionale, è indubbio che nella società ecclesiale anche la potestà giudiziaria emana dalla più generale “potestas regiminis”, “quae quidem ex divina institutione est in Ecclesia” **19**, tripartita appunto “in legislativam, exsecutivam et iudicalem” **20**. Ove pertanto sorgano dubbi sulla conformità di un atto (per esempio, nel caso specifico di un matrimonio) con la norma oggettiva, e conseguentemente venga posta in questione la legittimità od anche la stessa validità di tale atto, il riferimento deve essere fatto al giudizio correttamente emanato dalla legittima autorità **21**, e non invece ad un preteso giudizio privato, tanto meno ad un convincimento arbitrario del singolo. È principio, questo, tutelato anche formalmente dalla legge canonica, che stabilisce: “Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit” **22**.

Si situerebbe quindi fuori, ed anzi in posizione antitetica con l'autentico magistero ecclesiastico e con lo stesso ordinamento canonico – elemento unificante ed in qualche modo insostituibile per l'unità della Chiesa – chi pretendesse di infrangere le disposizioni legislative concernenti la dichiarazione di nullità di matrimonio. Tale principio vale per quanto riguarda non soltanto il diritto sostanziale, ma anche la legislazione di natura processuale. Di questo occorre tener conto nell'azione concreta, avendo cura di evitare risposte e soluzioni quasi “in foro interno” a situazioni forse difficili, ma che non possono essere affrontate e risolte se non nel rispetto delle vigenti norme canoniche. Di questo soprattutto devono tener conto quei Pastori che fossero eventualmente tentati di distanziarsi nella sostanza dalle procedure stabilite e confermate nel Codice. A tutti deve essere ricordato il principio per cui, pur essendo concessa al Vescovo diocesano la facoltà di dispensare a determinate condizioni da leggi disciplinari, non gli è consentito però di dispensare “in legibus processualibus” **23**.

10. Ecco i punti dottrinali che mi premeva oggi richiamare. Operando nell'ambito giuridico così delineato, i giudici dei Tribunali ecclesiastici, ed in primo luogo voi, Prelati Uditori di questo foro apostolico, non mancherete di recare grande vantaggio al Popolo

19 Can. 129 § 1.

20 Can. 135 § 1.

21 Cf can. 135 § 3.

22 Can. 1085 § 2.

23 Can. 87 § 1.

di Dio. Vi esorto a cercare di svolgere sempre il vostro lavoro con quella adeguata conoscenza dell'uomo e con quell'atteggiamento di doveroso rispetto della sua dignità su cui vi ho oggi intrattenuto. Confidando nel vostro sincero sentimento di disponibilità alle indicazioni del Magistero e persuaso del grande senso di responsabilità col quale esercitate l'altissima funzione a voi affidata per il bene della società ecclesiale ed umana, vi porgo il mio augurio affettuoso e di cuore vi imparto l'Apostolica Benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 1996, in AAS, 88 (1996), pp. 773-777

1. La ringrazio di cuore, Monsignor Decano, per le significative parole con le quali ha voluto interpretare i sentimenti di tutti i presenti. Insieme con Lei, saluto con affetto i Prelati Uditori, i Promotori di giustizia, i Difensori del vincolo, gli Officiali della Cancelleria, gli Avvocati Rotali e gli Alunni dello Studio Rotale. All'inizio del nuovo Anno Giudiziario rivolgo a tutti il mio fervido augurio di pace e di proficua attività nell'impegnativo campo dell'approfondimento e della concreta applicazione del diritto.

È per me sempre una grande gioia accogliervi in occasione di questo nostro tradizionale incontro, nel quale ho la possibilità di esprimervi la mia viva riconoscenza ed il mio apprezzamento per la fedeltà e l'impegno coi quali svolgete il vostro peculiare servizio ecclesiale.

Nel suo indirizzo Monsignor Decano ha sottolineato i problemi che, nell'esercizio della potestà giudiziaria, si impongono all'intelligenza, alla coscienza e al cuore dei Giudici Prelati Uditori. Sono problemi che trovano in me piena comprensione. Su di essi vorrei, anzi, soffermarmi per qualche considerazione.

Prenderò rinvio da alcuni concetti fondamentali circa la vera e genuina natura dei processi di nullità di matrimonio, per poi parlare del compito, proprio del Giudice canonico, di attendere alla peculiarità di ogni singolo caso, nel contesto della specifica cultura in cui esso s'inquadra.

2. L'autentica natura dei processi di nullità di matrimonio è desumibile, oltre che dal loro oggetto proprio, dalla stessa loro collocazione all'interno della normativa canonica che regola l'instaurarsi, lo svolgersi e il definirsi del processo.

Così il Legislatore, mentre da una parte ha stabilito alcune norme specifiche per le cause di nullità di matrimonio ¹, dall'altra ha disposto che, per il resto, in esse debbano

¹ Cf can. 1671 ss. C.I.C.; can. 1357 ss. C.C.E.O.

applicarsi i canoni “de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario” **2**. Nello stesso tempo, ha espressamente ricordato che si tratta di cause attinenti allo stato delle persone, cioè alla loro posizione in rapporto all’ordinamento canonico **3** e al bene pubblico della Chiesa **4**.

Non sarebbe possibile, senza queste premesse, intendere varie prescrizioni di entrambi i Codici, sia latino che orientale, in cui appare prevalente l’attività del pubblico potere. Si pensi, ad esempio, al ruolo che svolge il Giudice nel guidare la fase istruttoria del processo, supplendo anche alla negligenza delle stesse parti; oppure all’indispensabile presenza del difensore del vincolo, in quanto tutore del sacramento e della validità del matrimonio; oppure, ancora, all’iniziativa esercitata dal promotore di giustizia nel farsi parte attrice in determinati casi.

Nello stesso tempo, tuttavia, l’attuale legislazione della Chiesa mostra viva sensibilità per l’esigenza che lo stato delle persone, se messo in discussione, non resti troppo a lungo soggetto a dubbio. Da ciò deriva la possibilità di adire diversi tribunali in ordine ad una maggiore facilità istruttoria **5**; così pure, in grado di appello, l’attribuzione di competenza su nuovi capi di nullità da giudicare “tamquam in prima instantia” **6**; od anche il processo abbreviato di appello, dopo una sentenza che dichiara la nullità, eliminate tutte le formalità processuali e con decisione data con semplice decreto di ratifica **7**.

3. Ma su tutto sovrasta la natura pubblicistica del processo di nullità di matrimonio ed insieme la specificità giuridica di accertamento di uno stato, che è la costatazione processuale di una realtà oggettiva, dell’esistenza cioè di un vincolo valido oppure nullo. Questa qualificazione non può essere oscurata, nella procedura effettiva, dall’essere il processo di nullità inserito nel più ampio quadro processuale contenzioso. Occorre, inoltre, ricordare che i coniugi, ai quali peraltro compete il diritto di accusare la nullità del proprio matrimonio, non hanno però né il diritto alla nullità né il diritto alla validità di esso. Non si tratta, in realtà, di promuovere un processo che si risolva definitivamente in

2 Can. 1691 C.I.C.; can. 1376 C.C.E.O.

3 Cf can. 1691 C.I.C.

4 Cf can. 1691 C.I.C.; can. 1376 C.C.E.O.

5 Cf can. 1673 C.I.C.; can. 1359 C.C.E.O.

6 Cf can. 1683 C.I.C.; can. 1369 C.C.E.O.

7 Cf can. 1682 C.I.C.; can. 1368 C.C.E.O.

sentenza costitutiva, ma piuttosto della facoltà giuridica di proporre alla competente autorità della Chiesa la questione circa la nullità del proprio matrimonio, sollecitandone una decisione in merito.

Ciò non toglie che ai coniugi medesimi, trattandosi di questione attinente alla definizione del proprio stato personale, siano riconosciuti e concessi gli essenziali diritti processuali: essere ascoltati in giudizio, addurre prove documentali, peritali e testimoniali, conoscere tutti gli atti istruttori, presentare le rispettive “difese”.

4. Mai, tuttavia, dovrà dimenticarsi che si tratta di un bene indisponibile e che finalità suprema è l'accertamento di una verità oggettiva, che tocca anche il bene pubblico. In questa prospettiva, atti processuali quali la proposizione di certe “questioni incidentali”, o comportamenti moratori, estranei, ininfluenti o che addirittura impediscono il raggiungimento di detto fine, non possono essere ammessi nel giudizio canonico.

Pretestuoso, quindi, appare, in questo quadro generale, il ricorso a querele fondate su presunte lesioni del diritto di difesa, come pure la pretesa di applicare al giudizio di nullità di matrimonio norme di procedura, vevoli in processi di altra natura, ma del tutto incongruenti con cause le quali non passano mai in cosa giudicata.

Sono principi, questi, che occorre elaborare e tradurre in chiara prassi giudiziaria, soprattutto ad opera della giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana, così che non sia fatta violenza alla legge universale e particolare, né ai diritti delle parti legittimamente ammesse in giudizio, sollecitando anche correttivi dal legislatore ovvero una normativa di attuazione specifica del Codice, così come già è avvenuto nel passato **8**.

5. Confido che queste riflessioni valgano a rimuovere ostacoli che si potrebbero frapporre alla sollecita definizione delle cause. Ma, per un congruo giudizio su di esse, non meno rilevanti ritengo alcuni richiami circa la necessità di valutare e deliberare su ogni singolo caso, tenendo conto della individualità del soggetto e insieme della peculiarità della cultura in cui esso è cresciuto ed opera.

Già all'inizio del mio Pontificato, volendo enucleare la verità sulla dignità umana, sottolineavo che l'uomo è un essere uno, unico e irripetibile **9**. Tale irripetibilità riguarda l'individuo umano, non astrattamente inteso, ma immerso nella realtà storica, etnica, sociale e soprattutto culturale, che lo caratterizza nella sua singolarità. Va, comunque,

8 Cf *Instructio S. Congregationis de disciplina Sacramentorum Provida Mater Ecclesia*, 15 augusti 1936.

9 Cf AAS 71, 1979, 66.

riaffermato il principio fondamentale e irrinunciabile della intangibilità della legge divina sia naturale sia positiva, autenticamente formulata nella normativa canonica sulle specifiche materie.

Non si tratterà mai, quindi, di piegare la norma oggettiva al beneplacito dei soggetti privati, né tanto meno di dare ad essa un significato ed un'applicazione arbitrari. Parimenti deve essere tenuto costantemente presente che i singoli istituti giuridici definiti dalla legge canonica – penso in modo particolare, al matrimonio, alla sua natura, alle sue proprietà, ai suoi fini connaturali – hanno e debbono sempre ed in ogni caso conservare la propria valenza ed il proprio contenuto essenziale.

6. Ma poiché la legge astratta trova la sua attuazione calandosi in singole fattispecie concrete, compito di grande responsabilità è quello di valutare nei loro vari aspetti i casi specifici per stabilire se e in qual modo essi rientrino nella previsione normativa. È appunto in questa fase che esplica il suo ruolo più proprio la prudenza del Giudice; qui egli veramente “dicit ius”, realizzando la legge e la sua finalità, al di fuori di categorie mentali preconcepite, valevoli forse in una determinata cultura ed in un particolare periodo storico, ma certamente non aprioristicamente applicabili sempre e dovunque e per ogni singolo caso.

Del resto, la stessa giurisprudenza di codesto Tribunale della Rota Romana, tradotta poi e quasi consacrata in non pochi canoni della vigente legislazione codiciale, non avrebbe potuto esplicarsi, perfezionarsi ed affinarsi, se non avesse coraggiosamente, seppur prudentemente, posto attenzione ad una più articolata antropologia, ossia ad una concezione dell'uomo derivante dal progredire delle scienze umanistiche, illuminate da una visione filosofica e teologica chiara ed autenticamente fondata.

7. Così la vostra delicatissima funzione giudiziaria si situa e, in qualche modo, si incanala nello sforzo secolare con cui la Chiesa, incontrandosi con le culture di ogni tempo e luogo, ha assunto quanto ha trovato di essenzialmente valido e congruente con le immutabili esigenze della dignità dell'uomo, fatto a immagine di Dio.

Se queste riflessioni hanno valore per tutti i Giudici dei Tribunali che operano nella Chiesa, tanto maggiormente esse sembrano adattarsi a voi, Prelati Uditori di un Tribunale al quale, per definizione e per primaria competenza, sono devoluti in appello i processi da tutti i Continenti della terra. Non, quindi, per una questione di pura immagine, ma per coerenza con il compito che vi è affidato, il primo articolo delle Norme della Rota Romana prevede che il Collegio dei Giudici sia costituito da Prelati Uditori “e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti”. Tribunale internazionale, quindi, è il vostro che

raccoglie in sé gli apporti delle più diverse culture e li armonizza nella superiore luce della verità rivelata.

8. Sono certo che queste riflessioni troveranno piena adesione nel vostro animo di Giudici prudenti ed illuminati, come pure in quello di quanti collaborano con l'attività giudiziaria della Rota: Promotori di giustizia, Difensori del vincolo, Avvocati rotali. Tutti esorto a nutrire identici intenti, sia per quanto riguarda le iniziative processuali sia per quanto concerne l'approfondimento dello studio delle singole cause.

Nell'auspicare per voi l'abbondanza delle grazie e dei lumi, invocati dallo Spirito di verità nella liturgia che ha dato inizio a questo giorno inaugurale dell'anno giudiziario, a tutti imparto, quale segno di apprezzamento per la generosa dedizione a servizio della Chiesa, una speciale Benedizione Apostolica.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 1997, in AAS, 89 (1997), pp. 486-489

Monsignor Decano, Illustri Prelati Uditori ed Officiali della Rota Romana!

1. Sono lieto di incontrarvi in questo annuale appuntamento, che esprime e consolida lo stretto legame che unisce il vostro lavoro al mio ministero apostolico.

Saluto cordialmente ciascuno di voi, Prelati Uditori, Officiali e quanti prestate servizio nel Tribunale della Rota Romana, componenti dello Studio Rotale, Avvocati Rotali. Ringrazio in particolare Lei, Monsignor Decano, per le gentili parole che mi ha rivolto e per le considerazioni che, pur in maniera concisa, ha ora proposto.

2. Seguendo la consuetudine di offrire in questa circostanza delle riflessioni su un argomento attinente al diritto della Chiesa e, in modo particolare, all'esercizio della funzione giudiziaria, desidero intrattenermi sulla tematica, a voi ben nota, dei riflessi giuridici degli aspetti personalistici del matrimonio. Senza entrare in problemi particolari, relativi ai diversi capitoli di nullità matrimoniale, mi limito a ricordare alcuni capisaldi, da tenere ben presenti per un ulteriore approfondimento del tema.

Fin dai tempi del Concilio Vaticano II, ci si è chiesto quali conseguenze giuridiche derivassero dalla visione del matrimonio contenuta nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes* 1. In effetti, la nuova codificazione canonica in questo campo ha ampiamente valorizzato la prospettiva conciliare, pur tenendosi lontana da alcune interpretazioni

1 NN. 47-52.

estreme che, ad esempio, consideravano la “intima communitas vitae et amoris coniugalis” ² come una realtà non implicante un “vinculum sacrum” ³ con una specifica dimensione giuridica.

Nel Codice del 1983 si fondono armonicamente formulazioni di origine conciliare, come quella sull’oggetto del consenso ⁴, nonché sulla duplice ordinazione naturale del matrimonio ⁵, in cui sono poste direttamente in primo piano le persone dei nubenti, con principi della tradizione disciplinare, come quello del “favor matrimonii” ⁶. Ciò nonostante, vi sono sintomi che mostrano la tendenza a contrapporre, senza possibilità di una sintesi armoniosa, gli aspetti personalistici a quelli più propriamente giuridici: così, da un lato, la concezione del matrimonio quale dono reciproco delle persone parrebbe dover legittimare una indefinita tendenza dottrinale e giurisprudenziale all’allargamento dei requisiti di capacità o maturità psicologica e di libertà e consapevolezza necessari per contrarlo validamente; dall’altro, proprio certe applicazioni di questa tendenza, facendo emergere gli equivoci in essa presenti, vengono giustamente percepite come contrastanti con il principio dell’indissolubilità, non meno fermamente ribadito dal Magistero.

3. Per affrontare il problema in modo perspicuo ed equilibrato, occorre aver ben chiaro il principio che la valenza giuridica non si giustappone come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca. I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli tra i genitori ed i figli, sono anche costitutivamente rapporti di giustizia, e perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti. L’amore coniugale e paterno-filiale non è solo inclinazione dettata dall’istinto, né è scelta arbitraria e reversibile, ma è amore dovuto. Mettere, perciò, la persona al centro della civiltà dell’amore non esclude il diritto, ma piuttosto lo esige, portando ad una sua riscoperta quale realtà interpersonale e ad una visione delle istituzioni giuridiche che metta in risalto il loro costitutivo legame con le stesse persone, così essenziale nel caso del matrimonio e della famiglia.

Il Magistero su questi temi va ben oltre la sola dimensione giuridica, ma la tiene costantemente presente. Ne consegue che una fonte prioritaria per comprendere ed

² *Ivi*, n. 48.

³ *Ivi*.

⁴ Cf can. 1057 § 2.

⁵ Cf. can. 1055 § 1.

⁶ Cf. can. 1060.

applicare rettamente il diritto matrimoniale canonico è lo stesso Magistero della Chiesa, al quale spetta l'interpretazione autentica della parola di Dio su queste realtà **7**, compresi i loro aspetti giuridici. Le norme canoniche non sono che l'espressione giuridica di una realtà antropologica e teologica sottostante, ed a questa occorre rifarsi anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo. La garanzia di certezza, nella struttura comunionale del Popolo di Dio, è offerta dal Magistero vivo dei Pastori.

4. In una prospettiva di autentico personalismo, l'insegnamento della Chiesa implica l'affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio quale vincolo indissolubile tra le persone dei coniugi, essenzialmente indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli. Di conseguenza, contrasterebbe con una vera dimensione personalistica quella concezione dell'unione coniugale che, mettendo in dubbio tale possibilità, portasse alla negazione dell'esistenza del matrimonio ogniqualvolta siano sorti dei problemi nella convivenza. Alla base di un siffatto atteggiamento emerge una cultura individualistica, che è in antitesi rispetto ad un vero personalismo. "L'individualismo suppone un uso della libertà nel quale il soggetto fa ciò che vuole, "stabilendo" egli stesso "la verità" di ciò che gli piace o gli torna utile. Non ammette che altri "voglia" o esiga qualcosa da lui nel nome di una verità oggettiva. Non vuole "dare" ad un altro sulla base della verità, non vuole diventare un "dono sincero" **8**.

L'aspetto personalistico del matrimonio cristiano comporta una visione integrale dell'uomo che, alla luce della fede, assume e conferma quanto possiamo conoscere con le nostre forze naturali. Essa è caratterizzata da un sano realismo nella concezione della libertà della persona, posta tra i limiti e i condizionamenti della natura umana gravata dal peccato e l'aiuto mai insufficiente della grazia divina. In quest'ottica, propria dell'antropologia cristiana, entra anche la coscienza circa la necessità del sacrificio, dell'accettazione del dolore e della lotta come realtà indispensabili per essere fedeli ai propri doveri. Sarebbe perciò fuorviante, nella trattazione delle cause matrimoniali, una concezione, per così dire, troppo "idealizzata" del rapporto tra i coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino della coppia verso la piena e reciproca integrazione sentimentale.

7 Cf. *Dei verbum*, n. 10.

8 *Lettera alle Famiglie*, n. 14.

5. Una corretta valutazione degli elementi personalistici esige, altresì, che si tenga conto dell'essere della persona e, concretamente, dell'essere della sua dimensione coniugale e della conseguente inclinazione naturale verso il matrimonio. Una concezione personalistica sostanziata di puro soggettivismo e, come tale, dimentica della natura della persona umana – assumendo ovviamente il termine “natura” in senso metafisico –, si presterebbe ad ogni sorta di equivoci, anche nell'ambito canonico. Vi è certamente un'essenza del matrimonio, descritta dal can. 1055, la quale permea l'intera disciplina matrimoniale, come appare dai concetti di “proprietà essenziale”, “elemento essenziale”, “diritti e doveri matrimoniali essenziali”, ecc. Questa realtà essenziale è una possibilità aperta in linea di principio ad ogni uomo e ad ogni donna; anzi, essa rappresenta un vero cammino vocazionale per la stragrande maggioranza dell'umanità. Ne consegue che, nella valutazione della capacità o dell'atto del consenso necessari alla celebrazione di un valido matrimonio, non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla generalità delle persone. Non si tratta di minimalismo pragmatico e di comodo, ma di una visione realistica della persona umana, quale realtà sempre in crescita, chiamata ad operare scelte responsabili con le sue potenzialità iniziali, arricchendole sempre di più con il proprio impegno e l'aiuto della grazia.

In quest'ottica il “favor matrimonii” e la conseguente presunzione di validità del matrimonio ⁹ appaiono non solo come l'applicazione di un principio generale del diritto, ma come conseguenze perfettamente consone con la realtà specifica del matrimonio. Resta, tuttavia, il difficile compito, a voi ben noto, di determinare, anche con l'aiuto della scienza umana, quel minimo al di sotto del quale non si potrebbe parlare di capacità e di consenso sufficiente per un vero matrimonio.

6. Da tutto ciò ben si vede quanto esigente ed impegnativo sia il compito affidato alla Rota Romana. Attraverso la sua qualificata attività giurisprudenziale, non soltanto si provvede ad assicurare la tutela dei diritti di singoli *christifideles*, ma si dà, al tempo stesso, un contributo significativo all'accoglienza del disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia sia nella comunità ecclesiale che, indirettamente, nell'intera comunità umana.

Nell'esprimere, pertanto, la mia gratitudine a voi che, direttamente o indirettamente, collaborate in tale servizio e nell'esortarvi a perseverare con rinnovato slancio nella vostra mansione che tanta rilevanza riveste per la vita della Chiesa, di cuore vi imparto la

⁹ Cf. can. 1060.

mia Benedizione, che volentieri estendo a quanti operano nei Tribunali ecclesiastici di ogni parte del mondo.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 17 gennaio 1998, in AAS, 90 (1998), pp. 781-785

1. Ho ascoltato con interesse le parole con le quali Ella, venerato Fratello, nella qualità di Decano della Rota Romana, ha interpretato i sentimenti dei Prelati Uditori, degli Officiali maggiori e minori del Tribunale, dei Difensori del vincolo, degli Avvocati rotali, degli Alunni dello Studio Rotale e dei rispettivi familiari, presenti a questa speciale Udienda, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel ringraziarLa per i sentimenti espressi, desidero rinnovarLe, anche in questa circostanza, le mie felicitazioni per l'elevazione alla dignità arcivescovile, che costituisce una manifestazione di stima nei suoi confronti e di apprezzamento per l'attività del secolare Tribunale della Rota Romana.

Conosco bene la competente collaborazione che il vostro Tribunale offre al Successore di Pietro nel disimpegno dei Suoi compiti in ambito giudiziario. È un'opera preziosa, svolta non senza sacrificio da persone altamente qualificate in campo giuridico, le quali si muovono nella costante preoccupazione di adeguare l'attività del Tribunale alle necessità pastorali dei nostri tempi.

Mons. Decano ha doverosamente ricordato che in questo 1998 si compiono i novant'anni della Costituzione *Sapienti consilio*, con cui il mio venerato Predecessore, san Pio X, nel riordinare la Curia Romana, provvedeva anche alla ridefinizione della funzione, giurisdizione e competenza del vostro Tribunale. Giustamente egli ha ricordato questa ricorrenza, prendendone spunto per un rapido cenno al passato e, soprattutto, per delineare i futuri impegni nella prospettiva delle esigenze che si vanno prefigurando.

2. Mi è data l'opportunità, oggi, di proporvi alcune riflessioni, in primo luogo, sulla configurazione e collocazione dell'amministrazione della giustizia e, conseguentemente, del giudice nella Chiesa e, in secondo luogo, su qualche problema più concretamente e direttamente attinente al vostro lavoro giudiziario.

Per comprendere il senso del diritto e della potestà giudiziaria nella Chiesa, nel cui mistero di comunione la società visibile e il Corpo mistico di Cristo costituiscono una sola realtà ¹, sembra conveniente, nell'odierno incontro, ribadire in primo luogo la natura soprannaturale della Chiesa e la sua essenziale ed irrinunciabile finalità. Il Signore l'ha

¹ Cfr. *Lumen gentium*, 8.

costituita quale prolungamento e realizzazione nei secoli della sua universale opera salvifica, che recupera anche l'originaria dignità dell'uomo quale essere razionale, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Tutto ha senso, tutto ha ragione, tutto ha valore nell'opera del Corpo mistico di Cristo esclusivamente nella linea direttiva e nella finalità della redenzione di tutti gli uomini.

Nella vita di comunione della "societas" ecclesiale, segno nel tempo dell'eterna vita che pulsa nella Trinità, i membri sono elevati, per dono dell'amore divino, allo stato soprannaturale, ottenuto e sempre riacquistato per l'efficacia dei meriti infiniti di Cristo, Verbo fatto carne.

Fedele all'insegnamento del Concilio Vaticano II, il *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, affermando che la Chiesa è una in ragione della sua fonte, ci ricorda: "Huius mysterii supremum exemplar et principium est in Trinitate Personarum unitas unius Dei Patris et Filii in Spiritu Sancto" ². Ma insieme lo stesso *Catechismus* afferma: "Omnes qui filii Dei sumus et unam familiam in Christo constituimus, dum in mutua caritate et una Sanctissimae Trinitatis laude invicem communicamus, intimae Ecclesiae vocationi correspondemus" ³.

Ecco, allora, che il giudice ecclesiastico, autentico "sacerdos iuris" nella società ecclesiale, non può non essere chiamato ad attuare un vero "officium caritatis et unitatis". Quanto mai impegnativo, quindi, è il vostro compito ed al tempo stesso di alto spessore spirituale, divenendo voi effettivi artefici di una singolare diaconia per ogni uomo ed ancor più per il "christifidelis".

È proprio l'applicazione corretta del diritto canonico, che presuppone la grazia della vita sacramentale, a favorire questa unità nella carità, perché il diritto nella Chiesa altra interpretazione, altro significato e altro valore non potrebbe avere senza venir meno all'essenziale finalità della Chiesa stessa. Né può essere eccettuata da questa prospettiva e da questo scopo supremo alcuna attività giudiziaria che si svolga dinanzi a codesto Tribunale.

3. Ciò vale a partire dai procedimenti penali, nei quali la ricomposizione dell'unità ecclesiale significa il ristabilimento di una piena comunione nella carità, per giungere,

² N. 813.

³ N. 959.

attraverso le liti in materia contenziosa, ai procedimenti vitali e complessi attingenti lo stato personale e, in primo luogo, la validità del vincolo matrimoniale.

Sarebbe qui superfluo ricordare che anche il “modus”, con il quale i processi ecclesiastici sono condotti, deve tradursi in comportamenti idonei ad esprimere tale afflato di carità. Come non pensare all'icona del Buon Pastore che si piega verso la pecorella smarrita e piagata, quando vogliamo raffigurarci il giudice che, a nome della Chiesa, incontra, tratta e giudica la condizione di un fedele che fiducioso a lui si è rivolto?

Ma è poi, in fondo, lo stesso spirito del Diritto Canonico che esprime ed attua questa finalità dell'unità nella carità: di ciò si deve tener conto sia nell'interpretazione ed applicazione dei vari suoi canoni, sia – e soprattutto – nell'adesione fedele a quei principi dottrinali che, come substrato necessario, danno ai canoni significato e li sostanziano. In tal senso nella Costituzione *Sacrae disciplinae leges*, con cui promulgavo il Codice di Diritto Canonico del 1983, scrivevo: “Quod si fieri nequit, ut imago Ecclesiae per doctrinam Concilii descripta perfecte in linguam canonicam convertatur, nihilominus ad hanc ipsam imaginem semper Codex est referendus tamquam ad primarium exemplum, cuius lineamenta is in se, quantum fieri potest, suapte natura exprimere debet” 4.

4. Né può il pensiero, a questo proposito, non correre particolarmente alle cause che hanno preponderanza nei processi sottoposti all'esame della Rota Romana e dei Tribunali della Chiesa intera: mi riferisco alle cause di nullità di matrimonio.

In esse, l'“officium caritatis et unitatis” a voi confidato si deve esplicitare sia sul piano dottrinale sia su quello più propriamente processuale. Precipua appare in questo ambito la funzione specifica della Rota Romana, quale operatrice di una saggia ed univoca giurisprudenza cui debbono, come ad autorevole esemplare, adeguarsi agli altri Tribunali ecclesiastici. Né diverso senso avrebbe la ormai tempestiva pubblicazione delle vostre decisioni giudiziarie, che riguardano materia di diritto sostanziale nonché problematiche procedurali.

Le sentenze Rotali, al di là del valore dei giudicati singoli nei confronti delle parti interessate, contribuiscono ad intendere correttamente e ad approfondire il diritto matrimoniale. Si giustifica, pertanto, il continuo richiamo, che in esse si riscontra, ai principi irrinunciabili della dottrina cattolica, per quanto concerne lo stesso concetto

4 AAS 75, 1983, p. XI.

naturale del connubio, con obblighi e diritti ad esso propri, ed ancor più per quanto attiene alla sua realtà sacramentale, quando è celebrato fra battezzati. Qui sovvien l'esortazione di Paolo a Timoteo: "praedica verbum, insta opportune, importune... Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt" 5. Monito valido indubbiamente anche ai nostri giorni.

5. Non è assente dal mio animo di Pastore l'angoscioso e drammatico problema che vivono quei fedeli, il cui matrimonio è naufragato non per propria colpa e che, ancor prima di ottenere una eventuale sentenza ecclesiastica che ne dichiari legittimamente la nullità, annodano nuove unioni, che essi desiderano siano benedette e consacrate davanti al ministro della Chiesa.

Già altre volte ho richiamato la vostra attenzione sulla necessità che nessuna norma processuale, meramente formale, debba rappresentare un ostacolo alla soluzione, in carità ed equità, di tali situazioni: lo spirito e la lettera del vigente Codice di Diritto Canonico vanno in questa direzione. Ma, con altrettanta preoccupazione pastorale, ho presente la necessità che le cause matrimoniali siano portate a termine con la serietà e la celerità richieste dalla loro propria natura.

In proposito, ed allo scopo di favorire una sempre migliore amministrazione della giustizia, sia nei profili sostanziali che in quelli processuali, ho istituito una Commissione Interdicasteriale incaricata di preparare un progetto di Istruzione circa lo svolgimento dei processi riguardanti le cause matrimoniali.

6. Pur con queste imprescindibili esigenze di verità e di giustizia, l'"officium caritatis et unitatis" nel quale ho contenuto le riflessioni fin qui svolte, non potrà mai significare uno stato di inerzia intellettuale, per cui della persona oggetto dei vostri giudicati si abbia una concezione avulsa dalla realtà storica ed antropologica, limitata ed anzi inficiata da una visione culturalmente legata ad una parte o all'altra del mondo.

I problemi in campo matrimoniale, cui faceva cenno all'inizio Monsignor Decano, esigono da parte vostra, principalmente di voi che componete questo Tribunale ordinario d'appello della Santa Sede, una intelligente attenzione al progredire delle scienze umane, alla luce della Rivelazione cristiana, della Tradizione e dell'autentico Magistero della Chiesa. Conservate con venerazione quanto di sana cultura e dottrina il passato ci ha trasmesso, ma accogliete con discernimento quanto parimenti di buono e di giusto il

5 2 *Tim*, 4, 2-3.

presente ci offre. Anzi, lasciatevi guidare sempre solo dal supremo criterio della ricerca della verità, senza pensare che la giustezza delle soluzioni sia legata alla mera conservazione di aspetti umani contingenti né al frivolo desiderio di novità non consone con la verità.

In particolare, il retto intendimento del “consenso matrimoniale”, fondamento e causa del patto nuziale, in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue implicanze non può essere coartato in via esclusiva in schemi ormai acquisiti, validi indubbiamente ancor oggi, ma perfezionabili col progresso nell’approfondimento delle scienze antropologiche e giuridiche. Pur nella sua autonomia e specificità epistemologica e dottrinale, il Diritto Canonico deve, soprattutto oggi, avvalersi dell’apporto delle altre discipline morali, storiche e religiose.

In tale delicato processo interdisciplinare, la fedeltà alla verità rivelata sul matrimonio e sulla famiglia, interpretata autenticamente dal Magistero della Chiesa, costituisce sempre il definitivo punto di riferimento e la vera spinta per un rinnovamento profondo di questo settore della vita ecclesiale.

Così, il compiersi dei novant’anni di attività della Rota restaurata diviene motivo di nuovo slancio verso il futuro, in una ideale attesa che si realizzi anche in modo visibile nel Popolo di Dio, che è la Chiesa, l’unità nella carità.

Lo Spirito di verità vi illumini nel vostro gravoso ufficio, che è servizio ai fratelli i quali a voi ricorrono, e la mia Benedizione, che vi imparto con affetto, sia auspicio e pegno della continua e provvida assistenza divina.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 1999, in AAS, 91 (1999), pp. 622-627

1. La solenne inaugurazione dell’attività giudiziaria del Tribunale della Rota Romana mi offre la gioia di riceverne i componenti, per esprimere loro la considerazione e la gratitudine con cui la Santa Sede ne segue ed incoraggia il lavoro.

Saluto e ringrazio Monsignor Decano, che ha degnamente interpretato i sentimenti di tutti voi qui presenti, dando espressione appassionata e profonda agli intendimenti pastorali che ispirano la vostra quotidiana fatica.

Saluto il Collegio dei Prelati Uditori in servizio ed emeriti, gli Officiali maggiori e minori del Tribunale, gli Avvocati Rotali e gli Alunni dello Studio Rotale con i rispettivi familiari. A tutti un augurio cordiale per l’anno da poco iniziato.

2. Monsignor Decano si è soffermato sul significato pastorale del vostro lavoro, mostrandone la grande rilevanza nella quotidiana vita della Chiesa. Condivido una simile visione e vi incoraggio a coltivare in ogni vostro intervento questa prospettiva, che vi pone in piena sintonia con la finalità suprema dell'attività della Chiesa ¹. Già altra volta ho avuto occasione di accennare a questo aspetto del vostro ufficio giudiziario, con particolare riferimento a questioni processuali ². Anche oggi vi esorto a dare prevalenza, nella soluzione dei casi, alla ricerca della verità, facendo uso delle formalità giuridiche soltanto come mezzo per tale fine. L'argomento su cui intendo soffermarmi nell'odierno incontro è l'analisi della natura del matrimonio e delle sue essenziali connotazioni alla luce della legge naturale.

È ben noto l'apporto che la giurisprudenza del vostro Tribunale ha dato alla conoscenza dell'istituto matrimoniale, offrendo un validissimo punto di riferimento dottrinale agli altri Tribunali ecclesiastici ³. Ciò ha consentito di focalizzare sempre meglio il contenuto essenziale del coniugio sulla base di una più adeguata conoscenza dell'uomo.

All'orizzonte del mondo contemporaneo, tuttavia, si profila un diffuso deterioramento del senso naturale e religioso delle nozze, con riflessi preoccupanti sia nella sfera personale che in quella pubblica. Come tutti sanno, oggi non si mettono in discussione soltanto le proprietà e le finalità del matrimonio, ma il valore e l'utilità stessa dell'istituto. Pur escludendo indebite generalizzazioni, non è possibile ignorare, al riguardo, il fenomeno crescente delle semplici unioni di fatto ⁴, e le insistenti campagne d'opinione volte ad ottenere dignità coniugale ad unioni anche fra persone appartenenti allo stesso sesso.

Non è mio intendimento in una sede come questa, ove è prevalente il progetto correttivo e redentivo di situazioni dolorose e spesso drammatiche, insistere nella deplorazione e nella condanna. Desidero piuttosto richiamare, non soltanto a coloro che fanno parte della Chiesa di Cristo Signore, ma altresì a tutte le persone sollecite del vero progresso umano, la gravità e l'insostituibilità di alcuni principi, che sono basilari per l'umana convivenza, ed ancor prima per la salvaguardia della dignità di ogni persona.

¹ Cfr. can. 1742 C.I.C.

² Cfr. *Discorso alla Rota del 22 gennaio 1996*, in: AAS 88 (1996), 775.

³ Cfr. *Discorso alla Rota*, in: AAS 73 (1981), 232; *Discorso alla Rota*, in: AAS 76 (1984), 647 s.; *Cost. Ap. Pastor bonus*, art. 126.

⁴ Cfr. *Esort. ap. Familiaris consortio*, 81, in: AAS 74 (1982), 181 s.

3. Nucleo centrale ed elemento portante di tali principi è l'autentico concetto di amore coniugale fra due persone di pari dignità, ma distinte e complementari nella loro sessualità.

L'affermazione, ovviamente, deve essere intesa in modo corretto, senza cadere nel facile equivoco, per cui talora si confonde un vago sentimento od anche una forte attrazione psico-fisica con l'amore effettivo dell'altro, sostanziato di sincero desiderio del suo bene, che si traduce in impegno concreto per realizzarlo. Questa è la chiara dottrina espressa dal Concilio Vaticano II ⁵, ma è altresì una delle ragioni per le quali proprio i due Codici di Diritto Canonico, latino e orientale, da me promulgati, hanno dichiarato e posto come naturale finalità del connubio anche il *bonum coniugum* ⁶. Il semplice sentimento è legato alla mutevolezza dell'animo umano; la sola reciproca attrazione poi, spesso derivante soprattutto da spinte irrazionali e talora aberranti, non può avere stabilità ed è quindi facilmente, se non fatalmente, esposta ad estinguersi.

L'*amor coniugalis*, pertanto, non è solo né soprattutto sentimento; è invece essenzialmente un impegno verso l'altra persona, impegno che si assume con un preciso atto di volontà. Proprio questo qualifica tale *amor* rendendolo *coniugalis*. Una volta dato ed accettato l'impegno per mezzo del consenso, l'amore diviene coniugale, e mai perde questo carattere. Qui entra in gioco la fedeltà dell'amore, che ha la sua radice nell'obbligo liberamente assunto. Il mio Predecessore, il papa Paolo VI, in un suo incontro con la Rota, sinteticamente affermava: "*Ex ultroneo affectus sensu, amor fit officium devinciens*" ⁷.

Già di fronte alla cultura giuridica dell'antica Roma, gli autori cristiani si sentirono spinti dal dettato evangelico a superare il noto principio per cui tanto sta il vincolo coniugale quanto perdura l'*affectio maritalis*. A questa concezione, che conteneva in sé il germe del divorzio, essi contrapposero la visione cristiana, che riportava il matrimonio alle sue origini di unità e di indissolubilità.

4. Sorge qui talora l'equivoco secondo il quale il matrimonio è identificato o comunque confuso col rito formale ed esterno che lo accompagna. Certamente, la forma giuridica delle nozze rappresenta una conquista di civiltà, poiché conferisce ad esse rilevanza ed

⁵ Cfr. *Gaudium et spes*, 49.

⁶ Cfr. can. 1055 § 1 C.I.C.; can. 776 § 1 C.C.E.O.

⁷ AAS 68 (1976), 207.

insieme efficacia dinanzi alla società, che conseguentemente ne assume la tutela. Ma a voi, giuristi, non sfugge il principio per cui il matrimonio consiste essenzialmente, necessariamente ed unicamente nel consenso mutuo espresso dai nubendi. Tale consenso altro non è che l'assunzione cosciente e responsabile di un impegno mediante un atto giuridico col quale, nella donazione reciproca, gli sposi si promettono amore totale e definitivo. Liberi essi sono di celebrare il matrimonio, dopo essersi vicendevolmente scelti in modo altrettanto libero, ma nel momento in cui pongono questo atto essi instaurano uno stato personale in cui l'amore diviene qualcosa di dovuto, con valenze di carattere anche giuridico.

La vostra esperienza giudiziaria vi fa toccare con mano come detti principi siano radicati nella realtà esistenziale della persona umana. In definitiva, la simulazione del consenso, per portare un esempio, altro non significa che dare al rito matrimoniale un valore puramente esteriore, senza che ad esso corrisponda la volontà di una donazione reciproca di amore, o di amore esclusivo, o di amore indissolubile o di amore fecondo. Come meravigliarsi che un simile matrimonio sia votato al naufragio? Una volta cessato il sentimento o l'attrazione, esso risulta privo di ogni elemento di coesione interna. Manca, infatti, quel reciproco impegno oblativo che, solo, potrebbe assicurarne il perdurare.

Qualcosa di simile vale anche per i casi in cui dolosamente qualcuno è stato indotto al matrimonio, ovvero quando una costrizione esterna grave ha tolto la libertà che è il presupposto di ogni volontaria dedizione amorosa.

5. Alla luce di questi principi può essere stabilita e compresa l'essenziale differenza esistente fra una mera unione di fatto – che pur si pretenda originata da amore – e il matrimonio, in cui l'amore si traduce in impegno non soltanto morale, ma rigorosamente giuridico. Il vincolo, che reciprocamente s'assume, sviluppa di rimando un'efficacia corroborante nei confronti dell'amore da cui nasce, favorendone il perdurare a vantaggio della comparte, della prole e della stessa società.

È alla luce dei menzionati principi che si rivela anche quanto sia incongrua la pretesa di attribuire una realtà "coniugale" all'unione fra persone dello stesso sesso. Vi si oppone, innanzitutto, l'oggettiva impossibilità di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita, secondo il progetto inscritto da Dio nella stessa struttura dell'essere umano. È di ostacolo, inoltre, l'assenza dei presupposti per quella complementarità interpersonale che il Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico quanto su quello eminentemente psicologico, tra il maschio e la femmina. È soltanto nell'unione fra due persone sessualmente diverse che può attuarsi il perfezionamento del singolo, in una sintesi di unità e di mutuo completamento psico-fisico. In questa

prospettiva, l'amore non è fine a se stesso, e non si riduce all'incontro corporale fra due esseri, ma è una relazione interpersonale profonda, che raggiunge il suo coronamento nella donazione reciproca piena e nella cooperazione con Dio Creatore, sorgente ultima di ogni nuova esistenza umana.

6. Com'è noto, queste deviazioni dalla legge naturale, inscritta da Dio nella natura della persona, vorrebbero trovare la loro giustificazione nella libertà che è prerogativa dell'essere umano. In realtà, si tratta di giustificazione pretestuosa. Ogni credente sa che la libertà è – come dice Dante – “lo maggior don che Dio per sua larghezza / fesse creando ed alla sua bontade / più conformato” **8**, ma è dono che va bene inteso per non trasformarsi in occasione di inciampo per l'umana dignità. Concepire la libertà come liceità morale od anche giuridica di infrangere la legge significa travisarne la vera natura. Questa, infatti, consiste nella possibilità che l'essere umano ha di uniformarsi responsabilmente, cioè con scelta personale, al volere divino espresso nella legge, per diventare così sempre più somigliante al suo Creatore **9**.

Scrivevo già nell'Enciclica *Veritatis splendor*: “L'uomo è certamente libero, dal momento che può comprendere ed accogliere i comandi di Dio. Ed è in possesso d'una libertà quanto mai ampia, perché può mangiare ‘di tutti gli alberi del giardino’. Ma questa libertà non è illimitata: deve arrestarsi di fronte all’albero della conoscenza del bene e del male’, essendo chiamata ad accettare la legge morale che Dio dà all'uomo. In realtà, proprio in questa accettazione la libertà dell'uomo trova la sua vera e piena realizzazione. Dio, che solo è buono, conosce perfettamente ciò che è buono per l'uomo, e in forza del suo stesso amore glielo propone nei comandamenti” **10**.

La cronaca quotidiana reca, purtroppo, ampie conferme circa i miserevoli frutti che tali aberrazioni dalla norma divino-naturale finiscono per produrre. Sembra quasi che si ripeta ai nostri giorni la situazione di cui Paolo Apostolo parla nella lettera ai Romani: “*Sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant quae non conveniunt*” **11**.

8 *Par.* 5, 19-21.

9 Cfr. *Gn* 1, 26.

10 Cfr. *AAS* 85 (1993), 1161 s.

11 *Rm* 1, 28.

7. L'accento doveroso ai problemi dell'ora presente non deve indurre allo scoraggiamento né alla rassegnazione. Deve anzi stimolare ad un impegno più deciso e più mirato. La Chiesa e, conseguentemente, la legge canonica riconoscono ad ogni uomo la facoltà di contrarre matrimonio **12**; una facoltà, tuttavia, che può essere esercitata soltanto da coloro "*qui iure non prohibentur*" **13**. Tali sono, in primo luogo, coloro che hanno una sufficiente maturità psichica nella duplice componente intellettuale e volitiva, insieme con la capacità di adempiere gli oneri essenziali dell'istituto matrimoniale **14**. In proposito, non posso non richiamare ancora una volta quanto ebbi a dire, proprio dinanzi a questo Tribunale, nei discorsi degli anni 1987 e 1988 **15**: una indebita dilatazione di dette esigenze personali, riconosciute dalla legge della Chiesa, finirebbe per infliggere un gravissimo *vulnus* a quel diritto al matrimonio che è inalienabile e sottratto a qualsiasi potestà umana.

Non mi soffermo qui sulle altre condizioni poste dalla normativa canonica per un valido consenso matrimoniale. Mi limito a sottolineare la grave responsabilità che incombe ai Pastori della Chiesa di Dio di curare una adeguata e seria preparazione dei nubendi al matrimonio: solo così, infatti, si possono suscitare nell'animo di coloro che si apprestano a celebrare le nozze le condizioni intellettuali, morali e spirituali, necessarie per realizzare la realtà naturale e sacramentale del matrimonio.

Queste riflessioni, carissimi Prelati ed Officiali, affido alle vostre menti e ai vostri cuori, ben conoscendo lo spirito di fedeltà che anima il vostro lavoro, mediante il quale intendete dare attuazione piena alle norme della Chiesa, nella ricerca del vero bene del Popolo di Dio.

A conforto della vostra fatica imparto con affetto a tutti voi qui presenti, ed a quanti sono in qualche modo collegati al Tribunale della Rota Romana, la Benedizione Apostolica.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2000, in AAS, 92 (2000), pp. 350-355

Monsignor Decano, Illustri Prelati Uditori ed Officiali della Rota Romana!

12 Cfr. can. 1058 *C.I.C.*; can. 778 *C.C.E.O.*

13 *Ibid.*

14 Cfr. can. 1095 *C.I.C.*; can. 818 *C.C.E.O.*

15 Cfr. AAS 79 (1987), 1453 ss.; AAS 80 (1988), 1178 ss.

1. Ogni anno la solenne inaugurazione dell'attività giudiziaria del Tribunale della Rota Romana mi offre la gradita occasione di incontrare personalmente tutti voi, che costituite il Collegio dei Prelati Uditori, degli Officiali e degli Avvocati patrocinanti presso questo Tribunale. Mi dà, altresì, l'opportunità di rinnovarvi l'espressione della mia stima e di manifestarvi viva riconoscenza per il prezioso lavoro che generosamente e con qualificata competenza svolgete a nome e per mandato della Sede Apostolica.

Tutti vi saluto con affetto, riservando un particolare saluto al nuovo Decano, che ringrazio per il devoto omaggio testé indirizzatomi a nome suo personale e di tutto il Tribunale della Rota Romana. Desidero, in pari tempo, rivolgere un pensiero di gratitudine e di ringraziamento all'Arcivescovo Mons. Mario Francesco Pompèda, recentemente nominato Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per il lungo servizio da lui reso con generosa dedizione e singolare preparazione e competenza presso il vostro Tribunale.

2. Questa mattina, quasi sollecitato dalle parole di Mons. Decano, desidero soffermarmi a riflettere con voi sull'ipotesi di valenza giuridica della corrente mentalità divorzista ai fini di una eventuale dichiarazione di nullità di matrimonio, e sulla dottrina dell'indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato, nonché sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti di tale matrimonio.

Nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, pubblicata il 22 novembre 1981, mettevo in luce sia gli aspetti positivi della nuova realtà familiare, quali la coscienza più viva della libertà personale, la maggiore attenzione alle relazioni personali nel matrimonio e alla promozione della dignità della donna, sia quelli negativi legati alla degradazione di alcuni valori fondamentali, e all'"errata concezione teorica e pratica dell'indipendenza dei coniugi fra di loro", rilevando la loro incidenza sul "numero crescente dei divorzi" ¹.

Alla radice dei denunciati fenomeni negativi, scrivevo, "sta spesso una corruzione dell'idea e dell'esperienza della libertà, concepita non come la capacità di realizzare la verità del progetto di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forza di affermazione, non di rado contro gli altri, per il proprio egoistico benessere" ². Per questo sottolineavo il "dovere fondamentale" della Chiesa di "riaffermare con forza,

¹ N. 6.

² *Ibid.*

come hanno fatto i Padri del Sinodo, la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio" **3**, anche al fine di dissipare l'ombra che, sul valore dell'indissolubilità del vincolo coniugale, sembrano gettare alcune opinioni scaturite nell'ambito della ricerca teologico-canonistica. Si tratta di tesi favorevoli al superamento dell'incompatibilità assoluta tra un matrimonio rato e consumato **4** e un nuovo matrimonio di uno dei coniugi, durante la vita dell'altro.

3. La Chiesa, nella sua fedeltà a Cristo, non può non ribadire con fermezza "il lieto annuncio della definitività di quell'amore coniugale, che ha in Gesù il suo fondamento e la sua forza" **5**, a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a quanti si ritrovano, purtroppo, travolti da una cultura che rifiuta l'indissolubilità matrimoniale e che deride apertamente l'impegno degli sposi alla fedeltà.

Infatti, "radicata nella personale e totale donazione dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l'indissolubilità del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha manifestato nella sua Rivelazione: Egli vuole e dona l'indissolubilità matrimoniale come frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele che Dio ha per l'uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua Chiesa" **6**.

Il "lieto annuncio della definitività dell'amore coniugale" non è una vaga astrazione o una bella frase che riflette il comune desiderio di coloro che si determinano al matrimonio. Questo annuncio si radica piuttosto nella novità cristiana, che fa del matrimonio un sacramento. Gli sposi cristiani, che hanno ricevuto "il dono del sacramento", sono chiamati con la grazia di Dio a dare testimonianza "alla santa volontà del Signore: "Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi" **7**, ossia all'inestimabile valore dell'indissolubilità... matrimoniale" **8**. Per questi motivi – afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica – "la Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo **9**, che

3 N. 20.

4 Cfr. *CIC*, can. 1061 § 1.

5 Cfr. *Ef* 5, 25. *FC*, n. 20.

6 *FC*, n. 20.

7 *Mt* 19, 6.

8 *FC*, n. 20.

9 *Mc* 10, 11-12.

non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio”
10.

4. Certo, “la Chiesa può, dopo esame della situazione da parte del tribunale ecclesiastico competente, dichiarare ‘la nullità del matrimonio’, vale a dire che il matrimonio non è mai esistito”, e, in tal caso, le parti “sono libere di sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una precedente unione” **11**. Le dichiarazioni di nullità per i motivi stabiliti dalle norme canoniche, specialmente per il difetto e i vizi del consenso matrimoniale **12**, non possono però contrastare con il principio dell’indissolubilità.

È innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha difficoltà ad accettare l’indissolubilità del vincolo matrimoniale ed il concetto stesso di matrimonio come “*foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt*” **13**, le cui essenziali proprietà sono “*unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem*” **14**. Ma tale reale difficoltà non equivale “*sic et simpliciter*” ad un concreto rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali. Tanto meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova dell’esistenza del vero consenso.

La tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare la esclusione di una proprietà essenziale o la negazione di un’essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di volontà, che superi una volontà abituale e generica, una velleità interpretativa, un’errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice proposito di non rispettare gli impegni realmente presi.

5. In coerenza con la dottrina costantemente professata dalla Chiesa, si impone, perciò, la conclusione che le opinioni contrastanti con il principio dell’indissolubilità o gli

10 N. 1650.

11 CCC, n. 1629.

12 Cfr. CIC, cann. 1095-1107.

13 CIC, can. 1055 § 1.

14 CIC, can. 1056.

atteggiamenti contrari ad esso, senza il formale rifiuto della celebrazione del matrimonio sacramentale, non superano i limiti del semplice errore circa l'indissolubilità del matrimonio che, secondo la tradizione canonica e la normativa vigente, non vizia il consenso matrimoniale **15**.

Tuttavia, in virtù del principio dell'insostituibilità del consenso matrimoniale **16**, l'errore circa l'indissolubilità, in via eccezionale, può avere efficacia invalidante il consenso, qualora positivamente determini la volontà del contraente verso la scelta contraria all'indissolubilità del matrimonio **17**.

Ciò si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sulla indissolubilità del vincolo influisce in modo determinante sulla decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento profondamente radicato nell'animo del contraente e dal medesimo con determinazione e ostinazione professato.

6. L'odierno incontro con voi, membri del Tribunale della Rota Romana, è un contesto adeguato per parlare anche a tutta la Chiesa sul limite della potestà del Sommo Pontefice nei confronti del matrimonio rato e consumato, che "non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna causa, eccetto la morte" **18**. Questa formulazione del diritto canonico non è di natura soltanto disciplinare o prudenziale, ma corrisponde ad una verità dottrinale da sempre mantenuta nella Chiesa.

Tuttavia, va diffondendosi l'idea secondo cui la potestà del Romano Pontefice, essendo vicaria della potestà divina di Cristo, non sarebbe una di quelle potestà umane alle quali si riferiscono i citati canoni, e quindi potrebbe forse estendersi in alcuni casi anche allo scioglimento dei matrimoni rati e consumati. Di fronte ai dubbi e turbamenti d'animo che ne potrebbero emergere, è necessario riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice. L'affermazione opposta implicherebbe la tesi che non esiste alcun matrimonio assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al senso in cui la Chiesa ha insegnato ed insegna l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.

15 Cfr. *CIC*, can. 1099.

16 Cfr. *CIC*, can. 1057.

17 Cfr. *CIC*, can. 1099.

18 *CIC*, can. 1141; *CCEO*, can. 853.

7. Questa dottrina, della non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni rati e consumati, è stata proposta molte volte dai miei Predecessori **19**. Vorrei citare, in particolare, un'affermazione di Pio XII: "Il matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in quanto che non può essere sciolto da nessuna autorità umana **20**; mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta, ma, dati certi necessari presupposti, possono (si tratta, come è noto, di casi relativamente ben rari) essere sciolti, oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù della sua potestà ministeriale" **21**. Con queste parole Pio XII interpretava esplicitamente il canone 1118, corrispondente all'attuale canone 1141 del Codice di Diritto Canonico, e al canone 853 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, nel senso che l'espressione "potestà umana" include anche la potestà ministeriale o vicaria del Papa, e presentava questa dottrina come pacificamente tenuta da tutti gli esperti in materia. In questo contesto conviene citare anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, con la grande autorità dottrinale conferitagli dall'intervento dell'intero Episcopato nella sua redazione e dalla mia speciale approvazione. Vi si legge infatti: "Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina" **22**.

8. Il Romano Pontefice, infatti, ha la "sacra potestas" di insegnare la verità del Vangelo, amministrare i sacramenti e governare pastoralmente la Chiesa in nome e con l'autorità di Cristo, ma tale potestà non include in sé alcun potere sulla Legge divina naturale o positiva. Né la Scrittura né la Tradizione conoscono una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio rato e consumato; anzi, la prassi costante della Chiesa dimostra la consapevolezza sicura della Tradizione che una tale potestà non esiste. Le

19 Cfr. ad esempio, Pio IX, Lett. *Verbis exprimere*, 15 agosto 1859: Insegnamenti Pontifici, Ed. Paoline, Roma 1957, vol. I, n. 103; Leone XIII, Lett. Enc. *Arcanum*, 10 febbraio 1880: ASS 12 [1879-1880], 400; Pio XI, Lett. Enc. *Casti connubii*, 31 dicembre 1930: AAS 22 [1930], 552; Pio XII, *Allocuzione agli sposi novelli*, 22 aprile 1942: *Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII*, Ed. Vaticana, vol. IV, 47.

20 Can. 1118.

21 *Allocuzione alla Rota Romana*, 3 ottobre 1941: AAS 33 [1941], 424-425.

22 N. 1640.

forti espressioni dei Romani Pontefici sono soltanto l'eco fedele e l'interpretazione autentica della convinzione permanente della Chiesa.

Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio. Tale dottrina infatti è stata esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini categorici, in modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è stata fatta propria e insegnata da tutti i Vescovi in comunione con la Sede di Pietro nella consapevolezza che deve essere sempre mantenuta e accettata dai fedeli. In questo senso è stata riproposta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Si tratta d'altronde di una dottrina confermata dalla prassi plurisecolare della Chiesa, mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a gravi pressioni dei potenti di questo mondo.

È altamente significativo l'atteggiamento dei Papi, i quali, anche nel tempo di una più chiara affermazione del primato Petri, mostrano di essere sempre consapevoli del fatto che il loro Magistero è a totale servizio della Parola di Dio **23** e, in questo spirito, non si pongono al di sopra del dono del Signore, ma si impegnano soltanto a conservare e ad amministrare il bene affidato alla Chiesa.

9. Queste sono, illustri Prelati Uditori ed Officiali, le riflessioni, che, in materia di tanta importanza e gravità, mi premeva parteciparvi. Le affido alle vostre menti e ai vostri cuori, sicuro della vostra piena fedeltà e adesione alla Parola di Dio, interpretata dal Magistero della Chiesa, e alla legge canonica nella più genuina e completa interpretazione.

Invoco sul vostro non facile servizio ecclesiale la costante protezione di Maria, *Regina familiae*. Nell'assicurarvi che vi sono vicino con la mia stima ed il mio apprezzamento, di cuore imparto a tutti voi, quale pegno di costante affetto, una speciale Apostolica Benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 1º febbraio 2001, in AAS, 93 (2001), pp. 358-365

1. L'inaugurazione del nuovo anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana mi offre la propizia occasione di incontrarmi ancora una volta con voi. Nel salutare con affetto tutti i presenti, mi è particolarmente gradito esprimervi, cari Prelati Uditori, Officiali ed

23 Cfr. Cost. dogm. *Dei Verbum*, 10.

Avvocati, il più sentito apprezzamento per il prudente ed arduo lavoro, a cui attendete nell'amministrazione della giustizia a servizio di questa Sede Apostolica. Con qualificata competenza voi operate a tutela della santità ed indissolubilità del matrimonio e, in definitiva, dei sacri diritti della persona umana, secondo la secolare tradizione del glorioso Tribunale Rotale.

Ringrazio Monsignor Decano, che si è reso interprete e portavoce dei vostri sentimenti e della vostra fedeltà. Le sue parole ci hanno fatto opportunamente rivivere il Grande Giubileo, appena concluso.

2. In effetti, le famiglie sono state tra le grandi protagoniste delle giornate giubilari, come ho rilevato nella Lettera apostolica *"Novo millennio ineunte"* ¹. In essa ho ricordato i rischi a cui è esposta l'istituzione familiare, sottolineando che *"in hanc potissimam institutionem diffusum absolutumque discrimen irrumpit"* ². Tra le più ardue sfide che attendono oggi la Chiesa vi è quella di un'invadente cultura individualista, tendente, come bene ha detto Monsignor Decano, a circoscrivere e confinare il matrimonio e la famiglia nel mondo del privato. Ritengo, pertanto, opportuno riprendere questa mattina alcune tematiche su cui mi sono soffermato in precedenti nostri incontri ³, per ribadire l'insegnamento tradizionale sulla dimensione naturale del matrimonio e della famiglia.

Il Magistero ecclesiastico e la legislazione canonica contengono abbondanti riferimenti all'indole naturale del matrimonio. Il Concilio Vaticano II, nella *Gaudium et spes*, premesso che "Dio stesso è l'autore del matrimonio, dotato di molteplici beni e fini" ⁴, affronta alcuni problemi di moralità coniugale rifacendosi a "criteri oggettivi, che hanno il loro fondamento nella natura stessa della persona umana e dei suoi atti" ⁵. A loro volta, entrambi i Codici da me promulgati, formulando la definizione del matrimonio, affermano che il *"consortium totius vitae"* è "per sua indole naturale ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli" ⁶.

¹ Cfr. n. 10.

² N. 47.

³ Cfr. *Allocuzioni alla Rota* del 28 gennaio 1991: AAS 83, pp. 947-953; e del 21 gennaio 1999: AAS 91, pp. 622-627.

⁴ N. 48.

⁵ N. 51.

⁶ *CIC*, can. 1055; *CCEO*, can. 776 § 1.

Questa verità, nel clima creato da una sempre più marcata secolarizzazione e da una impostazione del tutto privatistica del matrimonio e della famiglia, è non solo disattesa, ma apertamente contestata.

3. Si sono accumulati molti equivoci attorno alla stessa nozione di “natura”. Soprattutto se ne è dimenticato il concetto metafisico, che è proprio quello a cui si rifanno i citati documenti della Chiesa. Si tende poi a ridurre ciò che è specificamente umano all’ambito della cultura, rivendicando alla persona una creatività ed operatività completamente autonome sul piano sia individuale che sociale. In quest’ottica, il naturale sarebbe puro dato fisico, biologico e sociologico, da manipolare mediante la tecnica a seconda dei propri interessi.

Questa contrapposizione tra cultura e natura lascia la cultura senza nessun fondamento oggettivo, in balia dell’arbitrio e del potere. Ciò si osserva in modo molto chiaro nei tentativi attuali di presentare le unioni di fatto, comprese quelle omosessuali, come equiparabili al matrimonio, di cui si nega per l’appunto il carattere naturale.

Questa concezione meramente empirica della natura impedisce radicalmente di comprendere che il corpo umano non è un qualcosa di estrinseco alla persona, ma costituisce insieme con l’anima spirituale ed immortale un principio intrinseco di quell’essere unitario che è la persona umana. È ciò che ho illustrato nell’Enciclica “*Veritatis splendor*” **7**, dove ho sottolineato la rilevanza morale di tale dottrina, tanto importante per il matrimonio e la famiglia. Si può, infatti, facilmente cercare in falsi spiritualismi una presunta convalida di ciò che è contrario alla realtà spirituale del vincolo coniugale.

4. Quando la Chiesa insegna che il matrimonio è una realtà naturale, essa propone una verità evidenziata dalla ragione per il bene dei coniugi e della società e confermata dalla rivelazione di Nostro Signore, che mette esplicitamente in stretta connessione l’unione coniugale con il “principio” **8**, di cui parla il Libro della Genesi: “li creò maschio e femmina” **9**, e “i due saranno una carne sola” **10**.

7 Cfr. nn. 46-50: AAS, 85 (1993), pp. 1169-1174.

8 *Mt* 19, 4-8.

9 *Gn* 1, 27.

10 *Ibid.*, 2, 24.

Il fatto però che il dato naturale sia autoritativamente confermato ed elevato a sacramento da nostro Signore non giustifica affatto la tendenza, oggi purtroppo largamente presente, a ideologizzare la nozione del matrimonio – natura, essenziali proprietà e finalità –, rivendicando una diversa valida concezione da parte di un credente o di un non credente, di un cattolico o di un non cattolico, quasi che il sacramento fosse una realtà successiva ed estrinseca al dato naturale e non lo stesso dato naturale, evidenziato dalla ragione, assunto ed elevato da Cristo a segno e mezzo di salvezza.

Il matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone umane, suscettibile di essere configurata secondo una pluralità di modelli culturali. L'uomo e la donna trovano in se stessi l'inclinazione naturale ad unirsi coniugalmente. Ma il matrimonio, come ben precisa San Tommaso d'Aquino, è naturale non perché "causato per necessità dai principi naturali", bensì in quanto è una realtà "a cui la natura inclina, ma che è compiuta mediante il libero arbitrio" **11**. È, pertanto, altamente fuorviante ogni contrapposizione tra natura e libertà, tra natura e cultura.

Nell'esaminare la realtà storica ed attuale della famiglia non di rado si tende ad enfatizzare le differenze, per relativizzare l'esistenza stessa di un disegno naturale sull'unione tra uomo e donna. Più realistico risulta invece constatare che, insieme alle difficoltà, ai limiti e alle deviazioni, nell'uomo e nella donna è sempre presente un'inclinazione profonda del loro essere, che non è frutto della loro inventiva, e che, nei tratti fondamentali, trascende ampiamente le diversità storico-culturali.

L'unica via, infatti, attraverso cui può manifestarsi l'autentica ricchezza e varietà di tutto ciò che è essenzialmente umano è la fedeltà alle esigenze della propria natura. Ed anche nel matrimonio l'auspicabile armonia tra diversità di realizzazioni ed unità essenziale non solo è ipotizzabile, ma garantita dalla vissuta fedeltà alle naturali esigenze della persona. Il cristiano peraltro sa di poter contare per questo sulla forza della grazia, capace di sanare la natura ferita dal peccato.

5. Il "*consortium totius vitae*" esige la reciproca donazione degli sposi **12**. Ma tale donazione personale ha bisogno di un principio di specificità e di un fondamento permanente. La considerazione naturale del matrimonio ci fa vedere che i coniugi si uniscono precisamente in quanto persone tra cui esiste la diversità sessuale, con tutta la

11 *Summa Theol. Suppl.*, q. 41, a. 1, in c.

12 *CIC*, can. 1057 § 2; *CCEO*, can. 817 § 1.

ricchezza anche spirituale che questa diversità possiede a livello umano. Gli sposi si uniscono in quanto persona-uomo ed in quanto persona-donna. Il riferimento alla dimensione naturale della loro mascolinità e femminilità è decisivo per comprendere l'essenza del matrimonio. Il legame personale del coniugio viene a instaurarsi proprio al livello naturale della modalità maschile o femminile dell'essere persona umana.

L'ambito dell'agire degli sposi e, pertanto, dei diritti e doveri matrimoniali, è consequenziale a quello dell'essere e trova in quest'ultimo il suo vero fondamento. Pertanto, in questo modo l'uomo e la donna, in virtù di quell'atto singolarissimo di volontà che è il consenso **13**, stabiliscono tra loro liberamente un nesso prefigurato dalla loro natura, che ormai costituisce per entrambi un vero cammino vocazionale attraverso cui vivere la propria personalità quale risposta al piano divino.

L'ordinazione alle finalità naturali del matrimonio – il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione della prole – è intrinsecamente presente nella mascolinità e nella femminilità. Quest'indole teleologica è decisiva per comprendere la dimensione naturale dell'unione. In questo senso, l'indole naturale del matrimonio si comprende meglio quando non la si separa dalla famiglia. Matrimonio e famiglia sono inseparabili, perché la mascolinità e la femminilità delle persone sposate sono costitutivamente aperte al dono dei figli. Senza tale apertura nemmeno ci potrebbe essere un bene dei coniugi degno di tal nome.

Anche le proprietà essenziali, l'unità e l'indissolubilità, s'iscrivono nell'essere stesso del matrimonio, non essendo in alcun modo leggi ad esso estrinseche. Solo se è visto quale unione che coinvolge la persona nell'attuazione della sua struttura relazionale naturale, che rimane essenzialmente la stessa attraverso la vita personale, il matrimonio può porsi al di là dei mutamenti della vita, degli sforzi, e perfino delle crisi attraverso cui passa non di rado la libertà umana nel vivere i suoi impegni. Se invece l'unione matrimoniale si considera come unicamente basata su qualità personali, interessi o attrazioni, è evidente che essa non appare più come una realtà naturale, ma come situazione dipendente dall'attuale perseveranza della volontà in funzione della persistenza di fatti e sentimenti contingenti. Certo, il vincolo è causato dal consenso, cioè da un atto di volontà dell'uomo e della donna; ma tale consenso attualizza una potenza già esistente nella natura dell'uomo e della donna. Così la stessa forza indissolubile del vincolo si fonda sull'essere naturale dell'unione liberamente stabilita tra l'uomo e la donna.

13 *Ibid.*

6. Molte conseguenze derivano da questi presupposti ontologici. Mi limiterò ad indicare quelle di particolare rilievo ed attualità nel diritto matrimoniale canonico. Così, alla luce del matrimonio quale realtà naturale, si coglie facilmente l'indole naturale della capacità per sposarsi: *"Omnes possunt matrimonium contrahere, qui iure non prohibentur"* **14**. Nessuna interpretazione delle norme sull'incapacità consensuale **15** sarebbe giusta se rendesse in pratica vano quel principio: *"Ex intima hominis natura – afferma Cicerone – haurienda est iuris disciplina"* **16**.

La norma del citato can. 1058 si chiarisce ancor di più qualora si tenga presente che per sua natura l'unione coniugale riguarda la stessa mascolinità e femminilità delle persone sposate, per cui non si tratta di un'unione che richieda essenzialmente delle caratteristiche singolari nei contraenti. Se così fosse, il matrimonio si ridurrebbe ad una fattuale integrazione tra le persone e le sue caratteristiche come anche la sua durata dipenderebbero unicamente dall'esistenza di un affetto interpersonale non meglio determinato.

Per una certa mentalità oggi assai diffusa questa visione può sembrare in contrasto con le esigenze della realizzazione personale. Ciò che per questa mentalità risulta difficile da comprendere è la stessa possibilità di un vero matrimonio che non sia riuscito. La spiegazione s'inserisce nel contesto di una integrale visione umana e cristiana dell'esistenza. Non è certo questo il momento per approfondire le verità che illuminano questa questione: in particolare, le verità sulla libertà umana nella situazione presente di natura caduta ma redenta, sul peccato, sul perdono e sulla grazia.

Sarà sufficiente ricordare che anche il matrimonio non sfugge alla logica della Croce di Cristo, che esige sì sforzo e sacrificio e comporta anche dolore e sofferenza, ma non impedisce, nell'accettazione della volontà di Dio, una piena e autentica realizzazione personale, nella pace e serenità dello spirito.

7. Lo stesso atto del consenso matrimoniale si comprende meglio in rapporto alla dimensione naturale dell'unione. Questo infatti è l'oggettivo punto di riferimento rispetto al quale la persona vive la sua naturale inclinazione. Da qui la normalità e semplicità del vero consenso. Rappresentare il consenso quale adesione ad uno schema

14 CIC, can. 1058; CCEO, can. 778.

15 Cfr. CIC, can. 1095; CCEO, can. 818.

16 Cicerone, *De Legibus*, II.

culturale o di legge positiva non è realistico, e rischia di complicare inutilmente l'accertamento della validità del matrimonio. Si tratta di vedere se le persone, oltre ad identificare la persona dell'altro, hanno veramente colto l'essenziale dimensione naturale della loro coniugalità, la quale implica per esigenza intrinseca la fedeltà, l'indissolubilità e la potenziale paternità/maternità, quali beni che integrano una relazione di giustizia.

“Anche la più profonda o più sottile scienza del diritto – ammoniva il Papa Pio XII di venerata memoria – non potrebbe additare altro criterio per distinguere le leggi ingiuste dalle giuste, il semplice diritto legale dal diritto vero, che quello percepibile già col solo lume della ragione dalla natura delle cose e dell'uomo stesso, quello della legge scritta dal Creatore nel cuore dell'uomo ed espressamente confermata dalla rivelazione. Se il diritto e la scienza giuridica non vogliono rinunciare alla sola guida capace di mantenerli nel retto cammino, debbono riconoscere gli 'obblighi etici' come norme oggettive valide anche per l'ordine giuridico” **17**.

8. Avviandomi alla conclusione desidero soffermarmi brevemente sul rapporto tra l'indole naturale del matrimonio e la sua sacramentalità, atteso che, a partire dal Vaticano II, è stato frequente il tentativo di rivitalizzare l'aspetto soprannaturale del matrimonio anche mediante proposte teologiche, pastorali e canonistiche estranee alla tradizione, come quella di richiedere la fede quale requisito per sposarsi.

Quasi all'inizio del mio pontificato, dopo il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia del 1980 nel quale fu trattato questo tema, mi sono pronunciato al riguardo nella *Familiaris consortio*, scrivendo: “Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore al principio” **18**. Di conseguenza, per identificare quale sia la realtà che già dal principio è legata all'economia della salvezza e che nella pienezza dei tempi costituisce uno dei sette sacramenti in senso proprio della Nuova Alleanza, l'unica via è quella di rifarsi alla realtà naturale che ci è presentata dalla Scrittura nella Genesi **19**. È ciò che ha fatto Gesù parlando dell'indissolubilità del vincolo coniugale **20**, ed è ciò che ha fatto San Paolo illustrando il

17 *Allocuzione alla Rota*, 13 novembre 1949: AAS 41, p. 607.

18 N. 68: AAS 73, pag. 163.

19 1, 27; 2, 18-25.

20 Cfr. *Mt* 19, 3-12; *Mc* 10, 1-2.

carattere di “mistero grande” che ha il matrimonio “in riferimento a Cristo e alla Chiesa”
21.

Del resto dei sette sacramenti il matrimonio, pur essendo un “*signum significans et conferens gratiam*”, è il solo che non si riferisce ad un’attività specificamente orientata al conseguimento di fini direttamente soprannaturali. Il matrimonio, infatti, ha come fini, non solo prevalenti ma propri “*indole sua naturali*”, il *bonum coniugum* e la *prolis generatio et educatio* **22.**

In una diversa prospettiva, il segno sacramentale consisterebbe nella risposta di fede e di vita cristiana dei coniugi, per cui esso sarebbe privo di una consistenza oggettiva che consenta di annoverarlo tra i veri sacramenti cristiani. Perciò, l’oscurarsi della dimensione naturale del matrimonio, con il suo ridursi a mera esperienza soggettiva, comporta anche l’implicita negazione della sua sacramentalità. Per contro, è proprio l’adeguata comprensione di questa sacramentalità nella vita cristiana ciò che spinge verso una rivalutazione della sua dimensione naturale.

D’altra parte, l’introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del “principio”, – oltre ai gravi rischi che ho indicato della *Familiaris consortio* **23**: giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, in particolare da parte di battezzati non cattolici –, porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un “mistero grande” in riferimento a Cristo e alla Chiesa.

9. Ecco, cari Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati, alcune delle riflessioni che mi premeva condividere con voi per orientare e sostenere il prezioso servizio che voi rendete al Popolo di Dio.

Su ciascuno di voi, sul vostro quotidiano lavoro invoco la particolare protezione di Maria Santissima, “*Speculum iustitiae*”, e vi imparto di cuore la Benedizione Apostolica, che ben volentieri estendo ai vostri familiari ed agli alunni dello Studio Rotale.

21 Ef 5, 32.

22 CIC, can. 1055.

23 N. 68, *l.c.*, pp. 164-165.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, in AAS, 94(2002), pp. 340-346

1. Ringrazio vivamente Mons. Decano, che, bene interpretando i vostri sentimenti e le vostre preoccupazioni, con brevi osservazioni e dati in cifre ha sottolineato il vostro quotidiano lavoro e le gravi e complesse questioni, oggetto dei vostri giudizi.

La solenne inaugurazione dell'anno giudiziario mi offre la gradita occasione di un cordiale incontro con quanti operano nel Tribunale della Rota Romana – Prelati Uditori, Promotori di Giustizia, Difensori del Vincolo, Officiali e Avvocati – per manifestare loro il mio grato apprezzamento, la mia stima ed il mio incoraggiamento. L'amministrazione della giustizia all'interno della comunità cristiana è servizio prezioso, perché costituisce la premessa indispensabile per un'autentica carità.

La vostra attività giudiziaria, come ha sottolineato Mons. Decano, riguarda soprattutto cause di nullità del matrimonio. In questa materia, insieme agli altri tribunali ecclesiastici e con una funzione specialissima tra di essi, da me sottolineata nella *Pastor bonus* 1, costituisce una manifestazione istituzionale specifica della sollecitudine della Chiesa nel giudicare, secondo verità e giustizia, la delicata questione concernente la stessa esistenza o meno di un matrimonio. Tale compito dei tribunali nella Chiesa s'inserisce, quale contributo imprescindibile, nel contesto dell'intera pastorale matrimoniale e familiare. Proprio l'ottica della pastorale richiede un costante sforzo di approfondimento della verità sul matrimonio e sulla famiglia, anche come condizione necessaria per l'amministrazione della giustizia in questo campo.

2. Le proprietà essenziali del matrimonio – l'unità e l'indissolubilità 2 – offrono l'opportunità per una proficua riflessione sullo stesso matrimonio. Perciò oggi, riallacciandomi a quanto ebbi modo di trattare nel mio discorso dell'anno scorso circa l'indissolubilità 3, desidero considerare l'indissolubilità quale bene per gli sposi, per i figli, per la Chiesa e per l'intera umanità.

È importante la presentazione positiva dell'unione indissolubile, per riscoprirne il bene e la bellezza. Anzitutto, bisogna superare la visione dell'indissolubilità come di un limite alla libertà dei contraenti, e pertanto come di un peso, che talora può diventare

1 Cfr. art. 126.

2 Cfr. *CIC*, can. 1056; *CCEO*, can. 776 § 3.

3 Cfr. *AAS*, 92 (2000), pp. 350-355.

insopportabile. L'indissolubilità, in questa concezione, è vista come legge estrinseca al matrimonio, come "imposizione" di una norma contro le "legittime" aspettative di un'ulteriore realizzazione della persona. A ciò s'aggiunge l'idea abbastanza diffusa, secondo cui il matrimonio indissolubile sarebbe proprio dei credenti, per cui essi non possono pretendere di "imporlo" alla società civile nel suo insieme.

3. Per dare una valida ed esauriente risposta a questo problema occorre partire dalla parola di Dio. Penso concretamente al brano del Vangelo di Matteo che riporta il dialogo di Gesù con alcuni farisei, e poi con i suoi discepoli, circa il divorzio ⁴. Gesù supera radicalmente le discussioni di allora sui motivi che potevano autorizzare il divorzio affermando: "Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così" ⁵.

Secondo l'insegnamento di Gesù, è Dio che ha congiunto nel vincolo coniugale l'uomo e la donna. Certamente tale unione ha luogo attraverso il libero consenso di entrambi, ma tale consenso umano verte su di un disegno che è divino. In altre parole, è la dimensione naturale dell'unione, e più concretamente la natura dell'uomo plasmata da Dio stesso, a fornire l'indispensabile chiave di lettura delle proprietà essenziali del matrimonio. Il loro rafforzamento ulteriore nel matrimonio cristiano attraverso il sacramento ⁶ poggia su un fondamento di diritto naturale, tolto il quale diventerebbe incomprensibile la stessa opera salvifica e l'elevazione che Cristo ha operato una volta per sempre nei riguardi della realtà coniugale.

4. A questo disegno divino naturale si sono conformati innumerevoli uomini e donne di tutti i tempi e luoghi, anche prima della venuta del Salvatore, e vi si conformano dopo la sua venuta tanti altri, anche senza conoscerlo. La loro libertà si apre al dono di Dio, sia al momento di sposarsi sia durante tutto l'arco della vita coniugale. Sempre sussiste, tuttavia, la possibilità di ribellarsi contro quel disegno d'amore: si ripresenta allora quella "durezza del cuore" ⁷ per la quale Mosè permise il ripudio, ma che Cristo ha definitivamente vinto. A tali situazioni bisogna rispondere con l'umile coraggio della fede, di una fede che sostiene e corrobora la stessa ragione, per metterla in grado di dialogare con tutti alla ricerca del vero bene della persona umana e della società. Considerare

⁴ Cfr. *Mt* 19, 3-12.

⁵ *Ibid.*, 19, 8.

⁶ Cfr. can. 1056.

⁷ Cfr. *Mt* 19, 8.

l'indissolubilità non come una norma giuridica naturale, ma come un semplice ideale, svuota il senso dell'inequivocabile dichiarazione di Gesù Cristo, che ha rifiutato assolutamente il divorzio perché "da principio non fu così" **8**.

Il matrimonio "è" indissolubile: questa proprietà esprime una dimensione del suo stesso essere oggettivo, non è un mero fatto soggettivo. Di conseguenza, il bene dell'indissolubilità è il bene dello stesso matrimonio; e l'incomprensione dell'indole indissolubile costituisce l'incomprensione del matrimonio nella sua essenza. Ne consegue che il "peso" dell'indissolubilità ed i limiti che essa comporta per la libertà umana non sono altro che il rovescio, per così dire, della medaglia nei confronti del bene e delle potenzialità insite nell'istituto matrimoniale come tale. In questa prospettiva, non ha senso parlare di "imposizione" da parte della legge umana, poiché questa deve riflettere e tutelare la stessa legge naturale e divina, che è sempre verità liberatrice **9**.

5. Questa verità sull'indissolubilità del matrimonio, come tutto il messaggio cristiano, è destinata agli uomini e alle donne di ogni tempo e luogo. Affinché ciò si realizzi, è necessario che tale verità sia testimoniata dalla Chiesa e, in particolare, dalle singole famiglie come "chiese domestiche", nelle quali marito e moglie si riconoscono mutuamente vincolati per sempre, con un legame che esige un amore sempre rinnovato, generoso e pronto al sacrificio.

Non ci si può arrendere alla mentalità divorzistica: lo impedisce la fiducia nei doni naturali e soprannaturali di Dio all'uomo. L'attività pastorale deve sostenere e promuovere l'indissolubilità. Gli aspetti dottrinali vanno trasmessi, chiariti e difesi, ma ancor più importanti sono le azioni coerenti. Quando una coppia attraversa delle difficoltà, la comprensione dei Pastori e degli altri fedeli deve essere unita alla chiarezza e alla forza nel ricordare che l'amore coniugale è la via per risolvere positivamente la crisi. Proprio perché Dio li ha uniti mediante un legame indissolubile, marito e moglie, impiegando tutte le loro risorse umane con buona volontà, ma soprattutto fidandosi dell'aiuto della grazia divina, possono e devono uscire rinnovati e fortificati dai momenti di smarrimento.

6. Quando si considera il ruolo del diritto nelle crisi matrimoniali, troppo sovente si pensa quasi esclusivamente ai processi che sanciscono la nullità matrimoniale oppure lo

8 *Ibid.*

9 Cfr. *Gv* 8, 32.

scioglimento del vincolo. Tale mentalità si estende talvolta anche al diritto canonico, che appare così come la via per trovare soluzioni di coscienza ai problemi matrimoniali dei fedeli. Ciò ha una sua verità, ma queste eventuali soluzioni devono essere esaminate in modo che l'indissolubilità del vincolo, qualora questo risultasse validamente contratto, continui ad essere salvaguardata. L'atteggiamento della Chiesa è, anzi, favorevole a convalidare, se è possibile, i matrimoni nulli ¹⁰. È vero che la dichiarazione di nullità matrimoniale, secondo la verità acquisita tramite il legittimo processo, riporta la pace alle coscienze, ma tale dichiarazione – e lo stesso vale per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato e per il privilegio della fede – deve essere presentata ed attuata in un contesto ecclesiale profondamente a favore del matrimonio indissolubile e della famiglia su di esso fondata. Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene, senza escludere a priori la possibile convalidazione di un'unione che, pur non essendo ancora matrimoniale, contiene elementi di bene, per loro e per i figli, che vanno attentamente valutati in coscienza prima di prendere una diversa decisione.

7. L'attività giudiziaria della Chiesa, che nella sua specificità è anch'essa attività veramente pastorale, s'ispira al principio dell'indissolubilità del matrimonio e tende a garantirne l'effettività nel Popolo di Dio. In effetti, senza i processi e le sentenze dei tribunali ecclesiastici, la questione sull'esistenza o meno di un matrimonio indissolubile dei fedeli verrebbe relegata alla sola coscienza dei medesimi, con il rischio evidente di soggettivismo, specialmente quando nella società civile vi è una profonda crisi circa l'istituto del matrimonio.

Ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell'indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo. Si tratta di un contributo assai rilevante e necessario: infatti, esso si situa su un piano immediatamente pratico, dando certezza non solo alle singole persone coinvolte, ma anche a tutti i matrimoni e alle famiglie. Di conseguenza, l'ingiustizia di una dichiarazione di nullità, opposta alla verità dei principi normativi o dei fatti, riveste particolare gravità, poiché il suo legame ufficiale con la Chiesa favorisce la diffusione di atteggiamenti in cui l'indissolubilità viene sostenuta a parole ma oscurata nella vita.

Talvolta, in questi anni, si è avversato il tradizionale "*favor matrimonii*", in nome di un "*favor libertatis*" o "*favor personae*". In questa dialettica è ovvio che il tema di fondo è

¹⁰ Cfr. *CIC*, can. 1676; *CCEO*, can. 1362.

quello dell'indissolubilità, ma l'antitesi è ancor più radicale in quanto concerne la stessa verità sul matrimonio, più o meno apertamente relativizzata. Contro la verità di un vincolo coniugale non è corretto invocare la libertà dei contraenti che, nell'assumerlo liberamente, si sono impegnati a rispettare le esigenze oggettive della realtà matrimoniale, la quale non può essere alterata dalla libertà umana. L'attività giudiziaria deve dunque ispirarsi ad un "*favor indissolubilitatis*", il quale ovviamente non significa pregiudizio contro le giuste dichiarazioni di nullità, ma la convinzione operativa sul bene in gioco nei processi, unitamente all'ottimismo sempre rinnovato che proviene dall'indole naturale del matrimonio e dal sostegno del Signore agli sposi.

8. La Chiesa ed ogni cristiano devono essere luce del mondo: "Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli" **11**. Queste parole di Gesù trovano oggi un'applicazione singolare riguardo al matrimonio indissolubile. Potrebbe quasi sembrare che il divorzio sia talmente radicato in certi ambienti sociali, che quasi non valga la pena di continuare a combatterlo, diffondendo una mentalità, un costume sociale ed una legislazione civile a favore dell'indissolubilità. Eppure ne vale la pena! In realtà questo bene si colloca proprio alla base dell'intera società, quale condizione necessaria dell'esistenza della famiglia. Pertanto la sua assenza ha conseguenze devastanti, che si propagano nel corpo sociale come una piaga – secondo il termine usato dal Concilio Vaticano II per descrivere il divorzio **12** – e influiscono negativamente sulle nuove generazioni dinanzi alle quali viene offuscata la bellezza del vero matrimonio.

9. L'essenziale testimonianza sul valore dell'indissolubilità è resa mediante la vita matrimoniale dei coniugi, nella fedeltà al loro vincolo attraverso le gioie e le prove della vita. Il valore dell'indissolubilità non può però essere ritenuto l'oggetto di una mera scelta privata: esso riguarda uno dei capisaldi dell'intera società. E pertanto, mentre sono da incoraggiare le tante iniziative che i cristiani con altre persone di buona volontà promuovono per il bene delle famiglie (ad esempio, le celebrazioni degli anniversari delle nozze), si deve evitare il rischio del permissivismo in questioni di fondo concernenti l'essenza del matrimonio e della famiglia **13**.

11 Mt 5, 16.

12 Cfr. *Gaudium et spes*, n. 47.

13 Cfr. *Lettera alle famiglie*, n. 17.

Fra tali iniziative non possono mancare quelle rivolte al riconoscimento pubblico del matrimonio indissolubile negli ordinamenti giuridici civili **14**. All'opposizione decisa a tutte le misure legali e amministrative che introducano il divorzio o che equiparino al matrimonio le unioni di fatto, perfino quelle omosessuali, si deve accompagnare un atteggiamento propositivo, mediante provvedimenti giuridici tendenti a migliorare il riconoscimento sociale del vero matrimonio nell'ambito degli ordinamenti che purtroppo ammettono il divorzio.

D'altra parte, gli operatori del diritto in campo civile devono evitare di essere personalmente coinvolti in quanto possa implicare una cooperazione al divorzio. Per i giudici ciò può risultare difficile, poiché gli ordinamenti non riconoscono un'obiezione di coscienza per esimerli dal sentenziare. Per gravi e proporzionati motivi essi possono pertanto agire secondo i principi tradizionali della cooperazione materiale al male. Ma anch'essi devono trovare mezzi efficaci per favorire le unioni matrimoniali, soprattutto mediante un'opera di conciliazione saggiamente condotta.

Gli avvocati, come liberi professionisti, devono sempre declinare l'uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia com'è il divorzio; soltanto possono collaborare ad un'azione in tal senso quando essa, nell'intenzione del cliente, non sia indirizzata alla rottura del matrimonio, bensì ad altri effetti legittimi che solo mediante tale via giudiziaria si possono ottenere in un determinato ordinamento¹⁵. In questo modo, con la loro opera di aiuto e pacificazione delle persone che attraversano crisi matrimoniali, gli avvocati servono davvero ai diritti delle persone, ed evitano di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse.

10. All'intercessione di Maria, Regina della famiglia e Specchio di giustizia, affido la crescita della consapevolezza di tutti circa il bene dell'indissolubilità del matrimonio. A Lei affido, altresì, l'impegno della Chiesa e dei suoi figli, insieme con quello di molte altre persone di buona volontà, in questa causa tanto decisiva per l'avvenire dell'umanità.

Con questi voti, nell'invocare l'assistenza divina sulla vostra attività, cari Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana, a tutti imparto con affetto la mia Benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 30 gennaio 2003, in AAS, 95 (2003), pp. 393-397

¹⁴ Cfr. *ibid.*, n. 17.

¹⁵ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383.

1. La solenne inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana mi offre l'opportunità di rinnovare l'espressione del mio apprezzamento e della mia gratitudine per il vostro lavoro, carissimi Prelati Uditori, Promotori di Giustizia, Difensori del Vincolo, Officiali e Avvocati. Ringrazio cordialmente Mons. Decano per i sentimenti manifestati a nome di tutti e per le riflessioni sviluppate sulla natura e sui fini del vostro lavoro.

L'attività del vostro Tribunale da sempre è stata altamente apprezzata dai miei venerati Predecessori, che non hanno mancato di sottolineare che amministrare la giustizia presso la Rota Romana costituisce una diretta partecipazione ad un aspetto importante delle funzioni del Pastore della Chiesa universale.

Da ciò il particolare valore nell'ambito ecclesiale delle vostre decisioni, che costituiscono, come da me affermato nella *Pastor Bonus*, un punto di riferimento sicuro e concreto per l'amministrazione della giustizia nella Chiesa (cfr. art. 126).

2. Attesa la marcata prevalenza delle cause di nullità di matrimonio deferite alla Rota, Mons. Decano ha sottolineato la profonda crisi che attualmente investe il matrimonio e la famiglia. Un dato rilevante che emerge dallo studio delle cause è l'offuscamento tra i contraenti di ciò che comporta, nella celebrazione del matrimonio cristiano, *la sacramentalità del medesimo*, oggi assai frequentemente disattesa nel suo intimo significato, nel suo intrinseco valore soprannaturale e nei suoi positivi effetti sulla vita coniugale.

Dopo essermi soffermato in anni precedenti sulla *dimensione naturale del matrimonio*, vorrei oggi richiamare la vostra attenzione sul *peculiare rapporto che il matrimonio dei battezzati ha con il mistero di Dio*, un rapporto che, nell'Alleanza Nuova e definitiva in Cristo, assume la dignità di *sacramento*.

Dimensione naturale e rapporto con Dio non sono due aspetti giustapposti: anzi, essi sono così intimamente intrecciati come lo sono la verità sull'uomo e la verità su Dio. Questo tema mi sta particolarmente a cuore: torno su di esso in questo contesto, anche perché la prospettiva della comunione dell'uomo con Dio è quanto mai utile, anzi necessaria, per l'attività stessa dei giudici, degli avvocati e di tutti gli operatori del diritto nella Chiesa.

3. Il nesso tra la secolarizzazione e la crisi del matrimonio e della famiglia è fin troppo evidente. La crisi sul senso di Dio e sul senso del bene e del male morale è arrivata ad oscurare la conoscenza dei capisaldi dello stesso matrimonio e della famiglia che in esso si fonda. Per un ricupero effettivo della verità in questo campo, occorre *riscoprire la*

dimensione trascendente che è intrinseca alla verità piena sul matrimonio e sulla famiglia, superando ogni dicotomia tendente a separare gli aspetti profani da quelli religiosi, quasi che esistessero due matrimoni: uno profano ed un altro sacro.

“Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” (Gn 1, 27). L’immagine di Dio si trova anche nella dualità uomo-donna e nella loro comunione interpersonale. Perciò, *la trascendenza è insita nell’essere stesso del matrimonio, già dal principio*, perché lo è nella stessa distinzione naturale tra l’uomo e la donna nell’ordine della creazione. Nell’essere “una sola carne” (Gn 2, 24), l’uomo e la donna, sia nel loro aiuto reciproco che nella loro fecondità, partecipano a qualcosa di sacro e di religioso, come ben mise in risalto, richiamandosi alla coscienza dei popoli antichi sulle nozze, l’Enciclica *Arcanum divinae sapientiae* del mio predecessore Leone XIII (10 febbraio 1880, in *Leonis XIII P.M. Acta*, vol. II, p. 22). Al riguardo, egli osservava che il matrimonio *“fin da principio è stato quasi una figura (adumbratio) dell’incarnazione del Verbo di Dio” (ibid.)*. Nello stato di innocenza originaria Adamo ed Eva avevano già il dono soprannaturale della grazia. In questo modo, prima che l’incarnazione del Verbo avvenisse storicamente, la sua efficacia di santità già si riversava sull’umanità.

4. Purtroppo, per effetto del peccato originale, ciò che è naturale nel rapporto tra l’uomo e la donna rischia di essere vissuto in modo non conforme al piano e alla volontà di Dio e *l’allontanamento da Dio implica di per sé una proporzionale disumanizzazione di tutte le relazioni familiari*. Ma nella “pienezza dei tempi”, Gesù stesso ha restaurato il disegno primordiale sul matrimonio (cfr. Mt 19, 1-12) e così, nello stato di natura redenta, l’unione tra l’uomo e la donna non solo può riacquistare la santità originaria, liberandosi dal peccato, ma *viene realmente inserita nello stesso mistero dell’alleanza di Cristo con la Chiesa*.

La Lettera di San Paolo agli Efesini collega direttamente il racconto della Genesi con quel mistero: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola (Gn 2, 24). Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!” (Ef 5, 31-32). L’intrinseco nesso tra il matrimonio, istituito al principio, e l’unione del Verbo incarnato con la Chiesa si mostra in tutta la sua efficacia salvifica mediante il concetto di sacramento. Il Concilio Vaticano II esprime questa verità di fede dal punto di vista delle stesse persone sposate: “I coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale essi sono il segno del mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa, e vi partecipano (cfr. Ef 5, 32), si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, nell’accettazione e nell’educazione della prole, e hanno così, nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio

dono in mezzo al Popolo di Dio” (Cost. Dogm. Lumen gentium, 11). L’intreccio tra ordine naturale ed ordine soprannaturale viene subito dopo presentato dal Concilio anche in riferimento alla famiglia, inseparabile dal matrimonio e vista come “chiesa domestica” (cfr. *ibid.*).

5. La vita e la riflessione cristiana trovano in questa verità una fonte inesauribile di luce. In effetti, la sacramentalità del matrimonio costituisce una via feconda per penetrare nel mistero dei rapporti tra la natura umana e la grazia. Nel fatto che lo stesso matrimonio del principio sia diventato nella Nuova Legge segno e strumento della grazia di Cristo, si evidenzia la trascendenza costitutiva di tutto ciò che appartiene all’essere della persona umana, ed in particolare alla sua relazionalità naturale secondo la distinzione e la complementarità tra l’uomo e la donna. *L’umano e il divino s’intrecciano in modo mirabile.*

L’odierna mentalità, altamente secolarizzata, tende ad affermare i valori umani dell’istituto familiare staccandoli dai valori religiosi e proclamandoli del tutto autonomi da Dio. Suggestionata com’è dai modelli di vita troppo spesso proposti dai mass-media, si domanda: “Perché si deve essere sempre fedeli all’altro coniuge?” e questa domanda si trasforma in dubbio esistenziale nelle situazioni critiche. Le difficoltà coniugali possono essere di varia indole, ma tutte *sfociano alla fine in un problema di amore*. Perciò, il precedente interrogativo si può riformulare così: perché bisogna sempre amare l’altro, anche quando tanti motivi, apparentemente giustificativi, indurrebbero a lasciarlo?

Si possono dare molte risposte, tra cui hanno senz’altro molta forza il bene dei figli e il bene dell’intera società, ma la risposta più radicale passa anzitutto attraverso *il riconoscimento dell’oggettività dell’essere coniugi, visto come dono reciproco*, reso possibile ed avallato da Dio stesso. Perciò la ragione ultima del dovere di amore fedele non è altra che quella che è alla base dell’Alleanza divina con l’uomo: *Dio è fedele!* Per rendere possibile la fedeltà di cuore al proprio coniuge, anche nei casi più duri, è quindi a Dio che bisogna ricorrere, nella certezza di riceverne l’aiuto. La via della mutua fedeltà passa, peraltro, attraverso l’apertura a quella carità di Cristo, che “tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13, 7). In ogni matrimonio si rende presente il mistero della redenzione, operata mediante una reale partecipazione alla Croce del Salvatore, secondo quel paradosso cristiano che lega la felicità all’assunzione del dolore in spirito di fede.

6. Da questi principi si possono trarre molteplici conseguenze pratiche, d’indole pastorale, morale e giuridica. Mi limito ad enunciare alcune, connesse in modo speciale con la vostra attività giudiziaria.

Anzitutto, non potete mai dimenticare *di avere nelle vostri mani quel mistero grande* di cui parla San Paolo (cfr. *Ef 5, 32*), sia quando si tratta di un sacramento in senso stretto, sia quando quel matrimonio porta in sé l'indole sacra del principio, essendo chiamato a diventare sacramento mediante il Battesimo dei due sposi. La considerazione della sacramentalità mette in risalto *la trascendenza della vostra funzione*, il nesso che l'unisce operativamente con l'economia salvifica. Il senso religioso deve pertanto permeare tutto il vostro lavoro. Dagli studi scientifici su questa materia fino all'attività quotidiana nell'amministrazione della giustizia, non c'è spazio nella Chiesa per una visione meramente immanente e profana del matrimonio, semplicemente perché tale visione non è teologicamente e giuridicamente vera.

7. In questa prospettiva occorre, ad esempio, prendere molto sul serio l'obbligo formalmente imposto al giudice dal can. 1676 di favorire e cercare attivamente la possibile convalidazione del matrimonio e la riconciliazione. Naturalmente lo stesso atteggiamento di sostegno al matrimonio ed alla famiglia deve regnare prima del ricorso ai tribunali: nell'assistenza pastorale le coscienze vanno pazientemente illuminate con la verità sul dovere trascendente della fedeltà, presentata in modo favorevole ed attraente. Nell'opera per un positivo superamento dei conflitti coniugali, e nell'aiuto ai fedeli in situazione matrimoniale irregolare, occorre creare una sinergia che coinvolga tutti nella Chiesa: i Pastori d'anime, i giuristi, gli esperti nelle scienze psicologiche e psichiatriche, gli altri fedeli, in modo particolare quelli sposati e con esperienza di vita. Tutti devono tener presente che hanno a che fare con una realtà sacra e con *una questione che tocca la salvezza delle anime!*

8. L'importanza della sacramentalità del matrimonio, e la necessità della fede per conoscere e vivere pienamente tale dimensione, potrebbe anche dar luogo ad *alcuni equivoci*, sia in sede di ammissione alle nozze che di giudizio sulla loro validità. La Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità. Non si può infatti configurare, accanto al matrimonio naturale, un altro modello di matrimonio cristiano con specifici requisiti soprannaturali.

Questa verità non deve essere dimenticata al momento di delimitare l'esclusione della sacramentalità (cfr. can. 1101 § 2) e l'errore determinante circa la dignità sacramentale (cfr. can. 1099) come eventuali capi di nullità. Per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel

quale è posto lo stesso segno sacramentale. La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il Battesimo dei coniugi, e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta dispensa.

9. Al termine di questo incontro, il mio pensiero si volge agli sposi ed alle famiglie, per invocare su di loro la protezione della Madonna. Anche in questa occasione mi è caro riproporre l'esortazione che ho rivolto loro nella Lettera apostolica *Rosarium Virginis Mariae*: "*La famiglia che prega unita, resta unita*. Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la famiglia si ritrova" (n. 41).

A tutti voi, cari Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana, imparto con affetto la mia Benedizione!

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2004, in AAS, 96 (2004), pp. 348-352

Carissimi Componenti del Tribunale della Rota Romana!

1. Sono lieto di questo annuale incontro con voi per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario. Esso mi offre l'occasione propizia per riaffermare l'importanza del vostro ministero ecclesiale e la necessità della vostra attività giudiziaria.

Saluto cordialmente il Collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Raffaello Funghini, che ringrazio per le profonde riflessioni con le quali ha espresso il senso e il valore del vostro lavoro. Saluto poi gli Officiali, gli Avvocati e gli altri Collaboratori di codesto Tribunale Apostolico, come pure i membri dello Studio Rotale e tutti i presenti.

2. Negli incontri degli ultimi anni ho trattato di alcuni aspetti fondamentali del matrimonio: la sua indole naturale, la sua indissolubilità, la sua dignità sacramentale. In realtà, a codesto Tribunale della Sede Apostolica giungono pure altre cause di vario genere, in base alle norme stabilite dal Codice di Diritto Canonico (cfr. cann. 1443-1444) e dalla Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (cfr. artt. 126-130). È però soprattutto al matrimonio che il Tribunale è sollecitato a volgere la sua attenzione. Per questo oggi, rispondendo anche alle preoccupazioni manifestate da Mons. Decano, desidero nuovamente soffermarmi sulle cause matrimoniali a voi affidate e, in particolare, su un aspetto giuridico-pastorale che da esse emerge: alludo al *favor iuris* di cui gode il matrimonio, e alla connessa presunzione di validità in caso di dubbio, dichiarata dal canone 1060 del Codice latino e dal canone 779 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Talvolta infatti si sentono voci critiche al riguardo. Tali principi ad alcuni sembrano legati a situazioni sociali e culturali del passato, nelle quali la richiesta di sposarsi in forma canonica presupponeva normalmente nei nubendi la comprensione ed accettazione della vera natura del matrimonio. Nella crisi che in tanti ambienti segna oggi purtroppo questa istituzione, a costoro sembra che la stessa validità del consenso debba considerarsi spesso compromessa, a causa dei vari tipi di incapacità oppure per l'esclusione di beni essenziali. Dinanzi a questa situazione, i critici menzionati si domandano se non sarebbe più giusto presumere l'invalidità del matrimonio contratto piuttosto che la sua validità.

In questa prospettiva il *favor matrimonii*, si afferma da costoro, dovrebbe cedere il posto al *favor personae*, o al *favor veritatis subiecti* o al *favor libertatis*.

3. Per valutare correttamente le nuove posizioni è opportuno anzitutto individuare il fondamento e i limiti del *favor* in questione. In realtà, si tratta di un principio che trascende di gran lunga la presunzione di validità, dal momento che informa tutte le norme canoniche, sia sostanziali che processuali, concernenti il matrimonio. Il *sostegno* al matrimonio, infatti, deve ispirare l'intera attività della Chiesa, dei Pastori e dei fedeli, della società civile, in una parola di tutte le persone di buona volontà. Fondamento di tale atteggiamento non è una scelta più o meno opinabile, bensì l'apprezzamento del bene oggettivo rappresentato da ogni unione coniugale e da ogni famiglia. Proprio quando è minacciato il riconoscimento personale e sociale di un bene così fondamentale, si scopre più profondamente la sua importanza per le persone e per le comunità.

Alla luce di queste considerazioni appare chiaramente che il dovere di difendere e favorire il matrimonio spetta certamente in maniera particolare ai sacri Pastori, ma costituisce anche una precisa responsabilità di tutti i fedeli, anzi di tutti gli uomini e delle autorità civili, ognuno secondo le proprie competenze.

4. Il *favor iuris* di cui gode il matrimonio implica la presunzione della sua validità, fino a che non sia provato il contrario (cfr. *CIC*, can. 1060; *CCEO*, can. 779). Per cogliere il significato di questa presunzione, conviene in primo luogo ricordare che essa non rappresenta un'eccezione rispetto ad una regola generale in senso opposto. Al contrario, si tratta dell'applicazione al matrimonio di una presunzione che costituisce un principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico: gli atti umani di per sé leciti e che incidono sui rapporti giuridici si presumono validi, pur essendo ovviamente ammessa la prova della loro invalidità (cfr. *CIC*, can. 124 § 2; *CCEO*, can. 931 § 2).

Questa presunzione non può essere interpretata come mera protezione delle apparenze o dello *status quo* in quanto tale, poiché è prevista anche, entro limiti ragionevoli, la possibilità di impugnare l'atto. Tuttavia ciò che all'esterno appare

correttamente posto in essere, nella misura in cui rientri nella sfera della liceità, merita un'iniziale considerazione di validità e la conseguente protezione giuridica, poiché tale punto di riferimento esterno è l'unico di cui realisticamente l'ordinamento dispone per discernere le situazioni cui deve offrire tutela. Ipotizzare l'opposto, il dovere cioè di offrire la prova positiva della validità dei rispettivi atti, significherebbe esporre i soggetti ad un'esigenza di pressoché impossibile attuazione. La prova dovrebbe infatti comprendere i molteplici presupposti e requisiti dell'atto, i quali spesso hanno notevole estensione nel tempo e nello spazio e coinvolgono una serie amplissima di persone e di atti precedenti e connessi.

5. Che dire allora della tesi secondo cui il fallimento stesso della vita coniugale dovrebbe far presumere l'invalidità del matrimonio? Purtroppo la forza di questa erronea impostazione è a volte così grande da trasformarsi in un generalizzato pregiudizio, che porta a cercare i capi di nullità come mere giustificazioni formali di un pronunciamento che in realtà poggia sul fatto empirico dell'insuccesso matrimoniale. Questo ingiusto formalismo di coloro che avversano il tradizionale *favor matrimonii* può arrivare a dimenticare che, secondo l'esperienza umana segnata dal peccato, un matrimonio valido può fallire a causa dell'uso sbagliato della libertà degli stessi coniugi.

La constatazione delle vere nullità dovrebbe portare piuttosto ad accertare con maggior serietà, al momento delle nozze, i requisiti necessari per sposarsi, specialmente quelli concernenti il consenso e le reali disposizioni dei nubendi. I parroci e coloro che collaborano con loro in quest'ambito hanno il grave dovere di non cedere ad una visione meramente burocratica delle investigazioni prematrimoniali di cui al can. 1067. Il loro intervento pastorale deve essere guidato dalla consapevolezza che le persone possono proprio in quel momento scoprire il bene naturale e soprannaturale del matrimonio, ed impegnarsi di conseguenza a perseguirlo.

6. In verità, la presunzione di validità del matrimonio si colloca in un contesto più ampio. Spesso il vero problema non è tanto la presunzione in parola, quanto la visione complessiva del matrimonio stesso e, quindi, il processo per accertare la validità della sua celebrazione. Tale processo è essenzialmente inconcepibile al di fuori dell'orizzonte dell'accertamento della verità. Questo riferimento teleologico alla verità è ciò che accomuna tutti i protagonisti del processo, nonostante la diversità dei loro ruoli. Al riguardo, è stato insinuato uno scetticismo più o meno aperto sulla capacità umana di conoscere la verità sulla validità di un matrimonio. Anche in questo campo occorre una rinnovata fiducia nella ragione umana, sia per quanto riguarda gli aspetti essenziali del matrimonio, che per quel che concerne le circostanze particolari di ogni unione.

La tendenza ad ampliare strumentalmente le nullità, dimenticando l'orizzonte della verità oggettiva, comporta una distorsione strutturale dell'intero processo. L'istruttoria, in questa prospettiva, perde la sua incisività in quanto l'esito è predeterminato. L'indagine stessa della verità, alla quale il giudice è gravemente obbligato ex officio (cfr. *CIC*, can. 1452; *CCEO*, can. 1110) e per il conseguimento della quale si serve dell'aiuto del difensore del vincolo e dell'avvocato, si risolverebbe in un susseguirsi di formalismi privi di vita. La sentenza, poiché al posto della capacità di indagine e di critica verrebbe a prevalere la costruzione di risposte predeterminate, perderebbe o gravemente attenuerebbe la sua tensione costitutiva verso la verità. Concetti chiave come quelli di certezza morale e di libero apprezzamento delle prove rimarrebbero senza il loro necessario punto di riferimento nella verità oggettiva (cfr. *CIC*, can. 1608; *CCEO*, can. 1291), che si rinuncia a cercare oppure si considera inafferrabile.

7. Più a monte, il problema riguarda la concezione del matrimonio, a sua volta inserita in una visione globale della realtà. L'essenziale dimensione di giustizia del matrimonio, che fonda il suo essere in una realtà intrinsecamente giuridica, viene sostituita da ottiche empiriche, di stampo sociologico, psicologico, ecc., così come da varie modalità di positivismo giuridico. Senza nulla togliere ai validi contributi che possono provenire dalla sociologia, dalla psicologia o dalla psichiatria, non si può dimenticare che una considerazione autenticamente giuridica del matrimonio richiede una visione metafisica della persona umana e della relazionalità coniugale. Senza questo fondamento ontologico, l'istituzione matrimoniale diventa mera sovrastruttura estrinseca, frutto della legge e del condizionamento sociale, limitante la persona nella sua libera realizzazione.

Occorre invece riscoprire la verità, la bontà e la bellezza dell'istituto matrimoniale, che essendo opera dello stesso Dio attraverso la natura umana e la libertà del consenso dei coniugi, rimane come realtà personale indissolubile, come vincolo di giustizia e di amore, legato da sempre al disegno della salvezza ed elevato nella pienezza dei tempi alla dignità di sacramento cristiano. Questa è la realtà che la Chiesa e il mondo debbono favorire! Questo è il vero *favor matrimonii!*

Nel presentarvi questi spunti di riflessione, desidero rinnovare l'espressione del mio apprezzamento per il delicato e impegnativo vostro lavoro nell'amministrazione della giustizia. Con questi sentimenti, mentre invoco su ciascuno di voi, cari Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati della Rota Romana, la costante assistenza divina, a tutti imparto con affetto la mia Benedizione.

Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2005, in AAS, 97 (2005), pp. 164-166

1. Questo appuntamento annuale con voi, cari Prelati Uditori del Tribunale Apostolico della Rota Romana, evidenzia l'essenziale legame del vostro prezioso lavoro con l'aspetto giudiziale del ministero petrino. Le parole del Decano del vostro Collegio hanno espresso il comune impegno di piena fedeltà nel vostro servizio ecclesiale.

È in questo orizzonte che vorrei collocare oggi alcune considerazioni circa *la dimensione morale* dell'attività degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici, soprattutto per quel che riguarda il dovere di *adeguarsi alla verità sul matrimonio*, così come essa è insegnata dalla Chiesa.

2. Da sempre la *questione etica* si è posta con speciale intensità in qualsiasi genere di processo giudiziario. Gli interessi individuali e collettivi possono, infatti, indurre le parti a ricorrere a vari tipi di falsità e perfino di corruzione allo scopo di raggiungere una sentenza favorevole.

Da questo rischio non sono immuni nemmeno i *processi canonici*, in cui si cerca di conoscere la verità sull'esistenza o meno di un matrimonio. L'indubbia rilevanza che ciò ha per la coscienza morale delle parti rende meno probabile l'acquiescenza ad interessi alieni dalla ricerca della verità. Ciò nonostante, possono verificarsi dei casi nei quali si manifesta una simile acquiescenza, che compromette la regolarità dell'iter processuale. È nota la ferma reazione della norma canonica a simili comportamenti (cfr. CIC, cann. 1389, 1391, 1457, 1488, 1489).

3. Tuttavia, nelle attuali circostanze un altro rischio è pure incombente. In nome di pretese esigenze pastorali, qualche voce s'è levata per proporre di *dichiarare nulle le unioni totalmente fallite*. Per ottenere tale risultato si suggerisce di ricorrere all'espedito di mantenere le apparenze procedurali e sostanziali, dissimulando l'inesistenza di un vero giudizio processuale. Si è così tentati di provvedere ad un'impostazione dei capi di nullità e ad una loro prova in contrasto con i più elementari principi della normativa e del magistero della Chiesa.

È evidente *l'oggettiva gravità giuridica e morale di tali comportamenti*, che non costituiscono sicuramente la soluzione pastoralmente valida ai problemi posti dalle crisi matrimoniali. Grazie a Dio, non mancano fedeli la cui coscienza non si lascia ingannare, e tra di essi si trovano anche non pochi che, pur essendo coinvolti in prima persona in una crisi coniugale, non sono disposti a risolverla se non seguendo la via della verità.

4. Nei discorsi annuali alla Rota Romana ho più volte ricordato *l'essenziale rapporto* che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico *innanzitutto i Vescovi*, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per *curare l'idoneità dei membri dei tribunali*, diocesani o interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare *la conformità delle sentenze con la retta dottrina*.

I sacri Pastori non possono pensare che l'operato dei loro tribunali sia una questione meramente "tecnica" della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari (cfr. *CIC*, cann. 391, 1419, 1423 § 1).

5. La deontologia del giudice ha *il suo criterio ispiratore nell'amore per la verità*. Egli dunque deve essere innanzitutto convinto che *la verità esiste*. Occorre perciò cercarla con desiderio autentico di conoscerla, malgrado tutti gli inconvenienti che da tale conoscenza possano derivare. Bisogna resistere alla *paura della verità*, che a volte può nascere dal timore di urtare le persone. La verità, che è Cristo stesso (cfr. *Gv* 8, 32 e 36), ci libera da ogni forma di compromesso con le menzogne interessate.

Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente. Egli sa che le sentenze ingiuste non costituiscono mai una vera soluzione pastorale, e che il giudizio di Dio sul proprio agire è ciò che conta per l'eternità.

6. Il giudice deve poi attenersi alle *leggi canoniche*, rettamente interpretate. Egli perciò non deve mai perdere di vista l'intrinseca connessione delle norme giuridiche con la dottrina della Chiesa. Qualche volta, infatti, si pretende di separare le leggi della Chiesa dagli insegnamenti magisteriali, come se appartenessero a due sfere distinte, di cui la prima sarebbe l'unica ad avere forza giuridicamente vincolante, mentre la seconda avrebbe un valore meramente orientativo od esortativo.

Una simile impostazione rivela in fondo una *mentalità positivista*, che è in contrasto con la migliore tradizione giuridica classica e cristiana sul diritto. In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa (cfr. Conc. Vat. II, Cost. dogm. sulla divina Rivelazione *Dei Verbum*, 10 § 2), *ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto*, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante.

Per una sana ermeneutica giuridica è poi indispensabile cogliere *l'insieme degli insegnamenti della Chiesa*, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo della tradizione. In questo modo si potrà rifuggire sia da interpretazioni selettive e distorte, sia da critiche sterili a singoli passi.

Infine, un momento importante della ricerca della verità è quello dell'*istruttoria della causa*. Essa è minacciata nella sua stessa ragion d'essere, e degenera in puro formalismo, quando l'esito del processo si dà per scontato. È vero che anche il dovere di una giustizia tempestiva fa parte del servizio concreto della verità, e costituisce un diritto delle persone. Tuttavia, una *falsa celerità*, che sia a scapito della verità, è ancor più gravemente ingiusta.

7. Vorrei concludere questo incontro con *un ringraziamento di vero cuore* a voi, Prelati Uditori, agli Officiali, agli Avvocati e a tutti coloro che operano in codesto Tribunale Apostolico, come pure ai membri dello Studio Rotale.

Voi sapete di poter contare sulla preghiera del Papa e di moltissime persone di buona volontà che riconoscono il valore del vostro operato al servizio della verità. Il Signore ripagherà i vostri sforzi quotidiani, oltre che nella vita futura, già in questa con la pace e la gioia della coscienza e con la stima e il sostegno di coloro che amano la giustizia.

Nell'esprimere l'augurio che la verità della giustizia risplenda sempre più nella Chiesa e nella vostra vita, a tutti imparto di cuore la mia Benedizione.

BENEDETTO XVI

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, in AAS, 98 (2006), pp. 135-138

Illustri Giudici, Officiali e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana!

È passato quasi un anno dall'ultimo incontro del vostro Tribunale con il mio amato predecessore Giovanni Paolo II. Fu l'ultimo di una lunga serie. Dell'immensa eredità che egli ci ha lasciato anche in materia di diritto canonico, vorrei oggi particolarmente segnalare l'Istruzione *Dignitas connubii*, sulla procedura da seguire nelle cause di nullità matrimoniale. Con essa si è inteso stendere una sorta di *vademecum*, che non solo raccoglie le norme vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, necessarie per la corretta applicazione delle prime. Il maggior contributo di questa Istruzione, che auspico venga applicata integralmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, consiste nell'indicare in che misura e modo devono essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei canoni relativi al giudizio

contenzioso ordinario, in osservanza delle norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene pubblico.

Come ben sapete, l'attenzione dedicata ai processi di nullità matrimoniale trascende sempre più l'ambito degli specialisti. Le sentenze ecclesiastiche in questa materia, infatti, incidono sulla possibilità o meno di ricevere la Comunione eucaristica da parte di non pochi fedeli. Proprio quest'aspetto, così decisivo dal punto di vista della vita cristiana, spiega perché l'argomento della nullità matrimoniale sia emerso ripetutamente anche durante il recente Sinodo sull'Eucaristia. Potrebbe sembrare a prima vista che la preoccupazione pastorale riflessa nei lavori del Sinodo e lo spirito delle norme giuridiche raccolte nella *Dignitas connubii* divergano profondamente tra di loro, fin quasi a contrapporsi. Da una parte, parrebbe che i Padri sinodali abbiano invitato i tribunali ecclesiastici ad adoperarsi affinché i fedeli non canonicamente sposati possano al più presto regolarizzare la loro situazione matrimoniale e riacostarsi al banchetto eucaristico. Dall'altra parte, invece, la legislazione canonica e la recente Istruzione sembrerebbero, invece, porre dei limiti a tale spinta pastorale, come se la preoccupazione principale fosse [136] quella di espletare le formalità giuridiche previste, con il rischio di dimenticare la finalità pastorale del processo. Dietro a questa impostazione si cela una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale in genere. Non intendo ora riprendere approfonditamente la questione, già trattata da Giovanni Paolo II a più riprese, soprattutto nell'allocuzione alla Rota Romana del 1990 (cfr. AAS, 82 [1990], pp. 872-877). In questo primo incontro con voi preferisco concentrarmi piuttosto su ciò che rappresenta il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità. Con questa affermazione, peraltro, mi ricollego idealmente a quanto lo stesso mio venerato Predecessore vi ha detto, proprio nell'allocuzione dell'anno scorso (cfr. AAS, 97 [2005], pp. 164-166).

Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo

giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici.

Di fondamentale importanza, anche in questa materia, è il rapporto tra ragione e fede. Se il processo risponde alla retta ragione, non può meravigliare il fatto che la Chiesa abbia adottato l'istituto processuale per risolvere questioni intraecclesiali d'indole giuridica. Si è andata consolidando così una tradizione ormai plurisecolare, che si conserva fino ai giorni nostri nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo. Conviene tener presente, inoltre, che il diritto canonico ha contribuito in maniera assai rilevante, all'epoca del diritto classico medioevale, a perfezionare la configurazione dello stesso istituto processuale. La sua applicazione nella Chiesa concerne anzitutto i casi in cui, essendo la materia del contendere disponibile, le parti potrebbero raggiungere [137] un accordo che risolverebbe la lite, ma per vari motivi ciò non avviene. Il ricorso alla via processuale, nel cercare di determinare ciò che è giusto, non solo non mira ad acuire i conflitti, ma a renderli più umani, trovando soluzioni oggettivamente adeguate alle esigenze della giustizia. Naturalmente questa soluzione da sola non basta, poiché le persone hanno bisogno di amore, ma, quando risulta inevitabile, rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. I processi, poi, possono vertere anche su materie che esulano dalla capacità di disporre delle parti, nella misura in cui interessano i diritti dell'intera comunità ecclesiale. Proprio in questo ambito si pone il processo dichiarativo della nullità di un matrimonio: il matrimonio infatti, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione.

A questo punto viene da sé la seconda osservazione. Nessun processo è a rigore *contro* l'altra parte, come se si trattasse di infliggerle un danno ingiusto. L'obiettivo non è di togliere un bene a nessuno, bensì di stabilire e tutelare l'appartenenza dei beni alle persone e alle istituzioni. A questa considerazione, valida per ogni processo, nell'ipotesi di nullità matrimoniale se ne aggiunge un'altra più specifica. Qui non vi è alcun bene conteso tra le parti, che debba essere attribuito all'una o all'altra. L'oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare che in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa. Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti processi (cfr. Cost. ap. *Dei miseratione*, 3

novembre 1741). In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità.

Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della [138] stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo. Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riaffermato da Giovanni Paolo II con forza in questa sede (cfr. i discorsi del 21 gennaio 2000, in AAS, 92 [2000], pp. 350-355; e del 28 gennaio 2002, in AAS, 94 [2002], pp. 340-346), appartiene all'integrità del mistero cristiano. Oggi purtroppo ci è dato di constatare che questa verità è talvolta oscurata nella coscienza dei cristiani e delle persone di buona volontà. Proprio per questo motivo è ingannevole il servizio che si può offrire ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo implicitamente, la tendenza a dimenticare l'indissolubilità della propria unione. In tal modo, l'eventuale intervento dell'istituzione ecclesiastica nelle cause di nullità rischia di apparire quale mera presa d'atto di un fallimento.

La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è tuttavia una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. È pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli. La Provvidenza divina sa certo trarre il bene dal male, anche quando le istituzioni ecclesiastiche trascurassero il loro dovere o commettessero degli errori. Ma è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli. Inoltre, la sensibilità pastorale deve portare a cercare di prevenire le nullità matrimoniali in sede di ammissione alle nozze e ad adoperarsi affinché i coniugi risolvano i loro eventuali problemi e trovino la via della riconciliazione. La stessa sensibilità pastorale dinanzi alle situazioni reali delle persone deve però portare a salvaguardare la verità e ad applicare le norme previste per tutelarla nel processo.

Mi auguro che queste riflessioni giovino a far comprendere meglio come l'amore alla verità raccordi l'istituzione del processo canonico di nullità matrimoniale con l'autentico senso pastorale che deve animare tali processi. In questa chiave di lettura, l'Istruzione *Dignitas connubii* e le preoccupazioni emerse nell'ultimo Sinodo si rivelano del tutto convergenti. Carissimi, attuare quest'armonia è il compito arduo ed affascinante per il cui

discreto svolgimento la comunità ecclesiale vi è tanto grata. Con il cordiale auspicio che la vostra attività giudiziale contribuisca al bene di tutti coloro che si rivolgono a voi e li favorisca nell'incontro personale con la Verità che è Cristo, con riconoscenza ed affetto vi benedico.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 27 gennaio 2007, in AAS, 99 (2007), pp. 86-91

Carissimi Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori del Tribunale della Rota Romana!

Sono particolarmente lieto di incontrarmi nuovamente con voi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Saluto cordialmente il Collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le parole con le quali ha introdotto questo nostro incontro. [87] Saluto poi gli Officiali, gli avvocati e gli altri collaboratori di codesto Tribunale, come pure i membri dello Studio rotale e tutti i presenti. Colgo volentieri l'occasione per rinnovarvi l'espressione della mia stima e per ribadire, al tempo stesso, la rilevanza del vostro ministero ecclesiale in un settore tanto vitale qual è l'attività giudiziaria. Ho ben presente il prezioso lavoro che siete chiamati a svolgere con diligenza e scrupolo a nome e per mandato di questa Sede Apostolica. Il vostro delicato compito di servizio alla verità nella giustizia è sostenuto dalle insigni tradizioni di codesto Tribunale, al cui rispetto ciascuno di voi deve sentirsi personalmente impegnato.

L'anno scorso, nel mio primo incontro con voi, ho cercato di esplorare le vie per superare l'apparente contrapposizione tra l'istituto del processo di nullità matrimoniale e il genuino senso pastorale. In tale prospettiva, emergeva l'amore alla verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone. Non dobbiamo però dimenticare che nelle cause di nullità matrimoniale la verità processuale presuppone la "verità del matrimonio" stesso. L'espressione "verità del matrimonio" perde però rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale.

Questa crisi di senso del matrimonio si fa sentire anche nel modo di pensare di non pochi fedeli. Gli effetti pratici di quella che ho chiamato "ermeneutica della discontinuità e della rottura" circa l'insegnamento del Concilio Vaticano II (cfr. *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2005) si avvertono in modo particolarmente intenso nell'ambito

del matrimonio e della famiglia. Infatti, ad alcuni sembra che la dottrina conciliare sul matrimonio, e concretamente la descrizione di questo istituto come “*intima communitas vitae et amoris*” (Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48), debba portare a negare l’esistenza di un vincolo coniugale indissolubile, perché si tratterebbe di un “ideale” al quale non possono essere “obbligati” i “cristiani normali”. Di fatto, si è diffusa anche in certi ambienti ecclesiali la convinzione secondo cui il bene pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare esigerebbe una [88] sorta di loro regolarizzazione canonica, indipendentemente dalla validità o nullità del loro matrimonio, indipendentemente cioè dalla “verità” circa la loro condizione personale. La via della dichiarazione di nullità matrimoniale viene di fatto considerata uno strumento giuridico per raggiungere tale obiettivo, secondo una logica in cui il diritto diventa la formalizzazione delle pretese soggettive. Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che il Concilio descrive certamente il matrimonio come *intima communitas vitae et amoris*, ma tale comunità viene determinata, seguendo la tradizione della Chiesa, da un insieme di principi di diritto divino, che fissano il suo vero senso antropologico permanente (cfr. *ibid.*).

Poi, in fedele continuità ermeneutica con il Concilio, si è mosso il magistero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, come anche l’opera legislativa dei Codici tanto latino quanto orientale. Da tali Istanze infatti è stato portato avanti, anche a riguardo della dottrina e della disciplina matrimoniale, lo sforzo della “riforma” o del “rinnovamento nella continuità” (cfr. *Discorso alla Curia Romana*, cit.). Questo sforzo si è sviluppato poggiando sull’indiscusso presupposto che il matrimonio abbia una sua verità, alla cui scoperta e al cui approfondimento concorrono armonicamente ragione e fede, cioè la conoscenza umana, illuminata dalla Parola di Dio, sulla realtà sessualmente differenziata dell’uomo e della donna, con le loro profonde esigenze di complementarità, di donazione definitiva e di esclusività.

La *verità antropologica e salvifica del matrimonio* – anche nella sua dimensione giuridica – viene presentata già nella Sacra Scrittura. La risposta di Gesù a quei farisei che gli chiedevano il suo parere circa la liceità del ripudio è ben nota: “Non avete letto che il Creatore da principio *li creò maschio e femmina* e disse: Per questo l’uomo *lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?* Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (*Mt 19, 4-6*). Le citazioni della Genesi (1, 27; 2, 24) ripropongono la verità matrimoniale del “principio”, quella verità la cui pienezza si trova in rapporto all’unione di Cristo con la Chiesa (cfr. *Ef 5, 30-31*), e che è stata oggetto di così ampie e profonde riflessioni [89] da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull’amore

umano nel disegno divino. A partire da questa unità duale della coppia umana si può elaborare un'autentica *antropologia giuridica del matrimonio*. In tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: "Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi". Ogni matrimonio è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle dimensioni naturali e complementari delle loro persone. L'indissolubilità del matrimonio non deriva dall'impegno definitivo dei contraenti, ma è intrinseca alla natura del "potente legame stabilito dal Creatore" (Giovanni Paolo II, Catechesi del 21 novembre 1979, n. 2). I contraenti si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro.

Occorre approfondire quest'aspetto, non solo in considerazione del vostro ruolo di canonisti, ma anche perché la comprensione complessiva dell'istituto matrimoniale non può non includere anche la chiarezza circa la sua dimensione giuridica. Tuttavia, le concezioni circa la natura di tale rapporto possono divergere in maniera radicale. Per il positivismo, la giuridicità del rapporto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell'applicazione di una norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà umana della vita e dell'amore coniugale rimane estrinseca all'istituzione "giuridica" del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto.

Del tutto diversa è la via tradizionale della Chiesa nella comprensione della dimensione giuridica dell'unione coniugale, sulla scia degli insegnamenti di Gesù, degli Apostoli e dei Santi Padri. Sant'Agostino, ad esempio, citando San Paolo afferma con forza: "Cui fidei [coniugali] tantum iuris tribuit Apostolus, ut eam potestatem appellaret, dicens: *Mulier non habet potestatem corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui*, [90] *sed mulier (1 Cor 7, 4)*" (*De bono coniugali*, 4, 4). San Paolo che così profondamente espone nella Lettera agli Efesini il "mystérion mega" dell'amore coniugale in rapporto all'unione di Cristo con la Chiesa (5, 22-31), non esita ad applicare al matrimonio i termini più forti del diritto per designare il vincolo giuridico con cui sono uniti i coniugi fra loro, nella loro dimensione sessuale. Così pure, per Sant'Agostino, la giuridicità è essenziale in ciascuno dei tre beni (*proles, fides, sacramentum*), che costituiscono i cardini della sua esposizione dottrinale sul matrimonio.

Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere. Perciò, come ho scritto nella mia prima Enciclica, "in un orientamento fondato nella creazione, l'*eros* rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione" (*Deus caritas est*, 11). Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie *si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si vogliono*: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene.

L'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi su questa *verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica*. Ciò nonostante, come ricordavo prima, la mentalità relativistica, in forme più o meno aperte o subdole, può insinuarsi anche nella comunità ecclesiale. Voi siete ben consapevoli dell'attualità di questo rischio, che si manifesta a volte in una distorta interpretazione delle norme canoniche vigenti. A questa tendenza occorre reagire con coraggio e fiducia, applicando costantemente *l'ermeneutica del rinnovamento nella continuità* e non lasciandosi sedurre da vie interpretative che implicano una rottura con la tradizione della Chiesa. Queste vie si allontanano dalla vera essenza del matrimonio nonché dalla sua intrinseca dimensione giuridica e, sotto svariati nomi più o meno attraenti, cercano di dissimulare una contraffazione della realtà coniugale. Si arriva così a sostenere che niente sarebbe giusto o ingiusto nelle relazioni di coppia, ma [91] unicamente rispondente o no alla realizzazione delle aspirazioni soggettive di ciascuna delle parti. In quest'ottica l'idea del "matrimonio *in facto esse*" oscilla tra relazione meramente fattuale e facciata giuridico-positivistica, trascurando la sua essenza di vincolo intrinseco di giustizia tra le persone dell'uomo e della donna.

Il contributo dei tribunali ecclesiastici al superamento della crisi di senso sul matrimonio, nella Chiesa e nella società civile, potrebbe sembrare ad alcuni piuttosto secondario e di retroguardia. Tuttavia, proprio perché il matrimonio ha una dimensione intrinsecamente giuridica, l'essere saggi e convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per tutti. Voi, cari Prelati Uditori, siete impegnati su un fronte nel quale la responsabilità per la verità si fa sentire in modo speciale ai nostri tempi. Rimanendo fedeli al vostro compito, fate sì che la vostra azione s'inserisca armonicamente in una globale riscoperta della bellezza di quella "verità sul matrimonio" – la verità del

“principio” – che Gesù ci ha pienamente insegnato e che lo Spirito Santo ci ricorda continuamente nell’oggi della Chiesa.

Sono queste, cari Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori, le considerazioni che mi premeva proporre alla vostra attenzione, nella certezza di trovare in voi giudici e magistrati pronti a condividere e a fare propria una dottrina di tanta importanza e gravità. Esprimo a tutti e a ciascuno in particolare il mio compiacimento, nella piena fiducia che il Tribunale Apostolico della Rota Romana, efficace e autorevole manifestazione della sapienza giuridica della Chiesa, continuerà a svolgere con coerenza il proprio non facile *munus* a servizio del disegno divino perseguito dal Creatore e dal Redentore mediante l’istituzione matrimoniale. Invocando la divina assistenza sulla vostra fatica, di cuore imparto a tutti una speciale Benedizione Apostolica.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2008, in AAS, 100 (2008), pp. 84-88

Carissimi Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori del Tribunale della Rota Romana!

La ricorrenza del primo centenario del ristabilimento del Tribunale Apostolico della Rota Romana, sancito da San Pio X nel 1908 con la Costituzione apostolica *Sapienti consilio*, è stata appena ricordata dalle cordiali parole del vostro Decano, Mons. Antoni Stankiewicz. Questa circostanza rende ancor più vivi i sensi di apprezzamento e di gratitudine con cui vi incontro già per la terza volta. A tutti ed a ciascuno di voi va il mio saluto cordiale. In voi, cari Prelati Uditori, e anche in tutti coloro che in diversi modi partecipano all’attività di questo Tribunale, vedo impersonata un’istituzione della Sede Apostolica il cui radicamento nella tradizione canonica si rivela fonte di costante vitalità. Spetta a voi il compito di mantenere viva quella tradizione, nella convinzione di rendere così un servizio sempre attuale all’amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Questo centenario è occasione propizia per riflettere su un aspetto fondamentale dell’attività della Rota, cioè sul valore della giurisprudenza rotale nel complesso dell’amministrazione della giustizia nella Chiesa. È un profilo messo in risalto nella stessa descrizione che della Rota fa la Costituzione apostolica *Pastor bonus*: “Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all’unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore” (art. 126). I miei amati Predecessori nei loro annuali discorsi parlarono spesso con apprezzamento e fiducia della giurisprudenza della Rota Romana sia in generale sia con riferimento ad argomenti concreti, specialmente matrimoniali.

Se è giusto e doveroso ricordare il ministero di giustizia svolto dalla Rota durante la sua plurisecolare esistenza, e particolarmente negli ultimi cento anni, risulta anche opportuno, nella presente ricorrenza, cercare di approfondire il senso di tale servizio, di cui i volumi annuali delle decisioni sono una manifestazione e nel contempo uno strumento operativo. In particolare, ci possiamo chiedere perché le sentenze rotali possiedono una rilevanza giuridica che oltrepassa l'ambito immediato delle cause in cui vengono emesse. A prescindere dal valore formale che ogni ordinamento giuridico possa attribuire ai precedenti giudiziari, è indubbio che le singole decisioni interessano in qualche modo l'intera società. Infatti, esse vanno determinando ciò che tutti possono attendersi dai tribunali, il che certamente influisce sull'andamento della vita sociale. Qualsiasi sistema giudiziario deve cercare di offrire soluzioni nelle quali, insieme alla valutazione prudenziale dei casi nella loro irripetibile concretezza, siano applicati i medesimi principi e norme generali di giustizia. Solo in questo modo si crea un clima di fiducia nell'operato dei tribunali, e si evita l'arbitrarietà dei criteri soggettivi. Inoltre, all'interno di ogni organizzazione giudiziaria vi è una gerarchia tra i vari tribunali, di modo che la possibilità stessa di ricorrere ai tribunali superiori costituisce di per sé uno strumento di unificazione della giurisprudenza.

Le anzidette considerazioni sono perfettamente applicabili anche ai tribunali ecclesiastici. Anzi, siccome i processi canonici riguardano gli aspetti giuridici dei beni salvifici o di altri beni temporali che servono alla missione della Chiesa, l'esigenza di unità nei criteri essenziali di giustizia e la necessità di poter prevedere ragionevolmente il senso delle decisioni giudiziarie, diventa un bene ecclesiale pubblico di particolare rilievo per la vita interna del Popolo di Dio e per la sua testimonianza istituzionale nel mondo. Oltre alla valenza intrinseca di ragionevolezza insita nell'operato di un Tribunale che decide le cause ordinariamente in ultima istanza, è chiaro che il valore della giurisprudenza della Rota Romana dipende dalla sua natura di istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica. Le disposizioni legali che riconoscono tale valore (cfr. can. 19 *CIC*; Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 126) non creano, ma dichiarano quel valore. Esso proviene in definitiva dalla necessità di amministrare la giustizia secondo [86] parametri uguali in tutto ciò che, per l'appunto, è in sé essenzialmente uguale.

Di conseguenza, il valore della giurisprudenza rotale non è una questione fattuale d'ordine sociologico, ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto si pone al servizio della giustizia sostanziale. Pertanto, sarebbe improprio ravvisare una contrapposizione fra la giurisprudenza rotale e le decisioni dei tribunali locali, i quali sono chiamati a compiere una funzione indispensabile, nel rendere immediatamente accessibile l'amministrazione della giustizia, e nel poter indagare e risolvere i casi nella loro

concretezza talvolta legata alla cultura e alla mentalità dei popoli. In ogni caso, tutte le sentenze devono essere sempre fondate sui principi e sulle norme comuni di giustizia. Tale bisogno, comune ad ogni ordinamento giuridico, riveste nella Chiesa una specifica pregnanza, nella misura in cui sono in gioco le esigenze della comunione, che implica la tutela di ciò che è comune alla Chiesa universale, affidata in modo peculiare all’Autorità Suprema e agli organi che *ad normam iuris* partecipano alla sua sacra potestà.

Nell’ambito matrimoniale la giurisprudenza rotale ha svolto un lavoro molto cospicuo in questi cento anni. In particolare, ha offerto contributi assai significativi che sono sfociati nella codificazione vigente. Dopodiché non si può pensare che sia diminuita l’importanza dell’interpretazione giurisprudenziale del diritto da parte della Rota. In effetti, proprio l’applicazione dell’attuale legge canonica esige che se ne colga il vero senso di giustizia, legato anzitutto all’essenza stessa del matrimonio. La Rota Romana è costantemente chiamata a un compito arduo, che influisce molto sul lavoro di tutti i tribunali: quello di cogliere l’esistenza o meno della realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica. Per meglio comprendere il ruolo della giurisprudenza, vorrei insistere su ciò che vi ho detto l’anno scorso circa la dimensione intrinsecamente giuridica del matrimonio (cfr. discorso del 27 gennaio 2007, in AAS 99 [2007], pp. 86-91). Il diritto non può essere ridotto ad un mero insieme di regole positive che i tribunali sono chiamati ad applicare. L’unico modo per fondare solidamente l’opera giurisprudenziale consiste nel concepirla quale vero esercizio della *prudentia iuris*, di una prudenza che è tutt’altro che arbitrarità o relativismo, poiché consente di leggere negli eventi la presenza o l’assenza dello specifico rapporto di giustizia che è il matrimonio, con il suo reale spessore umano e salvifico. Soltanto in questo modo le massime giurisprudenziali [87] acquistano il loro vero valore, e non diventano una compilazione di regole astratte e ripetitive, esposte al rischio di interpretazioni soggettive e arbitrarie.

Perciò, la valutazione oggettiva dei fatti, alla luce del Magistero e del diritto della Chiesa, costituisce un aspetto molto importante dell’attività della Rota Romana, ed influisce molto sull’operato dei ministri di giustizia dei tribunali delle Chiese locali. La giurisprudenza rotale va vista come esemplare opera di saggezza giuridica, compiuta con l’autorità del Tribunale stabilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa. Grazie a tale opera, nelle cause di nullità matrimoniale la realtà concreta viene oggettivamente giudicata alla luce dei criteri che riaffermano costantemente la realtà del matrimonio indissolubile, aperta ad ogni uomo e ad ogni donna secondo il disegno di Dio Creatore e Salvatore. Ciò richiede uno sforzo costante per raggiungere quell’unità di criteri di giustizia che caratterizza in modo essenziale la nozione stessa di giurisprudenza

e ne è presupposto fondamentale di operatività. Nella Chiesa, proprio per la sua universalità e per la diversità delle culture giuridiche in cui è chiamata ad operare, c'è sempre il rischio che si formino, *sensim sine sensu*, 'giurisprudenze locali' sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio. Auspico che si studino i mezzi opportuni per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria, nonché effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa.

In quest'ottica realistica va inteso pure il valore degli interventi del Magistero ecclesiastico sulle questioni giuridiche matrimoniali, compresi i discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana. Essi sono una guida immediata per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto insegnano con autorità ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio. Il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota, mise in guardia contro la mentalità positivista nella comprensione del diritto, che tende a separare le leggi e gli indirizzi giurisprudenziali dalla dottrina della Chiesa. Egli affermò: "In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante. Per una sana ermeneutica giuridica è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo [88] della tradizione. In questo modo si potrà rifuggire sia da interpretazioni selettive e distorte, sia da critiche sterili a singoli passi" (AAS 97 [2005], p. 166, n. 6).

Il presente centenario è destinato ad andare oltre la commemorazione formale. Esso diviene occasione di una riflessione che deve ritemperare il vostro impegno vivificandolo con un sempre più profondo senso ecclesiale della giustizia, che è vero servizio alla comunione salvifica. Vi incoraggio a pregare quotidianamente per la Rota Romana e per tutti coloro che operano nel settore dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa, ricorrendo all'intercessione materna di Maria Santissima, *Speculum iustitiae*. Questo invito potrebbe sembrare meramente devozionale e piuttosto estrinseco rispetto al vostro ministero: invece, non dobbiamo dimenticare che nella Chiesa tutto si realizza mediante la forza dell'orazione, che trasforma tutta la nostra esistenza e ci riempie della speranza che Gesù ci porta. Questa preghiera, inseparabile dall'impegno quotidiano, serio e competente, apporterà luce e forza, fedeltà e autentico rinnovamento nella vita di questa venerabile Istituzione, mediante la quale, *ad normam iuris*, il Vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine primaziale per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio. La mia benedizione odierna, piena di affetto e di gratitudine, vuol

abbracciare perciò sia voi qui presenti sia quanti servono la Chiesa e i fedeli in questo campo in tutto il mondo.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2009, in AAS, 101 (2009), pp. 124-128

Illustri Giudici, Officiali e Collaboratori

del Tribunale della Rota Romana!

La solenne inaugurazione dell'attività giudiziaria del vostro Tribunale mi offre anche quest'anno la gioia di riceverne i degni componenti: Monsignor Decano, che ringrazio per il nobile indirizzo di saluto, il Collegio dei Preti Uditori, gli Officiali del Tribunale e gli Avvocati dello Studio Rotale. A voi tutti rivolgo il mio saluto cordiale, insieme con l'espressione del mio apprezzamento per gli importanti compiti a cui attendete quali fedeli collaboratori del Papa e della Santa Sede.

Voi vi aspettate dal Papa, all'inizio del vostro anno di lavoro, una parola che vi sia luce e orientamento nel disimpegno delle vostre delicate mansioni. Molteplici potrebbero essere gli argomenti su cui intrattenerci in questa circostanza, ma a vent'anni di distanza dalle allocuzioni di Giovanni Paolo II sull'incapacità psichica nelle cause di nullità matrimoniale, del 5 febbraio 1987 (AAS 79 [1987], pp. 1453-1459) e del 25 gennaio 1988 (AAS 80 [1988], pp. 1178-1185), sembra opportuno chiedersi in quale misura questi interventi abbiano avuto una recezione adeguata nei tribunali ecclesiastici. Non è questo il momento per tracciare un bilancio, ma è davanti agli occhi di tutti il dato di fatto di un problema che continua ad essere di grande attualità. In alcuni casi si può purtroppo avvertire ancora viva l'esigenza di cui parlava il mio venerato Predecessore: quella di preservare la comunità ecclesiale "dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica del contraente" (*Allocuzione alla Rota Romana*, 5.2.1987, cit., n. 9, p. 1458).

Nel nostro odierno incontro mi preme richiamare l'attenzione degli operatori del diritto sull'esigenza di trattare le cause con la doverosa profondità richiesta dal ministero di verità e di carità che è proprio della Rota Romana. All'esigenza del rigore procedurale, infatti, le summenzionate allocuzioni, in base ai principi dell'antropologia cristiana, forniscono i criteri di fondo non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause. Al riguardo, è opportuno ricordare ancora alcune distinzioni che tracciano la linea di demarcazione innanzitutto tra

“una maturità psichica che sarebbe il punto d’arrivo dello sviluppo umano”, e “la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio” (*ibid.*, n. 6, p. 1457); in secondo luogo, tra incapacità e difficoltà, in quanto “solo l’incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio” (*ibid.*, n. 7, p. 1457); in terzo luogo, tra la dimensione canonistica della normalità, che ispirandosi alla visione integrale della persona umana, “comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica”, e la dimensione clinica che esclude dal concetto di essa ogni limitazione di maturità e “ogni forma di psicopatologia” (*Allocuzione alla Rota Romana*, 25.1.1988, cit., n. 5, p. 1181); infine, tra la “capacità minima, sufficiente per un valido consenso” e la capacità idealizzata “di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice” (*ibid.*, n. 9, p. 1183).

Atteso poi il coinvolgimento delle facoltà intellettive e volitive nella formazione del consenso matrimoniale, il Papa Giovanni Paolo II, nel menzionato intervento del 5 febbraio 1987, riaffermava il principio secondo cui una vera incapacità “è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere” (*Allocuzione alla Rota Romana*, cit., n. 7, p. 1457). Al riguardo, sembra opportuno ricordare che la norma codiciale sull’incapacità psichica nel suo aspetto applicativo è stata arricchita e integrata anche dalla recente Istruzione *Dignitas connubii* del 25 gennaio 2005. Essa, infatti, per l’avverarsi di tale incapacità richiede, già al tempo del matrimonio, la presenza di una particolare anomalia psichica (art. 209, § 1) che perturbi gravemente l’uso di ragione (art. 209, § 2, n. 1; can. 1095, n. 1), o la facoltà critica ed elettiva in relazione a gravi decisioni, particolarmente per quanto attiene alla libera scelta dello stato di vita (art. 209, § 2, n. 2; can. 1095, n. 2), o che provochi nel contraente non solo una grave difficoltà, ma anche l’impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli obblighi essenziali del matrimonio (art. 209, § 2, n. 3; can. 1095, n. 3).

In quest’occasione, tuttavia, vorrei altresì riconsiderare il tema dell’incapacità a contrarre matrimonio, di cui al canone 1095, alla luce del rapporto tra la persona umana e il matrimonio e ricordare alcuni principi fondamentali che devono illuminare gli operatori del diritto. Occorre anzitutto riscoprire in positivo la capacità che in principio ogni persona umana ha di sposarsi in virtù della sua stessa natura di uomo o di donna. Corriamo infatti il rischio di cadere in un pessimismo antropologico che, alla luce dell’odierna situazione culturale, considera quasi impossibile sposarsi. A parte il fatto che tale situazione non è uniforme nelle varie regioni del mondo, non si possono confondere con la vera incapacità consensuale le reali difficoltà in cui versano molti, specialmente i

giovani, giungendo a ritenere che l'unione matrimoniale sia normalmente impensabile e impraticabile. Anzi, la riaffermazione della innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza. Ciò che in definitiva è in gioco è la stessa verità sul matrimonio e sulla sua intrinseca natura giuridica (cfr Benedetto XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.1.2007, AAS 99 [2007], pp. 86-91), presupposto imprescindibile per poter cogliere e valutare la capacità richiesta per sposarsi.

In questo senso, la capacità deve essere messa in relazione con ciò che è essenzialmente il matrimonio, cioè "l'intima comunione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie" (Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 48), e, in modo particolare, con gli obblighi essenziali ad essa inerenti, da assumersi da parte degli sposi (can. 1095, n. 3). Questa capacità non viene misurata in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell'unione coniugale mediante l'adempimento degli obblighi essenziali, ma in relazione all'efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto nuziale. Il discorso sulla capacità o incapacità, quindi, ha senso nella misura in cui riguarda l'atto stesso di contrarre matrimonio, poiché il vincolo messo in atto dalla volontà degli sposi costituisce la realtà giuridica dell'*una caro* biblica (*Gn* 2, 24; *Mc* 10, 8; *Ef* 5, 31; cfr can. 1061, § 1), la cui valida sussistenza non dipende dal successivo comportamento dei coniugi lungo la vita matrimoniale. Diversamente, nell'ottica riduzionistica che misconosce la verità sul matrimonio, la realizzazione effettiva di una vera comunione di vita e di amore, idealizzata su un piano di benessere puramente umano, diventa essenzialmente dipendente soltanto da fattori accidentali, e non invece dall'esercizio della libertà umana sorretta dalla grazia. È vero che questa libertà della natura umana, "ferita nelle sue proprie forze naturali" ed "inclinata al peccato" (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 405), è limitata e imperfetta, ma non per questo è inautentica e insufficiente a realizzare quell'atto di autodeterminazione dei contraenti che è il patto coniugale, che dà vita al matrimonio e alla famiglia fondata su esso.

Ovviamente alcune correnti antropologiche "umanistiche", orientate all'autorealizzazione e all'autotrascendenza egocentrica, idealizzano talmente la persona umana e il matrimonio che finiscono per negare la capacità psichica di tante persone, fondandola su elementi che non corrispondono alle esigenze essenziali del vincolo coniugale. Dinanzi a queste concezioni, i cultori del diritto ecclesiale non possono non tener conto del sano realismo a cui faceva riferimento il mio venerato Predecessore (cfr Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27.1.1997, n. 4, AAS 89 [1997], p. 488),

perché la capacità fa riferimento al minimo necessario affinché i nubendi possano donare il loro essere di persona maschile e di persona femminile per fondare quel vincolo al quale è chiamata la stragrande maggioranza degli esseri umani. Ne segue che le cause di nullità per incapacità psichica esigono, in linea di principio, che il giudice si serva dell'aiuto dei periti per accertare l'esistenza di una vera incapacità (can. 1680; art. 203, § 1, DC), che è sempre un'eccezione al principio naturale della capacità necessaria per comprendere, decidere e realizzare la donazione di sé stessi dalla quale nasce il vincolo coniugale.

Ecco quanto, venerati componenti del Tribunale della Rota Romana, desideravo esporvi in questa circostanza solenne e a me sempre tanto gradita. Nell'esortarvi a perseverare con alta coscienza cristiana nell'esercizio del vostro ufficio, la cui grande importanza per la vita della Chiesa emerge anche dalle cose testé dette, vi auguro che il Signore vi accompagni sempre nel vostro delicato lavoro con la luce della sua grazia, di cui vuol essere pegno l'Apostolica Benedizione, che a ciascuno imparto con profondo affetto.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 2010, in AAS, 102 (2010), pp. 110-114.

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana!

Sono lieto di incontrarvi ancora una volta per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario. Saluto cordialmente il Collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome dei presenti. Estendo il mio saluto ai Promotori di Giustizia, ai Difensori del Vincolo, agli altri Officiali, agli Avvocati e a tutti i Collaboratori di codesto Tribunale Apostolico, come pure ai Membri dello Studio Rotale. Colgo volentieri l'occasione per rinnovarvi l'espressione della mia profonda stima e della mia sincera gratitudine per il vostro ministero ecclesiale, ribadendo, allo stesso tempo, la necessità della vostra attività giudiziaria. Il prezioso lavoro che i Prelati Uditori sono chiamati a svolgere con diligenza, a nome e per mandato di questa Sede Apostolica, è sostenuto dalle autorevoli e consolidate tradizioni di codesto Tribunale, al cui rispetto ciascuno di voi deve sentirsi personalmente impegnato.

Oggi desidero soffermarmi sul nucleo essenziale del vostro ministero, cercando di approfondirne i rapporti con la giustizia, la carità e la verità. Farò riferimento soprattutto ad alcune considerazioni esposte nell'Enciclica *Caritas in veritate*, le quali, pur essendo considerate nel contesto della dottrina sociale della Chiesa, possono illuminare anche altri ambiti ecclesiali. Occorre prendere atto della diffusa e radicata tendenza, anche se non sempre manifesta, che porta a contrapporre la giustizia alla carità, quasi che una

escluda l'altra. In questa linea, riferendosi più specificamente alla vita della Chiesa, alcuni ritengono che la carità pastorale potrebbe giustificare ogni passo verso la dichiarazione della nullità del vincolo matrimoniale per venire incontro alle persone che si trovano in situazione matrimoniale irregolare. La stessa verità, pur invocata a parole, tenderebbe così ad essere vista in un'ottica strumentale, che l'adatterebbe di volta in volta alle diverse esigenze che si presentano.

Partendo dall'espressione "amministrazione della giustizia", vorrei ricordare innanzitutto che il vostro ministero è essenzialmente opera di giustizia: una virtù – "che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto" (CCC, n. 1807) – della quale è quanto mai importante riscoprire il valore umano e cristiano, anche all'interno della Chiesa. Il Diritto Canonico, a volte, è sottovalutato, come se esso fosse un mero strumento tecnico al servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla verità. Occorre invece che tale Diritto venga sempre considerato nel suo rapporto essenziale con la giustizia, nella consapevolezza che nella Chiesa l'attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime e "costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore... nell'attualizzare l'ordine voluto dallo stesso Cristo" (Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in AAS 82 [1990], p. 874, n.4). In questa prospettiva è da tenere presente, qualunque sia la situazione, che il processo e la sentenza sono legati in modo fondamentale alla giustizia e si pongono al suo servizio. Il processo e la sentenza hanno una grande rilevanza sia per le parti, sia per l'intera compagine ecclesiale e ciò acquista un valore del tutto singolare quando si tratta di pronunciarsi sulla nullità di un matrimonio, il quale riguarda direttamente il bene umano e soprannaturale dei coniugi, nonché il bene pubblico della Chiesa. Oltre a questa dimensione che potremmo definire "oggettiva" della giustizia, ne esiste un'altra, inseparabile da essa, che riguarda gli "operatori del diritto", coloro, cioè, che la rendono possibile. Vorrei sottolineare come essi devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fermezza. Quest'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale. In tale contesto, il giudice che desidera essere giusto e vuole adeguarsi al paradigma classico della "giustizia vivente" (cfr Aristotele, *Etica nicomachea*, V, 1132a), sperimenta la grave responsabilità davanti a Dio e agli uomini della sua funzione, che include altresì la dovuta tempestività in ogni fase del processo: "*quam primum, salva iustitia*" (Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Instr. *Dignitas connubii*, art. 72). Tutti coloro che operano nel campo del Diritto, ognuno secondo la propria funzione, devono essere guidati dalla giustizia. Penso

in particolare agli avvocati, i quali devono non soltanto porre ogni attenzione al rispetto della verità delle prove, ma anche evitare con cura di assumere, come legali di fiducia, il patrocinio di cause che, secondo la loro coscienza, non siano oggettivamente sostenibili.

L'azione, poi, di chi amministra la giustizia non può prescindere dalla carità. L'amore verso Dio e verso il prossimo deve informare ogni attività, anche quella apparentemente più tecnica e burocratica. Lo sguardo e la misura della carità aiuterà a non dimenticare che si è sempre davanti a persone segnate da problemi e da sofferenze. Anche nell'ambito specifico del servizio di operatori della giustizia vale il principio secondo cui *"la carità eccede la giustizia"* (Enc. *Caritas in veritate*, n. 6). Di conseguenza, l'approccio alle persone, pur avendo una sua specifica modalità legata al processo, deve calarsi nel caso concreto per facilitare alle parti, mediante la delicatezza e la sollecitudine, il contatto con il competente tribunale. In pari tempo, è importante adoperarsi fattivamente ogni qualvolta si intraveda una speranza di buon esito, per indurre i coniugi a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale (cfr *CIC*, can. 1676). Non va, inoltre, tralasciato lo sforzo di instaurare tra le parti un clima di disponibilità umana e cristiana, fondata sulla ricerca della verità (cfr Instr. *Dignitas connubii*, art. 65 §§ 2-3).

Tuttavia occorre ribadire che ogni opera di autentica carità comprende il riferimento indispensabile alla giustizia, tanto più nel nostro caso. "L'amore – 'caritas' – è una forza straordinaria, che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace" (Enc. *Caritas in veritate*, n. 1). "Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è 'inseparabile dalla carità', intrinseca ad essa" (*Ibid.*, n. 6). La carità senza giustizia non è tale, ma soltanto una contraffazione, perché la stessa carità richiede quella oggettività tipica della giustizia, che non va confusa con disumana freddezza. A tale riguardo, come ebbe ad affermare il mio Predecessore, il venerabile Giovanni Paolo II, nell'allocuzione dedicata ai rapporti tra pastorale e diritto: "Il giudice [...] deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale" (18 gennaio 1990, in *AAS*, 82 [1990], p. 875, n. 5).

Occorre rifuggire da richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. Il bene altissimo della riammissione alla Comunione eucaristica dopo la riconciliazione sacramentale, esige

invece di considerare l'autentico bene delle persone, inscindibile dalla verità della loro situazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale.

Circa la verità, nelle allocuzioni rivolte a codesto Tribunale Apostolico, nel 2006 e nel 2007, ho ribadito la possibilità di raggiungere la verità sull'essenza del matrimonio e sulla realtà di ogni situazione personale che viene sottoposta al giudizio del tribunale (28 gennaio 2006, in AAS 98 [2006], pp. 135-138; e 27 gennaio 2007, in AAS 99 [2007], pp. 86-91; come pure sulla verità nei processi matrimoniali (cfr Instr. *Dignitas connubii*, artt. 65 §§ 1-2, 95 § 1, 167, 177, 178). Vorrei oggi sottolineare come sia la giustizia, sia la carità, postulino l'amore alla verità e comportino essenzialmente la ricerca del vero. In particolare, la carità rende il riferimento alla verità ancora più esigente. "Difendere la verità, proporla con umiltà e convinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità. Questa, infatti, 'si compiace della verità' (1 Cor 13, 6)" (Enc. *Caritas in veritate*, n. 1). "Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta [...]. Senza verità la carità scivola nel sentimentalismo. L'amore diventa un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio dell'amore in una cultura senza verità. Esso è preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti, una parola abusata e distorta, fino a significare il contrario" (*Ibid.*, n. 3).

Bisogna tener presente che un simile svuotamento può verificarsi non solo nell'attività pratica del giudicare, ma anche nelle impostazioni teoriche, che tanto influiscono poi sui giudizi concreti. Il problema si pone quando viene più o meno oscurata la stessa essenza del matrimonio, radicata nella natura dell'uomo e della donna, che consente di esprimere giudizi oggettivi sul singolo matrimonio. In questo senso, la considerazione esistenziale, personalistica e relazionale dell'unione coniugale non può mai essere fatta a scapito dell'indissolubilità, essenziale proprietà che nel matrimonio cristiano consegue, con l'unità, una peculiare stabilità in ragione del sacramento (cfr *CIC*, can. 1056). Non va, altresì, dimenticato che il matrimonio gode del favore del diritto. Pertanto, in caso di dubbio, esso si deve intendere valido fino a che non sia stato provato il contrario (cfr *CIC*, can. 1060). Altrimenti, si corre il grave rischio di rimanere senza un punto di riferimento oggettivo per le pronunce circa la nullità, trasformando ogni difficoltà coniugale in un sintomo di mancata attuazione di un'unione il cui nucleo essenziale di giustizia – il vincolo indissolubile – viene di fatto negato.

Illustri Prelati Uditori, Officiali ed Avvocati, vi affido queste riflessioni, ben conoscendo lo spirito di fedeltà che vi anima e l'impegno che profondete nel dare attuazione piena

alle norme della Chiesa, nella ricerca del vero bene del Popolo di Dio. A conforto della vostra preziosa attività, su ciascuno di voi e sul vostro quotidiano lavoro invoco la materna protezione di Maria Santissima *Speculum iustitiae* e imparto con affetto la Benedizione Apostolica.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 2011, in AAS 103 (2011) 108-113

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana! Sono lieto di incontrarvi per questo annuale appuntamento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Un cordiale saluto rivolgo al Collegio dei Preti Uditori, iniziando dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le cortesi parole. Saluto gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori di codesto Tribunale, come pure tutti i presenti. Questo momento mi offre l'opportunità di rinnovare la mia stima per l'opera che svolgete al servizio della Chiesa e di incoraggiarvi ad un sempre maggiore impegno in un settore così delicato ed importante per la pastorale e per la *salus animarum*.

Il rapporto tra il diritto e la pastorale è stato al centro del dibattito postconciliare sul diritto canonico. La ben nota affermazione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, secondo la quale «non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico» (*Allocuzione alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 4: AAS 82 [1990], p. 874) esprime il superamento radicale di un'apparente contrapposizione. «La dimensione giuridica e quella pastorale – diceva – sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime» (*ibidem*). Nel mio primo incontro, che ebbi con voi nel 2006, ho cercato di evidenziare l'autentico senso pastorale dei processi di nullità del matrimonio, fondato sull'amore per la verità (cfr *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006: AAS 98 [2006], pp. 135-138). Oggi vorrei soffermarmi a considerare la dimensione giuridica che è insita nell'attività pastorale di preparazione e ammissione al matrimonio, per cercare di mettere in luce il nesso che intercorre tra tale attività e i processi giudiziari matrimoniali.

La dimensione canonica della preparazione al matrimonio forse non è un elemento di immediata percezione. In effetti, da una parte si osserva come nei corsi di preparazione al matrimonio le questioni canoniche occupino un posto assai modesto, se non insignificante, in quanto si tende a pensare che i futuri sposi abbiano un interesse molto ridotto per problematiche riservate agli specialisti. Dall'altra, pur non sfuggendo a nessuno la necessità delle attività giuridiche che precedono il matrimonio, rivolte ad accertare che «nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita» (*CIC*, can. 1066), è

diffusa la mentalità secondo cui l'esame degli sposi, le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali (cfr *ibid.*, can. 1067), tra i quali si collocano i corsi di preparazione al matrimonio, costituirebbero degli adempimenti di natura esclusivamente formale. Infatti, si ritiene spesso che, nell'ammettere le coppie al matrimonio, i pastori dovrebbero procedere con larghezza, essendo in gioco il diritto naturale delle persone a sposarsi.

È bene, in proposito, riflettere sulla dimensione giuridica del matrimonio stesso. È un argomento a cui ho fatto cenno nel contesto di una riflessione sulla verità del matrimonio, nella quale affermavo, tra l'altro: «Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore; come un suo intrinseco dover essere» (*Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, AAS 99 [2007], p. 90). Non esiste, pertanto, un matrimonio della vita ed un altro del diritto: non vi è che un solo matrimonio, il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra l'uomo e la donna, un vincolo su cui poggia l'autentica dinamica coniugale di vita e di amore. Il matrimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina canonica, sono una sola realtà naturale e salvifica, la cui ricchezza dà certamente luogo a una varietà di approcci, senza però che ne venga meno l'essenziale identità. L'aspetto giuridico è intrinsecamente legato all'essenza del matrimonio. Ciò si comprende alla luce di una nozione non positivista del diritto, ma considerata nell'ottica della relazionalità secondo giustizia.

Il diritto a sposarsi, o *ius connubii*, va visto in tale prospettiva. Non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione. Il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale. Lo *ius connubii*, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe, quindi, lo *ius connubii* laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio.

A questo proposito vorrei ribadire quanto ho scritto dopo il Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia: «Data la complessità del contesto culturale in cui vive la Chiesa in molti

Paesi, il Sinodo ha, poi, raccomandato di avere la massima cura pastorale nella formazione dei nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del Matrimonio. Un serio discernimento a questo riguardo potrà evitare che impulsi emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad assumere responsabilità che non sapranno poi onorare (cfr *Propositio* 40). Troppo grande è il bene che la Chiesa e l'intera società s'attendono dal matrimonio e dalla famiglia su di esso fondata per non impegnarsi a fondo in questo specifico ambito pastorale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni possibile equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale» (Esort. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29: AAS 99 [2007], p. 130).

La preparazione al matrimonio, nelle sue varie fasi descritte dal Papa Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, ha certamente delle finalità che trascendono la dimensione giuridica, poiché il suo orizzonte è costituito dal bene integrale, umano e cristiano, dei coniugi e dei loro futuri figli (cfr n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162), volto in definitiva alla santità della loro vita (cfr *CIC*, can. 1063,2°). Non bisogna mai dimenticare, tuttavia, che l'obiettivo immediato di tale preparazione è quello di promuovere la libera celebrazione di un vero matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giustizia ed amore tra i coniugi, con le caratteristiche dell'unità ed indissolubilità, ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, e che tra battezzati costituisce uno dei sacramenti della Nuova Alleanza. Con ciò non viene rivolto alla coppia un messaggio ideologico estrinseco, né tanto meno viene imposto un modello culturale; piuttosto, i fidanzati vengono posti in grado di scoprire la verità di un'inclinazione naturale e di una capacità di impegnarsi che essi portano inscritte nel loro essere relazionale uomo-donna. È da lì che scaturisce il diritto quale componente essenziale della relazione matrimoniale, radicato in una potenzialità naturale dei coniugi che la donazione consensuale attualizza. Ragione e fede concorrono a illuminare questa verità di vita, dovendo comunque rimanere chiaro che, come ha insegnato ancora il Venerabile Giovanni Paolo II, «la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità» (*Allocuzione alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, n. 8: AAS 95 [2003], p. 397). In questa prospettiva, una cura particolare deve essere posta nell'accompagnare la preparazione al matrimonio sia remota, sia prossima, sia immediata (cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162)

Tra i mezzi per accertare che il progetto dei nubendi sia realmente coniugale spicca l'esame prematrimoniale. Tale esame ha uno scopo principalmente giuridico: accertare che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione delle nozze. Giuridico non vuol dire però formalistico, come se fosse un passaggio burocratico consistente nel compilare un modulo sulla base di domande rituali. Si tratta invece di un'occasione pastorale unica - da valorizzare con tutta la serietà e l'attenzione che richiede - nella quale, attraverso un dialogo pieno di rispetto e di cordialità, il pastore cerca di aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio. In questo senso il dialogo, sempre condotto separatamente con ciascuno dei due fidanzati - senza sminuire la convenienza di altri colloqui con la coppia - richiede un clima di piena sincerità, nel quale si dovrebbe far leva sul fatto che gli stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in coscienza a celebrare un matrimonio valido.

In questo modo, con i vari mezzi a disposizione per un'accurata preparazione e verifica, si può sviluppare un'efficace azione pastorale volta alla prevenzione delle nullità matrimoniali. Bisogna adoperarsi affinché si interrompa, nella misura del possibile, il circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al matrimonio, senza un'adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla constatazione del suo fallimento. È vero che non tutti i motivi di un'eventuale dichiarazione di nullità possono essere individuati oppure manifestati nella preparazione al matrimonio, ma, parimenti, non sarebbe giusto ostacolare l'accesso alle nozze sulla base di presunzioni infondate, come quella di ritenere che, al giorno d'oggi, le persone sarebbero generalmente incapaci o avrebbero una volontà solo apparentemente matrimoniale. In questa prospettiva appare importante che vi sia una presa di coscienza ancora più incisiva circa la responsabilità in questa materia di coloro che hanno cura d'anime. Il diritto canonico in generale, e in specie quello matrimoniale e processuale, richiedono certamente una preparazione particolare, ma la conoscenza degli aspetti basilari e di quelli immediatamente pratici del diritto canonico, relativi alle proprie funzioni, costituisce un'esigenza formativa di primaria rilevanza per tutti gli operatori pastorali, in particolare per coloro che agiscono nella pastorale familiare.

Tutto ciò richiede, inoltre, che l'operato dei tribunali ecclesiastici trasmetta un messaggio univoco circa ciò che è essenziale nel matrimonio, in sintonia con il Magistero e la legge canonica, parlando ad una sola voce. Attesa la necessità dell'unità della giurisprudenza, affidata alla cura di codesto Tribunale, gli altri tribunali ecclesiastici debbono adeguarsi alla giurisprudenza rotale (cfr Giovanni Paolo II, *Allocuzione alla Rota*

Romana, 17 gennaio 1998, n. 4: AAS 90 [1998], p. 783). Di recente ho insistito sulla necessità di giudicare rettamente le cause relative all'incapacità consensuale (cfr *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009: AAS 101 [2009], pp. 124-128). La questione continua ad essere molto attuale, e purtroppo permangono ancora posizioni non corrette, come quella di identificare la discrezione di giudizio richiesta per il matrimonio (cfr *CIC*, can. 1095, n. 2) con l'auspicata prudenza nella decisione di sposarsi, confondendo così una questione di capacità con un'altra che non intacca la validità, poiché concerne il grado di saggezza pratica con cui si è presa una decisione che è, comunque, veramente matrimoniale. Più grave ancora sarebbe il fraintendimento se si volesse attribuire efficacia invalidante alle scelte imprudenti compiute durante la vita matrimoniale.

Nell'ambito delle nullità per l'esclusione dei beni essenziali del matrimonio (cfr *ibid.*, can. 1101, § 2) occorre altresì un serio impegno perché le pronunce giudiziarie rispecchino la verità sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il momento dell'ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla questione dell'esclusione del *bonum coniugum*. In relazione a tale esclusione sembra ripetersi lo stesso pericolo che minaccia la retta applicazione delle norme sull'incapacità, e cioè quello di cercare dei motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione nella vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso. La vera esclusione può verificarsi infatti solo quando viene intaccata l'ordinazione al bene dei coniugi (cfr *ibid.*, can. 1055, § 1), esclusa con un atto positivo di volontà. Senz'altro sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare il riconoscimento dell'altro come coniuge, oppure viene esclusa l'ordinazione essenziale della comunità di vita coniugale al bene dell'altro. La precisazione di queste ipotesi di esclusione del *bonum coniugum* dovrà essere attentamente vagliata dalla giurisprudenza della Rota Romana.

Nel concludere queste mie riflessioni, torno a considerare il rapporto tra diritto e pastorale. Esso è spesso oggetto di fraintendimenti, a scapito del diritto, ma anche della pastorale. Occorre invece favorire in tutti i settori, e in modo particolare nel campo del matrimonio e della famiglia, una dinamica di segno opposto, di armonia profonda tra pastoralità e giuridicità, che certamente si rivelerà feconda nel servizio reso a chi si avvicina al matrimonio.

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana, affido tutti voi alla potente intercessione della Beata Vergine Maria, affinché non vi venga mai a mancare l'assistenza

divina nello svolgere con fedeltà, spirito di servizio e frutto il vostro quotidiano lavoro, e ben volentieri imparto a tutti una speciale Benedizione Apostolica.

Benedetto XVI, Discorso alla Rota Romana, 21 gennaio 2012, in AAS, 104 (2012), pp. 103-107

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana!

È per me motivo di gioia ricevervi oggi nell'annuale incontro, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Rivolgo il mio saluto al Collegio dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le Sue parole. Un cordiale saluto anche agli Officiali, agli Avvocati, agli altri collaboratori, e a tutti i presenti. In questa circostanza rinnovo la mia stima per il delicato e prezioso ministero che svolgete nella Chiesa e che richiede un sempre rinnovato impegno per l'incidenza che esso ha per la *salus animarum* del Popolo di Dio.

Nell'appuntamento di quest'anno, vorrei partire da uno degli importanti eventi ecclesiali, che vivremo tra qualche mese; mi riferisco all'*Anno della fede*, che, sulle orme del mio venerato Predecessore, il Servo di Dio Paolo VI, ho voluto indire nel cinquantesimo anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Quel grande Pontefice – come ho scritto nella Lettera apostolica di indizione – stabilì per la prima volta un tale periodo di riflessione “ben cosciente delle gravi difficoltà del tempo, soprattutto riguardo alla professione della vera fede e alla sua retta interpretazione”¹.

Riallacciandomi a una simile esigenza, passando all'ambito che più direttamente interessa il vostro servizio alla Chiesa, oggi vorrei soffermarmi su di un aspetto primario del ministero giudiziale, ovvero l'interpretazione della legge canonica in ordine alla sua applicazione ². Il nesso con il tema appena accennato – la retta interpretazione della fede – non si riduce certo a una mera assonanza semantica, considerato che il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, e che la *lex agendi* non può che rispecchiare la *lex credendi*. La questione dell'interpretazione della legge canonica, peraltro, costituisce un argomento assai vasto e complesso, dinanzi al quale mi limiterò ad alcune osservazioni.

Anzitutto l'ermeneutica del diritto canonico è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa.

¹ Motu pr. *Porta fidei*, 11 ottobre 2011, 5; *L'Osservatore Romano*, 17-18 ottobre 2011, p. 4.

² Cfr can. 16, § 3 CIC; can. 1498, § 3 CCEO.

Qualora si tendesse a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche, la conoscenza di ciò che è giuridico nella Chiesa consisterebbe essenzialmente nel comprendere ciò che stabiliscono i testi legali. A prima vista questo approccio sembrerebbe valorizzare pienamente la legge umana. Ma risulta evidente l'impoverimento che questa concezione comporterebbe: con l'oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa, il lavoro dell'interprete viene privato del contatto vitale con la realtà ecclesiale.

Negli ultimi tempi alcune correnti di pensiero hanno messo in guardia contro l'eccessivo attaccamento alle leggi della Chiesa, a cominciare dai Codici, giudicandolo, per l'appunto, una manifestazione di legalismo. Di conseguenza, sono state proposte delle vie ermeneutiche che consentono un approccio più consono con le basi teologiche e gli intenti anche pastorali della norma canonica, portando ad una creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto. La misericordia, l'equità, l'*oikonomia* così cara alla tradizione orientale, sono alcuni dei concetti a cui si ricorre in tale operazione interpretativa. Conviene notare subito che questa impostazione non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l'opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico. Manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di essere teologiche o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio dell'arbitrarietà. In tal modo l'ermeneutica legale viene svuotata: in fondo non interessa comprendere la disposizione della legge, dal momento che essa può essere dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera. Certamente vi è in questo caso un riferimento ai fenomeni vitali, di cui però non si coglie l'intrinseca dimensione giuridica.

Esiste un'altra via, in cui la comprensione adeguata della legge canonica apre la strada a un lavoro interpretativo che s'inserisce nella ricerca della verità sul diritto e sulla giustizia nella Chiesa. Come ho voluto far presente al Parlamento Federale del mio Paese, nel *Reichstag* di Berlino³, il vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto

³ Cfr *Discorso al Parlamento Federale della Repubblica Federale di Germania*, 22 settembre 2011: *L'Osservatore Romano*, 24 settembre 2011, pp. 6-7.

della Chiesa, in cui vige una legge superiore. In quest'ottica la legge positiva umana perde il primato che le si vorrebbe attribuire, giacché il diritto non si identifica più semplicemente con essa; in ciò, tuttavia, la legge umana viene valorizzata in quanto espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa dichiara come diritto divino, ma anche per quello che essa introduce come legittima determinazione di diritto umano.

In tal modo, si rende possibile un'ermeneutica legale che sia autenticamente giuridica, nel senso che, mettendosi in sintonia con il significato proprio della legge, si può porre la domanda cruciale su quel che è giusto in ciascun caso. Conviene osservare, a questo proposito, che per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica.

In tale prospettiva realistica, lo sforzo interpretativo, talvolta arduo, acquista un senso e un obiettivo. L'uso dei mezzi interpretativi previsti dal Codice di Diritto Canonico nel canone 17, a cominciare dal "significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto", non è più un mero esercizio logico. Si tratta di un compito che è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa, che consente di penetrare nel vero senso della lettera della legge. Accade allora qualcosa di simile a quanto ho detto a proposito del processo interiore di Sant'Agostino nell'ermeneutica biblica: "il trascendimento della lettera ha reso credibile la lettera stessa"⁴. Si conferma così che anche nell'ermeneutica della legge l'autentico orizzonte è quello della verità giuridica da amare, da cercare e da servire.

Ne segue che l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale: è un richiamo allo stesso *humus* della legge canonica e delle realtà da essa regolate. Il *sentire cum Ecclesia* ha senso anche nella disciplina, a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa. In questo modo, va applicata anche alla legge canonica quell'ermeneutica del rinnovamento nella continuità di cui ho parlato in riferimento al Concilio Vaticano II⁵, così strettamente legato all'attuale legislazione canonica. La

⁴ Cfr Esort. ap. postsinodale *Verbum Domini*, 30 settembre 2010, 38: AAS 102 (2010), p. 718, n.38.

⁵ Cfr *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2005: AAS 98 (2006), pp. 40-53.

maturità cristiana conduce ad amare sempre più la legge e a volerla comprendere ed applicare con fedeltà.

Questi atteggiamenti di fondo si applicano a tutte le categorie di interpretazione: dalla ricerca scientifica sul diritto canonico, al lavoro degli operatori giuridici in sede giudiziaria o amministrativa, fino alla ricerca quotidiana delle soluzioni giuste nella vita dei fedeli e delle comunità. Occorre spirito di docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto⁶. Solo in questo modo si potranno discernere i casi in cui le circostanze concrete esigono una soluzione equitativa per raggiungere la giustizia che la norma generale umana non ha potuto prevedere, e si sarà in grado di manifestare in spirito di comunione ciò che può servire a migliorare l'assetto legislativo.

Queste riflessioni acquistano una peculiare rilevanza nell'ambito delle leggi riguardanti l'atto costitutivo del matrimonio e la sua consumazione e la ricezione dell'Ordine sacro, e di quelle attinenti ai rispettivi processi. Qui la sintonia con il vero senso della legge della Chiesa diventa una questione di ampia e profonda incidenza pratica nella vita delle persone e delle comunità e richiede una speciale attenzione. In particolare, vanno anche applicati tutti i mezzi giuridicamente vincolanti che tendono ad assicurare quell'unità nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi che è richiesta dalla giustizia: il magistero pontificio specificamente concernente questo campo, contenuto soprattutto nelle Allocuzioni alla Rota Romana; la giurisprudenza della Rota Romana, sulla cui rilevanza ho già avuto modo di parlarvi⁷; le norme e le dichiarazioni emanate da altri Dicasteri della Curia Romana. Tale unità ermeneutica in ciò che è essenziale non mortifica in alcun modo le funzioni dei tribunali locali, chiamati a confrontarsi per primi con le complesse situazioni reali che si danno in ogni contesto culturale. Ciascuno di essi, infatti, è tenuto a procedere con un senso di vera riverenza nei riguardi della verità sul diritto, cercando di praticare esemplarmente, nell'applicazione degli istituti giudiziari e amministrativi, la comunione nella disciplina, quale aspetto essenziale dell'unità della Chiesa.

⁶ Cfr GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, 6: AAS 97 (2005), pp. 165-166.

⁷ Cfr *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2008: AAS 100 (2008), pp. 84-88.

Avviandomi alla conclusione di questo momento di incontro e di riflessione, vorrei ricordare la recente innovazione – a cui ha fatto riferimento Mons. Stankiewicz – in forza della quale sono state trasferite ad un Ufficio presso codesto Tribunale Apostolico le competenze circa i procedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le cause di nullità della sacra Ordinazione⁸. Sono certo che vi sarà una generosa risposta a questo nuovo impegno ecclesiale.

Nell'incoraggiare la vostra preziosa opera, che richiede un fedele, quotidiano e impegnato lavoro, vi affido all'intercessione della Beata Vergine Maria, *Speculum iustitiae*, e volentieri vi imparto la Benedizione Apostolica.

BENEDETTO XVI Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2013, in AAS 105 (2013) 168-172.

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana! È per me motivo di gioia ritrovarvi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ringrazio il vostro Decano, Mons. Pio Vito Pinto, per i sentimenti espressi a nome di tutti voi e che contraccambio di cuore. Questo incontro mi offre l'opportunità di riaffermare la mia stima e considerazione per l'alto servizio che prestate al Successore di Pietro ed alla Chiesa intera, come pure di spronarvi ad un impegno sempre maggiore in un ambito certamente arduo, ma prezioso per la salvezza delle anime. Il principio che la *salus animarum* è la suprema legge nella Chiesa (cfr CIC, can. 1752) deve essere tenuto ben presente e trovare, ogni giorno, nel vostro lavoro, la dovuta e rigorosa risposta.

1. Nel contesto dell'Anno della fede, vorrei soffermarmi, in modo particolare, su alcuni aspetti del rapporto tra fede e matrimonio, osservando come l'attuale crisi di fede, che interessa varie parti del mondo, porti con sé una crisi della società coniugale, con tutto il carico di sofferenza e di disagio che questo comporta anche per i figli. Possiamo prendere come punto di partenza la comune radice linguistica che, in latino, hanno i termini *fides* e *foedus*, vocabolo, quest'ultimo, col quale il Codice di Diritto Canonico designa la realtà naturale del matrimonio, come patto irrevocabile tra uomo e donna (cfr can. 1055 § 1). Il reciproco affidarsi, infatti, è la base irrinunciabile di qualunque patto o alleanza.

Sul piano teologico, la relazione tra fede e matrimonio assume un significato ancora più profondo. Il vincolo sponsale, infatti, benché realtà naturale, tra i battezzati è stato elevato da Cristo alla dignità di sacramento (cfr *ibidem*).

⁸ Cfr Motu pr. *Quaerit semper*, 30 agosto 2011: *L'Osservatore Romano*, 28 settembre 2011, p. 7.

Il patto indissolubile tra uomo e donna, non richiede, ai fini della sacramentalità, la fede personale dei nubendi; ciò che si richiede, come condizione minima necessaria, è l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Ma se è importante non confondere il problema dell'intenzione con quello della fede personale dei contraenti, non è tuttavia possibile separarli totalmente. Come faceva notare la Commissione Teologica Internazionale in un Documento del 1977, «nel caso in cui non si avverta alcuna traccia della fede in quanto tale (nel senso del termine “credenza”, disposizione a credere), né alcun desiderio della grazia e della salvezza, si pone il problema di sapere, in realtà, se l'intenzione generale e veramente sacramentale di cui abbiamo parlato, è presente o no, e se il matrimonio è contratto validamente o no» (La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio [1977], 2.3: Documenti 1969-2004, vol. 13, Bologna 2006, p. 145). Il beato Giovanni Paolo II, rivolgendosi a codesto Tribunale, dieci anni fa, precisò, tuttavia, che «un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale» (ibidem). Circa tale problematica, soprattutto nel contesto attuale, occorrerà promuovere ulteriori riflessioni.

2. La cultura contemporanea, contrassegnata da un accentuato soggettivismo e relativismo etico e religioso, pone la persona e la famiglia di fronte a pressanti sfide. In primo luogo, di fronte alla questione circa la capacità stessa dell'essere umano di legarsi, e se un legame che duri per tutta la vita sia veramente possibile e corrisponda alla natura dell'uomo, o, piuttosto, non sia, invece, in contrasto con la sua libertà e con la sua autorealizzazione. Fa PARTE di una mentalità diffusa, infatti, pensare che la persona diventi se stessa rimanendo “autonoma” ed entrando in contatto con l'altro solo mediante relazioni che si possono interrompere in ogni momento (Cfr Allocuzione alla Curia Romana [21 dicembre 2012]: L'Osservatore Romano, 22 dicembre 2012, p. 4). A nessuno sfugge come sulla scelta dell'essere umano di legarsi con un vincolo che duri tutta la vita influisca la prospettiva di base di ciascuno, a seconda cioè che sia ancorata a un piano meramente umano, oppure si schiuda alla luce della fede nel Signore. Solo aprendosi alla verità di Dio, infatti, è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato dal Battesimo. «Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla» (Gv 15, 5): così insegnava Gesù ai suoi discepoli, ricordando loro la sostanziale incapacità dell'essere umano di compiere da solo ciò che è necessario al conseguimento del vero bene. Il rifiuto della proposta divina, in effetti, conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane (Cfr Discorso alla Commissione Teologica Internazionale [7 dicembre 2012]: L'Osservatore Romano, 8 dicembre 2012, p. 7), inclusa

quella matrimoniale, e facilita un'errata comprensione della libertà e dell'auto realizzazione, che, unita alla fuga davanti alla paziente sopportazione della sofferenza, condanna l'uomo a chiudersi nel suo egoismo ed egocentrismo. Al contrario, l'accoglienza della fede rende l'uomo capace del dono di sé, nel quale soltanto, «aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia... lasciandosi plasmare nella sofferenza, egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana» (Discorso alla Curia Romana [21 dicembre 2012]: L'Osservatore Romano, 22 dicembre 2012, p. 4).

La fede in Dio, sostenuta dalla grazia divina, è dunque un elemento molto importante per vivere la mutua dedizione e la fedeltà coniugale (Catechesi all'Udienza generale [8 giugno 2011] : Insegnamenti VII/I [2011], p. 792-793). Non s'intende con ciò affermare che la fedeltà, come le altre proprietà, non siano possibili nel matrimonio naturale, contratto tra non battezzati. Esso, infatti, non è privo dei beni che «provengono da Dio Creatore e si inseriscono in modo incoativo nell'amore sponsale che unisce Cristo e la Chiesa» (Commissione Teologica Internazionale, La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio [1977], 3.4: Documenti 1969-2004, vol. 13, Bologna 2006, p. 147). Certamente, però, la chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell'unione coniugale e del suo valore nell'ordine della grazia rende ardua l'incarnazione concreta del modello altissimo di matrimonio concepito dalla Chiesa secondo il disegno di Dio, potendo giungere a minare la validità stessa del patto qualora, come assume la consolidata giurisprudenza di codesto Tribunale, si traduca in un rifiuto di principio dello stesso obbligo coniugale di fedeltà ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio.

Tertulliano, nella celebre Lettera alla moglie, parlando della vita coniugale contrassegnata dalla fede, scrive che i coniugi cristiani «sono veramente due in una sola carne, e dove la carne è unica, unico è lo spirito. Insieme pregano, insieme si prostrano e insieme digiunano; l'uno ammaestra l'altro, l'uno onora l'altro, l'uno sostiene l'altro» (Ad uxorem libri duo, II, IX: PL 1, 1415B-1417A). In termini simili si esprime san Clemente Alessandrino: «Se infatti per entrambi uno solo è Dio, allora per entrambi uno solo è il Pedagogo - Cristo -, una è la Chiesa, una la sapienza, uno il pudore, in comune abbiamo il nutrimento, il matrimonio ci unisce ... E se comune è la vita, comune è anche la grazia, la salvezza, la virtù, la morale» (Pædagogus, I, IV, 10.1: PG 8, 259B). I Santi che hanno vissuto l'unione matrimoniale e familiare nella prospettiva cristiana, sono riusciti a superare anche le situazioni più avverse, conseguendo talora la santificazione del coniuge e dei figli con un amore sempre rafforzato da una solida fiducia in Dio, da una sincera pietà religiosa e da un'intensa vita sacramentale. Proprio queste esperienze, contrassegnate dalla fede, fanno comprendere come, ancor oggi, sia prezioso il sacrificio

offerto dal coniuge abbandonato o che abbia subito il divorzio, se – riconoscendo l'indissolubilità del vincolo matrimoniale valido – riesce a non lasciarsi «coinvolgere in una nuova unione ... In tal caso il suo esempio di fedeltà e di coerenza cristiana assume un particolare valore di testimonianza di fronte al mondo e alla Chiesa» (Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio [22 novembre 1981], 83: AAS 74 [1982], p. 184).

3. Vorrei soffermarmi, infine, brevemente, sul bonum coniugum. La fede è importante nella realizzazione dell'autentico bene coniugale, che consiste semplicemente nel volere sempre e comunque il bene dell'altro, in funzione di un vero e indissolubile consortium vitae. In verità, nel proposito degli sposi cristiani di vivere una vera communio coniugalis vi è un dinamismo proprio della fede, per cui la confessio, la risposta personale sincera all'annuncio salvifico, coinvolge il credente nel moto d'amore di Dio. "Confessio" e "caritas" sono «i due modi in cui Dio ci coinvolge, ci fa agire con Lui, in Lui e per l'umanità, per la sua creatura ... La "confessio" non è una cosa astratta, è "caritas", è amore. Solo così è realmente il riflesso della verità divina, che come verità è inseparabilmente anche amore» (Meditazione alla prima Congregazione Generale della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi [8 ottobre 2012]: L'Osservatore Romano, 10 ottobre 2012, p. 7). Soltanto attraverso la fiamma della carità, la presenza del Vangelo non è più solo parola, ma realtà vissuta. In altri termini, se è vero che «la fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio», si deve concludere che «fede e carità si esigono a vicenda, così che l'una permette all'altra di attuare il suo cammino» (Lett. ap. Porta fidei [11 ottobre 2012], 14: L'Osservatore Romano, 17-18 ottobre 2011, p.

4. Se ciò vale nell'ampio contesto della vita comunitaria, deve valere ancora di più nell'unione matrimoniale. È in essa, di fatto, che la fede fa crescere e fruttificare l'amore degli sposi, dando spazio alla presenza di Dio Trinità e rendendo la stessa vita coniugale, così vissuta, «lieta novella» davanti al mondo.

Riconosco le difficoltà, da un punto di vista giuridico e pratico, di enucleare l'elemento essenziale del bonum coniugum, inteso finora prevalentemente in relazione alle ipotesi di incapacità (cfr CIC, can. 1095). Il bonum coniugum assume rilevanza anche nell'ambito della simulazione del consenso. Certamente, nei casi sottoposti al vostro giudizio, sarà l'indagine in facto ad accertare l'eventuale fondatezza di questo capo di nullità, prevalente o coesistente con un altro capo dei tre «beni» agostiniani, la procreatività, l'esclusività e la perpetuità. Non si deve quindi prescindere dalla considerazione che possano darsi dei casi nei quali, proprio per l'assenza di fede, il bene dei coniugi risulti compromesso e cioè escluso dal consenso stesso; ad esempio, nell'ipotesi di

sovertimento da parte di uno di essi, a causa di un'errata concezione del vincolo nuziale, del principio di parità, oppure nell'ipotesi di rifiuto dell'unione duale che contraddistingue il vincolo matrimoniale, in rapporto con la possibile coesistente esclusione della fedeltà e dell'uso della copula adempiuta humano modo.

Con le presenti considerazioni, non intendo certamente suggerire alcun facile automatismo tra carenza di fede e invalidità dell'unione matrimoniale, ma piuttosto evidenziare come tale carenza possa, benché non necessariamente, ferire anche i beni del matrimonio, dal momento che il riferimento all'ordine naturale voluto da Dio è inerente al patto coniugale (cfr Gen 2,24).

Cari Fratelli, invoco l'aiuto di Dio su di voi e su quanti nella Chiesa si adoperano per la salvaguardia della verità e della giustizia riguardo al vincolo sacro del matrimonio e, per ciò stesso, della famiglia cristiana. Vi affido alla protezione di Maria Santissima, Madre di Cristo, e di san Giuseppe, Custode della Famiglia di Nazaret, silenzioso e obbediente esecutore del piano divino della salvezza, mentre imparto volentieri a voi e ai vostri cari la Benedizione Apostolica.

FRANCESCO

Papa Francesco, Discorso alla Rota, 24 gennaio 2014, in AAS (2014) 89-90

Cari Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

vi incontro per la prima volta, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Saluto cordialmente il collegio dei Prelati uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome dei presenti. Saluto poi gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori, come pure i membri dello Studio rotale. Questo incontro mi offre l'opportunità di ringraziarvi per il vostro prezioso servizio ecclesiale. La mia riconoscenza va in particolare a voi, Giudici rotali, che siete chiamati a svolgere la vostra delicata opera in nome e per mandato del Successore di Pietro.

La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana. Tale attività costituisce un peculiare sviluppo della potestà di governo, volta alla cura spirituale del Popolo di Dio, ed è pertanto pienamente inserita

nel cammino e nella missione della Chiesa. Ne consegue che l'ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio in vista del consolidamento della piena comunione tra i singoli fedeli, e fra di essi e la compagine ecclesiale. Inoltre, cari Giudici, mediante il vostro specifico ministero, voi offrite un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti.

Vorrei ora tracciare un breve profilo del giudice ecclesiastico. Anzitutto il *profilo umano*: al giudice è richiesta una maturità umana che si esprime nella serenità di giudizio e nel distacco da vedute personali. Fa parte anche della maturità umana la capacità di calarsi nella mentalità e nelle legittime aspirazioni della comunità in cui si svolge il servizio. Così egli si farà interprete di quell'*animus communitatis* che caratterizza la porzione di Popolo di Dio destinataria del suo operato e potrà praticare una giustizia non legalistica e astratta, ma adatta alle esigenze della realtà concreta. Di conseguenza, non si accontenterà di una conoscenza superficiale della realtà delle persone che attendono il suo giudizio, ma avvertirà la necessità di entrare in profondità nella situazione delle parti in causa, studiando a fondo gli atti e tutti gli elementi utili per il giudizio.

Il secondo aspetto è quello *giudiziario*. Oltre ai requisiti di dottrina giuridica e teologica, nell'esercizio del suo ministero il giudice si caratterizza per la perizia nel diritto, l'obiettività di giudizio e l'equità, giudicando con imperturbabile e imparziale equidistanza. Inoltre nella sua attività è guidato dall'intento di tutelare la verità, nel rispetto della legge, senza tralasciare la delicatezza e umanità proprie del pastore di anime.

Il terzo aspetto è quello *pastorale*. In quanto espressione della sollecitudine pastorale del Papa e dei Vescovi, al giudice è richiesta non soltanto provata competenza, ma anche genuino spirito di servizio. Egli è il servitore della giustizia, chiamato a trattare e giudicare la condizione dei fedeli che con fiducia si rivolgono a lui, imitando il Buon Pastore che si prende cura della pecorella ferita. Per questo è animato dalla carità pastorale; quella carità che Dio ha riversato nei nostri cuori mediante «lo Spirito Santo che ci è stato dato» (*Rm* 5,5). La carità – scrive san Paolo – «è il vincolo della perfezione» (*Col* 3,14), e costituisce l'anima anche della funzione del giudice ecclesiastico.

Il vostro ministero, cari giudici e operatori del Tribunale della Rota Romana, vissuto nella gioia e nella serenità che vengono dal lavorare là dove il Signore ci ha posti, è un servizio peculiare a Dio Amore, che è vicino ad ogni persona. Siete essenzialmente pastori. Mentre svolgete il lavoro giudiziario, non dimenticate che siete pastori! Dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, ci sono persone che attendono giustizia.

Cari fratelli, vi ringrazio e vi incoraggio a proseguire il vostro *munus* con scrupolosità e mitezza. Pregate per me! Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.

Papa Francesco, Discorso alla Rota Romana, 23 gennaio 2015, in AAS, 107 (2015), pp. 182-185

Cari Giudici, Officiali, Avvocati e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana,

vi saluto cordialmente, ad iniziare dal Collegio dei Prelati Uditori con il Decano, Mons. Pio Vito Pinto, che ringrazio per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro. Auguro a tutti voi ogni bene per l'Anno giudiziario che oggi inauguriamo.

In questa occasione vorrei riflettere sul *contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale*.

La crisi dei valori nella società non è certo un fenomeno recente. Il beato Paolo VI, già quaranta anni fa, proprio rivolgendosi alla Rota Romana, stigmatizzava le malattie dell'uomo moderno «talora vulnerato da un relativismo sistematico, che lo piega alle scelte più facili della situazione, della demagogia, della moda, della passione, dell'edonismo, dell'egoismo, così che esteriormente tenta di impugnare la “maestà della legge”, e interiormente, quasi senza avvedersi, sostituisce all'impero della coscienza morale il capriccio della coscienza psicologica» (Allocuzione del 31 gennaio 1974:AAS 66 [1974], p. 87).In effetti, l'abbandono di una prospettiva di fede sfocia inesorabilmente in una falsa conoscenza del matrimonio, che non rimane priva di conseguenze nella maturazione della volontà nuziale.

Certamente il Signore, nella sua bontà, concede alla Chiesa di gioire per le tante e tante famiglie che, sostenute e alimentate da una fede sincera, realizzano nella fatica e nella gioia del quotidiano i beni del matrimonio, assunti con sincerità al momento delle nozze e perseguiti con fedeltà e tenacia. La Chiesa conosce però anche la sofferenza di molti nuclei familiari che si disgregano, lasciando dietro di sé le macerie di relazioni affettive, di progetti, di aspettative comuni. Il giudice è chiamato ad operare la sua analisi giudiziale quando c'è il dubbio sulla validità del matrimonio, per accertare se ci sia un vizio d'origine del consenso, sia direttamente per difetto di valida intenzione, sia per grave *deficit* nella comprensione del matrimonio stesso tale da determinare la volontà (cfr can. 1099). La crisi del matrimonio, infatti, è non di rado nella sua radice crisi di conoscenza illuminata dalla fede, cioè dall'adesione a Dio e al suo disegno d'amore realizzato in Gesù Cristo.

L'esperienza pastorale ci insegna che vi è oggi un gran numero di fedeli in situazione irregolare, sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana. Esiste infatti una sorta di *mondanità spirituale*, «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 93), e che conduce a perseguire, invece della gloria del Signore, il benessere personale. Uno dei frutti di tale atteggiamento è «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti» (*ibid.*, 94). E' evidente che, per chi si piega a questo atteggiamento, la fede rimane priva del suo valore orientativo e normativo, lasciando campo aperto ai compromessi con il proprio egoismo e con le pressioni della mentalità corrente, diventata dominante attraverso i *mass media*.

Per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama *errore determinante la volontà* (cfr can. 1099). Questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l'ordinazione del matrimonio al bene dell'altro, l'amore coniugale come «principio vitale» del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita. «Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno» (Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo.

Vorrei dunque esortarvi ad un accresciuto e appassionato impegno nel vostro ministero, posto a tutela dell'unità della giurisprudenza nella Chiesa. Quanto lavoro pastorale per il bene di tante coppie, e di tanti figli, spesso vittime di queste vicende! Anche qui, c'è bisogno di una *conversione pastorale* delle strutture ecclesiastiche (cfr *ibid.*, 27), per offrire *l'opus iustitiae* a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale.

Ecco la difficile missione vostra, come di tutti i Giudici nelle diocesi: non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo. La funzione del diritto è orientata alla *salus animarum* a condizione che, evitando sofismi lontani dalla carne viva

delle persone in difficoltà, aiuti a stabilire la verità nel momento consensuale: se cioè fu fedele a Cristo o alla mendace mentalità mondana. A questo proposito il beato Paolo VI affermava: «Se la Chiesa è un disegno divino –*Ecclesia de Trinitate*– le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa. Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la *salus animarum*, resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi» (Discorso ai partecipanti al II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 17 settembre 1973: *Communicationes* 5 [1973], p. 126).

Torna utile ricordare quanto prescrive l'Istruzione *Dignitas connubii* al n. 113, coerentemente con il can. 1490 del Codice di Diritto Canonico, circa la necessaria presenza presso ogni Tribunale ecclesiastico di persone competenti a prestare sollecito consiglio sulla possibilità di introdurre una causa di nullità matrimoniale; mentre altresì viene richiesta la presenza di patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, che esercitino l'ufficio di avvocati.

Nell'auspicare che in ogni Tribunale siano presenti queste figure, per favorire un reale accesso di tutti i fedeli alla giustizia della Chiesa, mi piace sottolineare che un rilevante numero di cause presso la Rota Romana sono di gratuito patrocinio a favore di parti che, per le disagiate condizioni economiche in cui versano, non sono in grado di procurarsi un avvocato. E questo è un punto che voglio sottolineare: i Sacramenti sono gratuiti. I Sacramenti ci danno la grazia. E un processo matrimoniale tocca il Sacramento del matrimonio. Quanto vorrei che tutti i processi fossero gratuiti!

Cari fratelli, rinnovo a ciascuno la mia gratitudine per il bene che fate al popolo di Dio, servendo la giustizia. Invoco la divina assistenza sul vostro lavoro e di cuore vi imparto la Benedizione Apostolica.

Papa Francesco, Discorso alla Rota Romana, 22 gennaio 2016, in AAS, 108 (2016), pp. __

Cari fratelli, vi do il mio cordiale benvenuto, e ringrazio il Decano per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro.

Il ministero del Tribunale Apostolico della Rota Romana è da sempre ausilio al Successore di Pietro, affinché la Chiesa, inscindibilmente connessa con la famiglia, continui a proclamare il disegno di Dio Creatore e Redentore sulla sacralità e bellezza dell'istituto familiare. Una missione sempre attuale, ma che acquista particolare rilevanza nel nostro tempo.

Accanto alla definizione della Rota Romana quale *Tribunale della famiglia 1*, vorrei porre in risalto l'altra prerogativa, che cioè essa è il *Tribunale della verità del vincolo sacro*. E questi due aspetti sono complementari.

La Chiesa, infatti, può mostrare l'indefettibile amore misericordioso di Dio verso le famiglie, in particolare quelle ferite dal peccato e dalle prove della vita, e insieme proclamare l'irrinunciabile verità del matrimonio secondo il disegno di Dio. Questo servizio è affidato primariamente al Papa e ai Vescovi.

Nel percorso sinodale sul tema della famiglia, che il Signore ci ha concesso di realizzare nei due anni scorsi, abbiamo potuto compiere, in spirito e stile di effettiva collegialità, un approfondito discernimento sapienziale, grazie al quale la Chiesa ha – tra l'altro – indicato al mondo che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione.

Con questo stesso atteggiamento spirituale e pastorale, la vostra attività, sia nel giudicare sia nel contribuire alla formazione permanente, assiste e promuove l'*opus veritatis*. Quando la Chiesa, tramite il vostro servizio, si propone di dichiarare la verità sul matrimonio nel caso concreto, per il bene dei fedeli, al tempo stesso tiene sempre presente che quanti, per libera scelta o per infelici circostanze della vita **2**, vivono in uno stato oggettivo di errore, continuano ad essere oggetto dell'amore misericordioso di Cristo e perciò della Chiesa stessa.

La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al "sogno" di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell'umanità **3**.

Come affermò il beato Paolo VI, la Chiesa ha sempre rivolto "uno sguardo particolare, pieno di sollecitudine e di amore, alla famiglia ed ai suoi problemi. Per mezzo del matrimonio e della famiglia Iddio ha sapientemente unite due tra le maggiori realtà umane: la missione di trasmettere la vita e l'amore vicendevole e legittimo dell'uomo e della donna, per il quale essi sono chiamati a completarsi vicendevolmente in una

1 Pio XII, *Allocuzione alla Rota Romana* del 1^o ottobre 1940: *L'Osservatore Romano*, 2 ottobre 1940, p. 1.

2 "Forse tutto questo flagello ha un nome estremamente generico, ma in questo caso tragicamente vero, ed è *egoismo*. Se l'egoismo governa il regno dell'amore umano, ch'è appunto la famiglia, lo avvilita, lo intristisce, lo dissolve. L'arte di amare non è così facile come comunemente si crede. A insegnarla l'istinto non basta. La passione ancor meno. Il piacere neppure" (G.B. MONTINI, *Lettera pastorale all'arcidiocesi ambrosiana all'inizio della Quaresima del 1960*).

3 Cfr Pio XI, Litt. Enc. *Casti connubii*, 31 dicembre 1930: AAS 22 (1930), 541.

donazione reciproca non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale. O per meglio dire: Dio ha voluto rendere partecipi gli sposi del suo amore: dell'amore personale che Egli ha per ciascuno di essi e per il quale li chiama ad aiutarsi e a donarsi vicendevolmente per raggiungere la pienezza della loro vita personale; e dell'amore che Egli porta all'umanità e a tutti i suoi figli, e per il quale desidera moltiplicare i figli degli uomini per renderli partecipi della sua vita e della sua felicità eterna" 4.

La famiglia e la Chiesa, su piani diversi, concorrono ad accompagnare l'essere umano verso il fine della sua esistenza. E lo fanno certamente con gli insegnamenti che trasmettono, ma anche con la loro stessa natura di comunità di amore e di vita. Infatti, se la famiglia si può ben dire "chiesa domestica", alla Chiesa si applica giustamente il titolo di famiglia di Dio. Pertanto "lo "spirito familiare" è una carta costituzionale per la Chiesa: così il cristianesimo deve apparire, e così deve essere. È scritto a chiare lettere: "Voi che un tempo eravate lontani – dice san Paolo – [...] non siete più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio" (Ef 2,19). La Chiesa è e deve essere la famiglia di Dio" 5.

E proprio perché è madre e maestra, la Chiesa sa che, tra i cristiani, alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità, rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, trascurata, non formata, poco educata, o dimenticata.

È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr *CIC*, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l'*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell'anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente. Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall'*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro. Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità,

4 PAOLO VI, *Discorso alle partecipanti al XIII Congresso Nazionale del Centro Italiano Femminile*, 12 febbraio 1966: AAS 58 (1966), 219. San Giovanni Paolo II nella *Lettera alle famiglie* affermava che la famiglia è *via della Chiesa*: "la prima e la più importante" (*Gratissimam sane*, 2 febbraio 1994, 2: AAS 86 [1994], 868).

5 *Catechesi nell'Udienza Generale del 7 ottobre 2015*.

l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr *CIC*, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente.

La Chiesa, dunque, con rinnovato senso di responsabilità continua a proporre il matrimonio, nei suoi elementi essenziali – prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacramentalità **6** –, non come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli centrati sull'effimero e sul transitorio, ma come una realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. E perciò, a maggior ragione, l'urgenza pastorale, che coinvolge tutte le strutture della Chiesa, spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato – sottolineo questo: in una sorta di nuovo catecumenato – tanto auspicato da alcuni Padri Sinodali **7**.

Cari fratelli, il tempo che viviamo è molto impegnativo sia per le famiglie, sia per noi pastori che siamo chiamati ad accompagnarle. Con questa consapevolezza vi auguro buon lavoro per il nuovo anno che il Signore ci dona. Vi assicuro la mia preghiera e conto anch'io sulla vostra. La Madonna e san Giuseppe ottengano alla Chiesa di crescere nello spirito di famiglia e alle famiglie di sentirsi sempre più parte viva e attiva del popolo di Dio. Grazie.

6 Cfr AUGUSTINUS, *De bono coniugali*, 24, 32; *De Genesi ad litteram*, 9, 7, 12.

7 “Questa preparazione al matrimonio, noi pensiamo, sarà agevolata, se la formazione d'una famiglia sarà presentata alla gioventù, e se sarà compresa da chi intende fondare un proprio focolare come una *vocazione*, come una missione, come un grande dovere, che dà alla vita un altissimo scopo, e la riempie dei suoi doni e delle sue virtù. Né questa presentazione deforma o esagera la realtà” (G.B. MONTINI, *Lettera pastorale all'arcidiocesi ambrosiana*, cit.).